Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 124 del 30 maggio 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 30 maggio 1998 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 103

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 1998.

Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sarà pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 15 giugno 1998.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ACCUMOLI

Il comune di ACCUMOLI (provincia di Rieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. per il comune di Accumoli al 5 per mille;

di determinare la quota di detrazione in L. 200.000 per la prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI ACICASTELLO

Il comune di ACICASTELLO (provincia di Catania) ha adottato, il 19 febbraio 1998 e 10 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 4,30 per mille quale aliquota ridotta destinata alle persone fisiche residenti nel comune stesso e riservata unicamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con tutte le limitazioni e le determinazioni vigenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato in particolare dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, che in particolare applica tale aliquota ridotta anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e agli alloggi I.A.C.P.;

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 ordinaria da applicare a tutte le restanti tipologie immobiliari nella misura del 5,50 per mille, con tutte le riduzioni e detrazioni previste dalla normativa di cui al punto precedente;

di determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, in L. 350.000 annue. Tale detrazione spetta nei limiti ed in base alla normativa di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUAFREDDA

Il comune di ACQUAFREDDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 1° marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Il comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI (provincia di Bari) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, viene applicata nel seguente modo:

a) aliquota abitazione principale (invariata rispetto al 1997): 5 per mille;

b) aliquota altri immobili (con aumento dello 0,5 per mille rispetto all'anno 1997): 5,5 per mille;

c) detrazione per abitazione principale (invariata rispetto al 1997): L. 200.000.

(Omissis).

da atto che i terreni agricoli ricadenti in agro di Acquaviva delle Fonti, come per gli anni precedenti sono esenti dall'applicazione dell'I.C.I. poiché interamente delimitati con delibera di giunta regionale n. 5664 del 18 giugno 1984, ai sensi della legge n. 984/1977.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

Il comune di ACQUAVIVA PICENA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) (omissis) nella misura del 6 per mille;

di stabilire per l'anno 1998, nella misura del 5,75 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dal soggetto passivo;

di stabilire, per l'anno 1998, *(omissis)*, la detrazione dell'imposta I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo in L. 220.000 in ragione annua e rapportata comunque al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se tale unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione in L. 220.000 spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI AFFI

Il comune di AFFI (provincia di Verona) ha adottato, il 22 febbraio 1993, la seguente deliberazione confermata il 25 febbraio 1998 anche per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1993, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AGEROLA

Il comune di AGEROLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)* l'aliquota I.C.I. 1998 in ragione del 5,75 per mille, come per l'anno 1997;

di stabilire che la detrazione relativa all'abitazione principale di cui all'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, sia confermata nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AGNA

Il comune di AGNA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, e confermare, l'aliquota I.C.I. da applicare per il 1998 nella misura del 5,75 per mille, senza riduzioni o detrazioni aggiuntive.

(Omissis).

COMUNE DI AGNANA CALABRA

Il comune di AGNANA CALABRA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AGRIGENTO

Il comune di AGRIGENTO ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

di confermare tutto quanto previsto nella delibera n. 210 del 15 aprile 1997 a proposito della detrazione dell'imposta.

(Omissis).

Con delibera n. 210 del 15 aprile 1997 il comune ha stabilito:

(Omissis).

di elevare la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 180.000 a L. 200.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a *seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti* locata.

(Omissis).

COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI

Il comune di AIELLO DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALA DI STURA

Il comune di ALA DI STURA (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)* al 5 per mille la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, ferma restando la detrazione di L. 200.000 per la prima casa;

di applicare, *(omissis)*, l'aliquota ridotta al 3 per mille, per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori per interventi di recupero di immobili inagibili od inabitabili o d'interesse storico od architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto.

(Omissis).

COMUNE DI ALANNO

Il comune di ALANNO (provincia di Pescara) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota da applicare per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili: 5 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALBANELLA

Il comune di ALBANELLA (provincia di Salerno) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili, in quanto comune, con effetto dal 1° gennaio 1998 rimane applicata nella misura del 5 per mille quale aliquota vigente;

per determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto *reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al* presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a *seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti* locata.

(Omissis).

COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA

Il comune di ALBANO DI LUCANIA (provincia di Potenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota ordinaria da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,50 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5,50 per mille;

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,50 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,50 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,50 per mille;

aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5,50 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5,50 per mille;

aliquota ordinaria in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 5,50 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5,50 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5,50 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 5,50 per mille,
da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,50 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

l'aliquota è stabilita nella misura, del 4 per mille, per un periodo non superiore a ... anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve notificare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI ALBEROBELLO

Il comune di ALBEROBELLO (provincia di Bari) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita decreto legislativo n. 504/1992:

a) nella misura del 4,75 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

b) nella misura del 5,25 per mille per tutti gli altri soggetti;

di confermare per l'anno 1998 la misura della detrazione I.C.I. sull'abitazione principale di L. 220.000 come da delibera di consiglio comunale n. 14 del 25 febbraio 1997;

di applicare una ulteriore detrazione di L 150.000 per le abitazioni principali dei contribuenti che abbiano le condizioni sociali, requisiti e reddito di seguito descritte:

condizioni di base per il diritto alla ulteriore detrazione:

i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);

sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A1 (tipo signorile), A8 (ville);

il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti) imponibile IRPEF 1997;

il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF 1997 per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 1998;

che l'immobile non sia sub-locato o ceduto ad altri in uso comodato. L'ulteriore detrazione compete fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

particolari situazioni aventi diritto:

a) famiglie con portatori di handicap:

famiglie che includono portatori di handicap con attestato di invalidità non inferiore al cento per cento con reddito familiare complessivo, imponibile IRPEF riferito all'anno 1997 non superiore a L. 12.000.000 pro-capite;

portatore di handicap unico componente del nucleo familiare con attestato di invalidità non inferiore al settantacinque per cento;

b) famiglie di pensionati:

pensionati ultrasessantacinquenni alla data del 1° gennaio 1998 titolari di sola pensione sociale;

componenti di nucleo familiare di reddito imponibile ai fini IRPEF derivanti esclusivamente da pensioni e non superiori ai seguenti valori:

nucleo composto da una persona L. 12.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1997);

nucleo composto da più persone L. 18.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1997);

c) famiglie in particolari condizioni socio-economiche:

disoccupati al 1° gennaio 1998 iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;

inoccupati che abbiano perso la indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso del 1997;

condizione essenziale, in entrambi i casi. che i componenti del nucleo familiare non svolgano attività lavorativa o con reddito pro-capite annuo lordo, riferito all'anno 1997, non superiore a L. 12.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1997).

(Omissis).

COMUNE DI ALICE SUPERIORE

Il comune di ALICE SUPERIORE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 per tutto il territorio comunale nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e in L. 200.000 la detrazione applicabile per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ALTOMONTE

Il comune di ALTOMONTE (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare in questo comune per l'anno 1998;

di determinare nella misura unica di L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ALVITO

Il comune di ALVITO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 3 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AMANDOLA

Il comune di AMANDOLA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria (applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta che non rientrano nelle categorie diversamente specificate): 5,75 per mille;

abitazione principale: 5,75 per mille;

abitazione anziani o disabili, art. 3, comma 56, legge n. 662, non locate: 5,75 per mille;

abitazioni locate come abitazione principale: 5,75 per mille;

alloggi non locati: 6,25 per mille;

detrazione (unica per tutti): L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AMENDOLARA

Il comune di AMENDOLARA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, *(omissis)*, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AMOROSI

Il comune di AMOROSI (provincia di Benevento) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota unica del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili soggetti d'imposta;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inagibile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribunte ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomanata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione come sopra determinata spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta sui terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo e che la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI ANCARANO

Il comune di ANCARANO (provincia di Teramo) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, *(omissis)*, nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta I.C.I. da applicare agli immobili ubicati sul territorio di questo comune;

di confermare altresì in L. 200.000, sempre per l'anno 1998, la detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI ANFO

Il comune di ANFO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille per la prima abitazione, nella misura del 5,5 per mille per gli altri immobili;

di prendere atto che l'art. 3, comma 55, che modifica l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, aumenta la detrazione per la prima casa da L. 180.000 a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ANGOLO TERME

Il comune di ANGOLO TERME (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nel seguente modo:

aliquota pari al 5 per mille con detrazione pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ANOIA

Il comune di ANOIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ANTERIVO - ALTREI

Il comune di ANTERIVO - ALTREI (provincia di Bolzano) ha adottato, l'11 ottobre 1994, la seguente deliberazione per l'anno 1995 (*):

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1995 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che:

non sono state adottate ulteriori deliberazioni in materia di aliquote I.C.I. e quindi l'aliquota come sopra fissata vale anche per l'anno 1998. Per l'anno 1998 va quindi applicata l'aliquota del 4 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

COMUNE DI ANTONIMINA

Il comune di ANTONIMINA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare che per l'anno 1998 sarà applicata in questo comune l'aliquota nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ANTRODOCO

Il comune di ANTRODOCO (provincia di Rieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ANZI

Il comune di ANZI (provincia di Potenza) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille su tutti gli immobili siti nel territorio comunale di Anzi salvo le specifiche di cui ai numeri successivi;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. A), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, *che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il* contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabilitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a un anno per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edlizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Il comune di APPIGNANO DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di elevare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 5,5 per mille;

di confermare la detrazione della prima casa a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI APRICENA

Il comune di APRICENA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliare ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 5,5 per mille;

c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: 5,5 per mille;

d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per i terreni agricoli ed aree fabbricabili, dagli stessi posseduti nel Comune: 5,5 per mille;

d) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

– organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4,5 per mille;

– cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4,5 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che l'importo di L. 200.000, di cui sopra, sia elevato a L. 350.000 per i soli contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalità di seguito esposte:

Capo I - Pensionati e portatori di handicap

a) pensionati monoreddito, in condizione non lavorativa, con reddito di pensione, con riferimento all'anno 1997, non superiore a L. 7.000.000 annui lordi;

b) pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile del 100 per cento, soggetti facenti parte di un nucleo familiare nel quale sia inserita una persona con handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti della famiglia, con riferimento all'anno 1997, fino a L. 22.000.000 più L. 1.500.000 per ogni persona a carico.

N.B.: sono soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», quelli dichiarati tali dalla apposita commissione medica dell'A.S.L. (di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295), integrata da un operatore sociale e da un esperto in servizio all'A.S.L., ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Copia del verbale della commissione medica dell'A.S.L. dovrà essere allegata alla richiesta in oggetto.

Capo II - Disoccupati

a) disoccupati, per 12 mesi nel 1997, capi famiglia (con certificazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione) con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF riferito all'anno 1997, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 7.000.000;

Condizioni

In tutti i casi previsti dai capi I-II:

a) l'appartamento abitato deve essere l'unica proprietà immobiliare del contribuente che non deve altresì avere nessun diritto reale su altre proprietà al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare o diritti reali su altri;

b) per proprietà immobiliare si intendono sia fabbricati che terreni escluso il garage di pertinenza dell'abitazione principale;

c) nessun componente del nucleo familiare deve avere proprietà immobiliari o diritti reali su di esse;

d) il contribuente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare non devono avere redditi esenti (esclusi gli emolumenti percepiti a titolo di assegni di invalidità o accompagnamento dai portatori di handicap) o assoggettati a ritenuta alla fonte il cui ammontare, sommato al reddito di persone, faccia superare i limiti fissati ai precenti capi. Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra attenersi ai termini e alle disposizioni previste dalla delibera comunale. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 1998 già tener conto della detrazione richiesta;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI APRIGLIANO

Il comune di APRIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, *(Omissis)*, le aliquote I.C.I. già determinate per l'anno 1997 con atto della G.C. n. 186 dell'11 aprile 1997 e di seguito riportate:

a) 5 per mille per le unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale;

b) 6 per mille per tutti gli altri cespiti imponibili;

di precisare che saranno altresì soggette all'aliquota del 5 per mille anche le pertinenze alle abitazione principali in uso alle stesse e contraddistinte da un diverso numero di accatastamento.

(Omissis).

COMUNE DI AQUINO

Il comune di AQUINO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

la riduzione dell'aliquota I.C.I. dal 7 per mille (così come deliberato con atto G.C. n. 46 del 27 febbraio 1998) al 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ARBUS

Il comune di ARBUS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27 febbraio 1998 e 6 aprile 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare la detrazione I.C.I. per la prima casa per l'anno 1998 nell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per tutte le altre abitazioni e le aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI ARCEVIA

Il comune di ARCEVIA (provincia di Ancona) ha adottato, il 31 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

di riconfermare, ai sensi del comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, la detrazione spettante per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000;

di considerare, altresì, ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ARENA

Il comune di ARENA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

dare atto che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 rimane invariata nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ARICCIA

Il comune di ARICCIA (provincia di Roma) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per quanto riguarda le aliquote:

1) immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche: 4,5 per mille;

2) immobili diverse dalle abitazioni: 7 per mille;

3) immobili posseduti da enti senza scopo di lucro: 7 per mille;

4) fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;

5) fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale e locati come abitazione principale con contratto registrato ovvero posseduti da soci di cooperative edilizie e adibiti ad abitazione principale: 7 per mille;

6) fabbricati realizzati per la vendita: 7 per mille;

7) fabbricati inagibili o inabitabili o interessati dalla realizzazione di posti auto pertinenziali ovvero di particolare interesse artistico e oggetto di interventi edilizi: 4 per mille;

per quanto riguarda la riduzione dell'imposta:

1) la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale è fissata nella misura di L. 200.000;

2) la detrazione dell'imposta è fissata nella misura di L. 300.000 per i soli titolari di pensione sociale oppure con trattamento previdenziale di quiescenza alle sottoindicate condizioni:

a) abbiano un'età non inferiore al sessantesimo anno alla data del 1° gennaio 1998. Si prescinde dal citato limite di età qualora il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente e/o pensione;

b) abbiano un reddito complessivo, esclusa la rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non superiore a L. 16.000.000 innalzabile di L. 3.000.000 per ogni componente familiare a carico;

c) utilizzino l'unità immobiliare per la quale si chiede l'aumento della detrazione I.C.I. effettivamente come abitazione principale;

d) non abbiano a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale altre unità immobiliari.

La sussistenza delle predette condizioni dovrà essere dimostrata attraverso la produzione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, unitamente alla fotocopia dell'atto attestante il reddito percepito.

Di recepire il disposto di cui all'art. 13, comma 56, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ARMENO

Il comune di ARMENO (provincia di Novara) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, in misura unica per tutte le tipologie di immobili l'aliquota del 5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili *(omissis)*;

di stabilire, per l'anno 1998, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Si applicano le riduzioni previste in materia dalla legge n. 662/1996 e le altre norme di cui alla legge n. 446/1997, art. 58, non in contrasto con il presente deliberato.

(Omissis).

COMUNE DI ARMO

Il comune di ARMO (provincia di Imperia) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ARPAIA

Il comune di ARPAIA (provincia di Benevento) ha adottato, il 24 marzo 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l 'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di stabilire per l'anno 1998 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si possono detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000;

di stabilire per l'anno 1998 con riferimento ai casi di:

a) immobili diversi dalle abitazioni;

b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

c) alloggi non locati;

l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille;

di stabilire, altresì, una riduzione dell'imposta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni, il tutto così come previsto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

di stabilire che l'inabitabilità o inagibilità è accertata:

a) dall'ufficio tecnico comunale, a seguito di richiesta dell'interessato e dietro versamento della somma stabilita con delibera di giunta comunale n. 82/1997;

b) con presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968;

di non applicare alcuna riduzione di aliquota per i casi particolari, così come previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997.

(Omissis).

COMUNE DI ARPAISE

Il comune di ARPAISE (provincia di Benevento) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, nel comune di Arpaise, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota da applicare: sei per mille;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

Il comune di ARQUATA DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 24 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille, non avvalendosi di alcuna delle facoltà di differenziazione delle aliquote né di quelle di incremento della detrazione o riduzione dell'imposta per l'abitazione principale di cui alla legge n. 662/1996, e senza applicazione delle ulteriori facoltà riconosciute ai comuni dalla legge n. 449/1997 e dal decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI ARVIER

Il comune di ARVIER (provincia di Aosta) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, le seguenti tariffe, tasse ed imposte comunali:

(Omissis).

non modificare l'aliquota dell'I.C.I., per l'anno 1998, in attesa di conoscere il gettito complessivo e relativo al 1997, una volta terminati i controlli finalizzati alla verifica della correttezza delle dichiarazioni e dell'eventuale evasione, iniziati nell'anno 1997, e di confermare pertanto l'aliquota del 4 per mille stabilita con deliberazione della giunta comunale n. 13 del 25 febbraio 1993.

(Omissis).

COMUNE DI ARZENE

Il comune di ARZENE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili *(omissis)* nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ASOLO

Il comune di ASOLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. con decorrenza dal 1° gennaio 1998:

1) 5 per mille: persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'abitazione principale;

2) 5 per mille: unità immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

3) *(omissis)*

4) 7 per mille: alloggi posseduti e non locati;

5) 5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel Comune;

6-7-8) *(omissis)*

9) 5 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione;

detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: L. 200.000 per detrazione base;

riduzione del cinquanta per cento dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI ASSISI

Il comune di ASSISI (provincia di Perugia) ha adottato, il 6 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune di Assisi, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

2) di determinare, sempre per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. del 5,75 per mille per gli immobili diversi da quelli di cui al precedente punto 1);

3) di prendere atto che la detrazione per abitazione principale è pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ASSO

Il comune di ASSO (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,6 per mille e la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ASUNI

Il comune di ASUNI (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le vigenti tariffe e aliquote di imposta dei tributi comunali non soppressi, fissate nelle seguenti misure:

I.C.I. aliquota 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ATRI

Il comune di ATRI (provincia di Teramo) ha adottato, il 30 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

conferma della detrazione prevista per la prima casa a L. 200.000 ed aliquota del 5 per mille;

aliquota del 6,5 per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale;

aliquota del 5 per mille per le abitazioni in aggiunta a quella principale a condizione che la stessa sia concessa in locazione e che ciò risulti da documenti aventi data certa.

(Omissis).

COMUNE DI AVEGNO

Il comune di AVEGNO (provincia di Genova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per il pareggio di bilancio riguardo le aliquote e tariffe per l'anno 1998 è stato previsto quanto di seguito specificato:

I.C.I.: conferma aliquota al 5,5 per mille e conferma detrazione prima casa L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AVERARA

Il comune di AVERARA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di stimare in base alle proiezioni ricavate dai dati relativi agli introiti dell'anno 1997, il gettito complessivo dell'imposta in L. 58.000.000, da iscrivere nell'apposito capitolo di entrate del bilancio 1998, tenuto conto della incidenza della detrazione per la prima abitazione determinata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AVETRANA

Il comune di AVETRANA (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per gli anni 1998 e 1999, l'aliquota che sarà applicata in questo Comune nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI AVEZZANO

Il comune di AVEZZANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli immobili è fissata nella misura del 6 per mille;

di stabilire che per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è fissata nella misura ridotta del 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale;

di stabilire che per l'anno 1998 la detrazione spettante al soggetto passivo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AVOLASCA

Il comune di AVOLASCA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

6 per mille aliquota generale.

(Omissis).

di dare atto che la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita a prima abitazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 è nella misura legale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AZZANELLO

Il comune di AZZANELLO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BADALUCCO

Il comune di BADALUCCO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare e approvare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

precisare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Rilevare che ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali urbane del 5 per mille, nonché i redditi dominicali del 25% ai fini della determinazione del valore imponibile I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNARA

Il comune di BAGNARA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 12 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e detrazione per la prima casa in misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

Il comune di BAGNOLO CREMASCO (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella seguente misura unica: 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BALME

Il comune di BALME (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)*, al 6 per mille la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, ferma restando la detrazione di L. 200.000 per la prima casa;

di applicare, per i motivi suesposti, l'aliquota ridotta al 2 per mille, esclusivamente nel caso previsto dall'art. 1 della legge n. 449/1997 e, più precisamente, per gli immobili oggetto di interventi di recupero per case inagibili od inabitabili o d'interesse storico od architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto o utilizzo sottotetto.

(Omissis).

COMUNE DI BARDONECCHIA

Il comune di BARDONECCHIA (provincia di Torino) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2. di determinare l'aliquota generale dell'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille e le seguenti aliquote differenziate:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con detrazione di L. 500.000;

5 per mille per le unità immobiliari di cui alla categoria catastale D2 (alberghi e pensioni);

5 per mille per le unità immobiliari date in locazione a residenti per un periodo superiore a novanta giorni;

5,30 per mille per le unità immobiliari date in locazione a non residenti per un periodo superiore a novanta giorni;

6,50 per mille per le unità immobiliari non locate.

(Omissis).

3. di stabilire altresì, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 44/1997, una detrazione per l'abitazione principale dell'importo di L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI BARESSA

Il comune di BARESSA (provincia di Oristano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BARISCIANO

Il comune di BARISCIANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 10 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. Di confermare le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione della I.C.I. di questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998:

1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;

2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizione che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1): 5 per mille;

3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

5. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille.

II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

III. L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare

al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

IV. L'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.

V. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobillare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle coopertive edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, per le quali è detratto l'importo di L. 200.000.

VI. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BAROLO

Il comune di BAROLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1998 nella misura 5,5, per mille, l'imposta comunale sugli immobili, e, nella misura minima prevista dalla legge, la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BARONE

Il comune di BARONE (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille e, quindi, invariata rispetto all'anno 1997;

2. resta invariata e fissata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BASICÒ

Il comune di BASICÒ (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con i criteri contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI BASTIA MONDOVÌ

Il comune di BASTIA MONDOVÌ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 31 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. da applicare sul valore dei fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, nella misura del 6 per mille e di determinare nell'importo di L. 300.000 la detrazione per la prima casa, in base alla normativa vigente.

(Omissis).

COMUNE DI BASTIA UMBRA

Il comune di BASTIA UMBRA (provincia di Perugia) ha adottato, il 31 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

aliquota del 5 per mille:

a) per gli immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione e adibiti ad abitazione principale del contribuente;

b) per le unità immobiliari locate, con contratto regolarmente registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

c) per le unità immobiliari date in comodato (o uso gratuito) ai soli parenti in linea retta e utilizzate come abitazione principale;

aliquota del 6 per mille per i fabbricati classificati nei gruppi catastali C e D;

aliquota del 7 per mille per gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale del contribuente classificati nel gruppo. catastale A, per le unità immobiliari non locate, per i fabbricati posseduti dalle imprese di costruzione, per le aree fabbricabili, per i terreni agricoli;

2. di stabilire per l'anno 1998 le seguenti detrazioni per l'abitazione principale:

L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 per tutti i contribuenti titolari di abitazione principale;

L. 300.000 per le seguenti categorie di contribuenti in condizioni di disagio socio-economico:

a) per i pensionati con reddito familiare complessivo inferiore a venti milioni di lire;

b) per gli indigenti appositamente certificati dai servizi sociali del comune.

(Omissis).

COMUNE DI BATTUDA

Il comune di BATTUDA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille,

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura fissa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BAULADU

Il comune di BAULADU (provincia di Oristano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille come deliberato dalla giunta municipale con deliberazione n. 10 del 19 febbraio 1998 che si allega, considerandolo come un atto proprio a tutti gli effetti di legge.

(Omissis).

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI

Il comune di BELFORTE DEL CHIENTI (provincia di Macerata) ha adottato, il 27 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare anche per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, dando atto che, a norma dell'art. 7, comma 1, lettera *h)* del citato decreto legislativo n. 504/1992, sono esenti da imposta i terreni agricoli, in quanto il comune di Belforte del Chienti ricade interamente in area montana.

(Omissis).

COMUNE DI BELLIZZI

Il comune di BELLIZZI (provincia di Salerno) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. determinate con delibera di giunta comunale n. 4 del 12 gennaio 1996;

Con delibera n. 4 del 12 gennaio 1996 il comune ha stabilito:

(Omissis).

1. di fissare, dall'anno 1996, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) nella misura del 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

2. *(omissis).*

(Omissis).

Con delibera del 28 giugno 1996, il comune ha, altresì stabilito:

(Omissis).

Art. 1 La maggiore detrazione di L. 300.000 può essere concessa solamente ai possessori di un'unica prima casa di abitazione classificata o classificabile catastalmente nel gruppo A;

Art. 2 Il reddito personale posseduto dal soggetto passivo di imposta non deve superare quello della pensione minima INPS aumentata della maggiorazione sociale;

Art. 3 Il reddito del nucleo familiare non deve essere superiore a quello di due pensioni minime INPS aumentate di una sola volta della maggiorazione sociale. Per nucleo familiare si intende quello risultante anagraficamente al 1° gennaio dell'anno per cui l'imposta è dovuta. Nella determinazione del reddito si tiene conto di ogni forma di reddito, indipendentemente dall'assoggettabilità all'IRPEF ed altre norme esonerative. Sono esclusi dal reddito solo gli interessi bancari e postali e dei titoli di Stato;

Art. 4 In caso di presenza nel nucleo familiare di persone invalide civili al 100% oppure di persone handicappate ai sensi di legge n. 104/1992 i limiti di reddito di cui all'art. 3 sono raddoppiati;

Art. 5 Sono esclusi dalla fruizioni della detrazione di L. 300.000 tutti gli immobili classificati o classificabili con rendita presunta nelle seguenti categorie catastali:

A/1 Abitazioni di tipo signorile;

A/7 Abitazioni in villini;

A/8 Abitazioni in ville;

A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;

A/10 Uffici e studi privati;

A/11 *Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi;*

Art. 6 Per l'applicazione della maggiore detrazione devono essere verificate tutte le condizioni espresse dall'art. 1, 2, 3 e 5 ed eventualmente, ricorrendone il caso, dell'art. 4.

(Omissis).

COMUNE DI BELMONTE CASTELLO

Il comune di BELMONTE CASTELLO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BENEVENTO

Il comune di BENEVENTO ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

che le aliquote I.C.I., *e la detrazione da applicare alla prima abitazione* per l'anno 1998, sono così determinate:

aliquota del 6 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili e a tutte le unità immobiliari soggette all'imposta, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soggetti *assegnatari;*

aliquota del 5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soggetti assegnatari;

di applicare per l'anno 1998 una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a decorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare, è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI BERLINGO

Il comune di BERLINGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, così come stabilito con deliberazione della giunta comunale n. 46 del 5 marzo 1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) *da applicare in questo comune per l'anno 1998, nella* misura del 5 per mille;

2. di confermare, così come stabilito con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 19 marzo 1997, le seguenti detrazioni:

A/1: signorile, A/8: ville, A/9: palazzi, detrazione base di L. 200.000;

A/7: *villini, maggiore detrazione* L. 20.000, *totale* L. 220.000;

A/2: civile, A/3: economico, maggiore detrazione L. 50.000, totale L. 250.000;

A/4: popolare, A/5: ultrapopolare, A/6: rurale, maggiore detrazione L. 70.000, totale L. 270.000.

Per i pensionati con reddito non superiore alla pensione minima INPS, detrazione L. 300.000.

Per i pensionati con reddito non superiore alla pensione sociale, detrazione L. 400.000.

(Omissis).

COMUNE DI BESENELLO

Il comune di BESENELLO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

un'aliquota ordinaria del 4,5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alla successiva diversa aliquota;

un'aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendento per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione od alla vendita; non si considerano sfitti gli alloggi utilizzati anche per brevi periodi a scopi turistici.

(Omissis).

COMUNE DI BEVAGNA

Il comune di BEVAGNA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1998, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi: 6 per mille;

b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta: 7 per mille;

2. di dare atto che le riduzioni e detrazioni d'imposta sono quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI BELMONTE IN SABINA

Il comune di BELMONTE IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

delibera di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. da applicarsi sul territorio del comune di Belmonte in Sabina con la percentuale del 7 per mille come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992, art. 6;

prendere atto della detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BEURA CARDEZZA

Il comune di BEURA CARDEZZA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è così determinata:

5 per mille per la prima casa, con detrazione d'imposta di L. 200.000;

6,40 per mille per le seconde case, gli altri immobili e per le aree edificabili;

restano ferme le disposizioni dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

(Omissis).

COMUNE DI BIANCHI

Il comune di BIANCHI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 16 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire e confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI BIANZANO

Il comune di BIANZANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinata con delibera di consiglio comunale n. 12 del 22 febbraio 1997, in misura unica del 4,5 per mille, applicando le norme ordinamentali stabilite dalle nuove norme vigenti in materia;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BIDONÌ

Il comune di BIDONÌ (provincia di Oristano) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

ordinaria: aliquota del 6 per mille;

abitazione principale: aliquota del 5 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI BIENNO

Il comune di BIENNO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 ad ogni effetto di legge le tariffe di imposte e tasse comunali così come analiticamente descritte nella relazione previsionale e programmatica:

imposta I.C.I., atto deliberativo n. 18 del consiglio comunale del 21 febbraio 1997, aliquota 4,50 per mille, detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BIONAZ

Il comune di BIONAZ (provincia di Aosta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura minima del 4 per mille.

(Omissis).

ed in particolare determinando in L. 400.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta.

(Omissis).

COMUNE DI BIZZARONE

Il comune di BIZZARONE (provincia di Como) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale immobili nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, e dell'art. 54 del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI BOLLATE

Il comune di BOLLATE (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare le seguenti aliquote I.C.I., per l'anno 1998:

1. aliquota ordinaria (altri fabbricati, terreni con vocazione edificatoria, terreni agricoli, immobili ad uso industriale): 6 per mille;

2. aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale:

a) si considerano come abitazione principale le pertinenze della stessa, ovvero, cantine e box, anche se catastalmente distinte;

b) si configurano come abitazioni principali gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta ascendenti e discendenti (padre, figlio, nipote);

3. aliquota del 5 per mille relativa:

a) ai soggetti, in età pensionabile, senza reddito o percettori di pensioni minime, sociali, di invalidità, che costituiscono unica fonte di reddito;

b) alle seguenti categorie di persone che, entro il 30 giugno 1998, comunichino alla sezione tributi la loro posizione di:

disoccupati di lunga durata (da oltre ventiquattro mesi o da oltre dodici mesi con età superiore a trentacinque anni);

lavoratori iscritti alle liste di mobilità non occupati in lavori socialmente utili;

lavoratori in cassa integrazione da oltre sei mesi a zero ore.

(Omissis).

COMUNE DI BONEMERSE

Il comune di BONEMERSE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille;

2. di stabilire, con effetto dal 1° gennaio 1998, le seguenti aliquote agevolate in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 3,75 per mille da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI BORGOMALE

Il comune di BORGOMALE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BORGOROSE

Il comune di BORGOROSE (provincia di Rieti) ha adottato, il 14 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO VELINO

Il comune di BORGO VELINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BOTRUGNO

Il comune di BOTRUGNO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili in misura del 5 per mille per la prima casa lasciando invariata l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri cespiti.

(Omissis).

COMUNE DI BOVOLENTA

Il comune di BOVOLENTA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille come previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA

Il comune di BRALLO DI PREGOLA (provincia di Pavia) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998 l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - con l'aliquota unica del 5 per mille secondo le modalità delle vigehti disposizioni legislative, dando atto che la detrazione per l'abitazione è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BREMBILLA

Il comune di BREMBILLA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BRENTINO BELLUNO

Il comune di BRENTINO BELLUNO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che verrà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

2) di stabilire nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per le sole abitazioni principali dei cittadini residenti.

(Omissis).

COMUNE DI BRIENNO

Il comune di BRIENNO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare *(omissis)*, un'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, pari al 5,8 per mille ed un'aliquota ridotta *del 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci* di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BRISSOGNE

Il comune di BRISSOGNE (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 28 del 22 febbraio 1993, vistata dalla commissione regionale di controllo con provvedimento n. 5.128 del 18 marzo 1993, con la quale è stata determinata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille, aliquota che si intende confermare;

(Omissis).

Delibera

(Omissis);

di confermare le tariffe I.C.I., *(omissis)*, nelle misure stabilite nelle deliberazioni in premessa indicate.

(Omissis).

COMUNE DI BRONTE

Il comune di BRONTE (provincia di Catania) ha adottato, il 30 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) stabilire per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille l'aliquota ridotta per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) stabilire l'aliquota del 5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI BRUNELLO

Il comune di BRUNELLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. in vigore per l'anno 1997, nelle misure del 4,80 per mille per le abitazioni principali e del 5,50 per mille per gli altri immobili. Detrazione di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI BRUNO

Il comune di BRUNO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille per tutte le unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI BUDOIA

Il comune di BUDOIA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare, per quanto in premessa citato per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 6 per mille e nella misura ridotta come sotto specificato:

ordinaria: aliquota I.C.I. 1998: 6 per mille;

abitazione principale aliquota I.C.I. 1998: 4 per mille;

abitazione principale, anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996): aliquota I.C.I. 1998: 4 per mille;

abitazioni locate utilizzate come abitazione principale dai residenti (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996): aliquota I.C.I. 1998: 4 per mille;

2) di stabilire in L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui all'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI BULZI

Il comune di BULZI (provincia di Sassari) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I. al 4 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA

Il comune di BURAGO DI MOLGORA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

5,2 per mille per le abitazioni principali;

5,7 per mille per le altre tipologie di immobili;

3 per mille per gli immobili inagibili in ristrutturazione e per la realizzazione di autorimesse escluso i sottotetti;

2) di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BURIASCO

Il comune di BURIASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota unica, per abitazione principale e non, I.C.I. nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BUSSETO

Il comune di BUSSETO (provincia di Parma) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5,6 per mille;

di confermare la detrazione di L. 500.000 ai proprietari delle case ad uso di prima abitazione, percettori di pensione, e il cui reddito non raggiunge il minimo vitale così come stabilito con delibera della giunta comunale n. 611 del 27 agosto 1997, previa presentazione della documentazione attestante la situazione finanziaria.

(Omissis).

COMUNE DI BUSSO

Il comune di BUSSO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 15 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI BUTERA

Il comune di BUTERA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota, in misura unica, del 6 per mille quale imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per il possesso di fabbricati non adibiti ad abitazioni principali, di aree edificabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

(Omissis).

COMUNE DI CACCAMO

Il comune di CACCAMO (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAGLI

Il comune di CAGLI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 febbraio 1997, la seguente deliberazione, confermata per il 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1997 *(omissis)* come segue:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* della presente delibera nella misura del 5,5 per mille;

b) aliquota ridotta: nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari classificata C/1, C/2, C/3, C/4, D/1, D/2 e D/10 a condizione che l'attività sia svolta nella unità medesima direttamente dal soggetto passivo così come individuato dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO

Il comune di CALICE AL CORNOVIGLIO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998 nella misura del 6,75 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) di determinare altresì per l'anno 1998 una aliquota ridotta nella misura del 6,25 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3) di confermare in L. 200.000 la detrazione annua valevole per la prima casa, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 2, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CALVI

Il comune di CALVI (provincia di Benevento) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I., e la detrazione da applicare alla prima abitazione per l'anno 1998, così come di seguito:

aliquota del 6 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili e a tutte le unità immobiliari soggette all'imposta, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

aliquota del 5,5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

di applicare per l'anno 1998 una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a decorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI CALVIGNASCO

Il comune di CALVIGNASCO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

6 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

2) di elevare la detrazione per abitazione principale in relazione a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale secondo quanto dettagliato nello schema che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

3) di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di non fissare aliquote agevolate inferiori al 4 per mille;

(Omissis);

ALLEGATO

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE DI SOGGETTI IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO O SOCIALE.

AUMENTO DELLA DETRAZIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, viene determinata la seguente agevolazione di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale:

CASO *A)*

Presupposti

Il nucleo familiare deve essere composto esclusivamente da pensionati titolari di pensioni con reddito pro-capite annuo non superiore a L. 6.700.000.

Il nucleo familiare deve essere proprietario di un'unica unità immobiliare di abitazione.

Fermi restando i requisiti di cui ai commi precedenti nel caso di nucleo familiare composto esclusivamente da un unico soggetto il reddito pro-capite annuo è elevato di L. 1.000.000.

Agevolazione

Aumento della detrazione per abitazione principale a L. 500.000.

CASO *B)*

Presupposti

Il nucleo familiare deve essere composto esclusivamente da pensionati titolari di pensioni con reddito pro-capite annuo non superiore a L. 7.700.000.

Il nucleo familiare deve essere proprietario di un'unica unità immobiliare di abitazione.

Fermi restando i requisiti di cui ai commi precedenti nel csao di nucleo familiare composto esclusivamente da un unico soggetto il reddito pro-capite annuo è elevato di L. 1.000.000.

Agegolazione

Aumento della detrazione per abitazione principale a L. 400.000.

CASO *C)*

Presupposti

Il nucleo familiare deve essere composto esclusivamente da pensionati titolari di pensioni con reddito pro-capite annuo non superiore a L. 8.700.000.

Il nucleo familiare deve essere proprietario di un'unica unità immobiliare di abitazione.

Fermi restando i requisiti di cui ai commi precedenti nel caso di nucleo familiare composto eslcusivamente da un unico soggetto il reddito pro-capite annuo è elevato di L. 1.000.000.

Agevolazione

Aumento della detrazione per abitazione principale a L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI CALVISANO

Il comune di CALVISANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMAIRAGO

Il comune di CAMAIRAGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, per quanto manifestato in premessa, le aliquote I.C.I. e la detrazione d'imposta, come segue:

possessori di prima abitazione: 4,5 per mille con detrazione d'imposta di L. 200.000;

possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMERINO

Il comune di CAMERINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 27 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille con la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibite ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2) accogliere l'agevolazione per anziani o disabili prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 22 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla finanziaria 1997), e cioè di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CAMEROTA

Il comune di CAMEROTA (provincia di Salerno) ha adottato, il 21 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, come conferma, la deliberazione di giunta comunale di cui all'oggetto;

2) di stabilire, come stabilisce, le seguenti norme per l'applicazione dell'IC.I. - imposta comunale sugli immobili - nel comune di Camerota, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti 5 per mille;

b) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 dell'11 agosto 1991, iscritte nel registro istutuito dalle regioni: 4 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;

c) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

al recupero di immobili di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille;

alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449, del 27 dicembre 1997;

3) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune di Camerota, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune di Camerota, con raccomandat a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune di Camerota può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

5) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, sino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione della imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

6) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis);

9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPARADA

Il comune di CAMPARADA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per le abitazioni principali e al 7 per mille l'aliquota per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare possseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabii che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPO DI TRENS - FREIENFELD

Il comune di CAMPO DI TRENS - FREIENFELD (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

esentare per intero dall'imposta comunale sugli immobili le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPODORO

Il comune di CAMPODORO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare ed approvare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale degli immobili come da allegato prospetto che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto e precisamente:

aliquota del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa), con detrazione d'imposta di L. 200.000;

aliquota del 6 per mille per gli altri immobili classificati, escluse le esenzioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOMORONE

Il comune di CAMPOMORONE (provincia di Genova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPORGIANO

Il comune di CAMPORGIANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 3 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOROSSO

Il comune di CAMPOROSSO (provincia di Imperia) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e per tutte le motivazioni di merito descritte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, per l'abitazione principale e non;

2. di determinare altresì in L. 200.000 la misura della detrazione d'imposta sulla prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE

Il comune di CAMPOROTONDO DI FIASTRONE (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per il 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nelle seguenti misure:

5 per mille per i fabbricati detinati ad abitazione principale;

6 per mille per tutti gli altri fabbricati;

di confermare la misura della detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguino interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

di dare atto che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CANALE MONTERANO

Il comune di CANALE MONTERANO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille per l'applicazione dell'I.C.I. nel comune di Canale Monterano.

(Omissis).

COMUNE DI CANTALUPA

Il comune di CANTALUPA (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di non valersi della possibilità ex art. 4, decreto-legge 8 agosto 1996, art. 437 (come convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556) ed ex art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662, per apportare modificazioni alle aliquote ed alle condizioni di applicazione dell'imposta comuanle sugli immobili (I.C.I.) in Cantalupa, approvando la misura del 5 per mille per l'imposta (per tutti gli immobili) per l'anno 1998;

di non valersi dlela facoltà di cui all'art. 1, comma 4, legge n. 449/1997, per fissare aliquote agevolate dell'I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA

Il comune di CANTALUPO IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998 del 6 per mille, mantenendo in vigore le detrazioni dell'anno 1997 (L. 200.000).

(Omissis).

COMUNE DI CANTELLO

Il comune di CANTELLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto, approvandole, delle seguenti precisazioni in ordine all'aliquota differenziata I.C.I. per l'annò 1998, come determinata con propria- deliberazione n. 14/1998 con la modifica di cui al punto 2) del dispositivo del presente atto:

aliquota del 5,3 per mille: la prima abitazione data in comodato gratuito ai parenti comporta la registrazione dell'atto o scrittura privata alla tassa fissa di L. 250.000; inoltre il soggetto passivo di imposta ai fini dell'I.C.I. diventa il comodatario, con la conseguenza che il versamento del tributo, decurtato della detrazione di L. 200.000 per anno, va eseguito dal comodatario medesimo a suo nome e cognome, come pure la presentazione della dichiarazione I.C.I. per la costituzione del diritto reale di comodato;

i box sono di pertinenza dell'abitazione e come tali debbono fruire della medesima aliquota del 5,3 per mille;

aliquota del 6,5 per mille: per la voce «altri fabbricati» s'intendono quelli concessi a non parenti, con contratto di locazione debitamente registrato e quelli vuoti o comunque disponibili; per la voce «terreni» non diversamente specificati e tassati con l'aliquota del 6,5 per mille si intendono le aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI CANTOIRA

Il comune di CANTOIRA (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per i motivi suesposti, al 4,5 per mille la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, ferma restando la detrazione di L. 200.000 per la prima casa;

di applicare, per i suesposti motivi, l'aliquota ridotta al 3 per mille, esclusivamente per gli immobili oggetto di interventi di recupero per case inagibili od inabitabili o d'interesse storico od architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto o utilizzo di sottotetti, ai sensi e con le modalità fissate dall'art. 1 della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI CAPISTRELLO

Il comune di CAPISTRELLO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'applicazione dell'aliquota del 6 per mille, quale imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CAPONAGO

Il comune di CAPONAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRILE

Il comune di CAPRILE (provincia di Biella) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare gli attuali criteri e l'aliquota del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CARAMANICO TERME

Il comune di CARAMANICO TERME (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998, nella misura del 5,7 per mille, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CARAPELLE

Il comune di CARAPELLE (provincia di Foggia) ha adottato, il 15 febbraio 1993, la seguente deliberazione per l'anno 1993:

(Omissis).

di determinare, come determina nella misura del 4 per mille le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1993 (*).

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che, in mancanza di successive delibere adottate al riguardo, l'aliquota rimane fissata anche per il 1998 nel minimo di legge del 4 per mille.

COMUNE DI CARASCO

Il comune di CARASCO (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura:

4,5 per mille - aliquota ordinaria per l'immobile adibito ad abitazione principale. Per appartamento concesso con contratto in comodato ad un parente residente di primo grado del proprietario per almeno 270 giorni nel periodo d'imposta;

5,5 per mille - aliquota riferita a tutti gli altri immobili (compresa la seconda casa);

di applicare una detazione d'imposta di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CARBONIA

Il comune di CARBONIA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27/28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di elevare, con decorrenza 1° gennaio 1998 *(omissis),* l'aliquota dell'imposta in oggetto, dal 4 al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARDETO

Il comune di CARDETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di prendere atto della parte narrativa quale integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille e secondo il prospetto che segue:

a) aliquota ordinaria: 5 per mille;

b) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille;

c) aliquota per immobili non posseduti in aggiunta alle abitazioni principali: 5 per mille;

d) aliquota per alloggi non locati: 5 per mille;

e) aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale: 5 per mille;

f) aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale: 5 per mille.

Detrazione abitazione principale, L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CARLOPOLI

Il comune di CARLOPOLI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAROSINO

Il comune di CAROSINO (provincia di Taranto) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 proposta dalla G.M. con atto n. 81 del 17 febbraio 1998, come di seguito riportata:

1) unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte di persone fisiche, per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, nonché per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro nella misura del 5 per mille;

2) immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni e fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, nella misura del 6 per mille;

di stabilire infine ai sensi della citata norma che la detrazione applicabile per le unità immobiliari di cui al punto 1) del dispositivo della presente deliberazione, è fissato nell'ammontare di L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA

Il comune di CARPINETO DELLA NORA (provincia di Pescara) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire e determinare come segue la misura delle tariffe, imposte e aliquote per i tributi locali e servizi locali comunali per l'anno 1998:

aliquota I.C.I. - 5 per mille senza diversificazioni e con detrazione di L. 200.000 per la sola abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASACANDITELLA

Il comune di CASACANDITELLA (provincia di Chieti) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare per l'anno 1998 la misura della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5 per mille per i motivi esposti in premessa, senza variazione alcuna rispetto all'anno 1997, confermando le detrazioni previste dalla legge in vigore nel 1997 nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASALANGUIDA

Il comune di CASALANGUIDA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASAL PUSTERLENGO

Il comune di CASAL PUSTERLENGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, facendo propria in ogni sua parte la deliberazione G.C. n. 93 del 28 febbraio 1998, l'aliquota «unica» I.C.I. nella misura del 5 per mille nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale stabilita in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASALVECCHIO SICULO

Il comune di CASALVECCHIO SICULO (provincia di Messina) ha adottato, il 10 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille e la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASAL VELINO

Il comune di CASAL VELINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 14 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella stessa misura fissata per il decorso anno 1997 e nel modo seguente:

immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota del 5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni: aliquota del 5 per mille;

aree fabbricabili: aliquota del 5 per mille;

immobili non adibiti ad abitazione principale: aliquota del 6 per mille;

di stabilire, inoltre l'aliquota del 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non alienati dalle imprese che hanno come attività esclusiva e prevalente quella dell'attività edilizia costruttiva e la conseguente alienazione degli immobili realizzati. Tale riduzone si applicherà per i soli fabbricati realizzati nell'anno 1996 e nell'anno 1997;

di stabilire, infine che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che fissino la propria residenza in istituti per anziani o case di cura, verrà considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata;

di stabilire in L. 200.000 la riduzione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASALVOLONE

Il comune di CASALVOLONE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota unica del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASAMASSIMA

Il comune di CASAMASSIMA (provincia di Bari) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,20 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale direttamente adibita ad abitazione principale: 5,50 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,75 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,75 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,75 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nell'esenzione dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 50, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1 organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5,20 per mille;

5.2 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5,20 per mille;

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,75 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio Tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 270.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;

b) sia applicata la detrazione di L. 300.000 limitatamente ai titolari di pensione sociale e titolare di pensione di invalidità totale e privi di altri redditi oltre l'abitazione principale.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CASARANO

Il comune di CASARANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998 come segue:

A) abitazione principale, aliquota 5 per mille, come e per le motivazioni dell'anno precedente;

B) altri fabbricati, aliquota 5 per mille, idem;

C) aree fabbricabili, aliquota 5 per mille, idem;

2. di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1998 è determinata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA

Il comune di CASCINETTE D'IVREA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura diversificata del 5,3 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CASELETTE

Il comune di CASELETTE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota del 5 per mille da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASORIA

Il comune di CASORIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 13 marzo 1998 e 25 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota I.C.I. per il 1998 secondo i seguenti criteri oggettivi:

aliquota ordinaria: 6 per mille per abitazione principale e sue pertinenze;

aliquota aumentata: 7 per mille per gli immobili ad uso abitazione non locati, seconde abitazioni, relative cantine, box non locati e non di pertinenza, aree fabbricabili, terreni agricoli, e per tutti gli altri immobili non adibiti a civili abitazioni;

aliquota ridotta: 3 per mille per gli immobili interessati ad interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti, come dispone art. 1 comma 5 legge n. 449/1997;

detrazione per la prima casa è pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASSIGLIO

Il comune di CASSIGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel comune di Cassiglio nella misura del 6 per mille;

di fissare in L. 350.000 la detrazione dall'imposta dovuta per la unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASSINE

Il comune di CASSINE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille senza attivare alcuna delle facoltà ammesse dalla vigente normativa in merito la differenziazione dell'aliquota e della detrazione previste dall'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996 e dall'art. 3 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASSINO

Il comune di CASSINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, in via generale, per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille per gli immobili adibiti a prima casa;

di stabilire altresì che gli immobili non adibiti a prima casa sono assoggettati ad una aliquota del 5,5 per mille;

di elevare a L. 220.000 la detrazione massima di imposta spettante per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

Il comune di CASTAGNETO CARDUCCI (provincia di Livorno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. nel seguente modo:

caso A: aliquota 5 per mille:

abitazione principale e relative pertinenze;

abitazione principale e relative pertinenze concessa/e entro il secondo grado di parentela ai sensi del codice civile purché sia dimostrato attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

fondi e capannoni commerciali ed artigianali gestiti direttamente dal proprietario ed adibiti ad attività commerciale e/o artigianale;

caso B: aliquota 5,4 per mille:

abitazioni locate per abitazioni principali e relative pertinenze purché risultino locate con regolare contratto;

fondi e capannoni commerciali ed artigianali locati con regolare contratto ed adibiti ad attività commerciali e/o artigianali;

terreni agricoli;

caso C: aliquota 6,7 per mille:

abitazioni di non residenza (2 case) e relative pertinenze;

aree fabbricabili;

fondi e capannoni commerciali e artigianali che non rientrano nei casi di cui alle lettere A e B;

caso D: aliquota 7 per mille:

dalla terza abitazione in poi e dal secondo fondo o capannone commerciale e artigianale non rientrante nei casi di cui alla lettera A e B;

di dare atto che per terza abitazione e secondo fondo o capannone commerciale e/o artigianale si intende la terza abitazione e secondo fondo o capannone commerciale e artigianale di cui il contribuente è venuto in possesso in ordine di tempo;

di dare atto che quanto sopra dovrà essere dimostrato all'ufficio I.C.I. con la produzione degli atti stessi o con atto notorio entro la scadenza per la dichiarazione I.C.I.;

di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 che ha modificato l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche che testualmente: «recita a decorrere dall'anno di imposta 1997 con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta.....» si stabiliscono le seguenti detrazioni:

1) L. 200.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili;

2) L. 300.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili nel caso che il soggetto passivo possegga una sola abitazione;

3) L. 500.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad uso abitazione principale (nel caso in cui il soggetto passivo possegga una sola abitazione) per casi particolari su relazione del servizio sociale;

4) L. 500.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad uso abitazione principale (nel caso in cui il soggetto passivo possegga una sola abitazione) posseduta da un nucleo familiare con un reddito lordo complessivo non superiore a L. 20.000.000. Per dimostrare il reddito lordo e complessivo il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Il comune di CASTEL D'ARIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota del 5,5 per mille *(omissis);*

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota del 7 per mille, per gli alloggi non locati; l'aliquota del 3 per mille, per tre anni, per le case inagibili e inabitabili di cui si intende procedere al riattamento;

di stabilire, *(omissis)* dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di L. 300.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Il comune di CASTEL DI SANGRO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - per l'anno 1998, viene stabilita nella misura percentuale del 6 per mille, per tutte le categorie di immobili. Si detraggono L. 200.000 *(omissis)*, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELFORTE

Il comune di CASTELFORTE (provincia di Latina) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL FRENTANO

Il comune di CASTEL FRENTANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote da applicare per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 come segue:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota ridotta 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Castel Frentano, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nel senso inteso dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

aliquota diversificata 5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELGRANDE

Il comune di CASTELGRANDE (provincia di Potenza) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 4 per mille;

di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Il comune di CASTELLAMMARE DEL GOLFO (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinazione detrazione di L. 400.000 per abitazione principale ed aliquota del 4,50 per mille limitatamente ad unità immobiliari adibite a seconda abitazione ed aree edificabili.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLANZA

Il comune di CASTELLANZA (provincia di Varese) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)* l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 come sotto indicato:

aliquota ridotta pari al 4 per mille con la detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

aliquota ordinaria pari al 5 per mille per gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLAR GUIDOBONO

Il comune di CASTELLAR GUIDOBONO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

(Omissis).

di dare atto che la detrazione per abitazione principale resta stabilita in L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE

Il comune di CASTELLAZZO NOVARESE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare nella misura del 6 per mille generalizzata l'aliquota dell'I.C.I. e in L. 200.000 la detrazione per la prima casa di abitazione, con effetto per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLERO

Il comune di CASTELLERO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, *(omissis)* per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille;

stabilire l'entità della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in misura di L. 200.000 annue e nell'importo conseguente rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLETTO D'ERRO

Il comune di CASTELLETTO D'ERRO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

nel determinare nel 5,75 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

dare atto che non vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLIRI

Il comune di CASTELLIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 19 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLO D'AGOGNA

Il comune di CASTELLO D'AGOGNA (provincia di Pavia) ha adottato, il 10 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con aliquota pari al 6 per mille, secondo le modalità delle disposizioni legislative e regolamentari, e di confermare, a titolo di detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la somma di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

Il comune di CASTELLO DI CISTERNA (provincia di Napoli) ha adottato, il 24 febbraio 1998 e 14 marzo 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per l'anno 1998;

di fissare in L. 250.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO CALCEA

Il comune di CASTELNUOVO CALCEA (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO

Il comune di CASTELNUOVO DON BOSCO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille;

di stabilire in L. 220.000 l'importo della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

Il comune di CASTELNUOVO MAGRA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota ordinaria 6 per mille riferita a tutti gli immobili, senza differenziazione per:

a) immobili diversi dall'abitazione principale;

b) seconda casa;

c) alloggi non locati;

d) enti senza scopo li lucro;

e) unità immobiliari non venduti e realizzati da imprese aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili;

f) abitazioni locate, utilizzate come abitazione principale.

Aliquota ridotta al 5,5 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, con detrazione d'imposta pari a L. 200.000.

Maggiore detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 320.000 riferita a:

1 - Soggetti passivi possessori di prima ed unica casa su tutto il territorio nazionale, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'Unità sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 comunque acquisita o da acquisire d'ufficio;

b) soggetti aventi un reddito familiare complessivo non superiore al minimo di pensione INPS per l'anno 1998 comprese le rendite esenti da tassazione o tassate alla fonte, al netto degli assegni familiari;

c) richiedenti che si trovino in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere gli interventi di assistenza sociale, come disciplinati dal regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 24 gennaio 1991.

L'applicazione delle agevolazioni nel caso sub. *b)*, e *c)* è comunque subordinata alla condizione che nessun altro componente del nucleo familiare possegga immobili.

2. Modalità di riconoscimento della maggiore detrazione:

coloro che ritengano di aver diritto alla maggiore detrazione per l'anno 1998 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il giorno 31 maggio 1998. La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal comune con autocertificazione della situazione reddituale.

Per abitazione principale si intende:

quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto (e non locate) da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

La maggiore detrazione non è applicabile agli immobili di cui al comma 4, art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 come novellato dall'art. 3, comma 55 legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA

Il comune di CASTELNUOVO NIGRA (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a-1) abitazione principale: aliquota del 5 per mille;

a-2) detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000;

b) altri fabbricati: aliquota del 5 per mille;

c) aree fabbricabili: aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELPLANIO

Il comune di CASTELPLANIO (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare anche per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. gia applicate nel decorso anno 1997, con gli appositi atti C.C. n. 13 del 28 febbraio 1997, e n. 19 del 7 aprile 1997, così come proposto dalla Giunta comunale con l'allegata deliberazione n. 32 del 17 febbraio 1998, e precisamente:

aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille, con detrazione di imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000, ai sensi dell'art. 53, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille sugli alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale e locati con contratto registrato;

aliquota maggiorata nella misura del 5,5 per mille con riferimento e limitatamente ai casi di alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale e non locati;

aliquota maggiorata nella misura del 5,5 per mille con riferimento alle aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

Il comune di CASTELRAIMONDO (provincia di Macerata) ha adottato, il 16 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità direttamente adibita ad abitazione principale, il tutto ai sensi art. 2, decreto-legge n. 542/1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1995).

2) di dare atto che:

a) dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) la disposizione di cui alla lettera *a)* si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3) di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille a carico dei soggetti passivi proprietari di immobili non adibiti ad abitazione principale;

4) l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fattio non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO

Il comune di CASTEL SAN PIETRO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 28 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)* l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 1998 nella misura indifferenziata del 6 per mille;

di determinare per l'anno 1998 in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Il comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA (provincia di Macerata) ha adottato, il 13 febbraio 1998 e 29 aprile 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale immobili nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELSARDO

Il comune di CASTELSARDO (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per i motivi esposti in premessa, nel 5 per mille l'aliquota da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998;

dare atto che l'aliquota è unica per tutte le fattispecie impositive, senza differenziazione alcuna per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO

Il comune di CASTELVECCHIO CALVISIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, 7 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1988 l'aliquota dell'imposta comunale immobili per il comune di Castelvecchio Calvisio è determinata nella misura per 6 per mille, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

di non avvalersi di alcuna delle facoltà previste dalla recente normativa concernenti riduzioni, diversificazioni o agevolazioni dell'aliquota e modifiche delle detrazioni, introdotte dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997;

(Omissis).

COMUNE DI CASTELVERRINO

Il comune di CASTELVERRINO (provincia di Isernia) ha adottato, 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare le tasse, tariffe, imposte e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale, da applicare in questo comune per l'anno 1998, risultanti dalle allegate schede.

(Omissis).

imposta comunale immobili (I.C.I.) anno 1998: *(omissis).*

Si stabilisce di tenere ferma l'aliquota del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL VISCARDO

Il comune di CASTEL VISCARDO (provincia di Terni) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,50 per mille;

di dare atto che non sussistono le condizioni per poter applicare l'aumento della detrazione da lire 180.000. a lire 300.000 di cui all'art. 15 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

Il comune di CASTIGLIONE COSENTINO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 4 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL GENOVESI

Il comune di CASTIGLIONE DEL GENOVESI (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO

Il comune di CASTIGLIONE FALLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 la tariffa I.C.I. da applicare in questo comune, nella misura dello 0,5 per cento con detrazione unica sulla prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGNANO

Il comune di CASTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 5 per mille per gli immobili ad uso prima abitazione ed autorimesse;

di fissare per tutti gli altri cespiti soggetti ad imposta l'aliquota al 6 per mille;

di riconfermare la detrazione per la prima casa in L. 200.000 ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

di riconfermare la detrazione ai fini I.C.I. per la prima casa abitata esclusivamente dai nuovi nuclei familiari che si costituiranno nel corso dell'anno 1998 in L. 300.000 ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

di fissare in L. 300.000 la detrazione ai fini I.C.I. per la prima casa dei nuclei familairi anagraficamente residenti nel centro storico del capoluogo e della frazione di Ripaberarda ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Il comune di CASTIONS DI STRADA (provincia di Udine) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare al 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. per la riscossione del tributo nel corso dell'anno 1998, con esclusione delle aree fabbricabili;

di confermare in L. 250.000 la detrazione per la prima casa;

di fissare al 7 per mille l'aliquota relativa alle aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI CASTORANO

Il comune di CASTORANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 31 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di revocare la propria delibera n. 31 del 23 febbraio 1998 di determinazione imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

di fissare le nuove aliquote sull'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998 nel modo seguente:

per unità immobiliari adibita ad abitazione principale: 5,50 per mille;

per tutti gli altri immobili, diversi dalla abitazione principale, comprese le aree e lotti edificabili: 5,80 per mille;

detrazioni per l'unità immobiliare destinata alla residenza principale, con esclusione di altre unità accessoria ad essa collegata L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTRO

Il comune di CASTRO (provincia di Lecce) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comune per gli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTROCIELO

Il comune di CASTROCIELO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 20 febbraio 1998 e il 12 marzo 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di far constare che viene osservata la percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, nonché del servizio della n. urbana, per i quali non sono modificate nell'anno 1998, le tariffe in vigore, così come per gli altri tributi - I.C.I. compresa, 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI

Il comune di ASTRO DEI VOLSCI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 6 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), *(omissis)* ....

(Omissis).

di fissare la detrazione d'imposta a L. 200.000 per l'abitazione principale, intendendo per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI CATANIA

Il comune di CATANIA ha adottato, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire l'aliquota riguardante gli immobili per l'anno 1998 nella misura del:

6,50 per mille per fabbricati, i cui proprietari tengono sfitti le unità abitative o botteghe, ecczion fatta per le imprese di cotruzione il cui fine esclusivo è quello della vendita;

5,60 per mille per abitazione principale, immobili locati, aree edificabili e terreni. Per gli immobili locati, i proprietari dovranno produrre, apposita istanza atta all'individuazione degli stessi;

2,50 per mille per fabbricati i cui proprietari eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento al cen-

tro storico ed alle aree di maggior degrado edilizio, localizzati e delimitati nella planimetria allegata alla deliberazione di G.M. n. 3329 dell'11 novembre 1997, ovvero colti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. Ciò vale anche per gli edifici il cui intervento è mirato al consolidamento antisismico in tutto il territorio cittadino. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 - Titolo I - art. 1. Gli interessati, per beneficiare di tale agevolazione, debbono ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e dal regolamento ministeriale attuativo, debbono, altresì, presentare istanza con la descrizione degli immobili oggetto dell'intervento, allegando fotocopie dei versamenti I.C.I. dell'anno 1997, se dovuta l'imposta.

(Omissis).

stabilire la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili a L. 500.000 ai possessori, in tutto il territorio nazionale, di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 con la sola pertinenza di un garage o di un box facente parte dello stesso stabile o area condominale ancorché distinta in catasto;

tale detrazione è concessa anche:

a) ai disabili e/o anziani residenti in istituti di ricovero o sanitari in via permanente la cui unica abitazione risulti sfitta;

b) ai residenti all'estero la cui unica abitazione risulti a disposizione;

c) agli alloggi IACP concessi in locazione semplice;

d) alle cooperative edilizie a proprietà indivisa per gli alloggi concessi ai soci assegnatari;

per ottenere la maggiore detrazione il contribuente è tenuto a presentare al comune apposita istanza entro la data del 20 dicembre 1998, attestando quanto descritto in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI CATANZARO

Il comune di CATANZARO ha adottato, il 19 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare al 5,5 per mille l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno d'imposta 1998 con applicazione della detrazione annua di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CATENANUOVA

Il comune di CATENANUOVA (provincia di Enna) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per il corrente anno 1998 le aliquote I.C.I. stabilite per l'anno 1997:

l'abitazione principale: aliquota del 4,70 per mille;

per l'abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale tenuta a disposizione (non in affitto): aliquota del 5,10 per mille;

per le altre abitazioni e quelle date in affitto: aliquota del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA

Il comune di CAVAGLIO D'AGOGNA (provincia di Novara) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille con detrazione pari a L. 200.000 per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CAVARGNA

Il comune di CAVARGNA (provincia di Como) ha adottato, 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote per mille
1	2	3
1	Abitazione principale (esclusi gli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li adibiscono ad abitazione principale)	5
2	Terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati	5

2) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come prima sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivamente, modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 1998, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale	Riduzione imposta %	Detrazione di imposta (Lire in ragione annua)
1	2	3	4
1	Abitazione principale (esclusi gli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li adibiscono ad abitazione principale)	—	200.000

(Omissis).

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

Il comune diCAVENAGO DI BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il 24 febbraio 1993, la seguente deliberazione per l'anno 1993(*):

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1993, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che: «dal 1993 ad oggi, a parte la rivalutazione delle rendite catastali del 5% effettuata nel corso dell'anno 1997 e l'aumento della deduzione per l'abitazione principale da L. 180.000 a L. 200.000, come previsto dalla legge finanziaria dello scorso anno, nulla è variato».

COMUNE DI CELLATICA

Il comune di CELLATICA (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare al 5,5 per mille l'aliquota 1998 tanto per le abitazioni principali dei residenti che utilizzano gli alloggi come prima casa quanto per gli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti;

di dover confermare a L. 300.000 la detrazione dell'importo per l'abitazione principale, nei casi in cui si riscontrino i seguenti requisiti:

padre, madre ed almeno tre figli a carico conviventi risultanti dallo stesso stato di famiglia;

reddito pro-capite del nucleo familiare inferiore a L. 10.000.000 lorde;

rendita catastale dell'abitazione inferiore a L. 124.000.000;

l'immobile per cui si richiede l'aumento della detrazione deve essere l'unica abitazione di proprietà;

nel caso risulti dallo stato di famiglia la convivenza di altre persone queste verranno conteggiate sia numericamente che reddítualmente.

(Omissis).

COMUNE DI CELLENO

Il comune di CELLENO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nel modo seguente:

abitazioni principali 5 per mille;

immobili diversi dalla abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati 6 per mille;

di determinare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CELLERE

Il comune di CELLERE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nel modo seguente:

abitazioni principali: 6 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati: 6 per mille;

di riconfermare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 85, della legge n. 662/1996, in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CENGIO

Il comune di CENGIO (provincia di Savona) ha adottato, il 31 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CEPRANO

Il comune di CEPRANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota da applicare per i soggetti passivi di cui al capo 1, art. 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dall'art. 58, commi 1-2, è del 5,75 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche, per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI CERAMI

Il comune di CERAMI (provincia di Enna) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili soggetti a tale imposta;

2) stabilire le riduzioni e detrazioni dell'imposta, per l'anno 1998, come previsto nell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, commi 1, 2 e 4, nonché nel comma 56 dello stesso art. 3;

3) stabilire la misura del 2 per cento, di cui al comma 57, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, sul gettito effettivo dell'imposta comunale sugli immobili destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune;

4) prendere atto di quanto stabilito nei commi 58 e 59 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CERESARA

Il comune di CERESARA (provincia di Mantova) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare al 4,75 per mille, anche per l'anno 1998, in misura unica, senza diversificazioni per i vari tipi di immobile, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

di non elevare la detrazione di L. 200.000 prevista dalla legge per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI CERIGNALE

Il comune di CERIGNALE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. in misura unica del 6 per mille ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504;

di stabilire per l'anno 1998 in L. 300.000, l'ammontare dell'importo da detrarre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CERRETO GUIDI

Il comune di CERRETO GUIDI (provincia di Firenze) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare relativamente all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 le aliquote così come e più analiticamente descritte nell'allegato «*A*» che entra a far parte integrante e sostanziale del presente atto e riportate in sintesi di seguito:

1) aliquota 5 per mille:

A - abitazione principale;

2) aliquota 6,5 per mille:

A - alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale locati;

B/1 - alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale che sono stati concessi in uso gratuito a parenti/affini entro il primo grado di parentela del proprietario del bene;

B/2 - immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

C - terreni;

D - aree fabbricabili;

3) aliquota 7 per mille:

A - alloggi non locati.

(Omissis).

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è determinata in L. 200.000 sulla base della legge n. 662/1996;

di dare atto inoltre che per alloggio «locato» si intende non soltanto quello inteso in senso civilistico del termine ma anche tutte quelle situazioni che rispondono ai dettati evidenziati in parte narrativa che si intendono integralmente riportati in parte ovvero:

che l'occupante dell'abitazione sia parente/affine entro il primo grado del proprietario del bene (genitore/figlio, marito/moglie);

che il proprietario presenti all'ufficio tributi una autocertificazione in carta libera nella quale dichiari:

1. che l'immobile «non è vuoto» ma «locato»;

2. il nominativo del beneficiario ed il grado di parentela, o affinità;

3. che l'occupante è in regola con il pagamento delle tasse comunali;

4. che l'occupante risideda nel comune di Cerreto Guidi da almeno cinque anni continuativi (senza interruzioni);

(Omissis).

Allegato *A*

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE CATASTALI
CON LA RELATIVA ALIQUOTA ICI PER L'ANNO 1998

GRUPPO CATASTALE	ALIQUOTA	ALIQUOTA	ALIQUOTA
A - CON ESCLUSIONE CAT. A10			
abitazione principale	5		
alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale «locati» o concessi in uso gratuito a parenti o affini entro il primo grado - come specificato in delibera		6,5	
alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale «non locati»			7
GRUPPO B		6,5	
GRUPPO C		6,5	
GRUPPO A - CAT. 10		6,5	
GRUPPO D		6,5	
TERRENI		6,5	
AREE FABBRICABILI		6,5	

COMUNE DI CERRINA

Il comune di CERRINA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare e stabilire, per l'anno 1998:

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;

la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;

di non concedere agevolazioni o maggiori detrazioni, così come previste dalla vigente normativa.

(Omissis).

COMUNE DI CERSOSIMO

Il comune di CERSOSIMO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 5 per mille;

di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a decorrere dall'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CESARÒ

Il comune di CESARÒ (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire e confermare l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CESSAPALOMBO

Il comune di CESSAPALOMBO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille fissando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

di dare atto che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CERVA

Il comune di CERVA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, come conferma, l'applicazione dell'aliquota dell'I.C.I. di questo comune, nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CESA

Il comune di CESA (provincia di Caserta) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CHAMBAVE

Il comune di CHAMBAVE (provincia di Aosta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 tutte le tariffe, le aliquote relative ai tributi comunali nella stessa misura dell'anno 1997 (*).

(Omissis).

(*) Il comune ha dato notizia che l'aliquota confermata è del 4 per mille con detrazione per la prima casa di L. 200.000.

COMUNE DI CHARVENSOD

Il comune di CHARVENSOD (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1993:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille (*).

(Omissis).

(*) Lo stesso comune dato notizia che l'aliquota indicata è in vigore anche per il 1998.

COMUNE DI CHIARAMONTI

Il comune di CHIARAMONTI (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota, misura unica, 6 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CHIERI

Il comune di CHIERI (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare quanto segue:

a) di confermare, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 5,85 per mille per terreni ed altri fabbricati;

b) di applicare, per il suddetto anno, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 7 per mille per gli alloggi non locati;

c) di fissare in L. 300.000 la detrazione d'imposta da applicare sull'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIETI

Il comune di CHIETI ha adottato, il 16 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili come determinate con delibera di giunta municipale n. 148 del 26 febbraio 1998 nelle seguenti misure:

5,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

6 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

7 per mille per le abitazioni non locate, come individuate nella deliberazione consiliare 27 febbraio 1997, n. 14;

L. 300.000 quale detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIEVE

Il comune di CHIEVE (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota unica e non differenziata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di

ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CICCIANO

Il comune di CICCIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 28 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1° gennaio 1998:

5,5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'abitazione principale;

6,5 per mille: persona fisica per unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale;

detrazioni dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: L. 200.000 per detrazione base maggiorata entro il limite di legge;

riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI CIMITILE

Il comune di CIMITILE (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

la conferma, per l'anno 1998, delle aliquote I.C.I. stabilite con atto di giunta municipale n. 47 del 18 febbraio 1997 e precisamente:

a) abitazione principale 5,25 per mille;

b) altri immobili 6,25 per mille;

confermare altresì la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CINGOLI

Il comune di CINGOLI (provincia di Macerata) ha adottato, il 30 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

approvare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini I.C.I. a valere per l'anno 1998:

aliquota abitazione principale: 5,20 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 230.000;

aliquota altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille;

aliquota 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

l'aliquota agevolta è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CINQUEFRONDI

Il comune di CINQUEFRONDI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998, riconfermando l'aliquota unica del 5,30 per mille;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Il comune di CINTO CAOMAGGIORE (provincia di Venezia) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

di confermare la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il 1998, da L. 200.000 a L. 250.000, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute dai contribuenti i quali, pur essendo proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sono assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 1998; inoltre, lo stesso aumento di detrazione è concesso per le unità immobiliari sempre possedute in proprietà, usufrutto, uso od abitazione, costituenti l'abitazione principale relativamente ad interi nuclei familiari, oltre ad eventuali altri occupanti la stessa unità immobiliare, il cui reddito è costituito, per l'anno 1998, solo da pensioni sociali o minime I.N.P.S. e per un importo totale annuo non superiore a L. 14.000.000 al lordo delle imposte sui redditi e da redditi fondiari per un importo non superiore a L. 720.000. Restano escluse dal computo le rendite relative all'eventuale garage o pertinenza.

(Omissis).

COMUNE DI CIRÒ

Il comune di CIRÒ (provincia di Crotone) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5,50 per mille che sarà applicata in questo comune nella misura unica.

(Omissis).

COMUNE DI CISANO SUL NEVA

Il comune di CISANO SUL NEVA (provincia di Savona) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. di cui all'art. 4 della legge n. 421 del 23 ottobre 1992 nella misura del 5 per mille per la prima casa e nella misura del 6,25 per mille per la seconda casa, con detrazione unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

Il comune di CIVIDALE DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'esercizio 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, l'aliquota applicabile è pari al 4,5 per mille;

per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale l'aliquota applicabile è pari al 5,80 per mille;

di dare atto che per l'abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA

Il comune di CIVITELLA CASANOVA (provincia di Pescara) ha adottato, il 6 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire e determinare come segue la misura delle tariffe, imposte e aliquote per tributi locali e servizi comunali per l'anno 1998:

aliquota I.C.I. 5 per mille senza diversificazione e con detrazione di L. 200.000 per la sola abitazione principale, confermando quanto già stabilito con delibera di giunta comunale n. 483/97.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITELLA D'AGLIANO

Il comune di CIVITELLA D'AGLIANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'esercizio 1998:

la conferma dell'aliquota I.C.I. al 5 per mille senza ulteriori determinazioni circa le possibili detrazioni che le disposizioni legislative consentono di applicare.

(Omissis).

COMUNE DI COLLARMELE

Il comune di COLLARMELE (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 4 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI COLLAZZONE

Il comune di COLLAZZONE (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 5,5, per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, confermando la stessa misura applicata per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI COLLEBEATO

Il comune di COLLEBEATO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura unica del 5,5 per mille, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. *per tutte le fattispecie di immobili;*

di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per abitazione principale per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI COLLECORVINO

Il comune di COLLECORVINO (provincia di Pescara) ha adottato, il 12 *marzo* 1998, 28 *febbraio* 1997, 5 *aprile* 1997, *le seguenti deliberazioni* per l'anno 1998:

(Omissis).

di dare atto che, poiché nessuna decisione è stata assunta in ordine all'argomento tributi da parte dell'amministrazione, gli stessi, attualmente in vigore, si intendono confermati per l'anno 1998.

(Omissis).

confermare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1997 in quest'ente, l'aliquota del 5 per mille, giusta precedente delibera di giunta comunale n. 570 del 26 ottobre 1995.

(Omissis).

confermare per l'anno 1997 l'applicazione della detrazione L. 240.000 per l'imposta I.C.I. relativa e dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare.

(Omissis).

COMUNE DI COLLEPIETRO

Il comune di COLLEPIETRO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto e confermare, per i motivi espressi in premessa, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille così come da delibera di giunta comunale n. 125 del 23 dicembre 1997;

di non applicare per l'anno 1998 nessuna agevolazione, riduzione o detrazione di imposta ad eccezione della detrazione ordinaria valida per tutti di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COLLESANO

Il comune di COLLESANO (provincia di Palermo) ha adottato, il 10 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

dare atto che per l'anno 1998.*(omissis)* l'aliquota risulta fissata nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI COLLI DEL TRONTO

Il comune di COLLI DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminare per l'anno 1998 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili nel modo seguente:

riconfermare nella misura del 4,7 per mille l'imposta per l'abitazione principale dei residenti e dal 5,7 per mille al 6,8 per mille l'imposta per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COLLI SUL VELINO

Il comune di COLLI SUL VELINO (provincia di Rieti) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, nella misura del 6 per mille, pari a quella applicata per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 con la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 prevista dalla legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO

Il comune di COLLOREDO DI MONTE ALBANO (provincia di Udine) ha adottato, il 18 marzo 1997, la seguente deliberazione, confermata il 19 febbraio 1998 anche per il 1998:

(Omissis).

di elevare, per le motivazioni sopra esposte, l'aliquota I.C.I. per il 1997 dal 4 per mille al 4,8 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COLONNELLA

Il comune di COLONNELLA (provincia di Teramo) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per tutti gli immobili soggetti esistenti sul territorio senza previsione alcuna per quanto attiene le detrazioni oltre quanto stabilito dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI COMEZZANO CIZZAGO

Il comune di COMEZZANO CIZZAGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille;

di determinare la detrazione d'imposta nella misura di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COMISO

Il comune di COMISO (provincia di Ragusa) ha adottato, il 24 novembre 1997, le seguenti deliberazioni per l'anno 1997 (*):

(Omissis).

di applicare per l'anno 1997 l'aliquota del 4,50 per mille relativa all'imposta comunale immobili (I.C.I.)

(Omissis).

(*) Il comune il 18 marzo 1998 ha confermato l'aliquota I.C.I. del 1997 anche per l'anno 1998.

COMUNE DI COMMESSAGGIO

Il comune di COMMESSAGGIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con le seguenti aliquote differenziate:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto disposto dalla lettera *b)* del presente atto, nella misura del 5,50 per mille;

b) aliquota maggiorata del 6,50 per mille, da applicarsi nei confronti dei soggetti proprietari di alloggi non locati;

di stabilire che per gli alloggi ultimati ed in attesa di alienazione o locazione appartenenti ad imprese sarà applicata l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille;

di dare atto che la detrazione per la prima casa ammonta a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CONFIGNI

Il comune di CONFIGNI (provincia di Rieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille con la detrazione di L. 200.000 per i fabbricati adibiti ad abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI CORCHIANO

Il comune di CORCHIANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. con decorrenza 1° gennaio 1998:

aliquota 6 per mille:

1) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'abitazione principale;

2) unità immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

3) persona fisica per unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale;

4) alloggi posseduti e non locati;

5) immobili diversi dalle abitazioni possedute dal comune;

6) immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro;

7) agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge n. 449/1997;

8) fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti;

9) tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione;

detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: L. 200.000 per detrazione base.

(Omissis).

COMUNE DI CORIANO

Il comune di CORIANO (provincia di Rimini) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), *(omissis)*, nelle seguenti risultanze:

A) 4,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti;

B) 5,7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali dei soggetti residenti;

C) 6,5 per mille per le unità immobiliari sfitte, classificate o classificabili nella categoria catastale A (appartamenti abitativi o assimilabili), nell'intesa che non sono da considerare sfite le unità immobiliari per le quali è stato stipulato contratto di locazione debitamente registrato e le unità immobiliari abitate da parenti fino al secondo grado residenti nell'immobile.

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, *(omissis)* l'ulteriore detrazione a favore dei soggetti passivi residenti nel comune di Coriano come in appresso:

a) proprietari di unico immobile, più eventuali pertinenze, purché questo sia di tipologia A/3 (abitazione di tipo economico) - A/4 (abitazione di tipo popolare) - A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare) ed adibito a propria abitazione principale, oltre alla detrazione delle L. 200.000 annue, una ulteriore detrazione di L. 120.000 annue così per complessive L. 320.000 annue;

b) pensionati con età superiore ai sessanta anni alla data del 31 dicembre 1997, aventi il minimo I.N.P.S. e comunque in possesso di solo reddito di pensione con imponibile lordo non superiore a L. 14.000.000 annui se singolo, oppure L. 28.000.000 annui se coppia, indipendentemente dalla categoria catastale dell'unico immobile posseduto ed adibito a propria abitazione principale, purché costitisca l'unica unità immobiliare o casa di abitazione posseduta, più eventuali pertinenze, oltre alla detrazione di L. 200.000 annue, una ulteriore detrazione di L. 200.000 così per complessive L. 400.000 annue, purché oltre all'unica abitazione principale, il nucleo familiare sia proprietario solamente delle relative pertinenze (garage, posto auto, cantina, ecc.) e di redditi derivanti da terreni agricoli il cui ammontare, comprensivo sia del reddito dominicale più il reddito agrario, sia inferiore a L. 100.000 su base annua per il nucleo familiare. Si precisa inoltre che l'ulteriore detrazione delle L. 200.000 annue, per i pensionati, non sarà accordata ai nuclei familiari all'interno dei quali sia ricompreso un componente che risulti titolare di partita I.V.A. agricola.

Da tali limiti di reddito vanno esclusi:

la casa o appartamento di proprietà adibiti ad abitazione esclusiva più le eventuali pertinenze (garage, posto auto, cantina, ecc.);

tutti i redditi esenti I.R.P.E.F.;

gli emolumenti arretrati;

c) in deroga a quanto previsto a favore dei pensionati al minimo I.N.P.S., si precisa che l'ulteriore detrazione verrà accordata anche a quei nuclei familiari composti da (o che ricomprendono al proprio interno) soggetti di età inferiore ai sessanta anni anche se non titolari di pensione, purché totalmente e permanentemente inabili al lavoro o con una invalidità non inferiore al 67% ma tale da precludere un inserimento lavorativo;

di stabilire che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potrà avvalersene direttamente al momento del pagamento delle rate I.C.I. per l'anno 1998;

di obbligare i pensionati al minimo I.N.P.S., che godono della ulteriore detrazione, purché con reddito inferiore ai limiti stabiliti con il presente atto, all'invio o alla consegna della documentazione specificata in premessa;

di stabilire inoltre che le ulteriori detrazioni fruibili, come sopra specificato non sono cumulabili fra loro.

(Omissis).

COMUNE DI CORLETO MONFORTE

Il comune di CORLETO MONFORTE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale per gli immobili (I.C.I.), in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia *(omissis)* al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CORREZZOLA

Il comune di CORREZZOLA (provincia di Padova) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

viene riconfermata l'aliquota del 5 per mille come da deliberazione della giunta comunale n. 29 del 23 febbraio 1998 e la detrazione per abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CORRIDONIA

Il comune di CORRIDONIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

richiamato l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504/1997, sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 5, il quale dispone che «il comune può deliberare un aumento della detrazione da L. 200.000 fino a L. 500.000 nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale»;

dato atto che la detrazione in argomento ai sensi del comma 3 del citato art. 8, spetta sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

ritenuto di dover riconoscere, per l'anno 1998, la maggiore detrazione di L. 500.000 per l'unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi del tributo in parola in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1) soggetto passivo portatore di handicaps gravi, riconosciuto tale dalla commissione medica della U.S.L. (art. 4, legge n. 104/1992), purché in possesso di un reddito complessivo annuo non superiore a L. 20.000.000;

2) soggetto passivo disabile, con invalidità superiore al 67%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, purché in possesso di un reddito complessivo annuo non superiore a L. 20.000.000;

3) soggetto passivo con a carico uno o più familiari portatori di handicaps gravi o disabili di cui ai precedenti punti numeri 1) e 2), purché il reddito complessivo annuo del nucleo familiare non sia superiore a L. 35.000.000;

4) soggetto passivo singolo titolare, oltre al reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale con relative pertinenze, di solo reddito di pensione sociale o di pensione minima erogata dall'I.N.P.S. che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbia già compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

5) soggetto passivo il cui nucleo familiare sia composto di due persone aventi entrambe i requisiti di cui al punto 4);

6) soggetto passivo il cui nucleo familiare sia composto da due persone aventi entrambe i requisiti di cui al punto 4) e da uno o più familiari a carico;

7) soggetto passivo singolo o il cui nucleo familiare sia assistito in modo permanente dal comune; l'assistenza esercitata dal comune deve essere comprovata da attestazione del competente servizio comunale.

Ritenuto che i soggetti passivi di cui trattasi debbano essere ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

A) che nessuno dei soggetti passivi o dei componenti il nucleo familiare del soggetto passivo sia in possesso, neppure per quote, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, di altra casa di abitazione nel territorio nazionale, oltre quella adibita ad abitazione principale;

B) che non venga effettuata locazione parziale dell'immobile adibito ad abitazione principale e/o locazione delle pertinenze dell'abitazione stessa;

C) che l'unità immobiliare oggetto della maggiore detrazione non sia classificata o classificabile in catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

(Omissis).

Delibera

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. riferita all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura del 4,50 per mille;

di confermare, inoltre, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. riferita alle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale nella misura del 6 per mille;

determinare, altresì, nella misura ordinaria di L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

determinare in L. 500.000 la maggiore detrazione I.C.I. per l'anno 1998 per i soggetti passivi aventi i requisiti di cui ai numeri da 1 a 7 ed alle condizioni di cui alle lettere *A), B)* e *C),* elencati nelle premesse;

stabilire che i richiedenti, per godere del beneficio in parola, dovranno produrre domanda all'ufficio tributi del comune, su apposito stampato o altro contenente le notizie richieste dall'ufficio tributi nel periodo 15 marzo/31 maggio 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione;

disporre che nella citata domanda, corredata di apposita documentazione, l'obbligato al pagamento del tributo dichiari di godere dei requisiti e di essere nelle condizioni sopra indicate ed attesti inoltre:

il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità della ulteriore detrazione;

la composizione del nucleo familiare;

l'indicazione dei soggetti portatori di handicaps e/o disabili, con il relativo grado di invalidità, effettivamente presenti nel nucleo familiare, per i casi di cui al punto 3;

l'ammontare del reddito complessivo annuo del singolo soggetto passivo ovvero del nucleo familiare;

la rendita catastale attribuita o presunta dell'unità immobiliare regolarmente denunciata ai fini I.C.I.;

l'importo del tributo, tenendo conto della maggiore detrazione da concedere;

dare atto che per l'accezione «familiare a carico» si intende quella prevista dalla normativa riguardante l'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinate dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; mentre per la accezione «nucleo familiare» si fa riferimento alle risultanze dell'ufficio anagrafe del comune di Corridonia per l'anno 1998;

dare atto che il reddito complessivo annuo del singolo soggetto passivo ovvero il reddito complessivo annuo del nucleo familiare è quello relativo all'anno d'imposta 1997;

dare atto che i soggetti passivi che avranno presentato la citata domanda terranno conto, al momento del pagamento delle rate, della maggiore detrazione;

dare atto che le istanze verranno accolte, fermo restando i requisiti richiesti, fino ad esaurimento della somma di L. 9.000.000 prevista come minore introito;

dare atto che resta confermata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale per i soggetti passivi, non rientranti nelle categorie elencate in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI CORSANO

Il comune di CORSANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 3 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. viene determinata nella misura del 5,50 per mille per tutti gli immobili con relativa franchigia di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI CORTE DE' FRATI

Il comune di CORTE DE' FRATI (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998, aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili 5 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a),* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Il comune di CORTEMAGGIORE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'applicazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura minima del 4 per mille nonché la detrazione di L. 260.000 sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COSEANO

Il comune di COSEANO (provincia di Udine) ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di mantenere per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille;

2) di non avvalersi della facoltà di cui al comma terzo, dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997 relativamente alla detrazione per l'abitazione principale, che resta pari a L. 200.000;

3) di non avvalersi della facoltà di cui al comma quinto, dell'art. 1 della legge n. 449/1997 relativo alle agevolazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio.

(Omissis).

COMUNE DI COSOLETO

Il comune di COSOLETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI COSTANZANA

Il comune di COSTANZANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, né alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto.

(Omissis).

COMUNE DI COTIGNOLA

Il comune di COTIGNOLA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di differenziare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 in relazione alle tipologie di immobili nelle misure seguenti:

A) 4 per mille in riferimento a proprietari che eseguono:

1) interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

2) interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici;

3) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

4) interventi volti all'utilizzazione dei sottotetti.

Tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui sopra dalla data di inizio dei lavori e per la durata di tre anni.

Di ciò dovrà darsi comunicazione all'ufficio tributi del comune indicando gli estremi della concessione edilizia.

B) 5,5 per mille in riferimento a:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal proprietario, oppure dal titolare dei diritti reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie. Sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale «A» (con esclusione della categoria «A/10») e nelle categorie «C/6» e «C/7» che ne siano pertinenze;

2) terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale purché da esse stessi condotti. Sono tali le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità vecchiaia e malattia;

3) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1) e a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività commerciale od artigianale;

4) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano al 31 dicembre 1997 o acquisiscano nel corso dell'anno 1998 la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

C) 7 per mille in riferimento a:

1) unità immobiliari adibite ad alloggio se non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero in generale tenute a disposizione; sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale «A» e nelle categorie «C/6» e «C/7» che ne siano pertinenze;

2) aree fabbricabili residenziali di completamento per le quali non sia stata rilasciata concessione edilizia ad edificare;

3) terreni identificati dal presidente della giunta regionale come aree di espansione e di completamento soggette a piano di utilizzo (cioè quei terreni eventualmente agricoli e/o coltivati destinati dal presidente della giunta regionale ad edilizia residenziale) per i quali non sia stata stipulata convenzione di lottizzazione oppure se stipulata siano trascorsi dieci anni dalla data della stipula, ad esclusione di quelli posseduti da un soggetto compreso tra quelli di cui alla lettera *B)*, punto 2).

D) 6 per mille (ordinaria): in riferimento alle rimanenti tipologie di immobili assoggettati all'imposta, ivi compresi i fabbricati appartenenti alla categoria catastale «A/10»;

di fissare per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale nelle misure seguenti:

a) detrazione di L. 200.000 per tutte le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, ivi comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, ad eccezione delle unità immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla lettera *b)*;

b) detrazione di L. 330.000 per le unità immobiliari i cui soggetti passivi si trovano in condizioni di particolare disagio economico o sociale secondo le sottoindicate «particolari situazioni di carattere sociale»;

di considerare per l'anno 1998 le seguenti situazioni di carattere sociale:

A) *famiglie con due o più figli:*

nucleo familiare con due o più figli a carico in età non superiore a 26 anni;

proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sè stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

reddito familiare complessivo lordo non superiore a L. 14.000.000 pro-capite.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto di godimento sulla medesima unità.

B) *famiglie di pensionati:*

soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone una di età non inferiore a 65 anni e l'altra di età non inferiore ai 55 anni;

proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sè stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a L. 14.000.000 in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo familiare composto da due persone, reddito familiare annuo complessivo di L. 24.000.000.

La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare predetto che siano nella posizione reddituale indicata, *in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o* contitolari di altro diritto sull'unità abitativa.

C) *famiglie con portatori di handicap:*

soggetto passivo di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», con invalidità non inferiore al 75%, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente è portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75%;

proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sè stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a L. 14.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 14.000.000 maggiorato di L. 10.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto di godimento sulla medesima unità.

D) *famiglie di giovani coppie:*

nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data del 1° gennaio 1998 con la condizione che almeno uno dei componenti la coppia non abbia superato il trentesimo anno di età;

proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sè stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

reddito familiare complessivo lordo non superiore a L. 14.000.000 pro-capite.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto di godimento sulla medesima unità.

E) *famiglie numerose:*

soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di cinque componenti;

proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., sè stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

reddito familiare complessivo lordo non superiore a L. 12.000.000 pro-capite.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto di godimento sulla medesima unità.

F) *famiglie assistite:*

soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali, di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Cotignola, all'assistenza economica e sociale alla data del 1° gennaio 1998.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familare; nel caso di più contribuenti dimoranti nell'unità abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo n. 504/1992, come meglio illustato al punto E) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/93;

*di determinare le seguenti modalità al fine di godimento della menzio*nata maggiore detrazione pari a L. 330.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente:

a) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 1998;

b) i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione ed eventuali pertinenze (garage, posto macchina, cantina, ecc.) né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);

c) sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A/1 (tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi);

d) i limiti di reddito di cui alle particolari situazioni di carattere sociale sopra individuate devono essere determinate con riferimeto a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta *sul reddito delle persone fisiche* (I.R.P.E.F.) per l'anno 1997;

e) il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare lordo, referito all'anno 1997, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 1998;

f) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati, potrà avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuti con l'obbligo di produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di «particolare situazione di carattere sociale» in cui il soggetto si identifica. Detta autocertificazione dovrà essere inoltrata all'ufficio tributi del comune di Cotignola entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. dell'anno di riferimento, con la possibilità, per l'ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo;

g) in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la sopra citata autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

(Omissis).

COMUNE DI COURMAYEUR

Il comune di COURMAYEUR (provincia di Aosta) ha adottato, il 4 febbraio 1993, la seguente deliberazione per l'anno 1993.

(Omissis).

di determinare, in attuazione all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille (*).

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che, in mancanza di successive delibere in merito, l'aliquota rimane fissata, come indicato, al minimo di legge del 4 per mille, con detrazione per legge a L. 200.000.

COMUNE DI CREAZZO

Il comune di CREAZZO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

di confermare la riduzione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

di confermare anche per l'anno 1998 quanto stabilito dalla deliberazione consiliare n. 619 del 30 novembre 1994, esecutiva, e cioè la detrazione d'imposta a L. 300.000 prevista ai fini I.C.I. per l'abitazione principale a favore dei soggetti che si trovano in particolare stato di disagio sociale.

(Omissis).

COMUNE DI CREDERA RUBBIANO

Il comune di CREDERA RUBBIANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune per l'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, fatti salvi, naturalmente, i casi di riduzione e/o detrazione dell'imposta obbligatori per legge.

(Omissis).

COMUNE DI CRISPANO

Il comune di CRISPANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 20 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CROCEFIESCHI

Il comune di CROCEFIESCHI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio 1998 l'aliquota I.C.I. al 4 per mille, con l'applicazione della detrazione minima di L. 200.000 per gli immobili destinati a prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CROTONE

Il comune di CROTONE ha adottato, il 10 febbraio 1998 e 17 marzo 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1. fissare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. secondo la seguente articolazione:

a) 5,5 per mille, limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente;

b) 6 per mille, per ogni altra unità immobiliare, per i terreni e per le aree fabbricabili;

c) 7 per mille, per le abitazioni non locate possedute in aggiunta *all'abitazione principale, per le case vacanza, escluse quelle detenute* da imprese del settore;

2. confermare che la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sia pari a L. 200.000.

(Omissis).

di rettiicare il punto 2, della deliberazione della giunta comunale del 10 febbraio 1998, n. 28 nel senso che la detrazione per l'abitazione principale viene fissata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Il comune di CUASSO AL MONTE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

misura del 5,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

aliquota agevolata del 4 per mille a favore delle categorie previste dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI CUPRA MONTANA

Il comune di CUPRA MONTANA (provincia di Ancona) ha adottato, il 25 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

viene determinata l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 7 per mille;

viene determinata l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale per l'anno 1998 nella misura del 5,90 per mille;

viene confermata la detrazione d'imposta abitazione principale nella misura in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CURCURIS

Il comune di CURCURIS (provincia di Oristano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CUSINO

Il comune di CUSINO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5,50 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) *(omissis)* di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CUSIO

Il comune di CUSIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di stimare in base alle proiezioni ricavate dai dati relativi agli introiti dell'anno 1997, il gettito complessivo dell'imposta in L. 82.000.000, da iscrivere nell'apposito capitolo di entrata del bilancio 1998, tenuto conto della incidenza della detrazione per la prima abitazione determinata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DARFO BOARIO TERME

Il comune di DARFO BOARIO TERME (provincia di Brescia) ha adottato, il 10 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

aliquota 6 per mille;

aliquota ridotta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale 5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale L. 200.000;

detrazione elevata a L. 250.000 per l'abitazione principale di contribuenti ultrasessantenni, con reddito annuo imponibile non superiore a L. 20.000.000 la maggior detrazione non compete alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

precisando che entro il 31 gennaio 1998, e compatibilmente con l'emanazione della normativa in corso di approvazione, verrà predisposto il regolamento per la gestione dell'I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI DECIMOMANNU

Il comune di DECIMOMANNU (provincia di Cagliari) ha adottato, il 7 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminare nel 4 per mille l'aliquota I.C.I. sulla prima casa per il 1998.

aliquote I.C.I. 1998:

prima casa: 4 per mille;

seconda casa e altri fabbricati ed aree: 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI DELIANUOVA

Il comune di DELIANUOVA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota minima del 4 per mille dell'I.C.I. da applicare sul territorio di Delianuova, con la riduzione del L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI DELICETO

Il comune di DELICETO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale del dichiarante nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DERNICE

Il comune di DERNICE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 1° marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere invariata per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DIPIGNANO

Il comune di DIPIGNANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 nella misura del 5,50 per mille l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO - OBČINA-DOBERDOB

Il comune di DOBERDÒ DEL LAGO - OBČINA-DOBERDOB (provincia di Gorizia) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di prendere atto che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, è fissata nella misura unica del 6 per mille per tutti gli immobili, così come stabilito dalla giunta comunale con deliberazione n. 16 del 28 gennaio 1998, trovata conforme alla propria volontà;

2. di stabilire per l'anno 1998 ai contribuenti che si trovino nelle condizioni sotto specificate un aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000, alle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per coloro che non possiedano altri immobili soggetti ad I.C.I. al di fuori delle unità immobiliari che sono considerate pertinenza, l'abitazione posseduta non sia di lusso e rientri in uno dei seguenti tre casi:

a) persone assistite dal comune nei modi previsti dalla legge;

b) reddito del proprio nucleo familiare, derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, pari o inferiore a L. 9.500.000 (lordi annui), per le famiglie composte da una sola persona; a tale reddito vanno aggiunte L. 5.000.000 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare;

c) nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito inferiore a quello stabilito dall'art. 7 della legge regionale 20/1995 e cioè, inferiore a L. 33.856.000 per i nuclei con una persona, 44.436.000 con due, 55.016.000 con tre; per ogni ulteriore componente si aggiungono 5.290.000.

La detrazione è possibile solo nel caso l'abitazione sia la prima casa, non sia un'abitazione di lusso e non si possiedano altri immobili soggetti all'I.C.I.

Si determinano i seguenti criteri applicativi: il contribuente dovrà presentare all'ufficio tributi del comune la richiesta auto-certificazione, nella quale dovrà dichiarare il possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di cui sopra.

(Omissis).

COMUNE DI DOLCEDO

Il comune di DOLCEDO (provincia di Imperia) ha adottato, il 31 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 604 e della legge n. 449/1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella maniera seguente:

a) abitazione principale aliquota 5 per mille;

b) altri fabbricati aliquota 6,5 per mille;

c) aree fabbricabili 6,5 per mille;

d) terreni agricoli 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI DONNAS

Il comune di DONNAS (provincia di Aosta) ha adottato, il 22 febbraio 1993:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1993 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. (*).

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che, in mancanza di successive delibere adottate al riguardo, l'aliquota rimane fissata anche per il 1998 nel minimo di legge del 4 per mille.

COMUNE DI DUNO

Il comune di DUNO (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota di applicazione dellI.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille e la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ENNA

Il comune di ENNA ha adottato, il 4 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,80 per mille;

2. dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ENVIE

Il comune di ENVIE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998, le tariffe e le aliquote I.C.I. al 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ESTE

Il comune di ESTE (provincia di Padova) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1998 secondo le seguenti indicazioni:

A) aliquote per l'applicazione dell'imposta:

4 per mille per gli interventi a sostegno dell'edilizia, per il periodo di anni tre dalla data di inizio dei lavori, finalizzati:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b) ad interventi di recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;

c) ad interventi diretti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, e volti all'utilizzo di sottotetti;

5,20 per mille per le unità immobiliari di proprietà adibite ad abitazione principale;

5,20 per mille per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati di proprietà degli I.A.C.P.

5,20 per mille per unità immobiliari posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5,20 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le adibiscono ad abitazione principale;

6,35 per mille per le unità immobiliari di proprietà oltre l'abitazione principale ed altri immobili comunque classificati;

7 per mille per alloggi non locati ininterrottamente per più di sei mesi per ciascun anno per il quale è dovuta l'imposta.

B) detrazione dell'importo di L. 200.000:

per le unità immobiliari di proprietà destinate ad abitazione principale;

per unità immobiliari posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati di proprità degli I.A.C.P.

(Omissis).

COMUNE DI FABRIANO

Il comune di FABRIANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 30 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2. di determinare per l'anno 1998, ai fini I.C.I. le seguenti aliquote già vigenti nell'anno precedente;

a) del 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. (del gruppo catastale «A»);

b) del 5,8 per mille per qualsiasi altro cespite imponibile specificato negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da quelli ricompresi nel superiore punto «A»;

3. di determinare nella misura di L. 200.000 per l'anno 1998, la detrazione spettante ai fini I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FABRIZIA

Il comune di FABRIZIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 1° marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FAICCHIO

Il comune di FAICCHIO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di elevare l'aliquota dal 4 per mille al 5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobil per l'anno 1998;

2. di confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale (legge n. 504/1992, art. 8, comma secondo, ultimo periodo e comma terzo, primo periodo.

(Omissis).

COMUNE DI FALERONE

Il comune di FALERONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998 l'articolazione dell'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) in vigore per l'anno 1997, a suo tempo istituita in attuazione dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come segue:

a) abitazione principale 5,2 per mille;

b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale 5,8 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FALOPPIO

Il comune di FALOPPIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota del 5 per mille da applicare alle unità catastali abitazione principale dei residenti (aliquota differenziata);

b) aliquota del 6 per mille da applicare a tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria).

(Omissis).

COMUNE DI FARA SAN MARTINO

Il comune di FARA SAN MARTINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 31 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, senza ulteriori riduzioni o detrazioni oltre quella di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FARINDOLA

Il comune di FARINDOLA (provincia di Pescara) ha adottato, il 6 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I.C.I. - si conferma l'aliquota del 6 per mille (come da deliberazione giunta comunale n. 72/1997).

(Omissis).

COMUNE DI FAVARA

Il comune di FAVARA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 17 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. applicare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria del 5 per mille;

2. fissare nella misura del 5,50 per mille l'aliquota per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, tranne che per quelli locati, con contratto registrato, a soggetti che lo utilizzino come abitazione principale o dati in comodato ai propri familiari che utilizzino come abitazione principale;

3. fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota per le abitazioni principali e per i fabbricati, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili;

4. fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 300.000;

5. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili residenti in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FELITTO

Il comune di FELITTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, giusta art. 6, comma terzo, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI FENEGRÒ

Il comune di FENEGRÒ (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5,20 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FERMO

Il comune di FERMO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota ridotta abitazione principale 5 per mille;

aliquota maggiorata per alloggi non locati 7 per mille;

aliquota agevolata per gli istituti autonomi case popolari 5 per mille;

di aumentare per l'anno 1998 la detrazione prevista per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 nei seguenti casi:

a) reddito complessivo lordo del nucleo familiare del proprietario non superiore a L. 12.000.000;

b) reddito complessivo lordo del nucleo familiare del proprietario non superiore a L. 28.000.000, con almeno 3 figli a carico.

(Omissis).

COMUNE DI FERRUZZANO

Il comune di FERRUZZANO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio 1998 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ferme restando tutte le ulteriori modalità applicative, comprese le riduzioni e le detrazioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI FIASTRA

Il comune di FIASTRA (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, anche per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

di fissare un'aliquota ridotta al 5 per mille, ai sensi dell'art. 8, comma terzo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996 in favore di:

persone fisiche per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari.

di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene fissata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FIDENZA

Il comune di FIDENZA (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confemare per quanto possa occorrere, ad ogni effetto di legge, le seguenti modalità di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dal 1° gennaio 1998:

1. l'imposta si applica con l'aliquota del 4,5 per mille del valore imponibile di qualunque immobile (edifici, aree fabbricabili, altri terreni).

2. l'aliquota è elevata al 6 per mille del valore imponibile per le abitazioni non locate.

3. l'aliquota è ridotta all'1 per mille del valore imponibile per:

le unità immobiliari inagibili o inabitabili, oggetto di recupero edilizio;

gli immobili di interesse artistico o architettonico siti nel centro storico, oggetto di recupero;

le autorimesse ed i posti auto di nuova realizzazione;

i sottotetti ristrutturati e riutilizzati;

per tre anni dall'inizio dei lavori.

4. dall'imposta dovuta si detrae l'importo di L. 230.000 per unità immobiliare costituente:

abitazione principale del soggetto passivo, occupata (o anche non occupata, ma tenuta a propria disposizione da persona anziana o disabile ricoverata in modo permanente in istituto);

abitazione di proprietà dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma assegnata in locazione semplice secondo la disciplina dell'edilizia residenziale pubblica;

abitazione di proprietà di società cooperativa edilizia a proprietà indivisa assegnata in uso a socio.

5. si applicano le riduzioni del valore imponibile e/o dell'imposta disposte imperativamente dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO

Il comune di FIGLINE VEGLIATURO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale immobiliare) nella misura unica del 6,5 per mille senza alcuna diversificazione;

2. di non stabilire alcuna riduzione dell'I.C.I. per l'abitazione principale;

3. di non aumentare l'importo di cui all'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 1996.

(Omissis).

COMUNE DI FILADELFIA

Il comune di FILADELFIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 16 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) confermare l'aliquota vigente dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille;

2) stabilire, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare aliquote agovolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura agevolata dell'1 per mille da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori come previsto dalla norma citata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico;

al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

all'utilizzo dei sottotetti;

3) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso i commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo di un anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni, dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente

ha la facoltà di prersentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 autenticata, nella quale dichiara la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile o inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con rccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune effettuerà accertamenti d'ufficio per accertare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

5) dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

6) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

7) dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di ciui all'art. 11 della legge 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI FILANDARI

Il comune di FILANDARI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 21 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998 e ad ogni effetto di legge, l'aliquota I.C.I., al 5 per mille da applicarsi dal comune di Filandari ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

(Omissis).

COMUNE DI FILETTINO

Il comune di FILETTINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 24 febbraio 1998 ed il 28 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di disporre che prosegue il regime giuridico per quanto attiene le aliquote ed il loro trattamento sotto il profilo regolamentare già in vigore per il 1997.

2) di specificare in particolare che è mantenuta l'aliquota I.C.I. del 5,50 per mille senza apportare alcuna modificazione di competenza comunale rispetto al trattamento generale previsto dalla legislazione specifica in materia.

(Omissis).

COMUNE DI FISCIANO

Il comune di FISCIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire, *(omissis)* per l'anno 1998 due aliquote I.C.I. *(omissis)* precisando:

a) di rideterminare al 5 per mille l'imposta I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dalla quale vanno detratte, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

b) confermare al 6,5 per mille l'imposta I.C.I. per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FIUGGI

Il comune di FIUGGI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di aumentare per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e, confermata della delibera G.M. n. 81 del 19 febbraio 1998;

2) di riconfermare la detrazione di L. 250.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, così come previsto dal punto 3, comma 55 della legge n. 662/1996, così come previsto e così come approvata G.M. n. 521 del 15 aprile 1997;

3) di riconfermare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condiizione che la stessa non risulti locata, così come approvato G.M. n. 521 del 15 aprile 1997, legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

Il comune di FIUMEFREDDO DI SICILIA (provincia di Catania) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche e/o integrazioni, fissare per l'anno 1998, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili diversificandole come appresso:

aliquota del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;

aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore ai tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dall'imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

2) ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, aumentare per l'anno 1998 la detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI FIUMINATA

Il comune di FIUMINATA (provincia di Macerata) ha adottato, il 10 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del:

5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6 per mille per gli altri immobili;

2) di confermare per l'anno 1998, la detrazione I.C.I. per la prima casa in L. 230.000 come consente l'art. 15 della legge n. 573/1993 in favore di tutti quei soggetti passivi nei confronti dei quali ricorrono le seguenti condizioni:

a) soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazioni U.S.L. e con un reddito familiare inferiore ai 16.000.000 di lire:

la richiesta per la detrazione dovrà essere fatta dagli aventi diritto all'ente prima della prima scadenza del versamento I.C.I. e documentata con certificazione della U.S.L. ai sensi della legge n. 104/1992 e copia della denuncia dei redditi o certificazione sostitutiva;

3) di aumentare, come previsto dall'art. 3, comma 55, della legge numero 662/1996 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi da L. 200.000 a L. 225.000 in base anche al disposto dell'art. 58 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI FLAIBANO

Il comune di FLAIBANO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)* anche per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), sia per le abitazioni principali che per gli altri immobili;

di fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI FLERO

Il comune di FLERO (provincia di Brescia) ha adottato, il 17 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 1998, la deliberazione di C.C. n. 13 del 17 marzo 1997 relativa alla determinazione in merito alle aliquote e detrazioni I.C.I., con le seguenti tariffe:

aliquota I.C.I.: 5 per mille;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 L. 300.000 per rendite catastali fino a L. 2.000.000;

categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9 L. 270.000 per rendite catastali fino a L. 2.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI FOGGIA

Il comune di FOGGIA ha adottato, l'11 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

A) di determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 1998, nella misura del 5,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con l'art. 1 del citato decreto legislativo;

B) di determinare, per l'anno 1998 la franchigia da detrarsi dall'imposta I.C.I. dovuta per le unità immobiliari adibite ad uso abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI FOGLIZZO

Il comune di FOGLIZZO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1997, confermata il 25 febbraio 1998 anche per il 1998:

(Omissis).

1) di determinare, *(omissis)* come segue, le aliquote I.C.I. applicabili per l'anno 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 3, comma 53 e seguente della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

a) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo d'imposta viene confermata l'aliquota del 5 per mille, con una detrazione di L. 200.000;

b) per le unità immobiliari non locate viene stabilita un'aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FOLIGNO

Il comune di FOLIGNO (provincia di Perugia) ha adottato, il 30 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 230.000 e le seguenti aliquote:

aree fabbricabili: 7 per mille;

abitazione principale: 5,5 per mille;

alloggi non locati e cioé quelli non abitati:: 7,9 per mille;

abitazioni possedute in aggiunta a quella principale, purché abitate: 5,8 per mille;

immobili diversi dall'abitazione: 5,8 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FONDO

Il comune di FONDO (provincia di Trento) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, con detrazione di L. 200.000 prevista per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

2. *(Omissis).*

3. ai sensi dell'art. 56 della legge n. 662/1996, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FORCHIA

Il comune di FORCHIA (provincia di Benevento) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI

Il comune di FORGARIA NEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 6 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'imposta I.C.I. anno 1998 applicando alla base imponibile la seguente aliquota:

5 per mille:

immobile adibito ad abitazione principale ed a tutto quanto costituisca pertinenza della abitazione principale;

seconda casa concessa in locazione a cittadini con residenza nell'immobile locato;

seconda casa concessa in comodato e/o titolo gratuito a familiari;

immobile adibito ad attività produttive;

6 per mille:

immobili non destinati ad abitazione principale (seconde case);

terreni edificabili;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si opera la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FORLÌ

Il comune di FORLÌ ha adottato, il 5 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1999, l'aliquota ordinaria del 6 per mille;

di applicare, altresì, l'aliquota ridotta del 5,5 per mille alle sole unità immobiliari possedute dai soggetti passivi direttamente adibite ad abitazione principale e di non applicare l'aliquota ridotta per le unità immobiliari utilizzate come abitazione principale locate;

di applicare infine l'aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari risultanti sfitte (alloggi non locati) alla data del 1° gennaio 1998;

di confermare, per l'anno 1998, le deliberazioni consiliari n. 40 del 23 dicembre 1996, e n. 358 del 30 ottobre 1995, concernenti le ulteriori detrazioni a favore di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, aventi requisiti, di cui alle relative delibere, posseduti alla data del 1° gennaio 1998, con reddito di riferimento anno 1997 e con modalità, procedure e importi delle singole detrazioni così come previsto dalle suddette delibere e di stabilire, per la presentazione dell'autocertificazione, il termine ultimo per la consegna delle dichiarazioni dei redditi mod. 740 relativi all'anno 1997;

di non stabilire l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);

di non stabilire aliquote differenziate in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (occorre presentare in tal caso all'ufficio I.C.I. una dichiarazione scritta in carta semplice con allegata la dichiarazione dell'istituto di accoglienza del soggetto passivo).

(Omissis).

COMUNE DI FORMAZZA

Il comune di FORMAZZA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di dare atto che nessuna modifica è stata prevista per l'I.C.I. che viene quindi mantenuta nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FORMELLO

Il comune di FORMELLO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per l'anno 1998;

2) di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per le seguenti categorie:

A - Portatori di handicap

I nuclei familiari con almeno un convivente disablie con invalidità non inferiore al 75%, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, con un reddito complessivo, per l'anno 1997, riferito all'intero nucleo familiare, non superiore a L. 26.730.600.

B - Pensionati

I pensionati che al 1° gennaio 1998 hanno compiuto 65 anni di età, il cui reddito familiare, per l'anno 1997 non superi L. 17.820.400.

C - Famiglie numerose

Nucleo familiare al 1° gennaio 1998 composto da sei o più persone, con un reddito totale, riferito all'anno 1997, non superiore a L. 78.000.000;

possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o box quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare.

D - Cassa integrati

I non occupati che hanno perso le indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso dell'anno precedente, che hanno un reddito del nucleo familiare che non superi, per l'anno 1997, L. 17.820.400.

La domanda di detrazione, deve essere compilata su apposito modulo, distribuito gratuitamente presso la sede comunale e la delegazione e riconsegnata al protocollo entro il 31 dicembre di ogni anno. Alla domanda devono essere allegati i certificati che attestano le condizioni per aver diritto alla detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI FOSSACESIA

Il comune di FOSSACESIA (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

A) di determinare le seguenti aliquote d'imposta:

abitazione principale dei residenti 5 per mille;

tutte le altre unità immobiliari 6 per mille;

B) di fissare le aliquote, le riduzioni e le detrazioni dell'I.C.I. nelle seguenti misure:

1) articoli 55 e 56. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente). Sono altresì considerate unità immobiliari adibite ad abitazioni principali quelle possedute a titolo di proprietà o di

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

2) art. 53, primo comma. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale, previa richiesta scritta del contribuente, e con perizia a carico del proprietario. Il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 febbraio 1968, n. 15.

3) art. 53, primo comma. Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili - aliquota 4 per mille per un periodo massimo di anni tre a partire dalla data di ultimazione della costruzione;

4) art. 55, terzo e quarto comma: Aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per i soggetti d'imposta che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) famiglie monoreddito composte da 5 o più persone con reddito imponibile relativo all'anno precedente non superiore a L. 20.000.000;

b) famiglie plurireddito avendo reddito imponibile relativo all'anno precedente non superiore ai 30 milioni comprendenti nel loro nucleo familiare uno dei seguenti casi:

due o più disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;

uno o più disabili con invalidità civile non inferiore al 75% risultante dal certificato di invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

c) pensioni con reddito familiare non superiore alla pensione minima sociale di reddito imponibile per l'anno precedente, ed in possesso del solo appartamento ed eventuale garage quale unica proprietà. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo di diritto di usufrutto uso o abitazione il contribuente non dovrà possedere altra proprietà immobiliare;

d) occupanti unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale del socio assegnatario;

e) assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari;

5) unità immobiliari possedute da enti senza scopi di lucro aliquota 4 per mille;

6) alloggi locati, con contratto registrato, a soggetti residenti che li utilizzano come dimora abituale (sono esclusi in ogni caso gli alloggi locati ad uso stagionale) aliquota 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FRAMURA

Il comune di FRAMURA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, per le ragioni espresse in narrativa, anche per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille per la imposta comunale sugli immobili per tutti i tipi di abitazioni;

2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FRASSO SABINO

Il comune di FRASSO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili anche per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

Il comune di FRATTAMAGGIORE (provincia di Napoli) ha adottato, il 17 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

3. di determinare l'aliquota I.C.I., per il corrente anno 1998, secondo le modalità di seguito trascritte:

a) per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali: 5 per mille;

b) per tutte le altre unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e per immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 5,5 per mille;

c) per gli alloggi non locati al fine di incentivare la locazione di unità immobiliari, in atto sfitte e non utilizzate dal possessore: 7 per mille.

4. di di stabilire che in relazione alla detrazione d'imposta prevista dal comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 668/1996, l'unità immobiliare si considera adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. di stabilire, infine, che, in considerazione dell'aumento dell'aliquota di cui alle lettere *b)* e *c)* del disposto di cui al precedente punto 3, la detrazione per l'abitazione principale viene elevata da L. 200.000 a L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI FRATTAMINORE

Il comune di FRATTAMINORE (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare anche per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille nel rispetto delle disposizioni di legge.

(Omissis).

COMUNE DI FRESAGRANDINARIA

Il comune di FRESAGRANDINARIA (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI FRISANCO

Il comune di FRISANCO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

4,5 per mille per le abitazioni principali;

6 per mille per gli altri immobili;

2) di stabilire, per l'abitazione principale, la detrazione di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufruffo da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FROSSASCO

Il comune di FROSSASCO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille nonché le riduzioni e le detrazioni d'imposta nelle misure previste dalla legge;

l'aliquota agevolata I.C.I. nella misura dell'1 per mille per i disposti di cui all'art. 1, quinto comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI FURORE

Il comune di FURORE (provincia di Salerno) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)* ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo numero 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge numero 662/1996, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle medesime misure applicate nel 1997, e cioé:

6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, precisando che all'imposta dovuta per dette unità non si applicano riduzioni, e che la detrazione applicabile per le medesime unità immobiliari resta determinata in L. 200.000 (fino a concorrenza dell'importo dovuto), rapportata al tempo di destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;

6,5 per mille per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI GABIANO

Il comune di GABIANO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota unica 5 per mille;

detrazione abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA

Il comune di GABBIONETA BINANUOVA (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;

2. di confermare la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in misura unica pari a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionatmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI GAETA

Il comune di GAETA (provincia di Latina) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

A) in riferimento ai tributi comunali per l'anno 1998, la politica generale tariffaria resta immodificata con le seguenti precisazioni:

(Omissis).

I.C.I. differenziazione della tariffa dal 4 per mille al 7 per mille come segue:

4 per mille per l'abitazione principale e per quelle locate e adibite ad abitazione principale (contratto registrato);

5 per mille locali adibiti ad attività produttive commerciali, artigianali, industriali, professionali e di servizi purché, le unità immobiliari abbiano la categoria catastale prevista per legge; aree fabbricabili; patrimoni delle associazioni, enti morali ed assistenziali senza fini di lucro;

7 per mille altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI GAGLIOLE

Il comune di GAGLIOLE (provincia di Macerata) ha adottato, il 16 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GALATI MAMERTINO

Il comune di GALATI MAMERTINO (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GALLICANO

Il comune di GALLICANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituiti dall'art. 3, comma 53 e seguenti, della legge n. 662/1996 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1998:

abitazione principale: 5,5 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale: 6,5 per mille;

2) di fissare, per l'anno 1998, in L. 200.000 la deduzione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Il comune di GALLICANO NEL LAZIO (provincia di Roma) ha adottato, il 16 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

2) di stabilire l'aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad attività commerciali ed artigianali nell'ambito del centro storico, così come perimetrato ai sensi di legge;

3) di confermare altresì la detrazione per la prima abitazione attualmente in vigore in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GALLIO

Il comune di GALLIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura:

del 5,5 per mille, aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, da applicare sul valore dell'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta da persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Gallio nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

del 6 per mille, aliquota ordinaria, da applicarsi sul valore degli immobili diversi da quelli precedentemente citati;

2) di stabilire in L. 250.000, la misura della detrazione d'imposta dovuta per l'ùnità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;

3) di confermare la detrazione di L. 300.000 sull'I.C.I. dovuta per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni:

a) possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito della sola prima casa; per più componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili;

c) in alternativa al precedente punto *b)*: godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentata dai modelli 740, 101, 201, ecc. rilasciati dal datore di lavoro, entro il tetto del «minimo vitale» fissato dal comune di Gallio con propria deliberazione, relativamente all'anno cui si riferisce al reddito goduto.

(Omissis).

COMUNE DI GALLODORO

Il comune di GALLODORO (provincia di Messina) ha adottato, il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di detemrinare nel 7 per mille, in presenza di gravi esigenze di bilancio, la misura dell'aliquota I.C.I. ordinaria vigente sul territorio comunale per l'anno 1998 per tutte le tipologie e/o classi di immobili;.

2) di non applicare per l'anno 1998 alcuna maggiore detrazione rispetto a quella prevista dalla legge per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GARBAGNA

Il comune di GARBAGNA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

6 per mille aliquota generale;

3 per mille aliquota per proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili, o di interesse artistico o architettonico o per l'utilizzo di sottotetti o che realizzano autorimesse o posti auto;

2) *(omissis);*

3) di dare atto che la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita a prima abitazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 è nella misura legale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

Il comune di GARBAGNA NOVARESE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica la detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI GARGNANO

Il comune di GARGNANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili applicate nel 1997 anche per l'anno 1998, così come di seguito specificate:

4,80 per mille per la prima abitazione con detrazione di L. 200.000;

5,60 per mille gli altri immobili diversi dalle abitaizoni;

7 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati.

(Omissis).

COMUNE DI GARZENO

Il comune di GARZENO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1995(*):

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1995, nella misura del 4 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che l'aliquota I.C.I. rimane fissata anche per il 1998 nel minimo di legge del 4 per mille.

COMUNE DI GAVORRANO

Il comune di GAVORRANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, *(omisis)*, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, come sotto indicato:

4,7 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché agli assegnatari di alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

6,9 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

mantenendo per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale, come previsto per legge, fino a concorrenza del suo ammontare, in L. 200.000 per tutti, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

Il comune di GEMONA DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confemrare per l'anno 1998 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 4,5 per mille;

2) *di confermare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale* dal soggetto passivo la detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, nell'ammontare di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GERMIGNAGA

Il comune di GERMIGNAGA (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinate per l'anno 1998, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, citate in premessa, le aliquote I.C.I. come segue:

immobili adibiti ad abitazione principale 5 per mille;

altri immobili 7 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GEROSA

Il comune di GEROSA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GESICO

Il comune di GESICO (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:

abitazione principale aliquota 4 per mille;

detrazione L. 200.000;

terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati: aliquota 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA

Il comune di GIANO DELL'UMBRIA (provincia di Perugia) ha adottato, il 20 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. con decorrenza 1° gennaio 1998:

*a) aliquota fissa del 5,5 per mille per tutti gli immobili con esclu*sione di quelli al punto *b);*

b) aliquota fissa del 7 per mille per gli alloggi non locati, posseduti *in aggiunta all'abitazione principale;*

2) di stabilire in L. 200.000, la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare.

(Omissis).

COMUNE DI GIFFLENGA

Il comune di GIFFLENGA (provincia di Biella) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di non applicare, per l'anno 1998, le diversificazioni ed agevolazioni in merito all'I.C.I.;

2) di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota indifferenziata dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI

Il comune di GIFFONI SEI CASALI (provincia di Salerno) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, *(omissis)*, l'aliquota unica I.C.I. del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GIOIA TAURO

Il comune di GIOIA TAURO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale (detrazione L. 200.000), del 6 per mille per immobili *diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione princi*pale, e di alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI GIUNCUGNANO

Il comune di GIUNCUGNANO (provincia di Lucca) ha adottato seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

aliquota del 6,5 per mille per l'abitazione principale;

aliquota del 7 *per mille in tutti gli altri casi;*

2) di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI GIUSTINO

Il comune di GIUSTINO (provincia di Trento) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di mantenere l'aliquota I.C.I. unica al 4 per mille;

2) di aumentare da L. 200.000 al L. 500.000 la detrazione dell'imposta dovuta a titolo I.C.I. per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale limitatamente al soggetto passivo d'imposta, proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso abitazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come disposto dall'art. 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

Il comune di GODEGA DI SANT'URBANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2) di determinare in L. 200.000 la detrazione annua per la prima abitazione;

3) di non determinare, per le motivazioni addotte in premessa, alcuna aliquota ridotta o agevolata, né esenzioni o ulteriori riduzioni che sarebbero previste per:

edifici da recuperare (inagibili o inabitabili);

edifici di interesse artistico ed achitettonico nei centri storici;

la realizzazione di autorimesse e posti auto;

l'utilizzo di sottotetti;

gli edifici fatiscenti (parametri da determinare con apposito regolamento comunale);

le diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (prevista già per il 1997);

l'abitazione principale e per particolari categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale (aliquota agevolata o maggiore detrazione, prevista già per il 1997).

(Omissis).

COMUNE DI GORIZIA

Il comune di GORIZIA ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di differenziare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 secondo la seguente modalità:

aliquota ridotta del 5,5 per mille:

in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (art. 4, decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge n. 556/1996);

aliquota ordinaria del 6 per mille:

1) per i fabbricati classificati nei gruppi catastali B, C, D, A/10;

2) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

3) per le aree edificabili;

aliquota maggiorata del 6,5 per mille:

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, non rientranti nelle ipotesi precedenti a cui sono applicabili le aliquote del (5,5 per mille ovvero del 6 per mille).

2) di confermare, anche per l'anno 1998, l'aumento della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a L. 300.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:

da persone sole o riunite in nuclei familiari, titolari di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al trattamento pensionistico I.N.P.S. integrata al minimo, a condizione che le stesse non siano proprietarie di altri beni immobili;

da persone assistite economicamente dal comune.

(Omissis).

COMUNE DI GORRETO

Il comune di GORRETO (provincia di Genova) ha adottato, il 14 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. al 6 per mille;

determinare la detrazione la prima casa in L. 400.000 al fine di evitare il continuo spopolamento del comune.

(Omissis).

COMUNE DI GRADO

Il comune di GRADO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 25 ottobre 1997 ed il 31 ottobre 1997, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura differenziata come nelle premesse indicata, e precisamente:

a) aliquota del 5,5 per mille per le prime abitazioni;

b) aliquota del 6,5 per mille (seconde case, esercizi pubblici, alberghi, terreni ed aree fabbricabili);

2) di confermare i criteri già individuati con la delibera consiliare n. 10 del 26 febbraio 1996 e successivamente confermati con delibera del consiglio n. 1 del 15 gennaio 1997 per concedere maggiori detrazioni I.C.I.: (da L. 20.000 a L. 500.000) per la prima abitazione per persone in particolare stato di indigenza.

(Omissis).

1) di estendere il beneficio previsto dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativamente alla maggiorazione della detrazione ai fini I.C.I. fino a L. 500.000;

2) di confermare i criteri già individuati con la delibera consiliare n. 10 del 26 febbraio 1996 e confermati con atto consiliare n. 1 del 15 gennaio 1997, per concedere maggiori detrazioni I.C.I. (da L. 200.000 a L. 500.000) per la prima abitazione per persone in particolare stato di indigenza;

3) di equiparare ad abitazione principale le unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di applicare l'aliquota I.C.I. ridotta a favore dei proprietari che abbiano dato in affitto con contratto registrato l'immobile a patto che esso venga utilizzato dal locatario residente come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GRANAGLIONE

Il comune di GRANAGLIONE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) stabilire, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sia determinata per il comune di Granaglione nel 6 per mille;

2) dare atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è, ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, stabilita in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI

Il comune di GRANDOLA ED UNITI (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

aliquota per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille;

aliquota proprietari che eseguono interventi volti:

al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille; al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille; alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5 per mille; all'utilizzo di sottotetti: 5 per mille.

(Omissis).

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza ditali condizioni dell'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a 2 anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è detinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i data relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

IX. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI GREMIASCO

Il comune di GREMIASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GRIGNASCO

Il comune di GRIGNASCO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,1 per mille;

2) di approvare per l'anno 1998 l'applicazione della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 secondo le modalità e termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 62/1996.

(Omissis).

COMUNE DI GRIGNO

Il comune di GRIGNO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998 (*):

(Omissis).

di considerare adibita direttamente ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione, tuttavia, che l'immobile non risulti concesso in locazione.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che, in mancanza di ulteriori delibere adottate al riguardo, l'aliquota rimane fissata anche per il 1998 nel minimo di legge del 4 per mille, con la detrazione di legge (L. 200.000).

COMUNE DI GRISOLIA

Il comune di GRISOLIA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 febbraio 1998 ed il 28 febbraio 1997, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

è confermata per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

di aumentare da L. 180.000 a L. 350.000, con effetto dall'anno 1997 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GROSCAVALLO

Il comune di GROSCAVALLO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire al 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nonché la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000, dando atto che, in base alla comunicazione del concessionario della riscossione, si prevede di incassare un gettito non inferiore a L. 175.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI GROSSO

Il comune di GROSSO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 all'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota del 4,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GROTTAZZOLINA

Il comune di GROTTAZZOLINA (provincia di Ascoli Piceno) ha *adottato, il 29 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:*

(Omissis).

1. di assumere le determinazioni in ordine ai tributi comunali per l'anno 1998 riportate negli allegati prospetti i quali costituiscono parte integrate e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. «*Omissis*».

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)

Aliquota ordinaria: 6 per mille;

Abitazione principale: 5 per mille, detrazione L. 210.000;

Abitazioni anziani o disabili, non locata, residenti in istituti: 5 per mille, detrazione L. 210.000;

Immobili enti senza scopo di lucro: 5 per mille;

Abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;

Unità immobiliari di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: 1 per mille.

COMUNE DI GROTTERIA

Il comune di GROTTERIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GROTTOLE

Il comune di GROTTOLE (provincia di Matera) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 1998, l'aliquota unica ai fini I.C.I., applicata nell'anno 1997, sugli immobili ricadenti in questo comune, pari al 6,50 per mille;

2. di riconfermare, anche per l'anno 1998, la detrazione di imposta, relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale dei contribuenti, in L. 200.000, così come prevista dal comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996, *con il quale si è sostituito, l'art. 8 del decreto legislativo 30* dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI GRUMO NEVANO

Il comune di GRUMO NEVANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

che con delibera di G.C. n. 157 del 26 febbraio 1997, esecutiva ai sensi di legge, fu determinata l'aliquota I.C.I. per l'anno 1997 fissandola nella misura del 5,20 per mille.

(Omissis).

ritenuto, per quanto sopra, non apportare alcuna modifica alle dette tariffe, nonché all'aliquota I.C.I. per il corrente anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI GUAGNANO

Il comune di GUAGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota nella misura massma del 6 per mille relativa l'I.C.I. da valere per il 1998.

(Omissis).

COMUNE DI GUALDO

Il comune di GUALDO (provincia di Macerata) ha adottato, il 3 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

di dare atto che per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo spetta la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Il comune di GUALDO CATTANEO (provincia di Perugia) ha adottato, il 21 maggio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote e detrazioni:

abitazione principale 5 per mille;

altri fabbricati e aree fabbricabili 6,5 per mille;

immobili inagibili oggetto di intervento di recupero di cui al comùma 5, art. 1 della legge 29 dicembre 1997, n. 449: 4 per mille;

detrazione annua per abitazione principale L. 250.000;

riconoscimento qualifica di abitazione principale alle unità immobiliari di proprietà di anziani o disabili, non locate, anche se questi acquisiscono la rsidenza in istituti di ricovero e cura a seguito di ricovero permanente.

(Omissis).

COMUNE DI GUARDIAGRELE

Il comune di GUARDIAGRELE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare al 6 per mille, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. al 3,5 per mille a partire dal 1998 e fino al 2000 in favore di proprietari che effettuano interventi di ricupero di unità immobiliari inagibili e inabitabili, recupero di immobili di interesse artistico e architettonico localizzati in centri storici; realizzazione di autorimesse e/o posti auto anche pertinenziali; utilizzo di sottotetti, come previsto dal comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

Il comune di GUARDIA PIEMONTESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

conferma aliquota I.C.I. 1998: 6 per mille - determinazione detrazione prima casa: L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI GUBBIO

Il comune di GUBBIO (provincia di Perugia) ha adottato, l'8 aprile 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire, ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni e integrazioni e, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 6,90 per mille;

2. di stabilire, per l'anno 1998, le seguenti aliquote agevolate:

l'aliquota agevolata del 4,25 per mille in favore delle abitazioni principali;

l'aliquota agevolata del 5,90 per mille in favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale che abbiano dato in affitto con contratto registrato l'immobile a condizione che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale;

l'aliquota agevolata del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni;

l'aliquota agevolata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti:

* al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili;

* al recupero su immobili di interesse artistico e architettonico siti nei centri storici;

* alla realizzazione delle autorimesse e posti auto pertinenziali;

* all'utilizzo dei sottotetti.

Tale aliquota agevolata non può essete goduta trascorsi tre anni dall'inizio dei lavori;

3. di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di dare atto che le sopraindicate aliquote diversificate ed agevolate sono introdotte per l'anno 1998 nel rispetto della norma contenuta nell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996, convertito con modificazioni in legge n. 556/1996.

(Omissis).

di accordare, per l'anno 1998, ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e come, infine, modificato dall'art. 3 del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122/1997, una riduzione del 50% dell'imposta comunale sugli immobili, dovuta dalle persone fisiche che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, quanto le stesse persone fisiche dimostrino di appartenere alle seguenti categorie:

a) pensionati;

b) portatori di handicap;

c) cassa-integrati e iscritti nelle liste di mobilità che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell'imposta da almeno un anno;

d) disoccupati che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell'imposta da almeno un anno e che abbiano perso il lavoro a causa di licenziamento individuale;

e) minori, orfani di entrambi i genitori senza alcun reddito, ad esclusione di quello imponibile ai fini IRPEF, relativo all'abitazione principale di diretto utilizzo.

Le persone fisiche, come individuate ai punti *a) b) c)* e *d)*, hanno diritto alla detrazione a condizione che il loro reddito complessivo annuo e quello dei familiari conviventi, costituenti l'intero nucleo familiare, non sia superiore a 21.000.000 di lire e che non posseggono loro o i loro familiari conviventi a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, alcuna altra unità immobiliare per intero o in quota, con esclusione delle pertinenze dell'abitazione principale, come individuate nel-

l'art. 15, comma *quater*, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993. Il limite reddituale di 21.000.000 di lire si intende riferito ad un nucleo familiare fino a due persone; per ogni ulteriore familiare a carico convivente il suddetto limite è elevato di 1.500.000 lire.

Per la determinazione del limite si fa riferimento oltre che ai redditi imponibili fiscali lordi anche ai redditi imponibili esenti ed a quelli tassati alla fonte a titolo d'imposta, percepiti nell'anno 1997 da tutti i familiari conviventi costituenti l'intero nucleo.

I contribuenti che intendono usufruire della detrazione devono presentare presso il comune, entro la data di scadenza di pagamento dell'imposta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti.

(Omissis).

COMUNE DI ILLASI

Il comune di ILLASI (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI IMPRUNETA

Il comune di IMPRUNETA (provincia di Firenze) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996:

A) 6 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo dell'imposta, comprese le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

B) 7 per mille per gli immobili diversi da quelli di cui al punto A), comprese le abitazioni locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

2) di determinare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, la detrazione I.C.I. applicabile per l'anno 1998 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, come segue:

A) nella misura di L. 240.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

B) nella misura di L. 500.000, con le medesime modalità di calcolo in rapporto al periodo ed alla quota proporzionale di cui al punto A), esclusivamente per i soggetti passivi che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

titolare di solo reddito di pensione al minimo INPS o sociale o con reddito familiare procapite, derivante da sola pensione, pari o inferiore all'importo annuo di una pensione minima INPS;

non esercitanti alcuna attività retribuita di qualsiasi genere;

proprietari, nell'intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale (per abitazione principale si intende: la abitazione ed eventuali annessi quali cantine, soffitte e simili, il garage di pertinenza);

che non abbiano altre persone di fatto conviventi, titolari di redditi diversi dalle pensioni sopra indicate o proprietari di immobili diversi da quello oggetto del presente beneficio. Per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi anche se non risultanti dalle certificazioni anagrafiche.

3) di disporre che i soggetti che si trovino nelle condizioni di fruire della agevolazione di cui al punto B) debbano far pervenire al comune, entro la scadenza della prima rata, autocertificazione da sottoscriversi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale attestino l'esistenza di tutte le predette condizioni, riservandosi il diritto di procedere ad accertamenti con eventuale conseguente recupero di imposta ed applicazione delle sanzioni previste per omessa od infedele dichiarazione, e quanto altro previsto dalla legge n. 15/1968 per falsa dichiarazione.

(Omissis).

COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO

Il comune di INCISA IN VAL D'ARNO (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, ai fini I.C.I., per l'anno 1998:

1) la seguente diversificazione di aliquota:

a) una aliquota ordinaria pari al 6,8 per mille;

b) una aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità imobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze pari al 5,8 per mille;

c) una aliquota diversificata per le pertinenze dell'abitazione principale costituite esclusivamente da fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/6, iscritte nel catasto edilizio urbano, facenti parte dello stesso foglio catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale in uso esclusivo del contribuente, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 pari al 5,8 per mille;

2) di elevare la detrazione relativa all'abitazione principale da lire 200.000 a L. 500.000, ai sensi l'art. 3, comma 55, punto 3), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le seguenti categorie di contribuenti:

a) pensionato/a residente nel comune di Incisa in Val d'Arno, unico/a occupante dell'abitazione con età minima pari a 60 anni (anche se da compiere nel corso dell'anno 1998); sono esclusi i coniugati non legalmente separati o divorziati anche se unici occupanti;

b) nucleo familiare anagrafico composto da due o più persone, residenti nel comune di Incisa in Val d'Arno, delle quali almeno una pensionata e con i requisiti relativi all'età di cui alla lettera *a)*;

c) nucleo familiare anagrafico composto da almeno 5 persone residenti nel comune di Incisa in Val d'Arno;

d) nucleo familiare con persona invalida al 100% o riconosciuta handicappata ex legge n. 104/1992;

a condizione che si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:

I) che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le relative pertinenze sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo famigliare anagrafico sono soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili;

II) che l'unità immobiliare per la quale si chiede la maggiore detrazione sia iscritta al catasto urbano nelle categorie catastali da A/2 ad A/5;

III) che il reddito imponibile IRPEF dell'anno 1997 più le eventuali rendite, emolumenti ed indennità di qualsiasi natura, anche non soggetti ad imposta sui redditi riferiti al nucleo familiare anagrafico del contribuente siano inferiori ai valori della seguente tabella:

una persona: L. 14.000.000;

due persone: L. 17.000.000;

cinque persone: lire 28.000.000.

per ulteriori componenti si aggiungono L. 4.000.000 per ogni soggetto;

Nel caso contemplato dalla lettera *d)*, i limiti di reddito della tabella sono i seguenti:

una persona: L. 28.000.000;

due persone: L. 34.000.000;

tre persone: L. 38.000.000;

quattro persone: L. 42.000.000;

cinque persone: L. 48.000.000.

per ulteriori componenti si aggiungono L. 6.000.000 come sopra;

3) di stabilire che il beneficio dell'elevazione della detrazione di cui al punto 2) sia subordinato alla preventiva presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sui moduli forniti dell'ufficio tributi, contenente:

le generalità del soggetto passivo d'imposta;

la composizione del nucleo familiare;

i dati relativi all'immobile;

la certificazione dalla quale risultino le condizioni di cui alla lettera *d)*.

Inoltre dovrà essere allegata la documentazione relativa alle entrate e ai redditi percepiti o prodotti nell'anno 1997.

La dichiarazione dovrà essere presentata a pena di decadenza del beneficio entro e non oltre il termine per la scadenza di pagamento dell'acconto.

I soggetti passivi cui spetta la maggiore detrazione dovranno apporre nella causale del bollettino di versamento la seguente dicitura: «unica unità immobiliare - maggiore detrazione di L. 500.000».

(Omissis).

COMUNE DI INTROZZO

Il comune di INTROZZO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per i motivi indicati in premessa ed in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille a valere per l'anno 1998;

2. di precisare che l'A.C. non intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 nè dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI IZANO

Il comune di IZANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

2. di dare atto che la detrazione sulla prima casa (per le persone ultrasessantenni, alla data del 31 dicembre dell'anno precedene a quello di riferimento dell'imposta, ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso od abitazione di unica unità immobiliare adibita a ad abitazione principale, così come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e con reddito lordo, riferito al nucleo familiare, risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000, elevato a L. 25.700.000, se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente) viene portato dalle attuali L. 200.000 a L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI JERZU

Il comune di JERZU (provincia di Nuoro) ha adottato, il 23 febbraio 1993, la seguente deliberazione per l'anno 1993 (*):

(Omissis).

di determinare per l'anno 1993 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale immobili) al 4 per mille.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che in mancanza di successive delibere l'aliquota I.C.I. rimane fissata nella misura indicata del 4 per mille.

COMUNE DI JESI

Il comune di JESI (provincia di Ancona) ha adottato, il 13 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) 5,5 per mille (aliquota ordinaria):

fabbricati ingenere, aree edificabili, terreni agricoli;

abitazioni locate o concesse dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado (da certificare con contratto o apposita dichiarazione);

b) 4 per mille (aliquota ridotta):

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto eslcusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di immobili (per tre anni dalla data di abitabilità);

c) 4,5 per mille (aliquota ridotta):

abitazione principale del soggetto passivo (con la detrazione di legge di L. 200.000);

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

alloggi di proprietà dell'istituto autonomo case popolari;

d) 7 per mille (aliquota maggiorata):

unità immobiliari adibite ad abitazione e non locate.

(Omissis).

COMUNE DI JONADI

Il comune di JONADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 15 marzo, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta, da applicare;

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 4 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 4 per mile;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 4 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille;

5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille:

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 3 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili cbe non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 4 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta dei cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione a dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a un anno, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la posiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita immobiliaii appartenenti alle coopeiative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

IX. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'appicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno succesivo.

(Omissis).

COMUNE DI LABRO

Il comune di LABRO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

A. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili già vigente per l'anno 1997, anche per l'anno 1998 che pertanto risulterà così strutturata e commisurata:

1. abitazione principale 5.5 per mille;

2. tutti gli altri immobili 7 per mille;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare L. 500.000;

4. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

5. immobili locati, per un periodo non inferiore ad un anno, 6 per mille, limitatamente al periodo in cui sussiste tale condizione;

6. immobili adibiti ad uso commerciale, 6 per mille, solo se utilizzati, anche in locazione per tale uso.

(Omissis).

COMUNE DI LA CASSA

Il comune di LA CASSA (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è stabilita, per l'anno 1998, nella misura unica del 5 per mille, con detrazione di L. 200.000, per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LACCO AMENO

Il comune di LACCO AMENO (provincia di Napoli) ha adottato, il 23 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille anno 1998, salvo varazioni che eventualmente saranno obbligatoriamente da apportarsi con la legge finanziaria 1998 in corso di approvazione.

(Omissis).

COMUNE DI LAERRU

Il comune di LAERRU (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

abitazione puncipale, aliquota: 4,8 per mille;

seconde case ed immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1994, aliquota: 5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale, art. 3, comma 55, punto 2, legge n. 662/1996: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LAIGUEGLIA

Il comune di LAIGUEGLIA (provincia di Savona) ha adottato, il 6 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria 6 per mille.

aliquota per l'abitazione principale 4,5 per mille.

detrazione: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionatamente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Abitazione principale di anziani o inabili di cui all'art. 3 comma 56, Legge 23 dicembre 1996, n. 662: 4,5 per mille.

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Abitazioni locate utilizzate come abitazione principale: 4,5 per mille.

Viene applicata l'aliquota agevolata del 4,5 per mille anche alle abitazioni locate, con contratto registrato, adibite ed affettivamente utilizzate per abitazione principale da parte del conduttore.

Per poter usufruire di detta agevolazione il contribuente dovrà produrre il contratto di locazione entro la scadenza prevista per il pagamento del tributo.

Non è applicabile la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Immobili ove viene esercitata un'attività turistico ricettiva: 5 per mille.

Possono beneficiare dell'aliquota del 5 per mille gli immobili adibiti a struttura turistico ricettiva a condizione che negli stessi venga effettivamente svolta detta attività.

L'agevolazione compete anche se l'immobile è locato ad uso turistico ricettivo.

Gli accertamenti per verificare detto uso verranno eseguiti direttamente dall'ente.

Alloggi non locati: 6 per mille.

Enti senza scopo di lucro: 6 per mille.

Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55 legge 23 dicembre 1996, n. 662): 6 per mille.

In applicazione dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, non viene applicata alcuna riduzione dell'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in quanto viene già stabilita un'aliquota ridotta al 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LAINATE

Il comune di LAINATE (provincia di Milano) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) *(omissis)* nella misura unica del 6 per mille, con esclusione degli alloggi non locati a cui si applicherà l'aliquota del 7 per mille. Per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, l'aliquota rimane al 5 per mille per i primi tre anni dalla data di ultimazione degli immobili;

2. *(Omissis)*

3. di stabilire, *(omissis)* in L. 300.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI LAINO CASTELLO

Il comune di LAINO CASTELLO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquta I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di confermare la detrazione unica in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Il comune di LAMPEDUSA E LINOSA (provincia di Agrigento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di incrementare l'aliquote ordinaria I.C.I. dal 5 al 6 per mille;

di dare atto quindi che per l'anno 1998 il comune di Lampedusa e Linosa avrà una aliquota I.C.I. ordinaria del 6 per mille, mantenendo inalterata al 4 per mille quella relativa alla prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI LANCIANO

Il comune di LANCIANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 6 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire l'aliquota I.C.I., per l'anno 1998, in ragione del 4 per mille, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, entro i tre anni dalla data di ultimazione, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività di costruzione e alienazione di immobili;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di aumentare da L. 200.000 a L. 500.000 e, comunque, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che compete per le abitazioni principali a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, appartenenti alle seguenti categorie:

a) famiglie composte da più di cinque componenti, o nelle quali siano compresi uno o più disabili con invalidità civile non inferiore al 75%, con reddito familiare imponibile, relativo all'anno 1997, non superiore ai 30 milioni;

b) pensionati con reddito familiare non superiore a L. 20.000.000 di reddito imponibile anno 1997, in possesso del solo appartamento ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprietà del contribuente alla data del 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare.

La nozione di famiglia, ai fini dell'applicazione della maggiorazione prevista dal presente provvedimento, è quella risultante dal vigente ordinamento anagrafico;

c) di escludere dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 tutte le unità immobiliare classificate in catasto A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

d) di fissare al 31 luglio 1998 il termine ultimo per la presentazione delle istanze, nonché la relativa documentazione, per beneficiare della maggiorazione della detrazione.

Il termine è perentorio, pena la decadenza del beneficio della maggiorazione. L'istanza e la relativa documentazione devono essere consegnate direttamente al comune ovvero a mezzo raccomandata semplice, fa fede la data del timbro postale. Le dichiarazioni devono essere rese con atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

e) di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica per mancanza delle condizioni previste.

(Omissis).

COMUNE DI LARI

Il comune di LARI (provincia di Pisa) ha adottato, il 20 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di approvare la riconferma dell'aliquota di impostazione I.C.I. per l'anno 1998, nella misura del 4,8 per mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, e nella misura del 5,3 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di stabilire l'aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati nella misura del 7 per mille;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI LAURIANO

Il comune di LAURIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,4 per mille;

2) di stabilire, con riferimento ai casi di immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, che l'aliquota venga differenziata e fissata nella misura del 5,6 per mille;

3) dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Il comune di LA VALLE AGORDINA (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per le seguenti misure:

6 per mille, per le abitazioni principali (garage e locali ad uso deposito di pertinenza dell'abitazione principale compresi), per le unità immobiliari locate a terzi (in quest'ultimo caso, il contratto di locazione dev'essere registrato e l'abitazione deve essere locata ad un soggetto che la utilizza come da abitazione principale);

7 per mille per gli altri immobili;

nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI LAZZATE

Il comune di LAZZATE (provincia di Milano) ha adottato, il 5 dicembre 1994, la seguente deliberazione per l'anno 1995 (*):

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che, in mancanza di successive delibere adottate al riguardo, l'aliquota rimane fissata anche per il 1998 nel minimo di legge del 4 per mille, con la detrazione di legge (L. 200.000).

COMUNE DI LEIVI

Il comune di LEIVI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille e la detrazione dall'imposta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LENTELLA

Il comune di LENTELLA (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille confermando così quanto stabilito dalla giunta comunale con atto n. 163 del 25 ottobre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI LENTINI

Il comune di LENTINI (provincia di Siracusa) ha adottato, il 23 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, *(omissis)* anche per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, la stessa detrazione stabilita per l'anno 1997 e che ammonta a L. 260.000, delibera n. 252 del 15 aprile 1997;

2) di aumentare, *(omissis)*, per l'anno 1998 l'aliquota dal 4 per mille al 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per i terreni;

3) di aumentare, *(omissis)* per l'anno 1998, l'aliquota dal 4 per mille al 6 per mille per le seconde case.

(Omissis).

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Il comune di LETTOMANOPPELLO (provincia di Pescara) ha adottato, il 27 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ritenuto di poter fissare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, e in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

DELIBERA

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LEVANTO

Il comune di LEVANTO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire, *(omissis)*, relativamente all'anno 1998, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) immobili cat. A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 adibiti ad abitazione principale: aliquota 4 per mille

b) immobili cat. A/1, A/7, A/8, A/9 adibiti ad abitazione principale: 4,7 per mille;

c) unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale: 5 per mille;

d) immobili cat. C in cui viene esercitata attività commerciale direttamente dal proprietario: 5,6 per mille;

e) restanti tipologie: 6,7 per mille.

2) che in applicazione dell'art. 8 della legge n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni la detrazione di imposta prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo per l'anno 1998 è la seguente:

a) per le abitazioni cat. A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6: L. 350.000;

b) per le abitazioni cat. A/1, A/7, A/8, A/9: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LIMBIATE

Il comune di LIMBIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 16 dicembre 1997 ed il 29 aprile 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

DELIBERA del 16 dicembre 1997:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,4 per mille.

2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

DELIBERA del 29 aprile 1998:

(Omissis).

1. per l'anno 1998 la detrazione di cui all'art. 3, legge 15 maggio 1997, n. 122, è elevata a L. 300.000 per coloro che hanno:

a) come loro unica proprietà immobiliare la casa nella quale abitano e, nell'ambito del comune di Limbiate, un box adibito ad uso esclusivo del soggetto passivo dell'imposta;

b) una rendita catastale complessiva, per le proprietà di cui alla lettera *a)*, non superiore alle L. 700.000;

c) un reddito annuo da stabilirsi tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare, avendo come parametro quanto stabilito dalla legge n. 153/1988, come da tabella allegata;

2. di dare atto che il diritto di cui al punto precedente sussiste qualora il soggetto passivo dell'imposta sia in possesso di tutti i requisiti indicati sotto le lettere *a)*, *b)* e *c)*;

3. di dare, altresì, atto che la detrazione di L. 300.000 per il soggetto passivo d'imposta il cui nucleo familiare è composto da una sola persona, e che rientra nei seguenti requisiti:

ha compiuto il sessantesimo anno di età;

il reddito non è superiore a L. 18.953.000 annue; purché tale reddito sia costituito nella misura del 70% da lavoro dipendente, pensioni o altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente;

rientra nelle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del punto 1) del presente provvedimento.

COMUNE DI LIMBIATE

NUCLEI FAMILIARI (*) SENZA FIGLI (IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

(Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo)

Reddito familiare annuo (in migliai di lire)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a - 18.953	—	90.000	160.000	230.000	300.000	370.000	440.000
18.954 - 23.691	—	70.000	140.000	200.000	280.000	360.000	420.000
23.692 - 28.428	—	50.000	110.000	170.000	250.000	350.000	400.000
28.429 - 33.163	—	20.000	80.000	140.000	220.000	330.000	380.000
33.164 - 37.901	—	—	50.000	110.000	200.000	320.000	360.000
37.902 - 42.639	—	—	20.000	80.000	170.000	300.000	340.000
42.640 - 47.376	—	—	—	50.000	120.000	270.000	310.000
47.377 - 52.112	—	—	—	20.000	70.000	240.000	280.000
52.113 - 56.848	—	—	—	—	20.000	210.000	260.000
56.849 - 61.585	—	—	—	—	—	100.000	230.000
61.586 - 66.323	—	—	—	—	—	—	100.000

(*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote
Nota: il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno familiare dal 1 luglio 1997 al 30 giugno 1998. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.

(Omissis).

COMUNE DI LIMIDO COMASCO

Il comune di LIMIDO COMASCO (provincia di Como) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI LIMINA

Il comune di LIMINA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di non aumentare per l'anno 1998 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; la stessa, quindi, così come deliberato dalla giunta municipale con atto n. 11 del 24 gennaio 1997 resterà fissata per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

di applicare per le riduzioni e detrazioni dell'imposta comma 55 escluso il punto 3 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI LINGUAGLOSSA

Il comune di LINGUAGLOSSA (provincia di Catania) ha adottato, il 29 dicembre 1994 (*), la seguente deliberazione:

(Omissis).

richiamate le seguenti deliberazioni *(omissis)*

C.C. n. 129 del 29 dicembre 1994 con cui la tariffa dell'imposta comunale degli immobili è stata fissata al 6 per mille.

(Omissis).

delibera di confermare le tariffe dell'imposte, tasse, canoni e contributi comunali adottate con le deliberazioni specificate in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 84, commi 2 e 5 del decreto legislativo n. 77/1995, le deliberazioni di cui sopra hanno efficacia per cinque anni decorrenti dal 1995 e non sono revocabili. Di riservarsi altresì la facoltà di avvalersi del disposto del comma 4 del già citato art. 84 del decreto legislativo n. 77/1995.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia, che in mancanza di successive delibere adottate al riguardo, l'aliquota rimane fissata anche per il 1998.

COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA

Il comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (provincia di Belluno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota differenziata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del:

4 per mille a favore dei soggetti residenti nel comune per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

5,20 per mille in tutti gli altri casi come stabilito anche per l'anno 1997 con deliberazione della giunta comunale n. 40/1997 e del consiglio comunale n. 17/1997;

di confermare, per l'anno 1998 l'aumento della detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 a L. 250.000 per le abitazioni principali come definite dall'ultimo comma alinea del detto comma 2, per gli immobili classificati catastalmente con le cat. da A1 a A9 ed adibiti ad abitazione principale del proprietario o del titolare di diritto reale, nonché per le unità immobiliari di cui al comma 4 dello stesso decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI LOIRI - PORTO SAN PAOLO

Il comune di LOIRI - PORTO SAN PAOLO (provincia di Sassari) ha adottato, il 24 ottobre 1997 ed il 26 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nel seguente modo:

a) abitazione principale e locali di pertinenza (garage e cantine, ecc.) e terreni agricoli e aree fabbricabili 5 per mille con detrazione di L. 200.000;

b) immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 3, comma 55, art. 6, p. 2, legge n. 662/1996) 6 per mille;

c) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (art. 3, comma 55, p. 1, legge n. 662/1996) 2.5 per mille;.

d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 3, comma 55, p. 1, 4 periodo, legge n. 662/1996) 6 per mille;

(Omissis).

di confermare la deliberazione della giunta comunale n. 305 del 24 ottobre 1997 relativa alla determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI LOMBARDORE

Il comune di LOMBARDORE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire come segue l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998:

a) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale sfitti o locati come seconda casa: 7 per mille;

b) tutte le altre tipologie di immobili: 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LONATO

Il comune di LONATO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille;

2) di fissare la detrazione minima da applicarsi all'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura fissa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LONGI

Il comune di LONGI (provincia di Messina) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LONGOBARDI

Il comune di LONGOBARDI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è determinata a norma dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille sulla base imponibile prevista dall'art. 5 del medesimo;

di riconfermare che la deliberazione sulla prima casa così come stabilito con atto consiliare n. 18 del 17 marzo 1997, rimane determinata nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI LORANZÈ

Il comune di LORANZÈ (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a) di confermare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicemmbre 1992 n. 504;

b) di stabilire che per l'anno 1998, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale distribuzione.

(Omissis).

COMUNE DI LORETO APRUTINO

Il comune di LORETO APRUTINO (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) determinare, con decorrenza 1° gennaio 1998, e per l'anno 1998, nell'ambito del comune di Loreto Aprutino, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

5,50 per mille l'aliquota ordinaria;

4,50 per mille l'aliquota per immobili ubicati nel centro storico, come individuato alla tavola VII del vigente P.R.G., oggetto degli interventi di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997, come meglio precisato in premessa e narrativa;

2) confermare per l'anno 1998 la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LOSINE

Il comune di LOSINE (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere inalterata rispetto al 1997 la pressione fiscale del comune di Losine (Brescia) anche per l'esercizio finanziario 1998 (*).

(Omissis).

(*) Relativamente all'I.C.I. 4 per mille per tutte le tipologie di immobili, con detrazione di L. 200.000 per abitazione principale.

COMUNE DI LUBRIANO

Il comune di LUBRIANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come novellato dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale nella misura del 5,5 per mille;

2) di stabilire per l'anno 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, la misura della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 250.000;

3) di escludere comunque dalle agevolazioni di cui al punto 2, le abitazioni classificate in: A1 (tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli e palazzi);

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 6, comma secondo del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, nella misura del 6 per mille l'imposta comunale sugli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LUISAGO

Il comune di LUISAGO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) 5 per mille per l'abitazione principale, così come definita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92;

b) 5,5 per mille per le altre unità immobiliari;

di applicare l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662);

di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

di elevare l'importo della detrazione relativa all'abitazione principale a L. 350.000 a favore delle seguenti categorie di cittadini:

1) pensionati che compiono 60 anni di età nell'anno 1998 con un reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a L. 25.000.000 più L. 2.000.000 per ogni familiare a carico dell'anno 1997. Sono considerati a carico i familiari così definiti ai fini IRPEF;

2) portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, con reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a L. 25.000.000 più L. 2.000.000 per ogni familiare a carico nell'anno 1997;

di elevare l'importo della detrazione relativa all'abitazione principale a L. 300.000 a favore dei nuclei familiari il cui reddito annuo lordo non sia superiore a L. 25.000.000 più L. 2.000.000 per ogni familiare a carico nell'anno 1997;

di precisare che per l'abitazione principale si intende anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;

di stabilire l'esclusione dalla suddetta maggior detrazione delle abitazioni classificate in catasto in categoria A/1, A/7, A/8 e A/9, anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra;

di stabilire, altresì, che la richiesta per usufruire dell'ulteriore detrazione dovrà essere presentata entro il 20 giugno 1998 all'ufficio tributi del comune, allegando la seguente documentazione:

copia del modello 201 o 101 o 730 o 740 relativo ai redditi percepiti nel 1997;

stato di famiglia in carta libera;

attestato di invalidità;

e che i contribuenti che presenteranno la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della maggiore detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI LUPARA

Il comune di LUPARA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per i motivi detti in premessa, anche per il 1998, l'aliquota del 6 per mille per l'applicazione dell'I.C.I., con le modalità di calcolo stabilite nella legge istitutiva all'imposta n. 504 del 1992.

(Omissis).

COMUNE DI LURAS

Il comune di LURAS (provincia di Sassari) ha adottato le seguenti deliberazioni:

(Omissis).

elevare da L. 200.000 a L. 250.000 con decorrenza 1° gennaio 1998 la detrazione sull'imposta I.C.I., dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

stabilire per l'anno 1996, (*) con decorrenza 1° gennaio 1996, l'aliquota in misura unica, dell'I.C.I. nella misura del 4,50 per mille.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che l'aliquota stabilita per il 1996 deve intendersi confermata anche per l'anno 1998.

COMUNE DI LUSTRA

Il comune di LUSTRA (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, come determina, anche per l'anno 1998, in ragione del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche.

(Omissis).

COMUNE DI MADONNA DEL SASSO

Il comune di MADONNA DEL SASSO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 1998 aliquote differenziate per gli immobili destinati ad abitazione principale da un lato e gli altri immobili (residenze secondarie, alloggi non locati, ecc.) dall'altro rispettivamente di 5,5 per mille e 6,5 per mille;

2) di determinare in L. 320.000, per l'anno 1998, l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO

Il comune di MAGLIANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, e di stabilire per tali unità immobiliari una detrazione d'imposta di L. 500.000;

di stabilire altresì l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MAGLIANO SABINA

Il comune di MAGLIANO SABINA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAGRÉ SULLA STRADA DEL VINO - MARGREID AN DER WEINSTRASSE

Il comune di MAGRÉ SULLA STRADA DEL VINO - MARGREID AN DER WEINSTRASSE (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota ordinaria per l'I.C.I., da applicare nell'anno 1998 in questo comune, nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire un'aliquota ridotta I.C.I., da applicare nell'anno 1998 in questo comune, nella misura del 4 per mille, limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte del possessore ovvero a quelle concesse in affitto a soggetti che ne fanno tale uso.

3. di determinare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI MALCESINE

Il comune di MALCESINE (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria del 5,5 per mille per gli immobili, le aree fabbricabili e i terreni agricoli situati nel comune di Malcesine ad eccezione di:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale intesa nei sensi voluti dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 possedute da persone fisiche, aventi residenza anagrafica nel comune di Malcesine, per le quali viene stabilita l'aliquota ridotta del 4 per mille;

b) unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale individuata come al punto *a)*, per le quali viene stabilita l'aliquota ridotta del 4 per mille;

c) unità immobiliari ad uso abitazione, classificate nelle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11, tenute a propria disposizione o comunque non locate, o locate a soggetti che non le utilizzino come abitazione principale, per le quali viene stabilita l'aliquota del 7 per mille;

2. di confermare anche per l'anno 1998 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 622/96 pari a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MALFA

Il comune di MALFA (provincia di Messina) ha adottato, il 14 marzo 1998, *la seguente deliberazione per l'anno 1998:*

(Omissis).

1) di prendere atto della deliberazione della giunta municipale n. 43 del 24 febbraio 1998, avente per oggetto «Determinazione aliquota I.C.I. - anno 1998».

2) di riconfermare quanto stabilito dalla giunta nell'atto sopra citato, che nell'anno 1998 applicare l'aliquota I.C.I. del 6 per mille sull'intero territorio del comune.

(Omissis).

COMUNE DI MALGESSO

Il comune di MALGESSO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

5 per mille per gli immobili adibiti ad attività industriali, commerciali ed artigianali e per le abitazioni e relativi accessori utilizzati da residenti;

7 per mille per le abitazioni e relativi accessori non utilizzati o utilizzati da non residenti e per i terreni fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI MALVAGNA

Il comune di MALVAGNA (provincia di Messina) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti ad enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille;

5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille;

d) utilizzo di sottotetti: 4 per mille; da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille.

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

IV. l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a 3 anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro dirito reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

IX. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivazioni diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI MALVITO

Il comune di MALVITO (provincia di Cosenza) ha adottato, l'11 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di adeguare l'aliquota dellimposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 dal 4 per mille al 5,50 per mille in misura unica per tutti i soggetti passivi di imposta e per tutte le unità immobiliari come stabilito dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche e integrazioni;

2. di confermare la detrazione di L. 200.000 dell'imposta relativa all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MANCIANO

Il comune di MANCIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 4 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto e, per quanto possa necessitare, confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, già deliberata con atto della Giunta municipale n. 40 del 18 febbraio 1998;

che la detrazione relativa all'I.C.I. per l'anno 1998 viene stabilita in L. 300.000, per l'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI MANZIANA

Il comune di MANZIANA (provincia di Roma) ha adottato, il 16 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5,9 per mille l'imposta comunale sugli immobili relativa alla prima abitazione e del 7 per mille relativa alle ulteriori abitazioni e ad altri cespiti imponibili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MARACALAGONIS

Il comune di MARACALAGONIS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille l'I.C.I. in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché in favore di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3 comma 56 legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di determinare nella misura massima del 7 per mille l'I.C.I. per i restanti immobili;

di riproporre per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000 nei confronti dei soggetti passivi il cui nucleo familiare è percettore di un reddito annuo non superiore a lire 30 milioni (imponibile IRPEF), e ne faccia domanda su modelli predisposti dal comune.

(Omissis).

COMUNE DI MARANO EQUO

Il comune di MARANO EQUO (provincia di Roma) ha adottato, il 6 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998 l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nell'aliquota del 6 per mille con detrazione per la prima casa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Il comune di MARANO LAGUNARE (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille, confermando quella applicata per l'esercizio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MARANZANA

Il comune di MARANZANA (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille per tutte le unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI MARCON

Il comune di MARCON (provincia di Venezia) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

visto l'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, il quale prevede per l'abitazione principale del soggetto passivo la detrazione dell'imposta fino alla concorrenza dell'ammontare dovuto, di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione;

visto, inoltre, l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 che consente, a decorrere dall'anno d'imposta 1997 di ridurre fino al 50% del suo importo l'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale o, in alternativa, di elevare sino a L. 500.000 al detrazione d'imposta;

ritenuta, per quanto sopra esposto, di non avvalersi di detta facoltà per l'anno d'imposta 1998;

visto, inoltre, l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dal decreto-legge n. 50/1997 e relativa legge di conversione n. 122/1997, ai sensi del quale la facoltà predetta può anche essere esercitata limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale;

vista la deliberazione di giunta comunale n. 133 del 15 aprile 1997, con la quale veniva disposto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo *n. 504/1992, così come modificato dal decreto-legge n. 50/1997* e relativa legge di conversione n. 122/1997, per l'anno d'imposta 1997, l'aumento della detrazione principale agli effetti I.C.I., determinandola in L. 300.000 nelle seguenti circostanze:

nuclei familiari con particolari handicap, ovvero con invalidità accertata del 76%;

nuclei familiari il cui unico reddito sia costituito da pensioni sociali, pensioni di invalidità civile o pensioni integrate al minimo.

(Omissis).

DELIBERA

1. di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per abitazioni principali e nella misura del 7 per mille per le abitazioni e per gli alloggi non locati;

2. di disporre, per l'anno di imposta 1998, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 la conferma dell'elevazione a L. 300.000 della detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale come individuate in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

(Omissis).

COMUNE DI MARGARITA

Il comune di MARGARITA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per il 1998 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

Il comune di MARINA DI GIOIOSA JONICA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MARLIANA

Il comune di MARLIANA (provincia di Pistoia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota 7 per mille:

alloggi non locali e relative pertinenze;

alloggi in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze;

aree fabbricabili.

aliquota 6 per mille: abitazione principale;

immobili in aggiunta all'abitazione principale con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale;

aliquota 6 per mille: aliquota ordinaria per tutti gli altri casi;

detrazione abitazione principale: L. 200.000;

2. di dare atto che verrà considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MARRADI

Il comune di MARRADI (provincia di Firenze) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare la detrazione per l'abitazione principale, in L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionata alla percentuale del possesso e destinazione;

2. di prendere atto e confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, approvate dalla giunta comunale con la deliberazione n. 10 del 23 febbraio 1998, nelle seguenti misure:

a) 5,50 per mille per l'unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di persone fisiche soggetti passivi, di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati degli istituti per le case popolari;

b) 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI MARTELLO - MARTELL

Il comune di MARTELLO - MARTELL (provincia di Bolzano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998 (*):

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998 con L. 250.000 l'importo di detrazione per l'abilitazione principale nell'ambito dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

2. di stabilire inoltre per l'anno 1998 con L. 320.000 l'importo di detrazione per l'abilitazione principale a condizione che:

il reddito imponibile del nucleo familiare non deve superare il doppio del minimo vitale fissato con decreto del Presidente della giunta provinciale.

Al momento attuale risultano i seguenti importi di reddito:

persona singola: L. 16.656.000 (694.000 x 12 mesi x 2);

famiglia di 2 persone: L. 23.592.000;

famiglia di 3 persone: L. 29.136.000;

famiglia di 4 persone: L. 34.680.000.

(Omissis).

(*) Il comune ha dato notizia che l'aliquota I.C.I. rimane fissata per il 1998 nel minimo di legge del 4 per mille.

COMUNE DI MARTIS

Il comune di MARTIS (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Quadro generale riassuntivo imposte, tasse, tributi comunali - Anno 1998.

I.C.I. imposta comunale sugli immobili - aliquota 5 per mille;

detrazione di L. 200.000 annuale per abitazione principale;

esenzione e riduzioni stabilite in base all'art. 7 decreto legislativo n. 504/1992;

nessuna aliquota agevolata;

versamento prima rata entro il 30 giugno 1997;

versamento seconda rata entro il 20 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Il comune di MASSA LUBRENSE (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per il 1998 le tariffe delle imposte e tasse comunali in vigore nell'anno 1997;

2. di confermare anche per l'I.C.I. l'aliquota del 6 per mille con la riduzione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MASSA MARTANA

Il comune di MASSA MARTANA (provincia di Perugia) ha adottato, il 14 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, per le motivazioni espresse in premessa l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille e in L. 200.000 la detrazione d'imposta per la prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI MASULLAS

Il comune di MASULLAS (provincia di Oristano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili adottata per gli anni 1993-1994-1995-1996 e 1997 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MATELICA

Il comune di MATELICA (provincia di Macerata) ha adottato, il 18 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

5,30 per mille, per le unità abitative costituenti abitazione principale per i soggetti d'imposta;

7 per mille, per le unità abitative non locale e/o locate a canone libero;

6 per mille, per le unità abitative locate nel rispetto dei limite di equo canone;

5,50 per mille, per tutte le altre tipologie di fabbricati;

confermare per l'anno 1998 l'aumento della detrazione per abitazione principale a L. 300.000, e comunque entro il limite d'imposta per l'abitazione principale, per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1° gennaio 1998:

a) contribuente ultrassessantacinquenne che vive da solo in possesso esclusivamente di reddito derivante dalla abitazione principale e da pensione minima INPS ovvero, avente nucleo familiare con altra persona in possesso dei medesimi requisiti di età e di reddito;

b) contribuente portatore di handicap grave comportante una invalidità pari al 100%;

determinare che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, venga considerata ai fini I.C.I. come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MAZZARRÀ SANT'ANDREA

Il comune di MAZZARRÀ SANT'ANDREA (provincia di Messina) ha adottato, il 23 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I

(Omissis).

COMUNE DI MAZZIN - MAZIN

Il comune di MAZZIN - MAZIN (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. applicate nell'anno precedente e precisamente:

4 per mille l'aliquota ridotta, per l'unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale;

5 per mille l'aliquota ordinaria, per tutti gli altri immobili;

2. di riconfermare per l'anno 1998 in L. 200.000 l'importo della riduzione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MEDOLE

Il comune di MEDOLE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, elevata a 7 per mille per gli alloggi e per gli altri edifici non locati, senza alcuna maggiorazione aggiuntiva rispetto a quelle stabilire dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

Il comune di MELITO DI NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1988, nelle misure in cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo: 5,5 per mille;

tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, ecc.: 7 per mille;

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come prima sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivamente, modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 1998 le detrazione d'imposta come da prospetto che segue:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MENTANA

Il comune di MENTANA (provincia di Roma) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 la misura dell'aliquota della Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5,50 per mille alle condizioni tutte di cui agli art. 1 e seguenti del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

2. di determinare una detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per unità immobiliare ad abitazione principale rapportata al periodo dell'anno;

3. di autorizzare la riduzione del 50% di cui alla legge del 23 dicembre 1996 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitabili o l'inabilità e di fatto non utilizzati fermo restando che l'inagibilità o l'inabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale o in alternativa con la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;

4. di applicare l'aliquota I.C.I. al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo prevalente l'attività di costruzione o di alienazione di immobili, fermo restando che tale agevolazione non può essere protratta per un periodo di oltre 3 anni;

5. di applicare l'aliquota agevolata al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari, finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, limitatamente alla durata di 3 anni dall'inizio lavori, allegando idonea documentazione alla dichiarazione I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI MERCATO SARACENO

Il comune di MERCATO SARACENO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 6,8 per mille, nella misura del 6 per mille per le abilitazioni principali, nella misura del 6 per mille per i garage categoria C/6, trattandosi di immobili diversi da abitazione, e con la detrazione per le abilitazioni principali nella misura di L. 220.000 secondo quanto consentito dalle leggi e per i motivi espressi in narrativa.

(Omissis).

COMUNE DI MERETO DI TOMBA

Il comune di MERETO DI TOMBA (provincia di Udine) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a) di stabilire, per quanto detto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 come segue:

1) aliquota del 7 per mille per i fabbricati ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale, nonché per le aree fabbricabili (aree utilizzate a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici);

2) aliquota del 4,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, terreni agricoli, ecc.) non compresi nell'ipotesi del punto 1).

(Omissis).

COMUNE DI MESAGNE

Il comune di MESAGNE (provincia di Brindisi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

b) per le aliquote da applicare ad altri immobili (case locate, terreni, aree fabbricati, ecc.): 5,25 per mille;

c) aliquota da applicare per le abitazioni disponibili e sfitte: 5,50 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuna di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti:

2 per mille, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZAGO

Il comune di MEZZAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per le regioni descritte nella narrativa, l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZANEGO

Il comune di MEZZANEGO (provincia di Genova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1988, nelle misure in cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

per tutti gli immobili esistenti sul territorio comunale: adeguamento 0,5 per mille: aliquote 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZOMERICO

Il comune di MEZZOMERICO (provincia di Novara) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

1. aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

2. riduzioni od agevolazioni:

a) abitazione principale: 5 per mille - detrazione L. 200.000;

b) abitazione per anziani e disabili che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996: equiparata ad abitazione principale - aliquota 5 per mille - detrazione L. 200.000;

c) abitazioni locate come abitazione principale: equiparate ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4, legge n. 556/1996 l'aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MIAGLIANO

Il comune di MIAGLIANO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, le seguenti aliquote e i seguenti provvedimenti in materia di I.C.I.:

aliquota base: 6,5 per mille;

aliquota 1ª casa (abitazione principale): 5,5 per mille;

detrazione 1ª casa (abitazione principale): L. 200.000 (invariata rispetto all'esercizio 1997);

COMUNE DI MICIGLIANO

Il comune di MICIGLIANO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MINUCCIANO

Il comune di MINUCCIANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituiti dall'art. 3, comma 53 e segg. della legge n. 662/1996 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobil (I.C.I.) da applicare per l'anno 1998:

abitazione secondaria, 7 per mille;

immobili diversi dalla abitazione secondaria, 6 per mille;

2. di fissare, per l'anno 1998, in L. 200.000 la deduzione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

Il comune di MIRABELLA IMBACCARI (provincia di Catania) ha adottato, il 29 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di fissare le detrazioni per la casa di abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOGLIA

Il comune di MOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Moglia nelle seguenti misure:

1. aliquota al 5,5 per mille da applicarsi per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, aventi residenza anagrafica nel comune;

2. aliquota al 5,5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

3. aliquota al 5,5 per mille per i terreni agricoli;

4. aliquota al 5,5 per mille per le aree fabbricabili, intese come aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi;

5. aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati.

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1998, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, con l'osservanza di tutte le condizioni generali previste dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, integrato dall'art. 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e modificato dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MOGORELLA

Il comune di MOGORELLA (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'I.C.I. viene determinata nella misura del 4 per mille per tutti gli immobli assoggettabili all'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Il comune di MOJO ALCANTARA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare l'imposta comunale I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

2. di confermare la detrazione unica in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOMPANTERO

Il comune di MOMPANTERO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura indifferenziata del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobli (I.C.I.), istituita con decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;

di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Il comune di MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Monasterolo di Savigliano nella misura del 5 per mille da applicare in misura unica a tutte le basi imponibili;

2. di riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di applicare ad esclusione di quanto sopra specificato al punto 2 del dispositivo soltanto le riduzioni obbligatorie previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI MONCENISIO

Il comune di MONCENISIO (provincia di Torino) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, confermando quanto deliberato dalla giunta comunale, con provvedimento n. 8 dell'11 febbraio 1998, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

(Omissis).

COMUNE DI MONCESTINO

Il comune di MONCESTINO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota unica 5 per mille;

detrazione abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONCHIERO

Il comune di MONCHIERO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille l'imposta comunale immobiliare e nella misura minima prevista dalla legge la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONGARDINO

Il comune di MONGARDINO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONSANO

Il comune di MONSANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare e stabilire per l'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I.:

5,8 per mille per gli immobili posseduti a titolo di abitazione principale;

6 per mille per il resto degli immobili;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000 come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI MONTAGANO

Il comune di MONTAGANO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e di aumentare al 7 per mille l'aliquota dell'I.C.I. - 1998, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale ad uso abitativo.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALBANO ELICONA

Il comune di MONTALBANO ELICONA (provincia di Messina) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di approvare, come di fatto approva, la proposta di deliberazione preparata dal sindaco avente per oggetto: «Imposta comunale sugli immobili - Approvazione aliquota e detrazione per l'anno 1998», che unitamente ai pareri resi ai sensi di legge, si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che con delibera di G.M. n. 292 del 28 ottobre 1997 è stata confermata, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

3. di stabilire in L. 300.000 la detrazione annua dell'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali site sul territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALDO MONDOVÌ

Il comune di MONTALDO MONDOVÌ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, senza diversificazione alcuna, nella misura del 5,5 per mille, già determinata per l'anno 1997, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998 nel territorio del comune di Montaldo Mondovì;

di stabilire, sempre pere il 1998 e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, in L. 500.000 l'importo da detrarre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALDO TORINESE

Il comune di MONTALDO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconferma dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, nella stessa misura in vigore nell'anno 1997;

di fissare l'aliquota I.C.I., per tutti gli immobili, nella misura del 5 per mille;

la detrazione per la prima abitazione, viene fissata nell'ammontare di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALTO LIGURE

Il comune di MONTALTO LIGURE (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare e approvare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

fissare l'aliquota per gli altri immobili al 7 per mille;

precisare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

rilevare che ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali urbane del 5% nonché i redditi dominicali del 25% ai fini della determinazione del valore imponibile (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI MONTANARO

Il comune di MONTANARO (provincia di Torino) ha adottato, il 3 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille e l'aliquota ridotta per l'abitazione principale nella misura del 5,9 per mille;

2. di stabilire pertanto che, per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale immobili da applicare nel comune di Montanaro sono le seguenti:

abitazione principale, 5,9 per mille;

altri fabbricati, 6,5 per mille;

aree fabbricabili, 6,5 per mille;

terreni agricoli, 6,5 per mille;

3. di approvare quanto segue:

a) aumento della detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 1998 in relazione alle richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale, da L. 200.000 a L. 250.000;

b) individuare, quali soggetti beneficiari della maggiore detrazione d'imposta, quei contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

soggetti con reddito annuo lordo di importo inferiore o pari a L. 25.000.000, operando, in caso di nuclei familiari, per ogni componente oltre il primo, una maggiorazione di L. 2.000.000;

c) stabilire inoltre che per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti nel corso del 1997;

d) fissare la seguente procedura:

Il Richiedente dovrà presentare:
apposita domanda, redatta esclusivamente (a pena di nullità) su modulo da ritirarsi presso il comune;
dichiarazione sostituitva dell'atto di notorità concernente la condizione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo familiare;

e) l'esamina e l'emissione di apposito avviso di accoglimento o diniego dell'istanza sono demandate alla giunta comunale o al funzionario responsabile da essa individuato.

(Omissis).

COMUNE DI MONTANO ANTILIA

Il comune di MONTANO ANTILIA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, come riconferma, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTASOLA

Il comune di MONTASOLA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili; per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima verifica;

per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Il comune di MONTE ARGENTARIO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 nelle misure seguenti, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992:

nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria;

nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità adibita ad abitazione principale;

di mantenere in L. 200.000 la detrazione per la prima casa di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 riformulato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 58 comma 3 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Il comune di MONTEBELLO JONICO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 13 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5 per mille, già in vigore per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO

Il comune di MONTEBELLO SUL SANGRO (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

2. non optare per la riduzione d'imposta del 50% per le abitazioni principali, a motivo del fatto che i fabbricati di questo comune hanno già una rendita catastale bassa;

3. stabilire la detrazione d'imposta per le abitazioni principali nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECAROTTO

Il comune di MONTECAROTTO (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura che segue:

aliquota ordinaria del 6 per mille;

aliquota del 7 per mille sull'abitazione utilizzata come seconda casa od inutilizzata (1), non locata (2) e non ceduta in comodato gratuito a soggetti ivi residenti (3). Non rientrano in quella tipologia le loro pertinenze.

NOTE

(1) Cioè anche quando non risultino attive le utenze per luce, acqua e gas.

(2) (3) Debbono risultare da atti in regola con le disposizioni di legge vigenti.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO

Il comune di MONTE CASTELLO DI VIBIO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche nelle seguenti misure;

5 per mille l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE CAVALLO

Il comune di MONTE CAVALLO (provincia di Macerata) ha adottato, il 24 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998:

l'aliquota unica I.C.I. del 6 per mille per l'intero territorio comunale come già stabilito, per l'anno 1997 con atto di consiglio comunale n. 2 del 22 febbraio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECOSARO

Il comune di MONTECOSARO (provincia di Macerata) ha adottato, il 24 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFALCO

Il comune di MONTEFALCO (provincia di Perugia) ha adottato, il 15 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare e sottoporre a successive determinazioni del consiglio comunale, per l'anno 1998, per l'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria pari al 6,8 per mille;

una aliquota ridotta pari al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente;

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 210.000, intendendosi per tale quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFREDANE

Il comune di MONTEFREDANE (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille con la sola detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 così come prevista per legge.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGIOCO

Il comune di MONTEGIOCO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure: 5,5 per mille aliquota generale;

(Omissis).

3. di dare atto che la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita a prima abitazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 è nella misura legale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELAPIANO

Il comune di MONTELAPIANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 4 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELLA

Il comune di MONTELLA (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per mille;

2. di mantenere, altresì, ferma la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

Il comune di MONTELUPO FIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato, il 25 febbraio 1998 ed il 2 marzo 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1998 le seguenti aliquote per l'applicazoine dell'imposta comunale sugli immobili:

a) 6 per mille per tutte le tipologie di immobili o terreni;

b) 7 per mille per gli alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione e non occupati come dimora abituale da alcuna persona;

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;

(Omissis).

1. di approvare la relazione predisposta dall'ufficio tributi in data 26 febbraio 1998, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, modificando da L. 350.000 a L. 380.000 l'importo della detrazione per i soli immobili ad abitazione principale indicata nella medesima;

2. di aumentare a L. 380.000 la detrazione di imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per le famiglie che ne facciano richiesta e che nell'anno 1997 non abbiano superato, in relazione alla composizione della famiglia anagrafica il seguente reddito lordo:

famiglia anagrafica composta da una persona L. 13.200.000;

famiglia anagrafica composta da due persone L. 23.100.000;

famiglia anagrafica composta da tre persone L. 33.000.000;

famiglia anagrafica composta da quattro persone L. 36.300.000;

a partire da L. 36.300.000 il reddito annuo lordo viene aumentato di L. 3.300.000 all'anno per ogni componente in più risultante dallo stato di famiglia;

3. per usufruire della maggiore detrazione ICI, il proprietario dell'immobile adibito ad abitazione principale, deve presentare domanda in duplice copia in carta semplice al sindaco allegando i seguenti documenti:

a) denuncia dei redditi dei componenti la famiglia anagrafica: mod. 101, mod. 201, mod. 740, mod. 730, per i redditi percepiti nell'anno 1997;

b) dichiarazione di non possedere altri fabbricati, oltre a quello dove si risiede, nel territorio dello Stato;

le domande devono essere presentate all'ufficio tributi entro la scadenza della prima rata, 15 giugno 1998, e entro la seconda rata, 30 novembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELUPONE

Il comune di MONTELUPONE (provincia di Macerata) ha adottato, il 13 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. da applicare sul valore degli immobili ubicati nel territorio comunale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nella misura del 5 per mille, senza prevedere alcuna differenziazione oggettiva né soggettiva dell'imposta;

3. di dare atto che con il presente provvedimento viene confermata l'aliquota I.C.I. determinata per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEMARCIANO

Il comune di MONTEMARCIANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 3 febbraio, il 27 febbraio 1998 ed il 9 marzo 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 *(omissis)* l'aliquota per l'imposta comunale immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, relativamente alla abitazione principale e agli alloggi locati con contratto registrato a favore di soggetti che ivi abbiano stabilito la loro residenza anagrafica;

di stabilire, per l'anno 1998 *(omissis)* nella misura del 7 per mille l'aliquota ai fini dell'imposta comunale immobili (I.C.I.), con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

di stabilire, per l'anno 1998, nella misura del 2 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 nella misura di L. 230.000 la detrazione per l'abitazione principale ai fini dell'imposta comunale immobili (I.C.I.); tale detrazione è elevata a L. 300.000 per nuclei familiari composti da una o più persone che, nel corso del 1998, abbiano un'età pari o superiore a sessantacinque anni per gli uomini e pari o superiore a sessanta anni per le donne, la detrazione di L. 300.000 è estesa, senza vincolo di età, anche a favore dei nuclei familiari che hanno al loro interno uno o più soggetti portatori di handicaps.

COMUNE DI MONTEMILONE

Il comune di MONTEMILONE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per l'anno 1998, con le detrazioni o riduzioni d'imposta come per legge.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEPRANDONE

Il comune di MONTEPRANDONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 30 dicembre 1997 ed il 30 aprile 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille da applicare agli immobili destinati ad abitazione principale, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili, per le aree edificabili e per i terreni agricoli.

(Omissis).

per quanto attiene la misura dell'ulteriore detrazione d'imposta I.C.I. naturalmente, sempre, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale, per le categorie di cui *(omissis):*

1. i titolari di pensioni o assegni minimi che, alla data del 1° gennaio, abbiano compiuto il 65° anno di età e siano in possesso del solo appartamento condotto direttamente e comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale: ulteriore detrazione pari L. 150.000;

2. i soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda eventuali disabili con invalidità non inferiore al 75% risultante dalie competneti strutture pubbliche: ulteriore detrazione pari a L. 150.000;

3. i disoccupati, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, sino a L. 21.000.000, oltre L. 1.600.000 per ogni persona a carico: ulteriore detrazione pari a L. 150.000;

4. i lavoratori posti in cassa integrazione in lista di mobilità con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, sino a L. 21.000.000, oltre L. 1.600.000 per ogni persona a carico: ulteriore detrazione pari a L. 150.000;

5. i soggetti con nucleo familiare di almeno tre componenti, il cui reddito complessivo non superi l'importo complessivo di L. 15.000.000: ulteriore detrazione pari a L. 100.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

Il comune di MONTERONI DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, come conferma, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille così come stabilito per l'anno 1997 con la richiamata deliberazione della giunta comunale n. 963 del 28 ottobre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

Il comune di MONTEROTONDO MARITTIMO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 16 febbraio 1998 ed il 30 marzo 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, ai fini I.C.I. per l'anno 1998, l'aliquota da applicare per unità immobiliare adibita a prima abitazione e quelle appartenenti alle categorie catastali C/1, C/3, C/4 e C/5 nella misura del 5,2 per mille;

di determinare, ai fini I.C.I. per l'anno 1998, l'aliquota da applicare per le unità immobiliari appartenenti a tutte le rimanenti categorie catastali esistenti nel comune di Monterotondo Marittimo, nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

dato atto che la detrazione prevista per l'abitazione principale spetta nella misura di L. 200.000 prevista dalla legge (aumentata per legge nel 1996 da L. 180.000 a L. 200.000);

visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni come sostituito e integrato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;

visto la delibera del consiglio comunale n. 2 del 26 febbraio 1997 con la quale si determinano le detrazioni per I.C.I. per fasce di reddito nel modo sotto riportato;

sono altresì stabilite fasce di maggior detrazione se si hanno i requisiti come appresso specificati; il nucleo familiare possiede oltre l'abitazione solo immobili appartenenti alla categoria C/2 e/o C/6 per un massimo di una per categoria: e ciò in presenza dei seguenti redditi:

a) fino a L. 15.000.000 detrazione di L. 500.000;

b) fino a L. 17.000.000 detrazione di L. 400.000;

c) finno a L. 19.000.000 detrazione di L. 300.000;

i suddetti redditi sono aumentati di L. 1.000.000 per ogni componente il nucleo familiare (oltre il primo) e di L. 2.000.000 in presenza di portatori di handicap. Per aver diritto a tale detrazione maggiorata, occorre presentare domanda corredata di dichiarazione sostitutiva di notorietà in carta libera, da farsi presso l'ufficio tributi. Vista la legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

Il comune di MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'esercizio 1998 in riferimento a quanto esposto nella premessa, *che qui si intende come trascritto* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e 6 per mille per gli altri fabbricati, da applicare sulla base disponibile degli immobili soggetti all'imposta le cui superfici insistono interamente o prevalentemente sul territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA

Il comune di MONTE SANTA MARIA TIBERINA (provincia di Perugia) ha adottato, il 10 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, *(omissis)*, nel territorio comunale, per l'anno 1998 le seguenti aliquote a titolo di imposta comunale sugli immobili, approvate per l'anno 1998 con l'atto di giunta comunale n. 77 dell'11 aprile 1997 e cioè:

6 per mille per gli immobili dei proprietari residenti nel territorio comunale;

6,5 per mille per gli immobili dei proprietari non residenti nel territorio comunale;

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEU DA PO

Il comune di MONTEU DA PO (provincia di Torino) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di mantenere inalterate le aliquote previste per l'anno 1997, e cioè per la prima casa nella misura del 4,5 per mille e per i terreni e gli altri immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale del 5,5 per mille;

2. di stabilire le quote di detrazione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEZEMOLO

Il comune di MONTEZEMOLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1998 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille come previsto per gli anni precedenti.

(Omissis).

COMUNE DI MORARO

Il comune di MORARO (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nella misura unica del 4,8 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MORBEGNO

Il comune di MORBEGNO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

nella misura del 5 per mille da valere per le unità immobiliari adibite a residenza principale;

nella misura del 6 per mille da valere per gli altri fabbricati e le aree edificabili;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, cinquantacinquesimo comma, della legge n. 662/1996 afferente la residenza principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI MORESCO

Il comune di MORESCO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5,50 per mille l'aliquota per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, rimanendo invariate le norme sulle esenzioni, riduzioni e detrazioni, per tutti i tipi di immobili e per tutti i contribuenti, fissando in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MORGANO

Il comune di MORGANO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili, con esclusione degli alloggi sfitti non dichiarati inabitabili ai sensi del comma 54 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali l'aliquota è determinata nella misura del 7 per mille;

2. di confermare l'applicazione della detrazione sull'abitazione principale prevista in L. 200.000, come disposto dal punto 2 comma 55, art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, dando atto che per l'anno 1999 la materia in oggetto sarà rivista e rideterminata come specificato in premessa, nel rispetto del decreto legislativo n. 446/1997;

3. di confermare, altresì, la detrazione fino a L. 300.000 per i soggetti passivi proprietari di prima casa abitata da un nucleo familiare in possesso complessivamente nel 1997 di unico reddito proveniente da lavoro dipendente, compresa la pensione ed esclusa la casa di abitazione in quanto soggetto passivo, inferiore al minimo vitale stabilito dall'INPS per detto esercizio nella misura di L. 8.910.200 (tutti gli altri tipi di reddito sono esclusi dalla presente agevolazione).

(Omissis).

COMUNE DI MORGEX

Il comune di MORGEX (provincia di Aosta) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come stabilite con deliberazione della giunta comunale n. 57/97 e precisamente:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale: 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MORNICO LOSANA

Il comune di MORNICO LOSANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili con aliquota unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTALCIATA

Il comune di MOTTALCIATA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di non applicare per l'anno 1998, diversificazioni ed agevolazioni in merito all'imposta comunale sugli immobili;

2. di stabilire nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

Il comune di MUGNANO DI NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 17 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MURAVERA

Il comune di MURAVERA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27 febbraio 1998 ed il 29 aprile 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 sono determinate nelle seguenti misure:

per la prima casa 5 per mille;

per altri fabbricati ed aree fabbricabili 6,8 per mille.

(Omissis).

il termine «prima casa» utilizzato nella delibera del consiglio comunale n. 20 del 27 febbraio 1998, con l'aliquota del 5 per mille è da intendersi riferito all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MURLO

Il comune di MURLO (provincia di Siena) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di approvare, per l'anno 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con le aliquote indicate in premessa e che qui di seguito vengono riportate:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota abitazione principale 5,4 per mille;

aliquota altre abitazioni 6,8 per mille;

2. di elevare ai sensi della legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, la detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 1998 a L. 300.000 purché i soggetti interessati abbiano i seguenti requisiti:

proprietario di una unica unità immobiliare, accatastata alla categoria A/2, A/3, A/4, con reddito familiare da lavoro dipendente inferiore a L. 20.000.000 annui imponibili Irpef nell'anno 1997. Eventuali terreni adiacenti sono considerati di pertinenza.

(Omissis).

COMUNE DI MUROS

Il comune di MUROS (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

Il comune di MUZZANA DEL TURGNANO (provincia di Udine) ha adottato, il 21 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 4,8 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

Il comune di NAVE SAN ROCCO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NEIVE

Il comune di NEIVE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adeguare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 dal 5 per mille al 5,3 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

Il comune di NERVESA DELLA BATTAGLIA (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,3 per mille;

di dare atto che la detrazione per la prima casa è quella stabilita dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI NEVIANO

Il comune di NEVIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I., da applicarsi in questo comune nella misura del 5 per mille del valore degli immobili, anche per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI NEVIGLIE

Il comune di NEVIGLIE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille (unica).

(Omissis).

COMUNE DI NIELLA BELBO

Il comune di NIELLA BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di un'aliquota unica nella misura del 5 per mille;

2. di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8, comma 3, concernente la possibilità per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50% o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal terzo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI NOALE

Il comune di NOALE (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di dare atto che le aliquote e tariffe per il 1998 dei tributi locati sono così stabilite:

I.C.I. (imposta comunale immobili) aliquota unica del 5,5 per mille con detrazione prima casa L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NOCCIANO

Il comune di NOCCIANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 4 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adeguare l'aliquota I.C.I. al 5 per mille a decorrenza dal 1998.

(Omissis).

COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Il comune di NOCERA INFERIORE (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

le tariffe, aliquote e canoni attualmente in vigore sono:

I.C.I.: aliquota del 5,5 per mille con detrazione per l'abitazione principale di L. 240.000 approvata con delibera di G.M. n. 96 del 22 febbraio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI NOCIGLIA

Il comune di NOCIGLIA (provincia di Lecce) ha adottato, 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare come di fatto conferma per l'anno 1998 l'aliquota in misura unica del 5 per mille da applicare come imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI NONANTOLA

Il comune di NONANTOLA (provincia di Modena) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le aliquote I.C.I. e le detrazioni da applicare agli immobili siti nel comune di Nonantola come da allegato «A» che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

(Omissis).

Allegato «A» alla delibera del C.C. n. 2 del 12 febbraio 1998

Aliquote I.C.I. per l'anno 1998

Specifica degli immobili	Aliquota
Aliquota ordinaria da applicare al valore degli immobili	6,8 per mille

Fanno eccezione le seguenti fattispecie:

Specifica degli immobili	Aliquota
Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soggetti residenti. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota ridotta le unità immobiliari iscritte in catasto separatamente dall'abitazione e classificate in categorie diverse dal gruppo «A»	5,4 per mille
Unità immobiliari iscritte in catasto separatamente dall'abitazione principale e che costituiscono pertinenza dell'abitazione stessa classificate in categoria C/6	6,5 per mille
Proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico	4 per mille
Alloggi non locati (si considerano alloggi non locati le abitazioni vuote e di fatto non utilizzate) Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 7 per mille gli alloggi non locati in quanto dichiarati inagibili o inabitabili e gli alloggi in fase di manutenzione ordinaria o straordinaria per un periodo massimo di 6 mesi. Per tali fattispecie si applica l'aliquota ordinaria del 6,8 per mille	7 per mille

Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e non utilizzata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996).

Si determina la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. Tale detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992. Per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il proprietario, l'usufruttario, o il titolare di altro diritto reale, dimora abitualmente.

Si conviene di applicare la detrazione di L. 200.000 anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992.

Si ritiene opportuno concedere il beneficio di una ulteriore detrazione di L. 150.000, per un totale di L 350.000. I destinatari dell'aumento della detrazione per abitazione principale di L. 150.000, i quali siano in possesso dei solo appartamento occupato e relativo garage, saranno i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) pensionati o portatori di handicap, titolari di un solo reddito e che vivano soli, che abbiano un reddito non superiore a L. 13.500.000 annui lordi riferito all'anno 1997, e che siano in condizione non lavorativa;

b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.500.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.500.000 più lire 1.600.000 per ogni persona a carico;

d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento o abitazione equivalente abitato, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998:

nucleo familiare composto da 5 o più componenti al 1° gennaio 1998;

reddito familiare riferito all'anno 1997 non superiore a lire 67.500.000 lordi annui nel caso di 5 componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.500.000 lordi annui per ogni componente superiore al quinto;

e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto previsto nei punti precedenti.

Nel caso delle lettere *b), c), d)*, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 150.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

La presentazione presso il comune delle domande per il riconoscimento del diritto della detrazione fino a L. 350.000 consiste in una autocertificazione di possesso di tutti i requisiti che dovrà essere accompagnata dalla adeguata documentazione.

Il reddito da considerare è il reddito imponibile ai fini IRPEF;

Si determinano di seguito le modalità di presentazione della richiesta di detrazioni:

1. il contribuente deve presentare una richiesta — autocertificazione — nella quale deve dichiarare il nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000;

2. la richiesta — autocertificazione — deve essere inviata entro il 30 giugno 1998 all'ufficio tributi del comune di Nonantola con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite raccomandata a.r.; in caso di spedizione tramite posta, farà fede il timbro postale di spedizione.

I contribuenti che hanno presentato richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, tenere conto della detrazione richiesta.

L'ufficio si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele, si provvederà al recupero della minore imposta versata e saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI NORAGUGUME

Il comune di NORAGUGUME (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1995 (*):

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1995, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che «per gli anni 1996, 1997 e 1998 non è stata adottata alcuna deliberazione in merito alla aliquota I.C.I. e che pertanto si intende confermata per gli anni suddetti la aliquota del 4 per mille».

COMUNE DI NORCIA

Il comune di NORCIA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, senza ulteriori specificazioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come costituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.;

a) 4 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

(Omissis).

di dare altresì atto che la detrazione per l'abitazione principale è quella stabilita dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 (L. 200.000).

(Omissis).

COMUNE DI NOSATE

Il comune di NOSATE (provincia di Milano) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobiii (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune come segue:

6 per mille con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale;

6 per mille per tutte le altre categorie.

(Omissis).

COMUNE DI NOTARESCO

Il comune di NOTARESCO (provincia di Teramo) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1997 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nelle misure seguenti:

nella misura del 5,5 per mille per tutti i soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI NOVALEDO

Il comune di NOVALEDO (provincia di Trento) ha adottato, il 27 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel comune di Novaledo nella misura unica del 4,5 per mille, senza variazioni rispetto all'aliquota vigente.

(Omissis).

COMUNE DI NOVA SIRI

Il comune di NOVA SIRI (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, anche per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nel 6 per mille;

2. di confermare, per l'anno 1998, in L. 200.000, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Il comune di NOVENTA DI PIAVE (provincia di Venezia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

2. di applicare una nuova aliquota, corrispondente al 7 per mille, agli immobili sfitti, al fine di incentivare l'effettivo utilizzo dei locali sia adibiti ad abitazione, che destinati ad attività produttive;

3. di confermare l'adeguamento del 5% sugli estimi catastali urbani, del 25% sul reddito dominicale e la detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NUORO

Il comune di NUORO ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. per l'anno 1998 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sono così stabilite:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota abitazione principale: 4 per mille;

aliquota altri fabbricati: 6 per mille;

aliquota immobili di cui all'art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449: 3 per mille;

aliquota aree fabbricabili: 6 per mille;

2. sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari di anziani o disabili di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'aliquota prevista per l'abitazione principale oltre ai soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996 convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 viene altresì applicata per le unità immobiliari previste nello stesso provvedimento locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI NURRI

Il comune di NURRI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 4,5 per mille per tutte le unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI OGGIONO

Il comune di OGGIONO (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Ritenuto opportuno e necessario per l'anno 1998:

a) confermare al 4,6 per mille l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) per l'abitazione principale, con detrazione di L. 240.000;

b) fissare al 2 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) fissare al 6,5 per mille l'aliquota da applicarsi ex art. 6 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996, alle unità abitative non occupate, siano esse di nuova realizzazione o provenienti da ristrutturazione a far data dalla scadenza dell'anno dalla fine lavori;

d) confermare al 5,5 per mille l'aliquota per gli altri immobili;

(Omissis).

DELIBERA

di determinare *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 2 per mille per interventi di recupero; del 4,6 per mille per l'abitazione principale, del 5,5 per mille per gli altri immobili; di stabilire detrazione di L. 240.000 per l'abitazione principale; di stabilire aliquota del 6,5 per mille per le unità abitative non occupate, per i motivi suesposti in narrativa.

(Omissis).

COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO

Il comune di OLEVANO SUL TUSCIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 marzo 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili è applicata con le aliquote di seguito riportate:

1) aliquota ordinaria: 5 per mille;

2) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune: 5 per mille;

3) unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

4) immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille;

5) immobili posseduti oltre l'abitazione principale: 5 per mille;

6) alloggi non locati: 5 per mille;

7) immobili appartenenti ad enti senza fine di lucro: 5 per mille;

8) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prrevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili in base ad apposita istanza presentata dagli interessati: 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OLGINATE

Il comune di OLGINATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire, in forza dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 l'aliquota del 5,1 per mille dell'I.C.I. a partire dal 1° gennaio 1998;

2. di confermare per il 1998 le aliquote diversificate dell'I.C.I. previste al punto due del dispositivo della deliberazione C.C.N 10/97 e la considerazione di cui al punto 3 dello stesso dispositivo;

3. di approvare gli uniti criteri per beneficiare della detrazione di L. 500.000 prevista per l'abitazione principale dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

(Omissis).

i proprietari soggetti all'I.C.I. per applicare la citata detrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

il reddito complessivo 1997 del nucleo familiare non deve essere superiore a L. 23.000.000. aumentabile di:

L. 2.000.000 se il capofamiglia nell'anno 1997 non era autosufficiente;

L. 2.000.000 per ogni famigliare a carico nell'intero anno 1997;

L. 2.000.000 per ogni familiare a carico non autosufficiente;

nella determinazione del reddito complessivo, da cui sono esclusi le rendite, pensioni ed altri emolumenti che per legge non costituiscono reddito, non si tiene conto della rendita catastale riferita all'abitazione principale compresi accessori e pertinenze;

l'unità immobiliare abitata e sue pertinenze deve essere l'unica abitazione posseduta dal nucleo familiare. Sono escluse dal benificio le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore a L. 1.500.000 e quelle di cui alle categorie A\1, A\7, A\8, A\9;

i soggetti interessati per avere diritto all'agevolazione, devono presentare richiesta agli uffici comunali che dispongono già apposita modulistica;

la richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno 1998;

i contribuenti in possesso dei requisiti di cui sopra, già in sede di determinazione dell'importo I.C. I potranno tenere conto della maggiore detrazione;

l'amministrazione potrà chiedere ogni documento comprovante quanto dichiarato dal contribuente;

nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992, cui seguirà la segnalazione all'autorità giudiziaria.

(Omissis).

Con delibera n. 10 del 27 febbraio 1997 il comune ha stabilito, con riferimento ai punti 2) e 3) del dispositivo:

(Omissis).

aliquota del 6 per mille per le seconde case non locate;

aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti senza scopi di lucro, enti che svolgono attività di assistenza agli anziani, enti che svolgono attività educative;

aliquota del 4 per mille per un periodo di 3 anni, per quei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricòvero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

Si applica, inoltre, nel comune di Olgiate: riduzione dell'imposta: l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

detrazione dell'imposta per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000.

COMUNE DI OLMEDO

Il comune di OLMEDO (provincia di Sassari) ha adottato, il 21 gennaio 1993 la seguente deliberazione per l'anno 1993 (*):

(Omissis).

di fissare per l'anno 1983, nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che sono rimaste invariate per il 1998 nel minimo di legge l'aliquota I.C.I. 4 per mille e la detrazione per l'abitazione principale (L. 200.000).

COMUNE DI OLMO AL BREMBO

Il comune di OLMO AL BREMBO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel comune di Olmo al Brembo nella misura del 6 per mille;

2. di fissare in L. 400.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI OME

Il comune di OME (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per gli immobili destinati a prima abitazione e del 6 per mille sugli altri immobili;

2. di approvare le agevolazioni in tema di detrazioni I.C.I. previste per i possessori di una unica unità adibita ad abitazione principale così come sotto specificato:

detrazione di L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

Il comune di OPPIDO MAMERTINA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota minima del 4 per mille dell'I.C.I. da applicare sul territorio di Oppido Mamertina, con al riduzione di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI ORANI

Il comune di ORANI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

provvedere a determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'esercizio finanziario 1998;

provvedere a determinare per le abitazioni principali, la detrazione di L. 250.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI ORGIANO

Il comune di ORGIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. anno 1998 in via generale nella misura del 4,8 per mille salvo che per le abitazioni non dichiarate inabitabili che siano sfitte o chiuse e per i capannoni chiusi per i quali l'aliquota è determinata nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ORIGGIO

Il comune di ORIGGIO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale immobiliare da applicarsi nel comune di Origgio nell'anno 1998:

aliquota dell'imposta 7 per mille per le unità immobiliari di proprietà direttamente adibite ad abitazioni principali delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, l'aliquota predetta è ridotta al 4 per mille;

per le seconde case locate a chi le usa per prima abitazione, l'aliquota predetta è ridotta al 5 per mille;

la detrazione per le case adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti ad Origgio, è aumentata come segue:

per le categorie catastali A2, A3, A4, A5 ed A6 a L. 360.000;
per la categoria catastale A7 a L. 300.000;
per le categorie catastali A1, A8 ed A9 a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ORINO

Il comune di ORINO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille fermo restando la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ORNICA

Il comune di ORNICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nella misura del 5 per mille;

di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per la unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI OSIMO

Il comune di OSIMO (provincia di Ancona) ha adottato, il 16 marzo 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di sostituire la precedente delibera della giunta comunale n. 56 del 7 febbraio 1998 con la presente rideterminando, per l'anno 1998, le seguenti aliquote e detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria del 6,4 per mile;

aliquota ridotta del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà iindivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione princiale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati da almeno due anni alla data del 1° gennaio 1998;

aliquota del 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

elevazione della detrazione per l'abitazione principale a L. 250.000 limitatamente ai soggetti passivi anziani (che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età al 1° gennaio 1998) che vivono soli o in coppia (come da risultanze anagrafiche), sono proprietari della sola abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze e che hanno conseguito nel 1997 un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a: L. 14.000.000 per quelli che vivono soli; L. 21.000.000 (complessivi) per quelli che vivono in coppia.

(Omissis).

COMUNE DI OSMATE

Il comune di OSMATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'esercizio finanziario 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, la detrazione per l'abitazione principale nell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI OSPITALE DI CADORE

Il comune di OSPITALE DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille;

2. di elevare a L. 350.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di fissare nella misura del 3 per mille, e per la durata di tre anni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili a favore di proprietari che eseguano gli interventi previsti dal comma 5, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI OSSUCCIO

Il comune di OSSUCCIO (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 *(omissis)* le aliquote per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché le riduzioni e le detrazioni d'imposta nelle misure di cui ai prospetti che seguono:

A) misura delle aliquote: per tutte le tipologie aliquota proposta 4,5 per mille;

B) misura delle riduzioni o in alternativa delle detrazioni d'imposta: per unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e residenti, detrazione d'imposta L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI OYACE

Il comune di OYACE (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per l'anno 1998;

di portare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000.

(Omissis).

COMUNE DI PACENTRO

Il comune di PACENTRO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

lasciare invariata l'aliquota I.C.I., per l'anno 1998, al 4 per mille senza applicazioni di aumenti o benefici.

(Omissis).

COMUNE DI PACIANO

Il comune di PACIANO (provincia di Perugia) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1998 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

tutte le tipologie di immobili aliquota 6 per mille;

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come istituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

detrazione per abitazione principale L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI PADRU

Il comune di PADRU (provincia di Sassari) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili, fatte salve le riduzioni e detrazioni previste dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI PADULI

Il comune di PADULI (provincia di Benevento) ha adottato, l'11 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998 (*):

(Omissis).

riduzione dell'importo della detrazione per l'abitazione principale ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di L. 60.000 con decorrenza per l'anno d'imposta 1998, di conseguenza la misura della detrazione per l'abitazione principale è pari a L. 200.000 dal 1° gennaio 1998.

(Omissis).

(*) Il comune ha dato notizia che l'aliquota è stata confermata per il 1998 al 6 per mille.

COMUNE DI PAGLIETA

Il comune di PAGLIETA (provincia di Chieti) ha adottato, il 16 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI PAITONE

Il comune di PAITONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale, rimanendo invariato il tasso d'imposta per la prima abitazione al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALAGONIA

Il comune di PALAGONIA (provincia di Catania) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

approvare per l'anno 1998 l'aliquota del 4,5 per mille;

fissare la riduzione di L. 200.000 per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PALAU

Il comune di PALAU (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nel seguente modo:

5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale;

5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi per le abitazioni diverse dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi (altre categorie di immobili);

(Omissis);

di elevare la detrazione d'imposta spettante per l'unità abitativa adibita direttamente ad abitazione principale per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune da L. 200.000 a L. 320.000.

(Omissis).

COMUNE DI PALIZZI

Il comune di PALIZZI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. istituito con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI PALLAGORIO

Il comune di PALLAGORIO (provincia di Crotone) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Il comune di PALMA DI MONTECHIARO (provincia di Agrigento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. l'aliquota I.C.I. da adottare per l'anno 1998, è quella minima del 4 per mille, fissata dal decreto legislativo n. 504/1992;

2. stabilire, per l'anno 1998, in L. 240.000 la detrazione I.C.I. usufruibile per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PALOMBARA SABINA

Il comune di PALOMBARA SABINA (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I nella seguente misura:

per la sola abitazione principale del soggetto d'imposta, aliquota del 5,50 per mille;

detrazione per la sola abitazione principale, L. 300.000;

per tutti gli altri immobili, aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALOMBARO

Il comune di PALOMBARO (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 febbraio 1993, la seguente deliberazione per l'anno 1993 (*):

(Omissis).

lo stesso comune ha dato notizia che l'aliquota non è stata modificata e rimane, pertanto, fissata nel minimo di legge del 4 per mille

stabilire per il corrente esercizio 1993 l'aliquota del 4 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che l'aliquota indicata è tutt'ora in vigore non essendo intervenute successive delibere modificative.

COMUNE DI PANCALIERI

Il comune di PANCALIERI (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

2. di fissare e confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione per la prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI PANETTIERI

Il comune di PANETTIERI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PANTELLERIA

Il comune di PANTELLERIA (provincia di Trapani) ha adottato, il 26 febbraio 1998 ed il 7 aprile 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille le seconde case e le aree edificabili.

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 in L. 250.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione del soggetto passivo

(Omissis).

COMUNE DI PARENTI

Il comune di PARENTI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1998 nella misura unica del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, le detrazioni spettano a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi pere le case popolari;

(Omissis).

7. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI PARODI LIGURE

Il comune di PARODI LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di detrminare, ai sensi di quanto in narrativa, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugl immobili nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota per seconda abitazione ed eventuali pertinenze (es. box) delle seconde abitazioni: 6 per mille;

2. di dare atto che la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 legge n. 662/1996 è nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PARRANO

Il comune di PARRANO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

a) 5,75 per mille: unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e dai soggetti previsti dalla legge; inoltre le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione cha la stessa non risulti locata;

b) 6,25 per mlle: immobili concessi in locazione a condizioni che la locazione risulti da contratto regolarmente registrato (come risulta dalle attuali leggi in vigore);

c) 7 per mille: le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale dai proprietari che non risultano locate;

di confermare la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PASTORANO

Il comune di PASTORANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 13 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ribadire l'applicazione dell'aliquota I.C.I. al 4 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PAZZANO

Il comune di PAZZANO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 12 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PEDIVIGLIANO

Il comune di PEDIVIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 10 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, come conferma, per l'anno 1998 l'aliquota dei 6 per mille che sarà applicata in questo comune ai fini dell'I.C.I.;

di stabilire la dettrazione di L. 600.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto paassivo.

(Omissis).

COMUNE DI PEGLIO

Il comune di PEGLIO (provincia di Como) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PEGLIO

Il comune di Peglio (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con detrazione per la prima casa pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PEIA

Il comune di PEIA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con aliquota unica del 5,5 per mille, in conformità alle disposizioni in materia;

2. di stabilire, per l'anno 1998, l'importo di L. 200.000 quale detrazione d'imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, così come stabilito dalla vigente legge finanziaria.

(Omissis).

COMUNE DI PENNADOMO

Il comune di PENNADOMO (provincia di Chieti) ha adottato, il 20 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PERAROLO DI CADORE

Il comune di PERAROLO DI CADORE (provincia di Belluno) ha confermato il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1997:

(Omissis).

aliquota ordinaria 6 per mille;

abitazione principale 4 per mille con detrazione L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PERRERO

Il comune di PERRERO (provincia di Torino) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

Per quanto attiene l'I.C.I. si prevede per il 1998 un gettito in aumento, e per effetto dell'incremento del 5% degli estimi catastali ai fini I.C.I. (legge n. 662/1996 art. 3 comma n. 48), e sulla base del recupero della base imponibile già avvenuto nel 1997, ferma restando l'aliquota del 6 per mille;

(Omissis);

di determinare la detrazione per le unità immobiliari ad abitazione principale dei residenti ai fini del pagamento dell'imposta comunale per gli immobili in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI PERSICO DOSIMO

Il comune di PERSICO DOSIMO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili: 6 per mille.

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI PESCOPAGANO

Il comune di PESCOPAGANO (provincia di Potenza) ha confermato, l'11 marzo 1998, le deliberazioni per l'anno 1996 n. 16 del 14 maggio 1996 e n. 21 del 24 gennaio 1996 con le quali si è stabilito:

(Omissis).

di confermare, nella misura del 7 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI PETINA

Il comune di PETINA (provincia di Salerno) ha adottato, il 13 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota pari al 5 per mille dell'imposta sui valori degli immobili ubicati nel territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI PETTENASCO

Il comune di PETTENASCO (provincia di Novara) ha adottato, il 10 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. viene diversificata:

viene applicata l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale con detrazione per la stessa di L. 300.000;

viene applicata alle abitazioni diverse da quelle principali l'aliquota del 7 per mille;

(Omissis);

di prendere in considerazione le riduzioni previste dalla legge n. 662/1996 art. 3 comma 55 e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI PIACENZA

Il comune di PIACENZA ha adottato, il 28 novembre 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del:

a) aliquota ordinaria 5,20 per mille per i terreni e fabbricati soggetti all'imposta;

b) aliquota ridotta 4,40 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo dell'imposta;

c) aliquota ridotta 4,40 per mille per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

d) 4,40 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisto la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di approvare l'aumento della detrazione d'imposta da 200.000 a 300.000 lire annue a favore dei soggetti passivi sottoindicati e sulla base dei criteri/requisiti di seguito riportati, in relazione alla particolare situazione di disagio economico-sociale di appartenenza:

a) pensionati con basso reddito

possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare. Nel caso in cui l'appartamento sia posseduto a titolo di usufrutto, uso od abitazione, il nucleo familiare non deve avere nessun'altra proprietà immobiliare.

l'abitazione deve essere occupata da una o più persone, una delle quali di età superiore ad anni sessantacinque compiuti, o da compiere, nel corso del 1998.

di essere in condizione non lavorativa con soli redditi da pensione riferiti all'anno 1997, non superiori ai seguenti limiti:

a) L. 14.000.000, di reddito annuale imponibilei ai fini IRPEF per i nuclei composti da una sola persona.

b) L. 21.000.000, da reddito annuale imponibile ai fini IRPEF per le famiglie composte da due o più persone.

b) famiglie composte da 6 o più persone, al 1° gennaio 1998, con i seguenti requisiti:

possesso a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare;

reddito complessivo della famiglia, da lavoro o pensione, riferito all'anno 1997, non superiore a lire 60 milioni annui imponibili IRPEF. Tale reddito viene aumentato di lire 10 milioni annui per ogni ulteriore componente.

c) titolari

alla data dell'1° gennaio 1998 di assistenza sociale a livello comunale, a norma dei vigenti regolamenti.

3) di approvare le seguenti modalità di presentazione della autocertificazione:

il contribuente deve far pervenire l'autocertificazione contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.0000;

detta autocertificazione dovrà pervenire al comune entro la scadenza prevista per i pagamenti (20 giugno - 20 dicembre);

i contribuenti che hanno inviato l'autocertificazione entro i termini indicati, possono, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, tener conto della maggiore detrazione di L. 100.000;

l'amministrazione si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

(Omissis).

COMUNE DI PIANE CRATI

Il comune di PIANE CRATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 9 marzo 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), è definitivamente riconfermata, per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille;

di determinare, quale detrazione per abitazione principale, la misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

Il comune di PIAZZA AL SERCHIO (provincia di Lucca) ha adottato, 5 marzo 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale;

aliquota del 7 per mille in tutti gli altri casi.

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

Il comune di PIAZZA ARMERINA (provincia di Enna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare per l'anno 1998 la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella percentuale del 5 per mille e determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PIEGARO

Il comune di PIEGARO (provincia di Perugia) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune, nella misura unica del 6 per mille;

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

di applicare l'aliquota minima I.C.I. del 4 per mille nei confronti delle imprese industriali ed artigianali che iniziano la loro attività nel corso del 1998 e risultano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall'art. 7 della convenzione Enel-Istituzioni.

(Omissis).

COMUNE DI PIERANICA

Il comune di PIERANICA (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. di confermare le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille.

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque utilizzabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di priorità, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRALUNGA

Il comune di PIETRALUNGA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)* le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nel 4,80 per mille per l'abitazione principale dei residenti, e nel 6 per mille per gli altri immobili;

di stabilire, per l'anno 1998, in L. 300.000 la detrazione, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e succ., per la prima abitazione dei seguenti soggetti che presentano una situazione reddituale disagevole:

a) proprietario di unico fabbricato ed unico occupante con redditi derivanti esclusivamente da pensione non superiore a L. 12.000.000 annui;

b) proprietari di unico fabbricato di valore catastale non superiore a L. 90.000.000 che siano pensionati e che abbiano un reddito fino a L. 18.000.000 per nucleo familiare fino a 2 persone aumentato di L. 1.500.000 per ogni altra persona a carico.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRAPAOLA

Il comune di PIETRAPAOLA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRASTORNINA

Il comune di PIETRASTORNINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

conferma per l'anno 1998 dell'aliquota fissata al 6 per mille, con decurtazione dell'importo di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRELCINA

Il comune di PIETRELCINA (provincia di Benevento) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA

Il comune di PIEVEBOVIGLIANA (provincia di Macerata) ha adottato, il 4 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nel 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nel territorio di questo comune per l'anno 1998 senza alcuna particolare riduzione o detrazione se non quelle previste per legge dall'art. 8, comma I e II del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e precisamente:

riduzione del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (fatte in ogni caso salve le particolari disposizioni previste per i fabbricati interessati dal sisma del 26 settembre 1997);

detrazione di L. 200.000 (fino alla concorrenza del suo ammontare) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE TESINO

Il comune di PIEVE TESINO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

2. di applicare l'aliquota ridotta ad 4 per mille per i seguenti immobili:

abitazione principale dei soggetti residenti;

alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;

immobili diversi dalle abitazioni;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale da soggetti residenti;

aree commerciali;

aree destinate a servizi;

sono assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate;

3. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE TORINA

Il comune di PIEVE TORINA (provincia di Macerata) ha adottato, il 24 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota unica I.C.I. del 6 per mille per l'intero territorio comunale, e la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari a L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIMENTEL

Il comune di PIMENTEL (provincia di Cagliari) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire in misura unica l'aliquota del 4 per mille relativa all'I.C.I. anno 1998;

di stabilire una detrazione pari a L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI PINCARA

Il comune di PINCARA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 19 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota I.C.I. per il 1998 per il comune di Pincara nella misura unica del 5 per mille;

2. di stabilire che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PINZOLO

Il comune di PINZOLO (provincia di Trento) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di rideterminare, con decorrenza 1° gennaio 1998, la detrazione fissa per l'abitazione principale, ai fini dell'applicazione I.C.I., nella misura di L. 500.000 disponendo che tale detrazione venga applicata anche alle unità immobiliari evidenziate al comma 56 e del IV capoverso del comma 55 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 662/1996, come fissato con propria deliberazione n. 80/1997;

2. di rideterminare per l'anno 1998 l'aliquota unica del 5 per mille fissata dalla Giunta con il provvedimento n. 673/1997 come già confermato nella delibera consiliare n. 80 dd. 15 ottobre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI PIORACO

Il comune di PIORACO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nelle seguenti misure:

5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

6 per mille per i restanti immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti.

(Omissis).

COMUNE DI PIRAINO

Il comune di PIRAINO (provincia di Messina) ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, anche per l'anno 1998, l'aliquota da applicare alla base imponibile per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, come per gli anni precedenti;

confermare, anche per l'anno 1998, la detrazione sulla prima casa, ai fini dell'I.C.I., in L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI PISTICCI

Il comune di PISTICCI (provincia di Matera) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di modificare *(omissis)* la propria deliberazione n. 214 del 5 marzo 1997, in premessa richiamata, nel senso che l'aliquota I.C.I. relativa al 1998 per gli immobili adibiti a prima casa viene ridotta dal 4,80 per mille al 4 per mille.

2. per il resto la deliberazione sopra citata rimane valida ed efficace a tutti gli effetti di legge.

(Omissis).

Con delibera n. 214 del 5 marzo 1997 il comune ha stabilito:

(Omissis).

1. di modificare la deliberazione commissariale n. 966 del 14 novembre 1996, in premessa citata, nel senso che l'aliquota dell'I.C.I. relativa all'anno 1997 per gli immobili adibita a 1ª casa viene ridotta dal 5 per mille al 4,80 per mille, mentre l'aliquota della stessa imposta per tutti gli altri immobili viene elevata dal 5 per mille al 5,50 per mille;

2. di stabilire che l'esenzione per la prima casa viene elevata da L. 180.000 a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIO SAN LORENZO

Il comune di POGGIO SAN LORENZO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

a) aliquota ordinria dei 6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle unità immobiliari destinate ad abitazione principali;

b) aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazioni principali;

2. di fissare nella miura minima di L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione princiale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO

Il comune di POGGIO SAN MARCELLO (provincia di Ancona) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille del valore catastale con la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Il comune di POGGIO SAN VICINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 27 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili, con la concessione della detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI POGNANA LARIO

Il comune di POGNANA LARIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per l'anno 1998, 4 per mille per abitazione principale, 4 per mille per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992) e 1 (uno) per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni all'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI POLIGNANO A MARE

Il comune di POLIGNANO A MARE (provincia di Bari) ha adottato, il 19 febbraio 1998 ed il 27 marzo 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare e fissare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 in L. 500.000 limitatamente alle seguenti categorie di contribuenti che non siano proprietari di altro immobile e/o titolari di altro diritto reale, sulla base di richieste opportunamente documentate, e precisamente:

i titolari di pensione sociale dove il reddito familiare complessivo, al lordo degli oneri deducibili non superiore a L. 12.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO

Il comune di POMIGLIANO D'ARCO (provincia di Napoli) ha adottato, l'11 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

abitazione principale: aliquota 5,5 per mille;

altri fabbricati: aliquota 7 per mille;

detrazione abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PONSACCO

Il comune di PONSACCO (provincia di Pisa) ha adottato, il 19 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di prendere atto della delibera della Giunta comunale n. 508 dell'11 dicembre 1997 e di confermare pertanto l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 4,8 per mille, da applicare sul valore di tutti gli immobili;

(Omissis).

2. di stabilire che per l'anno 1998 «dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 230.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro titolo reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente»;

3. di stabilire che per l'anno 1998, in alternativa alla riduzione fino al 50% dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale di L. 200.000, di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato ed integrato dall'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122, è elevato a L. 300.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

4. di stabilire che la suddetta detrazione di L. 300.000 può essere esercitata limitatamente alla categoria di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale che posseggano contestualmente i seguenti tre requisiti:

a) essere proprietari di una sola unità immobiliare sull'intero territorio nazionale;

b) essere proprietario di un'abitazione con rendita catastale fino a 1.800.000;

c) essere possessore di reddito familiare complessivo, compreso quello dell'abitazione principale a cui si riferisce la detrazione in oggetto, riferito all'anno 1997 non superiore a quelli specificati nella seguente tabella:

n. 1 componente: L. 12.000.000
n. 2 componenti: L. 18.000.000
n. 3 componenti: L. 24.000.000
n. 4 componenti: L. 30.000.000
n. 5 componenti: L. 37.000.000
oltre i 5 componenti: L. 6.000.000 per ciascuno;

5. di stabilire che i soggetti di cui al precedente punto 4) per esercitare il diritto alla detrazione di L. 300.000 deve presentare all'ufficio tributi di questo comune apposita richiesta scritta, su modulo predisposto dallo stesso ufficio e distribuito gratuitamente, entro e non oltre il termine di scadenza per il versamento della prima rata in acconto dell'I.C.I., come previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Il comune di PONTECAGNANO FAIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998 (*):

(Omissis).

confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota relativa all'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

(*) Il comune ha dato notizia che: risulta confermata anche per l'anno di imposta 1998 la detrazione predisposta, l'anno precedente con deliberazione della giunta municipale n. 187 del 15 aprile 1997, come prevista dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, nella misura elevata di L. 300.000 per portatori di handicap con invalidità al 100% con estensione ai genitori o tutori degli stessi, sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

COMUNE DI PONTERANICA

Il comune di PONTERANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare e confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata da questo comune, nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PORANO

Il comune di PORANO (provincia di Terni) ha adottato, il 24 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille viene riconfermata per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PORNASSIO

Il comune di PORNASSIO (provincia di Imperia) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota da applicare per tutti i soggetti passivi e per tutti i tipi di immobili viene determinata nella misura del 5,5 per mille;

di determinare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo in L. 300.000. Se l'unità immobiliare viene adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto e altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente;

di dare atto che per la determinazione della base imponibile si terrà conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dall'art. 3, commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge n. 662/1996;

di dare atto che l'imposta in oggetto è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva autenticata ai sensi di legge n. 15/1968.

(Omissis).

COMUNE DI PORTICI

Il comune di PORTICI (provincia di Napoli) ha adottato, il 23 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, ed in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale;

fissare al 6 per mille l'aliquota da applicare nel medesimo periodo d'imposta alle unità immobiliari non locate, classificate nel N.C.E.U., come abitazioni (cat. catastale A, ad esclusione della cat. A/10);

equiparare ad abitazione principale le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o usufrutto od altro diritto reale, da anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'equiparazione ha effetto, sia agli effetti dell'aliquota che dalla detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI PORTIGLIOLA

Il comune di PORTIGLIOLA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, l'11 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)*, la delibera di giunta comunale n. 17/1998 con la quale è stata determinata l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 pari al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PORTULA

Il comune di PORTULA (provincia di Biella) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di conservare per l'anno 1998 i criteri vigenti e l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POSSAGNO

Il comune di POSSAGNO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e 6 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI

Il comune di POZZAGLIO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

4,5 per mille per le abitazioni principali;

5,9 per mille per le altre tipologie di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

Il comune di POZZOLO FORMIGARO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PRADLEVES

Il comune di PRADLEVES (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, comunque, in questa sede nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

di fissare, contestualmente, in ossequio alle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi dal 48 al 59, e dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, commi 58 e 59, la sottoelencata agevolazione:

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ovviamente l'inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(Omissis).

COMUNE DI PRALORMO

Il comune di PRALORMO (provincia di Torino) ha adottato, il 24 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare al 5 per mille la misura dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

di dare atto che permane la detrazione per la prima casa di L. 200.000 e che non vengono determinate aliquote differenziate sulle seconde case.

(Omissis).

COMUNE DI PRECI

Il comune di PRECI (provincia di Perugia) ha adottato, il 16 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, confermando in L. 200.000 la detrazione per la prima unità abitativa come previsto dal comma 2 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI PREDORE

Il comune di PREDORE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

di dare atto che la detrazione di imposta viene determinata in L. 200.000 (minimo di legge).

(Omissis);

COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA

Il comune di PREMOSELLO-CHIOVENDA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 per i motivi indicati nella premessa che di seguito si intendono riportati, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

di dare atto che la detrazione per la prima casa ammonta a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PREPOTTO

Il comune di PREPOTTO (provincia di Udine) ha adottato, il 5 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PRETORO

Il comune di PRETORO (provincia di Chieti) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

la percentuale I.C.I. che continuerà ad essere applicata nella percentuale del 4,3 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PROSERPIO

Il comune di PROSERPIO (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a) l'applicazione della aliquota del 5 per mille su tutti gli immobili, indistintamente;

b) di fissare in L. 200.000 la detrazione di imposta da applicare alle unità immobiliari adibite a prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI QUADRI

Il comune di QUADRI (provincia di Chieti) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille così come per i decorsi anni, con le detrazioni previste dalla legge nelle misure minime.

(Omissis).

COMUNE DI QUART

Il comune di QUART (provincia di Aosta) ha adottato, il 24 febbraio 1993, la seguente deliberazione per l'anno 1994:

(Omissis).

di determinare in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI QUERO

Il comune di QUERO (provincia di Belluno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per il 1998 per quanto riguarda l'I.C.I. l'aliquota del 5 per mille e quanto contenuto nella deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 15 aprile 1997 oggettivata: «Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione aliquota anno 1997», ricevuta dal comitato regionale di controllo sezione di Belluno in data 22 aprile 1997 al n. 2263/R, esecutiva a termini di legge, recependo quanto previsto all'art. 1, commi 5 e 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e stabilendo un'aliquota agevolata del 0,5 per mille limitatamente alle parti applicabili sul territorio nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

(Omissis).

COMUNE DI QUINGENTOLE

Il comune di QUINGENTOLE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) l'aliquota al 5,50 per mille da applicarsi per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, aventi residenza anagrafica nel comune;

2) aliquota al 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

3) aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI RACINES - RATSCHINGS

Il comune di RACINES - RATSCHINGS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 ottobre 1997 e 28 gennaio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di dare atto che l'imposta comunale immobili per l'anno 1998 è da versare nella misura minima del 4 per mille;

(Omissis),

di determinare l'importo di detrazione per la prima abitazione nel comune per l'anno 1998 con L. 350.000.

(Omissis).

COMUNE DI RADICOFANI

Il comune di RADICOFANI (provincia di Siena) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 le seguenti tariffe I.C.I. (Imposta comunale immobili): prima casa di abitazione: 6 per mille;

seconda casa di abitazione: 6,5 per mille;

di dare atto che non verranno applicate detrazioni se non quelle già previste dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di L. 200.000 per la prima casa di abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI RADICONDOLI

Il comune di RADICONDOLI (provincia di Siena) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare la differenziazione, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi nell'ambito del territorio comunale nella misura del 6 per mille, su tutti gli immobili fatta eccezione per le seconde case non concesse in locazione con formale contratto regolarmente registrato, per le quali l'aliquota è fissata al 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RANCO

Il comune di RANCO (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per il 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di fissare, altresì, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. ridotta al 5 per mille per le abitazioni principali, quindi, più precisamente, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI RAVASCLETTO

Il comune di RAVASCLETTO (provincia di Udine) ha adottato, l'11 aprile 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio finanziario in corso le tariffe relativamente ai seguenti servizi:

a) I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili (come da deliberazione C.C. n. 19 in data 11 aprile 1997) con le seguenti differenziazioni e specificazioni:

1) 5,5 per mille per la prima casa, detrazione L. 300.000;

2) 6,5 per mille per la seconda casa, autorimesse e volumi accessori alla stessa;

3) 5 per mille per le attività produttive;

4) 4 per mille per autorimesse e volumi accessori alla prima casa;

5) 4 per mille su tutto quanto non specificato (es. aree fabbricabili).

(Omissis).

COMUNE DI REZZO

Il comune di REZZO (provincia di Imperia) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI REZZOAGLIO

Il comune di REZZOAGLIO (provincia di Genova) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare e, quindi, fissare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. anche per il 1998;

di non prevedere alcuna differenziazione di aliquota;

di non determinare alcuna detrazione d'imposta suppletiva oltre quella di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RIETI

Il comune di RIETI ha adottato, il 6 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota ordinaria I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) con effetto per l'anno 1998, nella misura del 5,9 per mille per l'abitazione principale;

2) di determinare l'aliquota I.C.I., con effetto per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e gli altri fabbricati;

3) di fissare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione ordinaria pari a L. 200.000;

4) di determinare altresì le maggiori detrazioni I.C.I. per l'abitazione principale, così come stabilito dalla deliberazione del commissario straordinario n. 126 del 25 febbraio 1994, delle seguenti categorie di contribuenti:

a) persone o nuclei familiari iscritti nell'albo dei beneficiari del comune che abbiano usufruito di contributi o sussidi sulla base del vigente regolamento comunale, detrazione L. 250.000;

b) persone o nucleo familiare il cui reddito non sia superiore al «minimo vitale» indentificato secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale, detrazione L. 250.000;

c) persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, solo o con coniuge nella medesima situazione reddituale, detrazione L. 250.000;

(Omissis).

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

Il comune di RIGNANO SULL'ARNO (provincia di Firenze) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di deliberare per l'anno di imposta 1998 le seguenti aliquote:

A. L'aliquota ordinaria I.C.I. al 6,5 per mille. (Considerando la globale predisposizione del presente atto l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille di applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D e alle abitazioni che non costituiscono abitazione principale per i soggetti passivi di imposta e che non rientrano nella tipologia evidenziata al punto C del presente atto).

B. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 437/1996 convertito, con modificazioni, nella legge n. 556/1996, l'aliquota ridotta del 4,7 per mille da applicarsi unicamente all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta persona fisica e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune.

(Omissis).

C. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota del 7 per mille da applicarsi alle seguenti tipologie di immobili:

1. abitazioni non locate alla data del 1° gennaio 1998 (e non occupate da familiare ivi residente);

2. abitazioni diverse dalla abitazione principale e/o possedute in aggiunta alla abitazione principale e tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d. seconde case);

3. abitazioni locate per le quali non è possibile produrre, alla data del 1° gennaio 1998, un contratto di locazione registrato e/o non registrato, di durata uguale o superiore a 4 anni;

2) di evidenziare, unicamente per una migliore comprensione degli obblighi fiscali, che i soggetti passivi persone fisiche, le cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli IACP (per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice) detraggono dall'imposta dovuta per *l'unità iommobiliare adibita ad abitazione principale l'importo* di L. 200.000, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per tale abitazione, così come previsto dall'art. 8, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 504/1992;

(Omissis).

In data 13 marzo 1998 è stata adottatala la deliberazione con la quale sono state individuate le categorie di contribuenti ai quali concedere l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000.

(Omissis).

A. Pensionato, residente nel comune, unico occupante dell'abitazione, ultrasessantacinquernne, (è escluso dal beneficio l'eventuale contribuente coniugato, non legalmente separato o divorziato, anche se unico residente e/o occupante dell'abitazione);

B. Nucleo familiare composto da 2 persone, pensionati, residenti nel comune, almeno uno dei due ultrasessantacinquenne;

C. Nucleo familiare numeroso, composto da almeno 5 persone, che risultino dimoranti nell'abitazione (non si evidenziano particolari requisiti per l'età);

D. Nucleo familiare con presenza di invalido al 100% (in questo caso è irrilevante il numero dei componenti il nucleo e non si pongono limiti in ordine all'età, inoltre, la tabella reddituale sotto riportata è elevata del 50%);

a condizione che si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:

1. che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unico immobile per la quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale (non si considera l'eventuale possesso di un garage, che integra la abitazione principale);

2. che l'iscrizione della unità immobiliare al nuovo catasto edilizio urbano sia compresa in una delle categorie catastali tra A/2 ed A/5;

3. che il contribuente o i contribuenti passivi di imposta abbiano posto in tale abitazione la loro residenza anagrafica;

che il reddito imponibile IRPEF dell'anno 1997 riferito al nucleo familiare del contribuente soggetto passivo di imposta sia pari o comunque inferiore alla sottostante tabella:

TABELLA REDDITUALE

(al lordo di detrazioni fiscali, oneri e spese detraibili dal reddito)

per una persona L. 13.000.000;

per due persone L. 18.000.000;

per tre persone L. 23.000.000;

per quattro persone L. 27.000.000;

per cinque persone L. 31.000.000;

per sei persone L. 35.000.000,

per ogni persona in più si aggiungono L. 4.000.000.

di deliberare che l'applicazione del beneficio è subordinata alla preventiva presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita autocertificazione attestante i dati personali del soggetto passivo di imposta, la composizione del nucleo familiare, la classe di accatastamento dell'immobile e allegando la documentazione comprovante i redditi percepiti nell'anno 1997 e l'eventuale certificazione di invalidità. In ogni caso la presentazione di tale autocertificazione scade entro il termine ultimo previsto per il pagamento della prima rata dell'I.C.I. 1998.

(Omissis).

COMUNE DI RIPALTA GUERINA

Il comune di RIPALTA GUERINA (provincia di Cremona) ha adottato, il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune per l'ICI nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

Il comune di RIPE SAN GINESIO (provincia di Macerata) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) per l'anno 1998 l'alquota I.C.I. ordinaria è confermata nella misura del 5 per mille;

2) la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1998 è pari a 200.000;

3) per l'anno 1998 è determinata l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

4) L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

5) è determinata per l'anno 1998 l'aliquota al 6,5 per mille nelle seguenti fattispecie:

alloggi non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, con esclusione:

a) di quelli concessi a qualsiasi titolo ai familiari entro il primo grado di parentela (figli-genitori) che li utilizzino come abitazione principale con applicazione comunque della detrazione per abitazione principale;

b) di quelli locati con regolare contratto registrato a persone che la utilizzano come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI RIVODUTRI

Il comune di RIVODUTRI (provincia di Rieti) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 è fissata nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Il comune di RIVOLI VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 19 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che verrà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

2) di determinare altresì ai sensi dell'art. 2, comma 1 decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, una aliquota ridotta al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI RO

Il comune di RO (provincia di Ferrara) ha adottato, 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a norma dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, per l'anno 1998, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale è elevata da L. 200.000 a L. 500.000 nei confronti delle categorie di soggetti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate:

a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile in condizione non lavorativa single (nucleo familiare monocomposto), con reddito complessivo 1997 non superiore a L. 14.563.000, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.

b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile in condizione non lavorativa con reddito complessivo 1997 di tutto il nucleo familiare non superiore a L. 23.523.000 più L. 1.800.000 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.

DELIBERA

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6,5 per mille come aliquota ordinaria e nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati;

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA CIGLIÈ

Il comune di ROCCA CIGLIÈ (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille l'aliquota l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 su tutte le tipologie degli immobili, senza ulteriori riduzioni o detrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA IMPERIALE

Il comune di ROCCA IMPERIALE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCASPINALVETI

Il comune di ROCCASPINALVETI (provincia di Chieti) ha adottato, il 2 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

Il comune di ROCCAPIEMONTE (provincia di Salerno) ha adottato, il 10 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura del 6 per mille l'aliquota annua dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 e di determinare ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 per l'anno 1998 in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come proposto con di G.M. n. 24 del 29 gennaio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCHETTA DI VARA

Il comune di ROCCHETTA DI VARA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

a) casa adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

b) immobili diversi, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 5,5 per mille.

2) di dare atto che la suddetta imposta verrà applicata e gestita in base alle disposizioni contenute negli articoli 1/18 del Capo I - Titolo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

(Omissis).

5) di determinare, anche per l'anno 1998, in L. 200.000 la detrazione annua valevole per la prima casa, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 2, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCHETTA TANARO

Il comune di ROCCHETTA TANARO (provincia di Asti) ha adottato, il 16 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RODANO

Il comune di RODANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

di stabilire, per l'anno 1998, la detrazione d'imposta di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROGENO

Il comune di ROGENO (provincia di Lecco) ha adottato, l'8 ottobre 1997 il 31 ottobre 1997 ed il 19 gennaio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

1) di confermare, come per l'anno 1997, in L. 200.000 l'importo da detrarre dall'imposta comunale dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo indipendentemente dall'accatastamento della stessa,

2) di confermare, come per l'anno 1997, in L. 500.000 l'importo da detrarre allorché il soggetto passivo proprietario o titolare di diritto di superficie, uso o abitazione sull'unità A2, A3, A4, A6 possegga uno dei requisiti seguenti ed a condizione che non sia titolare di alcun diritto reale su altro immobile:

a) soggetto passivo il cui reddito familiare complessivo imponibile ai fini IRPEF derivi dal solo importo della pensione da lavoro dipendente, oltre che dal reddito di fabbricato della sola abitazione e relativa pertinenza (box);

b) soggetto passivo portatore di handicap con attestato di invalidità civile;

c) soggetto passivo disoccupato nel 1997 per almeno sei mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;

3) di precisare che in relazione alle situazioni di carattere sociale sopra indicate sul *a), b)* e *c)* il reddito imponibile IRPEF dall'intero nucleo familiare, composto da tutti coloro che risultano dallo stato di famiglia e che effettivamente coabitano col soggetto passivo, per l'anno 1997 non deve essere superiore a lire 15 milioni.

(Omissis).

di rettificare il punto 3) del dispositivo della deliberazione di C.C. n. 108 del 31 ottobre 1997, che viene così modificato:

di precisare che in relazione alle situazioni di carattere sociale sopra indicate *a), b)* e *c)*, il reddito imponibile IRPEF dell'intero nucleo familiare, composto da tutti coloro che risultano dallo stato di famiglia e che effettivametne coabitano col soggetto passivo, per l'anno 1998 non deve essere superiore a lire 15 milioni, detto questo elevabile di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap.

(Omissis).

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA

Il comune di REGGIANO GRAVINA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 31 ottobre 1994, la seguente deliberazione per l'anno 1995:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1995, è stabilita nella misura unica del 4 per mille (*).

(Omissis).

(*) *Lo stesso comune ha dato notizia che, in mancanza di successive* delibere adottate al riguardo, l'aliquota rimane fissata anche per il 1998 nel minimo di legge del 4.per mille.

COMUNE DI ROGNANO

Il comune di ROGNANO *(provincia di* Pavia) *ha adottato, la* seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROLETTO

Il comune di ROLETTO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di non valersi delle facoltà di cui all'art. 1, comma 4 legge n. 449/97 per fissare aliquota agevolata I.C.I. né della possibilità ex art. 4 decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (come convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556) ed ex art. 3 legge per apportare modificazioni alle aliquote (che resta al 4 per mille per tutti gli immobili) ed alle condizioni di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in Roletto, approvando la sola elevazione a L. 230.000 *della detrazione per la abitazione principale.*

(Omissis).

COMUNE DI ROMANO CANAVESE

Il comune di ROMANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 3 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ii fissare per l'anno 1998 al 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale mmobiliare e in L. 250.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI RONCO BIELLESE

Il comune di RONCO BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato, il '7 *febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:*

(Omissis).

) determinare per l'anno 1998 le aliquote per l'applicazione dell'imposta omunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo . 504/1992 e ss.mm.n. nelle seguenti misure:

a) 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di ooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immoiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) 7 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

2) di riconoscere per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo *n.* 504/1992 *e* ss.mm.ii., *per l'unità immobiliare adibita ad abitazione* principale, la detrazione d'imposta minima fissata in L. 200.000;

3) di dare atto che i proprietari, ovvero i soggetti aventi titoli sulle unità immobiliari destinate ad abitazioni, se locate o concesse a qualsiasi titolo *a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno* beneficiare dell'aliquota ordinaria fissata nella misura del 6 per mille e *non* potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2).

(Omissis).

COMUNE DI RONDISSONE

Il comune di RONDISSONE (provincia di Torino) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adeguare nella misura del 4,75 *per mille l'aliquota dell'imposta comu*nale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998;

di riconfermare in L. 200.000 la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ROTELLO

Il comune di ROTELLO (provincia di Campobasso) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è fissata nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROTTOFRENO

Il comune di ROTTOFRENO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire che l'aliquota unica applicabile nel comune di Rottofreno *per l'anno 1998 è pari al 5 per mille;*

2) che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 settembre 1992 n. 504 e successive modificazioni compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;

3) l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve *dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e* comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita àd abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI ROTZO

Il comune di ROTZO (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2) *di determinare, inoltre, che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare* adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come meglio specificato in parte narrativa, si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ROVESCALA

Il comune di ROVESCALA (provincia di Pavia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con l'aliquota del 5 per mille secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

COMUNE DI ROVIGO

Il comune di ROVIGO, ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire, per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille;

2) di stabilire, altresì, l'aliquota ridotta nella misura del 5,50 per mille da applicare esclusivamente alle abitazioni principali dei residenti, ai garages, ai boxes e alle tettoie (categorie C/6 e C/7), asserviti direttamente alle abitazioni stesse, e ai soggetti soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di stabilire l'aliquota agevolata del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

5) di applicare la detrazione unica di L. 500.000 per quelle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con richieste documentate e precisamente:

a) famiglie composte da pensionato evente come reddito familiare complessivo annuo un importo non superiore alla pensione minima INPS *maggiorato del* 5%;

b) famiglie composte da pensionati il cui reddito familiare complessivo annuo non sia superiore a due volte la pensione minima INPS maggiorato del 5% per un solo componente;

c) famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali è presente un soggetto gravato da invalidità pari o superiore al 66% il cui reddito complessivo non sia superiore a tre volte il trattamento minimo INPS;

d) famiglie in condizioni di accertata permanente indigenza, incluse negli elenchi delle persone assisitite in forma continuativa dal comune;

e) di stabilire che non concorre alla formazione del reddito di cui sopra quello derivante dall'abitazione stessa e dal garage;

6) di dare atto che i soggetti che non rientrano nei casi suindicati resta confermata la detrazione minima di L. 200.000;

7) di approvare l'allegato facsimile di domanda che i soggetti interessati dovranno compilare per poter usufruire della detrazione di L. 500.000, da consegnare al comune entro il 31 maggio 1998;

l'ufficio, previo esame dell'istanza, da comunicazione dell'esito della stessa entro il 20 giugno seguente.

(Omissis).

COMUNE DI ROZZANO

Il comune di ROZZANO (provincia di Milano) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di applicare per l'anno 1998 *(omissis)*, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'aliquota del 5,8 per mille per le abitazioni principali e 6,8 per mille per tutte le altre tipologie di immobili (compreso immobili di proprietà ALER).

2) di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 cosi come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 e di mantenere pertanto la detrazione concessa per l'abitazione principale nella misura fissata dall'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, in L. 200.000;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, così come previsto dall'art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI RUBIANA

Il comune di RUBIANA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RUFFANO

Il comune di RUFFANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria del 4 per mille per l'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SABAUDIA

Il comune di SABAUDIA (provincia di Latina) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 6,50 per mille, con un incremento dell'1,50 per mille;

2) di prendere formalmente delle modifiche obbligatoriamente introdotte alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili dal decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, riportata nella premessa narrativa, che si intendono qui ritrascritte;

3) di escludere da detto aumento le seguenti categorie socialmente più deboli, a sostegno delle specifiche problematiche e per ovvie ragioni di equità fiscale:

a) i soggetti passivi dell'imposta titolari della sola pensione sociale, locatari o proprietari dell'immobile occupato, a titolo di abitazione principale;

b) i soggetti passivi dell'imposta ultrasessantacinquenni titolari di sola pensione sociale, locatari o proprietari dell'immobile occupato, a titolo di abitazione principale;

c) i soggetti passivi dell'imposta diretti portatori di handicaps o con familiari portatori di handicaps, riconosciuti invalidi al 100% (cento per cento) oppure incollocabili al lavoro, titolari di sola pensione sociale, locatari o proprietari dell'immobile occupato, a titolo di abitazione principale;

4) di stabilire che l'esenzione di cui ai precedenti punti *a), b)* e *c)* venga riconosciuta con determinazione del capo settore dei servizi finanziari su istanza scritta dagli interessati, corredata dalla documentazione di legge attestante le condizioni ed i requisiti richiesti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel richiesto decreto legislativo n. 446/1997, non provvedendosi in alcun modo nel caso di titolarità di più immobili o nel caso di non occupazione dell'abitazione principale;

5) di non avvalersi, per il resto, della potestà regolamentare prevista dallo stesso decreto legislativo n. 446/1997, confermando, invece, le altre disposizioni di cui alla deliberazione della giunta n. 182/1997.

(Omissis).

COMUNE DI SABBIO CHIESE

Il comune di SABBIO CHIESE (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata da questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SABBIONETA

Il comune di SABBIONETA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAINT-DENIS

Il comune di SAINT-DENIS (provincia di Aosta) ha adottato, il 28 novembre 1994, la seguente deliberazione per l'anno 1995:

(Omissis).

lo stesso comune ha dato notizia che, in mancanza di successive delibere adottate al riguardo, l'aliquota rimane fissata anche per il 1998 nel minimo di legge del 4 per mille.

di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1995 in questo comune di St. Denis nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAINT-VINCENT

Il comune di SAINT-VINCENT (provincia di Aosta) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille per tutti gli immobili;

di determinare per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 250.000 per tutti i contribuenti;

di stabilire l'aliquota agevolata dal 2 per mille per gli immobili riconducibili a quanto specificato dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI SALA BIELLESE

Il comune di SALA BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. viene fissata per le prime case al 5 per mille con detrazione al minimo di legge e viene fissata al 7 per mille per tutto quanto non è prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI SALA MONFERRATO

Il comune di SALA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille, mantenendo la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura minima fissata dalla legge in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALE

Il comune di SALE (provincia di Alessandria) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune per l'anno 1998;

(Omissis).

determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

considerare dirattamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. In tale fattispecie viene quindi applicata la detrazione di imposta di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO

Il comune di SALERANO SUL LAMBRO (provincia di Lodi) ha adottato, il 20 febbraio 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

richiamata la propria precedente deliberazione n. 8 del 22 febbraio 1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state deliberate le aliquote I.C.I. per l'anno 1997 come segue:

applicazione per l'anno 1997 dell'aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale confermando le aliquote in vigore nel 1996;

applicazione per l'anno 1997 dell'aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

ritenuto di dover confermare tali aliquote anche per l'anno 1998.

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 in conformità a quanto descritto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SALERNO

Il comune di SALERNO ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 due aliquote I.C.I. precisando che:

a) l'aliquota ridotta che è pari al 5,20 per mille spetta alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, con detrazione d'imposta pari a L. 200.000;

b) l'aliquota ordinaria che è pari al 7 per mille si applica al valore di tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati nel precedente punto *a)*.

(Omissis).

COMUNE DI SALGAREDA

Il comune di SALGAREDA (provincia di Treviso) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per le ragioni di cui in premessa, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella ordinaria del 6 per mille e per l'abitazione principale nella misura del 5 per mille;

di confermare la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta in oggetto in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Il comune di SALICE SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 16 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione principale, viene determinata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALI VERCELLESE

Il comune di SALI VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella seguente misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SALLE

Il comune di SALLE (provincia di Pescara) ha adottato, il 21 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riproporre per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SALÒ

Il comune di SALÒ (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:

a) aliquota del 4,5 per mille applicabile alle persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari con inclusione delle abitazioni locate con contratto registrato a un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c) aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate tenute a disposizione;

di stabilire che per il 1998, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si possono detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SALUZZO

Il comune di SALUZZO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, nella msiura del 4,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, nella misura del 4,90 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (.I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di fabbricati diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000.

(Omissis).

di mantenere a L. 300.000, per l'anno 1998, la detrazione per l'abitazione principale dei cittadini in condizioni disagiate, che si trovano nella seguente situazione:

soggetto passivo e componenti del nucleo familiare titolari, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di un unico immobile adibito ad abitazione principale, con eventuale rimessa o posto macchina e cantina.

Il reddito complessivo conseguito nell'anno 1997 dall'intero nucleo familiare di appartenenza del soggetto passivo non deve essere superiore a:

L. 12.000.000 se il nucleo familiare è composto dal solo soggetto passivo;

L. 24.000.000 se il nucleo familiare è composto da più di una persona.

L'agevolazione non si applica nel caso di unità immobiliare censita in catasto nelle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9.

La detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per poter usufruire dell'agevolazione il soggetto passivo deve presentare domanda attestante le condizioni sopraindicate, in conformità ai modelli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 30 giugno 1998.

Nel caso il soggetto passivo acquisisca, a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, l'immobile adibito ad abitazione principale dopo il termine suddetto, dovrà presentare la domanda di agevolazione entro il 22 dicembre 1998.

(Omissis).

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da aziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

Il comune di SALZA DI PINEROLO (provincia di Torino) ha adottato, il 13 febbraio 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, nell'esercizio delle facoltà attribuite alle amministrazioni comunali dall'art. 4 lettera *a)* n. 6 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 241, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAMASSI

Il comune di SAMASSI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, con decorrenza 1° gennaio 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 4 per mille, *(omissis)*;

2) di fissare inoltre, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, la riduzione del 50% dell'aliquota ordinaria vigente nel'anno di riferimento;

3) di determinare per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al punto 2), i seguenti criteri generali:

a) l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

b) per poter godere della riduzione, gli interventi edilizi dovranno essere stati regolarmente autorizzati, dovranno risultare inoltre in atti, le dichiarazioni I.C.I. relative all'immobile interessato e tutte le successive dichiarazioni di variazione dovute ai sensi di legge, regolarmente presentate entro i termini prescritti, il regolare pagamento dell'I.C.I. se dovuta, per tutti gli anni di cui non è scaduto il termine di accertamento;

c) in caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra, il beneficiario non potrà vedersi riconosciuto il diritto all'agevolazione così come esso decadrà da tale diritto se viene meno il rispetto degli obblighi sopraddetti negli anni successivi (mancata dichiarazione di fine lavori, dichiarazione di variazione ai fini I.C.I., mancata rideterminazione della rendita a seguito di sopraggiunta utilizzazione dell'immobile), la decadenza si fa corrispondere alla data in cui viene meno l'adempimento dovuto;

d) la riduzione si applicherà sempre in riferimento all'aliquota ordinaria vigente nell'anno per gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA

Il comune di SAMBUCA DI SICILIA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI

Il comune di SAMMICHELE DI BARI (provincia di Bari) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 viene applicata nel seguente modo:

a) aliquota abitazione principale 5 per mille (confermata);

b) aliquota altri immobili e aree fabbricabili 6 per mille (con aumento dell'1 per mille rispetto al 1997);

c) detrazione per abitazione principale L. 200.000 (confermata):

c1) detrazione abitazione principale per anziani o disabili con un limite di reddito per l'intero nucleo familiare di L. 14.000.000, L. 250.000.

(Omissis).

3) dare atto che i terreni agricoli ricadenti in agro di Sammichele di Bari, come per gli anni precedenti, sono esenti dall'applicazione poiché interamente delimitati con delibera di giunta regionale n. 5664 del 18 giugno 1984 ai sensi della legge n. 984/1997.

(Omissis).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO

Il comune di SAN BARTOLOMEO IN GALDO (provincia di Benevento) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le aliquote e tariffe già determinate per l'anno 1997, *(omissis)*, per l'anno 1998.

(Omissis).

per il 1997 il comune ha stabilito:

(Omissis).

di approvare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1997, con le diversificazioni di aliquota di cui all'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

(Omissis).

abitazione principale 5 per mille;

abitazioni locate utilizzate come abitazione principale (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996) 5 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati) 7 per mille;

alloggi non locati 7 per mille;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996) alla data del 31 dicembre 1996 e fino al 31 dicembre 1999 4 per mille;

riduzioni per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (art. 3, comma 55, primo periodo, legge n. 662/1996) cinquanta per cento;

detrazione per abitazione principale (da L. 180.000) L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN BENEDETTO BELBO

Il comune di SAN BENEDETTO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di un'aliquota unica nella misura del 5 per mille;

di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8, comma 3, concernente la possibilità per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50% o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal terzo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di prendere atto e ratificare, apportando alcune modificazioni, limitatamente ai soli criteri di applicazione delle ulteriori detrazioni, quanto deciso dalla giunta municipale con deliberazione n. 134 del 26 febbraio 1998, avente come oggetto: «Determinazione aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 ed ulteriori detrazioni per abitazione principale»;

2) di determinare le seguenti aliquote da valere per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

a) aliquota del 5,30 per mille per l'abitazione principale;

b) aliquota del 5,30 per mille per i fabbricati di categoria catastale C6 e C7;

c) aliquota del 6,50 per mille per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;

3) di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 che compete ai possessori di abitazione principale, purché residenti anagraficamente, alle seguenti categorie:

a) soggetti passivi che hanno compiuto il 60° anno di età entro il 31 dicembre 1997 che siano titolari di pensione o non siano in condizione lavorativa, sempre che abbiano compiuto 60 anni il 31 dicembre 1997, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico, fino a L. 26.730.000 (3 volte il minimo INPS annuale);

b) per i soggetti passivi portatori di handicap psicofisico e/o sensoriale con attestato di invalidità civile, ovvero in presenza, nello stato di famiglia anagrafico, di portatori di handicap psicofisico e/o sensoriale con attestato di invalidità civile ovvero nel caso di presenza, nello stato di famiglia anagrafico, di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della Unità sanitaria locale, il limite di reddito di L. 26.730.000 è elevato di L. 2.056.000 (tre volte il minimo INPS mensile) per ogni singola persona invalida o non autosufficiente.

L'invalidità civile suddetta deve essere riconosciuta nella percentuale di almeno il 67%;

4) per usufruire delle ulteriori detrazioni di cui al punto 3) del presente atto, in caso di possesso di più immobili o porzione degli stessi, la somma di tutte le rendite catastali dei soggetti imponibili (compresa quella dell'abitazione principale) non deve essere superiore al triplo della rendita catastale dell'abitazione principale stessa. La somma di tutte le rendite catastali dovrà essere rilevata in rapporto alle proprie quote di possesso;

5) di aumentare da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 che compete ai possessori della sola abitazione principale e non possessori di altri immobili o porzioni di immobili rientranti nei gruppi catastali A, B, C e D, ad eccezione di un solo fabbricato di categoria catastale C6 e C7, purché residenti anagraficamente, alle seguenti categorie:

a) soggetti passivi che hanno compiuto il 60° anno di età entro il 31 dicembre 1997 che siano titolari di pensione o non siano in condizione lavorativa, sempre che abbiano compiuto 60 anni il 31 dicembre 1997, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico, fino a L. 17.820.000 (due volte il minimo INPS);

b) soggetti passivi disoccupati di qualsiasi età non dediti agli studi (con riferimento alla scuola dell'obbligo, scuole superiori di qualsiasi tipo, corsi di laurea di qualsiasi tipo comprese le lauree brevi) o a tirocinio gratuito ed iscritti ininterrottamente alle liste di collocamento da almeno due anni, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico, fino a L. 17.820.000 (due volte il minimo INPS).

6)tutti i requisiti necessari per l'ottenimento delle ulteriori detrazioni I.C.I. di cui ai punti 3) e 5) della presente deliberazione, anche con riferimento ai componenti lo stato di famiglia anagrafico del richiedente, debbono essere quelli esistenti alla data del 1° gennaio 1998;

7) di escludere dalla maggiorazione di cui sopra tutte le unità classificate in catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) anche se appartenenti a cittadini di cui al precedente punto;

8) di fissare dal 1° luglio al 30 settembre 1998 il periodo per la presentazione, all'Ufficio tributi del comune di San Benedetto del Tronto, dell'istanza contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o dell'istanza con documentazione. Il termine ultimo di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza del beneficio della ulteriore detrazione per l'anno 1998. In caso di inoltro a mezzo posta, fa fede la data del timbro postale;

9) di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica per mancanza delle condizioni previste nei punti 3) e 5), o perché si tratta di abitazioni escluse dal beneficio di cui al punto 7), ovvero perché l'istanza di cui al punto 8) non è presentata nei termini previsti.

(Omissis).

COMUNE DI SAN BENEDETTO IN PERILLIS

Il comune di SAN BENEDETTO IN PERILLIS (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 26 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto e confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille così come da delibera di giunta comunale n. 2 del 31 gennaio 1998;

di non applicare per l'anno 1998 nessuna agevolazione, riduzione o detrazione di imposta ad eccezione della detrazione ordinaria valida per tutti di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Il comune di SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (provincia di Bologna) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, e conseguentemente di mantenere per il corrente annuo l'aliquota nella misura unica del 5,3 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

Il comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare pe l'anno 1998 al 4 per mille l'aliquota I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

Il comune di SAN BIAGIO SARACINISCO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare I.C.I., per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, dando atto che la stessa verrà riscossa con le modalità previste dal decreto legislativo n. 504/1992;

(Omissis).

di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione, in alternativa ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque uutilizzabile l'immobile;

di detrarre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione di cui al presente punto si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione da predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Il comune di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (provincia di Firenze) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire:

a) nella misura del 4 per mille l'aliquota da applicarsi alle unità immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro;

b) nella misura del 5,5 per mille l'aliquota da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, considerando tali, anche ai fini della spettanza della detrazione:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprità indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

c) nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicarsi alle unità immobiliari iscritte od ascrivibili in categoria catastale «A» tenute a disposizione, non locate od utilizzate per usi diversi dalla civile abitazione e per le aree fabbricabili;

d) nella misura del 6,2 per mille l'aliquota da applicarsi a tutte le altre unità immobiliari.

di determinare per l'anno 1998 la detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CASSIANO

Il comune di SAN CASSIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. in misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

Il comune di SAN CESARIO SUL PANARO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1998:

I.C.I. al 5 per mille per la sola abitazione principale;

I.C.I. al 6 per mille per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili;

I.C.I. al 7 per mille per le unità sfitte e alloggi non locati.

di mantenere a L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Intendendo per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro titolo reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE

Il comune di SAN COLOMBANO BELMONTE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili, con una detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CONO

Il comune di SAN CONO (provincia di Catania) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e di applicare le detrazioni per l'abitazione principale a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Il comune di SAN DAMIANO AL COLLE (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998 l'I.C.I. con l'aliquota del 5,50 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE

Il comune di SAN DEMETRIO CORONE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 2 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I., già deliberata per l'anno in corso, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN DONACI

Il comune di SAN DONACI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 3 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per l'anno 1998, con detrazione di L. 230.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

Il comune di SAN DONATO DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

abitazione principale: 5 per mille con detrazione di L. 220.000;

abitazione secondaria: 6 per mille;

aree fabbricabili: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANDRIGO

Il comune di SANDRIGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 4,50 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi per l'anno 1998;

di stabilire l'aliquota del 4,5 per mille per i fabbricati del gruppo C/6 asserviti all'abitazione principale;

di considerare l'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente avvenuto per l'intero anno e a condizione che l'abitazione non risulti locata;

di stabilire aliquote diversificate da applicare al valore degli immobili indicati ai punti seguenti e nella misura in ciascun punto indicata:

a) l'aliquota nella misura del 6 per mille da applicare al valore degli alloggi destinati alla locazione e di quelli tenuti sfitti da almeno un anno, purché entrambi dotati di allacciamenti e utilizzabili in qualsiasi momento previ contratti di fornitura nonché quelli tenuti a disposizione del contribuente come seconda casa, considerando unità immobiliare a disposizione secondo la normativa fiscale (IRPEF);

b) l'aliquota nella misura del 6 per mille da applicare al valore del garage asservito agli alloggi di cui alla lettera *a)*, ossia destinati alla locazione e tenuti sfitti, nonché quelli tenuti a disposizione del contribuente come seconda casa, limitatamente ad una unità;

di prendere atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di stabilire, inoltre, anche per l'anno 1998, che per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 350.000 per le seguenti categorie:

per le famiglie con handicappati gravi in casa, condizione da attestare mediante autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968 dalla quale risulti essere in possesso dell'accertamento handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, da presentare in copia all'ufficio tributi;

per nuclei familiari composti esclusivamente da ultrasessantacinquenni con reddito lordo annuale fino a L. 20.000.000, derivante unicamente da pensione e reddito dell'unica casa di abitazione, compreso eventuale garage di pertinenza, ad uso esclusivo del nucleo familiare, condizione da attestare mediante autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968 e da presentare in copia all'ufficio tributi.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FEDELE INTELVI

Il comune di SAN FEDELE INTELVI (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per tutte le tipologie di immobili, mantenendo in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FELE

Il comune di SAN FELE (provincia di Potenza) ha adottato, il 6 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota da applicarsi per l'I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'anno 1998;

di riconoscere i benefici di cui alle premesse.

(Omissis).

Premesse:

(Omissis).

visto che la situazione finanziaria dell'ente comunale si trova in una congiuntura negativa e l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili e che, inoltre, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, si detrae fino alla del suo ammontare di L. 200.000, considerando infine le concorrenza esclusioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo medesimo;

ritenuto comunque opportuno concedere le agevolazioni previste dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 che prevede di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

Il comune di SAN FILIPPO DEL MELA (provincia di Messina) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille a titolo di imposta I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO

Il comune di SAN FLORIANO DEL COLLIO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I., istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e le detrazioni in base alla normativa vigente.

(Omissis).

COMUNE DI SANGANO

Il comune di SANGANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 con riduzione al 4 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune. La detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune resta fissata nella misura stabilita dalla legge n. 662/1996 in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GEMINI

Il comune di SAN GEMINI (provincia di Terni) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquote I.C.I. per l'anno 1998 sono stabilite come appresso:

a) abitazione principale: 4,8 per mille;

b) altri immobili: 5,8 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE

Il comune di SAN GERMANO CHISONE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei residenti ai fini del pagamento dell'I.C.I., in L. 200.000;

di determinare le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria del 5,5 per mille per abitazione principale (prima casa) escluse le pertinenze, per le quali viene fissata l'aliquota del 6,5 per mille;

b) abitazioni locate utilizzate come abitazione principale, aliquota ordinaria del 5,5 per mille, escluse le pertinenze, per le quali viene fissata l'aliquota nella misura del 6,5 per mille;

c) abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconda casa) e relative pertinenze, aliquota del 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

Il comune di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

aliquota agevolata nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

aliquota nella misura massima del 7 per mille per gli alloggi di proprietà in aggiunta all'abitazione principale;

aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili adibiti ad abitazione principale con detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIACOMO VERCELLESE

Il comune di SAN GIACOMO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 le seguenti aliquote relative all'I.C.I.:

abitazioni: 4,75 per mille;

insediamenti produttivi: 5,25 per mille;

riduzione prima casa: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Il comune di SAN GIMIGNANO (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) nella misura del 4,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) nella misura del 6 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GINESIO

Il comune di SAN GINESIO (provincia di Macerata) ha adottato, il 19 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota della prima casa nella misura del 6 per mille, nonchè di riconfermare la detrazione per le unità immobiliari adibita ad abitazione principale a L. 240.000, approvata con delibera consiliare n. 9 del 25 febbraio 1997, esecutiva ai sensi di legge;

di aumentare l'aliquota relativa alla seconda abitazione, dal 6,50 per mille al 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Il comune di SAN GIORGIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille a conferma dell'aliquota già stabilita per l'anno 1997;

di non operare riduzioni ad elevazioni delle detrazioni stabilite dalla legge confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

Il comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (provincia di Pordenone) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

di fissare l'aliquota agevolata dell'1 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a favore dei proprietari che eseguono interventi previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

Il comune di SAN GIORGIO DI NOGARO (provincia di Udine) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 una detrazione dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504/1992, relativa all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di L. 500.000, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, qualora sussistano contemporaneamente i requisiti indicati alle seguenti lettere *a)* e *b)* o contemporaneamente i requisiti indicati alle lettere *a)* e *c)*:

a) abitazione di categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/11 la cui rendita risulti pari o inferiore a L. 1.600.000;

b) reddito complessivo riferito al nucleo familiare del soggetto passivo, calcolato sommando i redditi soggetti ad IRPEF di ciascun componente, al lordo degli oneri deducibili, conseguiti nell'anno 1997 e dichiarati nel 1998, di importo pari o inferiore ai seguenti limiti:

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	REDDITO COMPLESSIVO ANNO DI RIFERIMENTO
1	L. 16.000.000
2	L. 22.000.000
3	L. 28.000.000
4	L. 32.000.000
per ogni ulteriore componente +	L. 4.000.000

c) per i nuclei familiari in cui convive una persona handicappata o inabile al 100 per cento con i requisiti di cui alla precedente lettera *a)*, reddito complessivo riferito al nucleo del soggetto passivo, calcolato sommando i redditi soggetti ad IRPEF di ciascun componente, al lordo degli oneri deducibili, conseguiti nell'anno 1997 e dichiarati nel 1998, di importo pari o inferiore ai seguenti limiti:

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	REDDITO COMPLESSIVO ANNO DI RIFERIMENTO
1	L. 32.000.000
2	L. 38.000.000
3	L. 44.000.000
4	L. 48.000.000
per ogni ulteriore componente +	L. 4.000.000

per ottenere l'aumento della detrazione per l'abitazione principale, i contribuenti dovranno presentare, entro il termine stabilito per il pagamento della prima rata dell'I.C.I. apposita domanda al comune (su moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi), nella quale dovrà essere indicato il nominativo di ciascun componente, il reddito individuale ed il reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia delle dichiarazioni o certificazioni (mod. 740, 730, 201, 101, ecc.) attestante i redditi di tutti i componenti la famiglia;

di dare atto che le aliquote per l'anno 1998 dell'imposta comunale sugli immobili, come già stabilito con deliberazione giuntale n. 645 del 30 ottobre 1997, sono fissate nelle seguenti misure:

a) per gli immobili di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992 (escluse le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale): aliquota del 5,5 per mille;

b) aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: aliquota del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Il comune di SAN GIORGIO DI PIANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura:

5,5 per mille per persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune: per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonchè quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abilitazione principale;

7 per mille per tutte le altre tipologie;

di dare atto che la detrazione d'imposta per la prima casa ammonta a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO LUCANO

Il comune di SAN GIORGIO LUCANO (provincia di Matera) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nel 6 per mille;

di confermare, per l'anno 1998, in L. 200.000, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO

Il comune di SAN GIORGIO MORGETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 20 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare le determinazioni tariffarie ed in materia di imposte e tasse per l'anno 1998, sulla base delle proposte della giunta municipale, nelle materie in premessa indicate, come da prospetti allegati e che costituiscono parte integrante del presente atto.

N. Ord.	Aliquota 1997	Voce	Aliquota 1998	Detrazione
1	5,5	Ordinaria	5,5	L. 200.000
2	5,5	Abitazione principale . . .	5,5	L. 200.000
3	—	Abitazione principale anziani o disabili	5,5	L. 200.000
4	5,5	Abitazioni locate adibite ad abitazione principale	5,5	L. 200.000
5	5,5	Alloggi non locati	5,5	L. 200.000
6	4	Immobili di organismi senza fini di lucro non esenti (Volontariato e Coop. sociali	4	L. 200.000
7	—	Proprietari che eseguono interventi di recupero ecc.	5,5	L. 200.000
8	5,5	Altri	5,5	L. 200.000

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Il comune di SAN GIORGIO SU LEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

stabilire, per l'anno 1998, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 3, comma 55, della legge numero 662/1996 e l'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997 in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Il comune di SAN GIOVANNI AL NATISONE (provincia di Udine) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nella misura unica del 5,2 per mille;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO

Il comune di SAN GIOVANNI BIANCO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

(Omissis).

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,5 per mille;

(Omissis).

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,5 per mille;

(Omissis).

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

Il comune di SAN GIOVANNI INCARICO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

è stata stabilita al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

Il comune di SAN GIOVANNI IN FIORE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

con decorrenza 1° gennaio 1998 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui alla legge n. 421/1992, viene stabilita con l'aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Il comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

n.d.: 1; tipologia: unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.); aliquota: 5,6 per mille;

n.d.: 2; tipologia: unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di persone fisiche soggetti passivi soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (I.A.C.P.); aliquota: 5,6 per mille;

n.d.: 3; tipologia: unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale non locate (seconde case); aliquota: 7 per mille;

n.d.: 4; tipologia: unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale locate a soggetto che non le utilizzi come abitazione principale; aliquota: 7 per mille;

n.d.: 5; tipologia: per tutti gli altri soggetti passivi: 6,5 per mille.

2. Di stabilire che ogni soggetto passivo avente diritto alla aliquota agevolata (5,6 per mille) di cui al precedente punto 1.2, dovrà produrre, entro il termine di scadenza della prima rata I.C.I. la documentazione necessaria a riprova del possesso di tutti i requisiti richiesti e più precisamente:

punto 1.2
(unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di persone fisiche soggetti passivi soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune):

attestazione rilasciata dalla cooperativa comprovante l'assegnazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e certificato di residenza;

(unità immobiliari regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.) idonea documentazione rilasciata dall'I.A.C.P. attestante l'avvenuta assegnazione dell'alloggio;

3. di prendere atto che, anche per l'anno 1998, la detrazione ordinaria per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in L. 200.000;

4. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998, le ulteriori detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

detrazione d'imposta (lire in ragione annua): L. 320.000 per soggetti passivi proprietari, o, se comproprietari, in proporzione alla quota di possesso dell'immobile stesso, di un unico immobile adibito ad abitazione principale (più le eventuali pertinenze garage, posto auto, soffitta, ecc.) e con i seguenti requisiti:

età superiore ai 60 anni, soli o con coniuge (con più di 60 anni). Se il nucleo familiare si compone di altre persone queste ultime dovranno essere a carico ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi).

Sono esclusi dal limite di età (60 anni) coloro che risultino con familiari a carico in condizione di invalidità psicofisica non inferiore al 67%;

disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia;

cassaintegrati;

in mobilità regolarmente iscritti nelle liste di mobilità dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia.

*Detti soggetti passivi non devono possedere redditi, escluso l'im*porto del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un ammontare annuo lordo non superiore a:

L. 14.000.000 se soli;

L. 27.550.000 se coniugi comproprietari.

Dai limiti di reddito vanno esclusi:

la rendita della 1ª casa in proprietà utilizzata come abitazione esclusiva, comprese le eventuali pertinenze;

redditi esenti IRPEF;

redditi soggetti a tassazione separata;

redditi dominicali e agrari fino a L. 100.000 se il soggetto non è titolare di partita IVA;

compensi percepiti per lavori socialmente utili fino ad un massimo di L. 3.500.000 annui lordi.

5. di stabilire che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, in base a quanto stabilito al precedente punto 4), potrà avvalersene direttamente in sede di versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1998. In luogo della richiesta documentata per avere diritto alla maggiore detrazione dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, apposita auto certificazione regolarmente autenticata attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti;

6. di stabilire, altresì, che la suddetta auto certificazione dovrà essere inoltrata al comune - ufficio tributi - entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata I.C.I. L'ufficio tributi, successivamente, provvederà alle dovute verifiche, riservandosi di richiedere dati e documenti. Qualora, dalle verifiche effettuate, venga riscontrata la mancanza di alcuno dei requisiti richiesti, che comporti la perdita del diritto alla maggiore detrazione, si procederà alla liquidazione della maggiore imposta dovuta con l'applicazione delle sanzioni ed interessi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Il comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

di elevare a L. 300.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, siti sul territorio comunale per l'anno 1998, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare, comprese le pertinenze non locate, che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) portatori di handicap riconosciuti al 100%;

b) titolari di pensioni sociali, purché nel nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di reddito diverso dalla pensione sociale;

di dare atto che i contribuenti cui spetta l'agevolazione dovranno certificare di trovarsi in una delle predette condizioni, mediante dichiarazione sostitutiva da rilasciare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968, e da presentare a questo comune entro il 31 dicembre 1998;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata con la conseguente applicazione della detrazione per abitazione principale (pari a L. 200.000) anche per tali categorie di contribuenti.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Il comune di SAN GIOVANNI ROTONDO (provincia di Foggia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. sul territorio del comune di San Giovanni Rotondo viene stabilita nella misura unica del 5 per mille e con le riduzioni e detrazioni previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO

Il comune di SAN GIOVANNI TEATINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 quanto stabilito nella delibera di giunta municipale n. 206 del 15 aprile 1997 e cioè: l'aliquota I.C.I. del 4,40 per mille per l'unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale e l'aliquota del 4,80 per mille per gli altri immobili;

confermare, inoltre, la detrazione di L. 200.000 sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo senza alcuna distinzione di carattere soggettivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA

Il comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5,5 per mille l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

di applicare l'aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi rivolti al recupero del centro storico ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO

Il comune di SAN GIUSEPPE VESUVIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, senza modifiche rispetto a quanto deliberato per l'anno 1997, in quanto non sono ancora iniziate le proroghe per il recupero delle somme evase, e onde garantire lo stesso introito per il presente anno e pertanto riconfermare:

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, nella misura unica del 6 per mille, rapportata al valore degli immobili;

la riduzione dell'imposta, dovuta sulla prima casa, nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

Il comune di SAN GIUSTO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, *(omissis)* per l'anno 1998 un'unica aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 4,90 per mille, senza aumento di detrazione per le abitazioni principali e senza ulteriori varianti facoltative previste dalla normativa vigente.

(Omissis).

COMUNE DI SANGUINETTO

Il comune di SANGUINETTO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6,3 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN LEONARDO

Il comune di SAN LEONARDO (provincia di Udine) ha adottato, il 23 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

aliquota base 5 per mille;

aliquota del 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati;

detrazione di L. 220.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO

Il comune di SAN LEUCIO DEL SANNIO (provincia di Benevento) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1° gennaio 1998;

1. aliquota: 5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'abitazione principale;

2. aliquota: 5 per mille: unità immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

3. aliquota: 5 per mille: persona fisica per unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale;

4. aliquota: 5 per mille: alloggi posseduti e non locati;

5. aliquota: 5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune;

6. aliquota: 5 per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro;

7. aliquota: 5 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge n. 449/1997;

8. aliquota: 5 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti;

9. aliquota 5 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione.

Detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: L. 200.000.

Riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI SAN LORENZO BELLIZZI

Il comune di SAN LORENZO BELLIZZI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, per il territorio del comune di San Lorenzo Bellizzi ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni;

di dare atto che i contribuenti sono obbligati ad effettuare il versamento dell'imposta data per l'anno 1998 in due rate, delle quali la prima nel mese di giugno pari al 90% della prima rata e la seconda dall'uno al venti dicembre a saldo dell'imposta ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992;

di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

Il comune di SAN LORENZO IN CAMPO (provincia di Pesaro Urbino) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella seguente misura:

aliquota fissa 5,5 per mille;

di riconfermare per il 1998 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO

Il comune di SAN LORENZO ISONTINO (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere al 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Il comune di SAN MANGO PIEMONTE (provincia di Salerno) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. l'aumento dell'aliquota tariffa I.C.I. riferita alle seconde case dal 5 per mille al 6 per mille secondo la proposta del sindaco;

2. confermare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per tutti gli altri immobili ad eccezione delle seconde case per quanto già enunciato al punto 1).

(Omissis).

COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE

Il comune di SAN MANGO SUL CALORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare le tariffe ed aliquote attualmente vigenti anche per l'anno 1998 e precisamente:

I.C.I. aliquota 5 per mille - detrazione per prima casa adibita a residenza L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO

Il comune di SAN MARCO ARGENTANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare nella misura unica del 4 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare in questo comune per l'anno 1998;

determinare nella misura unica di L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

Il comune di SAN MARCO DEI CAVOTI (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare anche per l'anno 1998 l'aliquota minima del 4 per mille per quanto riguarda il gettito I.C.I. senza ulteriori detrazioni o aumenti.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA

Il comune di SAN MARCO LA CATOLA (provincia di Foggia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicabile per l'anno 1998 su tutti gli immobili esistenti nel comune;

di confermare tutto e quanto altro previsto dalla vigente normativa mantenendo la detrazione dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO D'AGRI

Il comune di SAN MARTINO D'AGRI (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

di stabilire in L. 500.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE

Il comune di SAN MARTINO DALL'ARGINE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,75 per mille, 0,25 per mille in meno rispetto all'anno 1997;

di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale elevata a L. 240.000 per i nuclei familiari il cui reddito è costituito esclusivamente da pensioni che non superano i 18 milioni annui.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA

Il comune di SAN MARTINO DI FINITA (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

Il comune di SAN MARTINO IN RIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 24 ottobre 1997 e il 16 gennaio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille, con le seguenti eccezioni:

a) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili: aliquota del 4 per mille;

b) fabbricati di proprietà di enti senza scopo di lucro: aliquota al 4 per mille;

c) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ivi compreso il garage che ne costituisce pertinenza: aliquota del 5,3 per mille;

d) unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: aliquota del 5,3 per mille;

e) abitazioni possedute in aggiunta dell'abitazione principale e non locate: aliquota del 7 per mille.

di stabilire che l'aliquota ridotta di cui alla lettera *a)* del precedente punto si applichi per un periodo massimo di anni tre, decorrenti dal certificato di ultimazione dei lavori;

di mantenere in L. 240.000 l'importo della detrazione per abitazione principale.

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998 una ulteriore detrazione I.C.I. in favore dei contribuenti che si trovino in particolari situazioni di disagio e precisamente:

A) di riconoscere, per l'anno 1998, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un ulteriore aumento di L. 60.000, della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 240.000 già prevista per tutti gli altri contribuenti:

a1) pensionati

possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

avere compiuto il 65° anno di età alla data del 1° gennaio 1998;

essere in condizione non lavorativa e con un reddito familiare complessivo lordo non superiore a L. 16.000.000 annue riferito all'anno 1997. A tale reddito si aggiungono L. 13.000.000 lorde annue per ogni componente otre il primo.

a2) famiglie numerose

possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare;

nucleo familiare composto da sei o più componenti al 1° gennaio 1998;

reddito complessivo familiare riferito all'anno 1997 non superiore a L. 81.000.000 lorde annue nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.000.000 lorde annue per ogni componente oltre il sesto;

a3) famiglie con portatori di handicap

possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare della famiglia al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, a nome di uno o più componenti la famiglia stessa non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare;

il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100%;

il reddito familiare complessivo non deve essere superiore a L. 16.000.000 annue lorde per un solo componente riferito all'anno 1997. Si aggiungono L. 13.000.000 annue lorde per ogni componente oltre il primo.

B) di determinare i seguenti criteri applicativi:

i soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla ulteriore detrazione, entro e non oltre il 30 giugno 1998 spedire a mezzo raccomandata semplice o consegnare all'ufficio tributi - C.so Umberto I, 22, del comune di S. Martino in Rio - apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

copia della dichiarazione dei redditi mod. 730/1997 o mod. 740/1997 o copia del certificato mod. 201/1997 o mod. 101/1997;

dichiarazione in carta semplice attestante i sottoelencati elementi:

b1) cognome e nome

b2) luogo e data di nascita

b3) codice fiscale

b4) residenza anagrafica

b5) numero persone componenti il nucleo familiare

b6) la non percezione di ulteriori redditi oltre ai dichiarati

b7) copia attestato invalidità civile al 100%

b8) dati catastali dell'immobile (foglio, particella e subalterno)

b9) tipo di possesso (proprietà, usufrutto, uso, abitazione)

b10) dichiarazione che gli altri componenti il nucleo familiare, non contitolari di uno dei diritti reali di godimento di cui sopra, non posseggono nessuna proprietà immobiliare;

i contribuenti che hanno inviato la domanda e la documentazione entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, già tenere conto della detrazione richiesta;

l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, l'aliquota agevolata del 2 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ovvero alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO

Il comune di SAN MARTINO SICCOMARIO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di dare atto che per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) risulta fissata nella misura del 6 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

tabella per l'applicazione della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale.

La maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie A2 - A3 - A4 e A5 aventi un valore catastale non superiore a L. 100.000.000, in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito complessivo del nucleo familiare, secondo la tabella sottoriportata.

Il reddito del nucleo familiare e costituito dall'ammontare dei redditi complessivi considerati ai fini IRPEF e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente a quello cui si riferisce l'imposta, come dimostrato sul 740/730.

L'importo della maggiore detrazione si applica nella misura ridotta del 50% nel caso di unità immobiliari il cui valore catastale sia superiore a L. 100.000.000 ma non superiore a L. 150.000.000 e nella misura ridotta del 25% qualora il valore catastale sia compreso tra L. 150.000.000 e L. 200.000.000.

Per le famiglie monoreddito da lavoro dipendente fino a L. 30.000.000 composte da almeno 3 persone saranno applicate ulteriori detrazioni di L. 250.000.

Limite reddito familiare	Importo da detrarre comprensivo delle L. 200.000 di legge			
	numero dei componenti il nucleo familiare			
	1 pers.	2 pers.	3 pers.	4 pers. oltre
PER I REDDITI FINO A L. 14.500.000 APPLICAZIONE DELLA MASSIMA DETRAZIONE L. 500.000				
da L. 14.500.000 fino a L. 20.000.000	300.000	350.000	400.000	450.000
da L. 20.000.000 fino a L. 25.000.000	250.000	300.000	350.000	400.000
da L. 25.000.000 fino a L. 35.000.000		250.000	300.000	350.000
da L. 35.000.000 fino a L. 45.000.000			250.000	300.000
da L. 45.000.000 fino a L. 55.000.000				250.000

1) Per tutti i redditi superiori alla tabella detrazioni di legge pari a L. 200.000;

2) Nel caso di nucleo familiare con portatori di handicap, cassintegrati, disoccupati o lavoratori in mobilità (1997), i suddetti limiti di reddito vengono aumentati di L. 5.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO

Il comune di SAN MARZANO OLIVETO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MAURO CILENTO

Il comune di SAN MAURO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per le prime case e l'aliquota del 5,5 per mille per le altre case.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

Il comune di SAN MICHELE ALL'ADIGE (provincia di Trento) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare l'aliquota I.C.I. ordinaria per l'anno 1998 con la sola esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario dal 4 per mille al 5,5 per mille;

di aumentare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario dal 4 per mille al 4,5 per mille;

di elevare per l'anno 1998 la detrazione spettante per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario da L. 200.000 a L. 250.000;

di considerare l'unità immobiliare posseduta da persone anziane o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a titolo di proprietà o usufrutto e non locata, quale abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Il comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (provincia di Venezia) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, confermando le aliquote già in vigore per l'anno 1997 *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nelle seguenti misure:

per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale: 5 per mille;

per le rimanenti unità immobiliari, i terreni agricoli e quelli edificabili: 6 per mille;

2. di mantenere la detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 art. 3 della legge n. 662/1996, in L. 250.000, come già fissata per l'anno 1997;

3. di elevare, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, la detrazione di cui al punto precedente a L. 350.000 a condizione che il contribuente:

abbia compiuto al 1° gennaio 1998 i 65 anni di età;

che lo stesso ed i componenti del nucleo familiare non possiedano beni patrimoniali e/o immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali pertinenze (garage, cantine, soffitte) utilizzate direttamente;

il reddito complessivo (imponibile fiscale) di tutti i componenti del nucleo familiare riferito all'anno 1997 sia inferiore ai seguenti limiti:

nucleo familiare composta da unica persona L. 18.000.000;

in presenza di coniuge convivente, elevato a L. 23.000.000;

per ogni familiare convivente L. 2.000.000;

per ogni familiare convivente con handicap superiore al 75% L. 2.500.000;

non possegga titoli di credito sia pubblico che privato;

non abbia disponibilità in denaro in qualsiasi forma possibile, che sommati, risultino di ammontare superiore a L. 30.000.000;

l'abitazione posseduta non sia classificata nelle categorie A/1, A/8 ed A/9;

4. di elevare, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, la detrazione cui al punto 2) del presente deliberato a L. 500.000 a condizione che il contribuente:

abbia compiuto al 1° gennaio 1998 i 65 anni di età;

il reddito complessivo (imponibile fiscale) di tutti i componenti del nucleo familiare riferito all'anno 1997 sia inferiore ai seguenti limiti:

nucleo familiare composta da unica persona L. 15.000.000;

in presenza di coniuge convivente, elevato a L. 20.000.000;

per ogni familiare convivente L. 2.000.000;

per ogni familiare convivente con handicap superiore al 75% L. 2.500.000;

non possegga titoli di credito sia pubblico che privato;

non abbia disponibilità in denaro in qualsiasi forma possibile, che sommati, risultino di ammontare superiore a L. 30.000.000;

l'abitazione posseduta non sia classificata nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.

5. di considerare direttamente adibita a prima abitazione l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6. i soggetti che intendono avvalersi delle maggiori detrazioni di cui ai punti 2) e 3) del presente deliberato, nonché quelli nelle condizioni di cui al punto 4), devono presentare nel periodo dal 1° al 30 giugno 1998 all'ufficio protocollo comunale apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti l'esistenza delle condizioni per ottenere le agevolazioni. La mancata o ritardata presentazione della dichiarazione suddetta comporta la decadenza del diritto alle maggiori detrazioni ed agevolazioni.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

Il comune di SAN MICHELE DI GANZARIA (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1996(*):

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1996, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille;

confermare altresì, la detrazione prevista ai sensi dell'art. 15, comma 6 della legge n. 537/1993 in L. 300.000.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che, in mancanza di successive delibere adottate al riguardo, l'aliquota rimane fissata anche per il 1998 nel minimo di legge del 4 per mille, con la detrazione suindicata.

COMUNE DI SAN MINIATO

Il comune di SAN MINIATO (provincia di Pisa) ha adottato, il 25 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire i seguenti criteri di applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1998:

a) le tipologie immobiliari da prendere in considerazione per l'applicazione delle aliquote di seguito stabilite sono le seguenti:

abitazione principale, cui applicare un'aliquota ridotta, intendendosi per tale quella ove il proprietario o titolare di altro diritto reale ha la propria residenza anagrafica, oppure quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

unità immobiliari di categoria catastale C/6, cui applicare un'aliquota ridotta;

altre unità immobiliari (compreso aree fabbricabili e terreni agricoli), cui applicare l'aliquota ordinaria;

unità immobiliari, cui applicare un'aliquota maggiorata, adibite ad uso abitativo, per le quali non risulti alcuna residenza anagrafica per un periodo superiore a 180 giorni. Non devono essere considerate tra queste (bensì tra quelle cui applicare l'aliquota ordinaria), nei tre anni successivi alla loro realizzazione, i fabbricati realizzati per la vendita e non alienati dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

b) ai fini dell'individuazione delle unità immobiliari ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale, non assoggettabili all'aliquota maggiorata, il proprietario delle stesse dovrà presentare (o spedire con raccomandata a.r.) all'ufficio tributi del comune la certificazione anagrafica attestante il sussistere di tali condizioni. La presentazione di tale certificazione non sarà necessaria qualora tale individuazione sia desumibile dal modulo per il versamento dell'I.C.I. che verrà predisposto dal Ministero delle finanze;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

a) 5,7 per mille aliquota I.C.I. ordinaria gravante sugli immobili, ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili;

b) 5 per mille aliquota I.C.I. da applicare a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di San Miniato, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) 5 per mille aliquota I.C.I. unità immobiliari di categoria catastale C/6;

d) 7 per mille aliquota I.C.I. gravante sulle unità immobiliari adibite ad uso abitativo, per le quali non risulti alcuna residenza anagrafica per un periodo superiore a 180 giorni. Non devono essere considerate tra queste (bensì tra quelle cui applicare l'aliquota ordinaria), nei tre anni successivi alla loro realizzazione, i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata, con il conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale;

(Omissis).

di stabilire in L. 300.000 la detrazione sull'abitazione principale per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, aventi i seguenti requisiti:

A) nuclei familiari di ultrasessantacinquenni, con reddito derivante solo da pensione non superiore a L. 12.954.000 se si tratta di un anziano ultrasessantacinquenne residente da solo; con reddito derivante solo da pensione non superiore a L. 19.432.000 se si tratta di due anziani ultrasessantacinquenni; per ogni ulteriore componente ultrasessantacinquenne di tali nuclei L. 3.239.000 per ciascun componente.

L'assegno di accompagnamento non concorre alla determinazione del reddito.

I componenti di tali nuclei familiari non devono essere proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato (comprensivo di eventuale garage categoria catastale C6); il reddito derivante dal possesso del fabbricato abitato non concorre alla determinazione del reddito.

Tutti i componenti del nucleo familiare devono possedere i requisiti di cui sopra;

B) nuclei familiari che si trovino in stato di comprovata indigenza (certificata dall'ufficio politiche sociali), proprietari di un'unica abitazione, utilizzata direttamente dai proprietari.

di dare atto che per usufruire della detrazione di L. 300.000 dovrà essere presentata domanda, entro il 30 maggio 1998, su apposito modulo fornito dall'amministrazione, in cui gli interessati autocertificano il possesso dei requisti di cui sopra, tra cui la situazione reddituale relativa all'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA

Il comune di SAN NAZZARO SESIA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota unica del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

Il comune di SANNICANDRO DI BARI (provincia di Bari) ha adottato, il 27 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale per gli immobili relativa all'abitazione principale e al 5,5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. agli altri immobili;

di lasciare invariata la detrazione di L. 200.000 in favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Il comune di SAN NICOLA BARONIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 18 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare l'aliquota I.C.I. dovuta dai contribuenti per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN NICOLA DA CRISSA

Il comune di SAN NICOLA DA CRISSA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Il comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998(*):

(Omissis).

con decorrenza 1° gennaio 1997, e fino a modifica disposta da questo organo o con provvedimento di legge, è elevata a L. 230.000 la detrazione di imposta ai fini dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che in mancanza di deliberazione per il 1998 sull'aliquota I.C.I. questa rimane fissata nel minimo di legge, ossia il 4 per mille.

COMUNE DI SAN NICOLÒ GERREI

Il comune di SAN NICOLÒ GERREI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 13 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PAOLO CERVO

Il comune di SAN PAOLO CERVO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per la prima casa nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE

Il comune di SAN PAOLO DI CIVITATE (provincia di Foggia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per la prima casa e del 4,5 per mille per le altre case, con detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIER NICETO

Il comune di SAN PIER NICETO (provincia di Messina) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per tutte le categorie dei fabbricati mentre la detrazione per la prima abitazione rimarrà come per legge nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE

Il comune di SAN PIERO A SIEVE (provincia di Firenze) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nelle seguenti misure:

5,2 per mille esclusivamente per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo residente;

6,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale date in affitto con contratto registrato a soggetti residenti, a condizione che queste vengano utilizzate dal locatario come abitazione principale e per tutte le altre categorie di immobili diversi dall'abitazione;

7 per mille per tutti gli alloggi non locati e per quelli locati a soggetti non residenti, o comunque per tutte le altre fattispecie residuali, relative ad alloggi non ricomprese in quelle descritte.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Il comune di SAN PIERO PATTI (provincia di Messina) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota in misura unica del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE

Il comune di SAN PIETRO AL NATISONE (provincia di Udine) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare nel 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi nell'anno 1998 sul territorio comunale di San Pietro al Natisone.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA

Il comune di SAN PIETRO AVELLANA (provincia di Isernia) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il corrente anno 1998 nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Il comune di SAN PIETRO IN CASALE (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille;

di differenziare l'aliquota per l'abitazione come segue:

al 4,5 per mille per:

a) abitazione principale;

b) abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) abitazione locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale,

al 7 per mille:

per le abitazioni non locate e non utilizzate stabilmente;

di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 240.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se non risulta locata;

di dare atto che:

i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota dovranno presentare autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14, entro i termini previsti per la consegna della dichiarazione di variazione I.C.I. anno 1998, secondo le modalità di cui all'allegato *A);*

l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

DEFINIZIONE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE ALIQUOTA I.C.I. 1998

Art. 1.

Alloggi non locati

1. Si intende in via generale per alloggio non locato l'abitazione, non direttamente adibita ad abitazione principale e tenuta a disposizione dal soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili. In particolare rientrano in questa fattispecie gli immobili utilizzabili come abitazione, quindi classificati nelle categorie catastali del gruppo *A* e non occupati per una parte o per l'intero anno.

2. Dalla fattispecie di cui al comma precedente sono esclusi e quindi non sono da considerarsi alloggi non locati:

a) l'abitazione che per legge o disposizione del comune è considerata come abitazione principale;

b) le abitazioni:

cedute in affitto con contratto di locazione di immobili, a prescindere dalla forma di contratto utilizzata;

le abitazioni cedute in comodato od in uso gratuito ed occupate stabilmente per almeno 4 mesi all'anno;

le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione degli immobili.

Art. 2.

Applicazione aliquote differenziate

1. I soggetti passivi dell'imposta che possiedono alloggi rientranti nella fattispecie di cui al punto 2, lettera *b),* del precedente art. 1 applicano agli stessi l'aliquota base, e devono obbligatoriamente provvedere a comprovare l'occupazione dell'alloggio attraverso apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo il modello messo a disposizione dall'amministrazione comunale per lo scopo medesimo.

2. I soggetti passivi invece che hanno locato alloggi con contratto di locazione registrato con soggetto che lo utilizza come abitazione principale, applicano l'aliquota prevista per l'abitazione principale, e devono obbligatoriamente comprovare la condizione in esame con la dichiarazione di cui al comma precedente.

3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro e non oltre il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni dello stesso anno in cui l'immobile è entrato nelle condizioni di cui al punto 2 dell'art. 1.

4. La mancata presentazione della dichiarazione nei termini previsti rende applicabile d'ufficio l'aliquota maggiorata stabilita per gli alloggi non locati.

5. La dichiarazione di cui ai punti precedenti può essere presentata anche da uno solo dei contribuenti interessati.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

Il comune di SAN PIETRO IN GU (provincia di Padova) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure del 6 per mille ordinaria e 5 per mille per abitazione principale, e di stabilire l'aumento della detrazione di imposta da L. 200.000 a L. 500.000, ai soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) pensionati che vivono soli, con reddito complessivo lordo degli oneri deducibili, inferiore a L. 12.500.000 e derivante esclusivamente da pensione o dall'unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo (compreso garages ed orto o giardino pertinenziali);

b) famiglie con reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili, inferiore a L. 18.000.000 e derivante esclusivamente da lavoro dipdente o da pensione o dall'unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo (compreso garages ed orto o giardino pertinenziali);

c) nei casi di cui al punto *b),* con redditi inferiori ai seguenti ed alle condizioni a fianco indicate: (L. 25.000.000 per nuclei con un figlio a carico; L. 30.000.000 per nuclei familiari con due o più figli a carico); in tutti i casi *a), b)* o *c)* è obbligatorio presentare la comunicazione della esistenza dei requisiti all'ufficio tributi del comune entro la data del 31 maggio 1998, corredata con l'ultima dichiarazione dei redditi del nucleo familiare.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

Il comune di SAN PIETRO MOSEZZO (provincia di Novara) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 4,7 per mille, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale è determinata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI

Il comune di SAN POLO DEI CAVALIERI (provincia di Roma) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998, nella misura del 5,30 per mille per l'abitazione principale e del 6,30 per mille per le altre abitazioni;

di stabilire che le detrazioni di imposta per l'abitazione principale è confermata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN POLO D'ENZA

Il comune di SAN POLO D'ENZA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 la misura del 6 per mille dell'aliquota I.C.I.;

di riconfermare l'aliquota ridotta del 5,7 per mille in favore dei soggetti sotto indicati:

a) persone fisiche soggetti passivi e soci di coperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556);

b) enti senza scopo di lucro (sportivi, sociali, culturali, assistenziali) ai sensi dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare possedut a titolo di proprietà o.di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SAN POLOMATESE

Il comune di SAN POLOMATESE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'I.C.I. da applicare in questo comune per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

di stabilire che l'imposta troverà concreta applicazione con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PROCOPIO

Il comune di SAN PROCOPIO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, confermando per l'anno 1998 l'aliquota minima del 4 per per mille dell'I.C.I. da applicare sul territorio di San Procopio.

(Omissis).

COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA

Il comune di SAN RAFFAELE CIMENA (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 5,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo numero 504/1992 e successive modificazioni;

di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI SAN ROBERTO

Il comune di SAN ROBERTO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

per la determinazione della base imponibilare si tiene conto di quanto stabilito dll'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN RUFO

Il comune di SAN RUFO (provincia di Salerno) ha adottato, l'8 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per quanto esposto in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nell misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Il comune di SAN SALVATORE DI FITALIA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 un'unica aliquota per l'imposta comunale sugli immobili pari al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO

Il comune di SAN SALVATORE TELESINO (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

Il comune di SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota di applicazione dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e di 6 per mille per gli altri immobili e la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO

Il comune di SAN SEBASTIANO DA PO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 un aumento in misura unica dell'aliquota I.C.I. dello 0,50 per mille la quale viene così fissata al 5,50 per mille;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dalla legge n. 446/1997, art. 58, comma 30, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO

Il comune di SAN SECONDO DI PINEROLO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'importo delle detrazioni per prima casa per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000 (minimo previsto per legge);

di stabilire l'aliquota nella misura del 5,5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA

Il comune di SAN SOSSIO BARONIA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di San Sossio Baronia nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ABBONDIO

Il comune di SANT'ABBONDIO (provincia di Como) ha adottato, il 27 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, al 5,5 per mille e di confermare, altresì, la riduzione di L. 200.000 per l'unità adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA BRIGIDA

Il comune di SANTA BRIGIDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

di stimare in base alle proiezione ricavate dai dati relativi agli introiti dell'anno 1997, il gettito complessivo dell'imposta in L. 180.000.000, da iscrivere nell'apposito capitolo di entrata del bilancio 1998, tenuto conto della incidenza della detrazione per la prima abitazione detrminata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA CESAREA TERME

Il comune di SANTA CESAREA TERME (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comuanle sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, già vigenti per l'anno 1997, nelle seguenti misure:

5,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale;

6,50 per mille per tutti gli altri immobili e soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Il comune di SANTA CROCE CAMERINA (provincia di Ragusa) ha adottato,la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

determinare ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo numero 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge numero 662/1996 per l'anno 1998, la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANTADI

Il comune di SANTADI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO

Il comune di SANTA DOMENICA TALAO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire e determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA

Il comune di SANTA DOMENICA VITTORIA (provincia di Messina) ha adottato a seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il corrente anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA FIORA

Il comune di SANTA FIORA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria I.C.I., nella misura del 6 per mille.

di determinare per le persone fisiche soggetti passivi, ivi compresi i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel territorio del comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, una aliquota ridotta in misura del 5 per mille;

di determinare per le unità immobiliari, non adibite ad abitazione principale ma ad attività commerciali e produttive, classificate C/1, C/2, C/3 e D l'aliquota del 5 per mille;

di stabilre in L. 200.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AGATA MILITELLO

Il comune di SANT'AGATA MILITELLO (provincia di Messina) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili e la relativa detrazione nella stessa misura di quelle approvate con delibera di consiglio comunale n. 37 del 15 aprile 1997.

(Omissis).

Con delibera n. 37 del 15 aprile 1997 il comune ha stabilito:

(Omissis).

diversificare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1997 e fissate come segue:

abitazione principale 4,5 per mille;

altri fabbricati 4,65 per mille;

aree fabbricabili 4,5 per mille;

terreni agricoli 4,5 per mille;

fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 210.000;

prevedere la riduzione del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, purché l'inabitabilità o l'inagibilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegarsi alla dichiarazione I.C.I., oppure sia dichiarata dal contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

fissare, altresì, nella misura del 4 per mille l'aliquota, per un periodo non superiore a tre anni, relativamente all'invenduto delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

considerare direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istututi di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE

Il comune di SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 3 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio 1998 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ferme restando tutte le ulteriori modalità applicative, comprese le riduzioni e le detrazioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

di introdurre, già con decorrenza dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata del 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili in favore delle unità immobiliari per le quali entro il 31 dicembre 1997, sia stato notificato al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento un provvedimento sindacale dichiarativo dello stato di inagibilità o di inabitabilità ed al tempo stesso comminatorio dell'ordine di demolizione, in quanto ricadenti nel centro abitato; applicazione della quale aliquota agevolata resta subordinata, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, alla sottoposizione in concreto dell'unità immobiliare ad intervento di recupero statico ed abitativo, nonché al concreto inizio dei lavori, con l'estensione della durata del beneficio ai tre anni successivi al detto inizio dei lavori, con la cumulabilità dello stesso alla riduzione d'imposta del cinquanta per cento come in premessa richiamata e prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come successivamente modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Il comune di SANT'ALESSIO SICULO (provincia di Messina) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per il 1998 l'aliquota I.C.I., applicata nel 1997 nella misura del 6 per mille;

la detrazione consentita dalla legge in misura di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

Il comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,3 per mille;

di dare atto che anche per l'anno 1998 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Il comune di SANTA MARGHERITA LIGURE (provincia di Genova) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare anche per l'anno 1998 *(omissis)* le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nelle misure sottoindicate:

a) 5,4 per mille, aliquota ordinaria, valida nella generalità delle fattispecie impositive, con la sola esclusione di quanto specificato ai successivi punti *b)* e *c);*

b) 4 per mille, aliquota ridotta:

per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto passivo;

c) 6,4 per mille, aliquota per le abitazioni non locate, intendendosi per tali anche quelle tenute a disposizione, nonché per quelle locate a soggetti non residenti nel comune o, se residenti nel comune, che non le utilizzano come abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a patto che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE (provincia di Caserta) ha adottato, il 18 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare le seguenti aliquote e riduzioni I.C.I. per l'anno 1998:

A) aliquota ordinaria unica nella misura del 7 per mille;

B) detrazioni: per «pensionati», «famiglie numerose» e «famiglie con portatori di handicap»: detrazione totale di L. 300.000, alle seguenti condizioni:

1) per i «pensionati»:

a) l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 1998 l'unica unità immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;

b) il soggetto passivo deve essere in condizione non lavorativa e con un reddito annuo complessivo, fiscalmente imponibile, riferito all'anno 1996, non superiore a L. 12.000.000 nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a L. 18.000.000 nel caso di famiglia composta da due persone. I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di L. 2.000.000 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente;

2) per le «famiglie numerose»:

a) l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 1998 l'unica unità immobilare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 posseduto dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;

b) nucleo familiare composto di almeno cinque persone o più componenti al 31 dicembre 1997, con un reddito familiare fiscalmente imponibile non superiore a L. 24.000.000 annue, nel caso di famiglia di 5 componenti, reddito aumentato di L. 3.000.00 per ogni componente oltre il quinto. Il reddito di riferimento è quello dell'anno 1996.

In tutti i casi l'applicazione del beneficio della detrazione di L. 300.000 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedono alcuna proprietà immobiliare;

3) per «famiglie con portatori di handicap»:

a) l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 1998 l'unica unità immobiliare di categoria A/2, A3, A/4, A/5 e A/6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;

b) possesso di invalidità civile al cento per cento, da documentare mediante attestato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie;

c) il reddito familiare imponibile non deve essere superiore a L. 15.000.000 annue per un solo componente riferito all'anno 1996. Si aggiungono L. 5.000.000 annue lorde per ogni componente oltre il primo.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO

Il comune di SANT'AMBROGIO DI TORINO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che anche per il 1998 l'aliquota I.C.I. si applicherà come segue:

5,5 per mille per tutti gli immobili escluse le aree fabbricabili;

6 per mille per le aree fabbricabili;

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è confermata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO

Il comune di SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANASTASIA

Il comune di SANT'ANASTASIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille e le detrazioni d'imposta nella misura fissata dalla legge, senza l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 comma 5, della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Il comune di SANT'ANATOLIA DI NARCO (provincia di Perugia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO

Il comune di SANT'ANGELO A CUPOLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998;

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota per abitazione principale: 5,5 per mille;

aliquota per abitazione secondaria: 6 per mille;

di fissare in L. 250.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA

Il comune di SANT'ANGELO A FASANELLA (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare nella misura unica del 4 per mille l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Il comune di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

aliquota 4,75 per mille: ordinaria;

aliquota 4,75 per mille: abitazione principale.

aliquota 4,75 per mille: abitazione principale anziani e disabili;

aliquota 4,75 per mille: abitazione locate utilizzate come abitazioni principali;

aliquota 4,75 per mille: immobili diversi da abitazioni;

aliquota 4,75 per mille: enti senza scopo di lucro;

aliquota 4,75 per mille: fabbricati realizzati per la vendita e non venduti;

aliquota 7 per mille: alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO

Il comune di SANT'ANGELO DEL PESCO (provincia di Isernia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. al 5 per mille da valere per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

Il comune di SANT'ANGELO IN PONTANO (provincia di Macerata) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5 per mille o l'aliquota per la secoda casa nella misura del 6 per mille;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1998 e pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE

Il comune di SANT'ANGELO LE FRATTE (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare come in effetti determina, *(omissis)* l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per il 1998 in ragione del 6 per mille;

detrarrre per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 350.000 rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; *se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione princi*pale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dare atto che, i soggetti passivi dell'imposta, sono quelli individuati al comma 1 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

(Omissis).

dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/63, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO

Il comune di SANT'ANGELO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le seguenti tariffe:

l'aliquota I.C.I. 5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ARCANGELO

Il comune di SANT'ARCANGELO (provincia di Potenza) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per il periodo di imposta relativo all'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille in misura unica, con detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE

Il comune di SANT'ARCANGELO TRIMONTE (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ARPINO

Il comune di SANT'ARPINO (provincia di Caserta) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ARSENIO

Il comune di SANT'ARSENIO (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare *(omissis)*, per l'anno 1998, l'aliquota I.CI. nella misura del 5 per mille confermando la percentuale già precedentemente applicata.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA SOFIA

Il comune di SANTA SOFIA (provincia di Forlì) ha adottato, il 17 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, per la determinazine dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1998, l'aliquota ridotta del 5,5 per mille sul valore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unità immobiliari locate, con contratto registrato, e del 6,5 per mille sul valore degli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA VENERINA

Il comune di SANTA VENERINA (provincia di Catania) ha adottato, il 12 novembre 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Il comune di SANTA VITTORIA IN MATENANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 16 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliqota I.C.I. nella misura del 6 per mille con l'applicazione della detrazione di L. 500.000 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nei confronti dei titolari di pensione sociale residenti nel comune di Santa Vittoria in Matenano, la cui individuazione viene delegata all'ufficio tributi di concerto con la giunta comunale;

di stabilire per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. differenziata pari al 7 per mille per l'immobile adibito ad abitazione, posseduto in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANTENA

Il comune di SANTENA (provincia di Torino) ha adottato, il 2 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili).

(Omissis).

COMUNE DI SANTHIÀ

Il comune di SANTHIÀ (provincia di Vercelli) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Il comune di SANTI COSMA E DAMIANO (provincia di Latina) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'OMERO

Il comune di SANT'OMERO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. come segue:

al 5,4 per mille per prime abitazioni;

al 6 per mille per aree fabbricabili e abitazioni secondarie.

(Omissis).

COMUNE DI SANTORSO

Il comune di SANTORSO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata nelle seguenti misure:

è confermata, su tutto il territorio comunale, l'aliquota I.C.I. del 4,5 per mille;

la stessa aliquota è ridotta al 4 per mille per:

a) le cooperative di solidarietà o «non profit»;

b) le associazioni di volontariato per le case, fabbricati e capannoni, anche se dati in affitto;

c) coloro che danno in uso al comune o all'ente pubblico case, fabbricati o capannoni;

di avvalersi anche per l'anno 1998 della facoltà prevista dalla normativa richiamata confermando così in L. 300.000 l'importo della detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di fissare in L. 500.000 la predetta detrazione nel caso il soggetto passivo dimostri di essere una famiglia monoreddito con tre o più figli a carico e di trovarsi in effettiva situazione di disagio.

(Omissis).

COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO

Il comune di SANTO STEFANO D'AVETO (provincia di Genova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per il 1998, *(omissis);*

di non prevedere alcuna differenziazione di aliquota e di non determinare alcuna detrazione d'imposta supplettiva a quella di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE

Il comune di SANTO STEFANO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 le tariffe in vigore relativamente *(omissis)* all'I.C.I.

(Omissis).

Per il 1997 il comune ha stabilito con delibera del 28 dicembre 1997:

(Omissis).

1) confermare per l'anno 1997 l'aliquota del 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili.

2) fissare in L. 200.000 la detrazione applicabile all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione che verrà rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3) prendere atto che per abitazione principale debba intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

4) prendere atto che la detrazione di cui al punto 2) del presente deliberato si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolamente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

5) considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA

Il comune di SANTO STEFANO DI MAGRA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Visto che l'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le riduzioni e detrazioni d'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è aggiunto, il seguente periodo: «la predetta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico sociale», per le abitazioni principali così definita, per l'anno 1998 la misura della detrazione d'imposta viene elevata a L. 500.000 per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) gli aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale, con un reddito complessivo del nucleo familiare, comprese le rendite ai fini IRPEF, determinato dai criteri del penultimo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 10 del 3 marzo 1994 e della legge regionale n. 43/1991;

b) i pensionati ultra sessantacinquenni, aventi quale unico reddito familiare annuo un importo non superiore ai limiti nella tabella A allegata, e che non hanno altre proprietà immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggior detrazione;

c) i richiedenti che si trovino nella situazione di disagio economico e sociale (di cui alla tabella B);

d) i cassaintegrati ed iscritti nelle liste di mobilità al momento della presentazione della domanda, per un periodo non inferiore a nove mesi con un unico reddito familiare, l'assegno di assistenza e mobilità.

Considerare beneficiaria delle agevolazioni previste per l'abitazione principale l'unità adibita gratuitamente ad abitazione di un figlio o del genitore non proprietario di alcun alloggio.

Nella determinazione del reddito concorrono tutti i redditi anche quelli esenti dall'IRPEF.

(Omissis).

DELIBERA:

1. di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreo legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504;

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE PROP. ‰
1	Abitazioni principali	5,5 per mille
2	Altri fabbricati	7 per mille
3	Aree fabbricabili	7 per mille
4	Fabbricati realizzati per la vendita x 3 anni	4 per mille
5	Abitazione principale per immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero	5,5 per mille

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituiti dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e decreto-legge n. 49 del 10 marzo 1997:

a) la detrazione per abitazione principale per cooperative edilizie e proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi assegnati dallo I.A.C.P. e immobili posseduti a titolo di proprietà da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero in L. 200.000;

b) la detrazione per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale (decreto-legge n. 49/1997); che si trovano nelle condizioni come meglio specificate in premessa in L. 500.000.

(Omissis).

4. che le maggiori detrazioni per le categorie di particolari situazioni di disagio economico e sociale saranno concesse:

a) con determinazione del funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992 per i casi di cui alle lettere *a), b), c) e d);*

b) con deliberazione della G.M., sentito il parere del funzionario responsabile, per i casi di cui alla lettera *c).*

(Omissis).

COMUNE DI SANTO STEFANO DI ROGLIANO

Il comune di SANTO STEFANO DI ROGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le seguenti norme per l'applicazione del I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota da applicare per tutti i soggetti passivi ed immobili 6 per mille;

b) all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 220.000.

(Omissis).

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto utilizzati.

(Omissis).

COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Il comune di SANTO STEFANO ROERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto che per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. è stata confermata al 6 per mille;

di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

di non considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come già deliberata con deliberazione n. 5-97 C.C. del 19 febbraio 1997.

(Omissis).

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'URBANO

Il comune di SANT'URBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione d'imposta di L. 500.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE

Il comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (provincia di Pescara) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998: nella misura del 5 per mille tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

Il comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. e di stabilire la detrazione per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Il comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di deliberare, per quanto di competenza, le aliquote I.C.I. già deliberate dal consiglio comunale nella seduta del 26 marzo 1998, come segue:

aliquota relativa alla prima casa 4 per mille;

aliquota per gli immobili destinati ad attività produttive e terreni agricoli 5,4 per mille;

qliquota per le case sfitte 6,5 per mille;

aliquota ordinaria per le rimanenti fattispecie imposte: 5,5 per mille;

di stabilire che per case sfitte si intendono le unità immobiliari di civile abitazione non occupate il cui stato di non occupazione perdura per oltre sei mesi all'anno;

di stabilire che l'applicazioine dell'aliquota per le attività produttive si intendono gli immobili delle cat. A10, gruppo C, gruppo D, effettivamente utilizzati per l'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, di servizio.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

Il comune di SAN VITO AL TORRE (provincia di Udine) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare le seguenti aliquote I.C.I. per il 1998:

5,3 per mille sulla prima casa;

6,5 per mille sui terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati;

2 per mille su immobili oggetto di recupero.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

Il comune di SAN VITO CHIETINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) di questo comune con riferimento all'anno 1998;

di confermare, altresì, per l'anno 1998 la detrazione di imposta I.C.I. sull'abitazione principale in L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

Il comune di SAN VITO DEI NORMANNI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a) confermare, come conferma, per l'anno 1998, la stessa misura della tariffa dell'I.C.I. del 5,50 per mille, già in vigore nell'anno 1997.

(Omissis).

a) la detrazione per i proprietari della prima casa di abitazione o abitazione principale è elevata da L. 180.000 a L. 200.000 rapportata al periodo durante il quale il soggetto passivo ha dimorato nella predetta abitazione. Nel caso l'abitazione dovesse essere utilizzata da più soggetti, l'agevolazione va ripartita equamente tra gli utilizzatori;

b) la detrazione è elevata da L. 180.000 a L. 300.000 per i proprietari di una sola casa e relativa pertinenza titolari di redditi di pensione o di lavoro dipendente il cui reddito, in uno con quelli dei componenti del nucleo familiare, riferite all'anno 1997, sia di importo non superiore a L. 12.000.000.

L'estensione della elevazione della detrazione da L. 180.000 a L. 300.000 ai contribuenti I.C.I. nel cui nucleo famigliare, a prescindere dai limiti e dalla tipologia dei redditi, sia presente un portatore di handicap e un malato terminale. Per ortatore di handicap si intende il soggetto affetto da distrofia muscolare, mongolismo o da invalidita al 100%.

Per malato terminale si intende, invece, il soggetto a cui è stata diagnosticata una malattia incurabile.

Per unica abitazione si intende l'abitazione adibita a residenza principale e relativa pertinenza, vale a dire un solo garage/deposito, tenuto a disposizione, per una superficie non eccedente 50 mq e classificato catastalmente nella categoria C2 e C6.

Ai fini del calcolo del reddito di riferimento, devono considerarsi tutti i redditi, di pensione o di lavoro dipendente, percepiti nell'anno 1997, dai componenti il nucleo familiare (per nucleo familiare si intende quello risultante dai registri anagrafici al 31 dicembre 1997) con esclusione dei redditi esenti (pensioni sociali, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, rendite INAIL, ecc.) e del reddito relativo all'abitazione e relativa pertinenza oggetto del beneficio.

Non possono usufruire della maggiore detrazione coloro che, pur ritrovandosi in una delle predette fattispecie, sono anche titolari di redditi di terreni, indipendentemente dal loro ammontare, e/o redditi di altri fabbricati a qualunque uso adibiti e/o di altri redditi.

Coloro che, ritrovandosi nelle condizioni di aventi diritto, devono presentare apposita istanza, su modelli all'uopo predisposti ed in distribuzione c/o l'ufficio tributi, entro il termine previsto per il versamento in acconto.

(Omissis).

La detrazione è elevata a L. 300.000 per l'abitazione principale posseduta dai soggetti passivi di imposta anziani o disabili che risultano residenti in istituti di ricovero e sanitari e affidati a famiglie a condizione che l'abitazione non risulti locata. L'agevolazione va concessa dietro presentazione, alla prima dichiarazione utile, di idonea certificazione rilasciata dall'istituto o dall'ente affidatario.

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.

La perizia tecnica deve essere allegata alla dichiarazione I.C.I.

L'aliquota I.C.I. è ridotta del 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo e prevalente l'attività di costruzione e vendita di fabbricati.

La suddetta aliquota minima non potrà essere applicata per un periodo superiore a tre anni dopo di che, se i fabbricati risulteranno ancora invenduti, saranno soggetti all'aliquota ordinaria. Pertanto, ai fini della individuazione della attività svolta, i destinatari della predetta agevolazione sono tenuti ad allegare, alle prime dichiarazioni utili agli effetti della detrazione, il certificato della CC.II.AA. o di inizio di attività dell'ufficio I.V.A.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA

Il comune di SAN VITO DI FAGAGNA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

sono stabilite le aliquote I.C.I. 1998 nelle seguenti misure:

nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di San Vito di Fagagna;

nella misura del 6 per mille l'aliquota riferita a tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale di cui al punto precedente.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITO SULLO JONIO

Il comune di SAN VITO SULLO JONIO (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANZA

Il comune di SANZA (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta, da applicare;

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principele e locate a un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle segueniti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;

6) aliquota agevolata in favore di prorietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuenie ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostuzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a ... anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevo-

lata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune di dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale sintende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

IX. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Il comune di SAN ZENO DI MONTAGNA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille;

di stabilire, per il medesimo anno, l'aliqota ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edizilie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di elevare, per l'anno 1998, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fissando la stessa a L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO

Il comune di SAN ZENONE AL LAMBRO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per quanto riguarda l'I.C.I, l'aliquota d'imposta unica per tutte le tipologie di immobili al 5 per mille, fatte salve le riduzioni obbligatorie previste dalla legge;

di fissare l'importo della detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SARACENA

Il comune di SARACENA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 4 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

di stabilire la detrazione d'imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SARACINESCO

Il comune di SARACINESCO (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ubicati in questo territorio comunale per l'anno 1998, senza diversificare l'aliqota e senza prevedere aliquote agevolate ex comma 53, art. 3, legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI SARENTINO - SARNTAL

Il comune di SARENTINO - SARNTAL (provincia di Bolzano) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota ordinaria è stata fissata con il 5,5 per mille.

per le abitazioni principali e per quelle concesse in affitto a condizione che l'immobile sia utilizzato come abitazione principale, viene applicata l'aliquota del 4 per mille;

la detrazione per le abitazioni principali rientranti nelle categorie A/2 (abitazioni civili), A/3 (abitazioni economiche), A/4 (abitazioni popolari). A/5 (abitazione semplici), A/6 (abitazioni rurali) e A/11 (abitazioni tipiche locali) è di L. 300.000; per tutte le altre categorie la detrazione resta fissata a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SARNICO

Il comune di SARNICO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* nella misura del 7 per mille la tariffa dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SARONNO

Il comune di SARONNO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di appicare, per l'anno 1998, un'aliquota ordinaria in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del 5,8 per mille per tutti gli immobili;

di applicare, inoltre, un'aliquota ridotta del 5,1 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di determinare altresì un'aliquota differenziata del 7 per mille per gli alloggi non locati;

di definire non locate le abitazioni e le loro pertinenze non locate (a disposizione) per un periodo superiore a 180 giorni per le quali non esiste un contratto regolarmente registrato;

di annovare tra quelle non a disposizione (e pertanto assimilabili a quelle locate) quelle occupate dal coniuge e dai parenti in linea retta di primo grado sia discendente che ascendente e che dimorino con residenza anagrafica presso l'immobile in questione; nonché quelle dei cittadini residenti all'estero e tenute a disposizione.

(Omissis).

COMUNE DI SARRE

Il comune di SARRE (provincia di Aosta) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SASSANO

Il comune di SASSANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) è fissata anche per il 1998 nella misura del 6 per mille;

sono confermate le detrazioni per abitazione principale per L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SASSARI

Il comune di SASSARI ha adottato, il 26 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per il 1998, le seguenti aliquote:

a) 5,5 per mille da applicarsi esclusivamente ai soggetti passivi relativamente alle sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (pertinenze escluse);

b) 6 per mille a tutti gli altri immobili soggetti al pagamento dell'I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI SASSINORO

Il comune di SASSINORO (provincia di Benevento) ha adottato, il 15 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

approvare le tariffe delle imposte e tasse comunali per l'anno 1998, secondo la proposta del sindaco e segnatamente:

(Omissis);

I.C.I.: fissare la tariffa del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SASSOCORVARO

Il comune di SASSOCORVARO (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, come per l'anno 1997;

di confermare come unica detrazione sull'imposta, la quota di L. 200.000 prevista per la prima casa di abitazione (abitazione principale), così come disposto dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI SASSOFERRATO

Il comune di SASSOFERRATO (provincia di Ancona) ha adottato, il 27 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di diversificare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) al 5 per mille per le prime abitazioni comprese le pertinenze, ove per prima abitazione si intende quella di proprietà anche se non abitata a condizione che il proprietario sia comunque residente nel comune di Sassoferrato, e al 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti a tale imposta ai sensi dell'art. 6, 1° comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi della legge n. 662/1996 e successive modificazioni;

di applicare l'aliquota ridotta al 2 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, rione castello; tale agevolazione si applica per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e in quello successivo ed infine spetta all'acquirente in caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati realizzati detti interventi, come indicato nell'art. 1, commi 5, 6 e 7 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI SAVELLI

Il comune di SAVELLI (provincia di Crotone) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAVIGNO

Il comune di SAVIGNO (provincia di Bologna) ha adottato, il 7 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune diversificata come il precedente esercizio nella seguente misura:

A) abitazione principale:

abitazione principale di anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente: aliquota 5,5 per mille;

B) immobili diversi dall'abitazione principale, compresi terreni ed aree edificabili:

abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze; alloggi non locati e relative pertinenze; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti: aliquota 6 per mille;

di prendere atto che la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAVOGNA

Il comune di SAVOGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 25 febbraio 1998 e 27 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

(Omissis).

di fissare, ai sensi del comma 5, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota I.C.I. nella misura del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

di dare atto che l'aliquota agevolata si applica limitatamente alle unità immobiliari di detti interventi e che avrà la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI SCALA

Il comune di SCALA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SCALENGHE

Il comune di SCALENGHE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno finanziario 1998 l'imposta comunale I.C.I. nella misura del 5,5 per mille sul valore degli immobili e la detrazione per la prima abitazione in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Il comune di SCANO DI MONTIFERRO (provincia di Oristano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 la tariffa I.C.I. al 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SCANZANO JONICO

Il comune di SCANZANO JONICO (provincia di Matera) ha adottato, il 4 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota relativa all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI SCARNAFIGI

Il comune di SCARNAFIGI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SCENA - SCHENNA

Il comune di SCENA - SCHENNA (provincia di Bolzano) ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare la detrazione sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 con effetto 1° gennaio 1998 (*);

(Omissis).

(*) Il comune ha dato notizia che il tasso dell'imposta I.C.I. non è mai stato variato ed è fissato al minimo di legge del 4 per mille.

COMUNE DI SCERNI

Il comune di SCERNI (provincia di Chieti) ha adottato, il 3 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota applicata per l'anno 1997 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SCHEGGINO

Il comune di SCHEGGINO (provincia di Perugia) ha adottato, il 7 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SCHIGNANO

Il comune di SCHIGNANO (provincia di Como) ha adottato, il 10 febbraio 1996, la seguente deliberazione per l'anno 1996.

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per l'anno 1996 (*).

(Omissis).

(*) lo stesso comune ha dato notizia che, in mancanza di successive delibere adottate al riguardo, l'aliquota rimane fissata anche per il 1998 nel minimo di legge del 4 per mille).

COMUNE DI SCHIVENOGLIA

Il comune di SCHIVENOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1998 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sono così stabilite;

a) aliquota ordinaria: 5 per mille;

b) aliquota per seconde case, purché le stesse siano locate con regolare contratto di affitto o date in uso gratuito a familiari entro il primo grado: 5 per mille;

c) aliquota maggiorata per seconde case sfitte: 7 per mille;

d) detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unità immobiliari di proprietà di persone ricoverate presso istituti di assistenza: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SCICLI

Il comune di SCICLI (provincia di Ragusa) ha adottato, il 14 febbraio 1998 ed il 23 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 e la detrazione per l'abitazione principale in L. 300.000;

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998 in L. 300.000 l'importo della detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;

detta detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SCIDO

Il comune di SCIDO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'amno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura minima di legge del 4 per mille;

di stabilire la deduzione per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SCILLATO

Il comune di SCILLATO (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille e ciò in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/1992, art. 6;

fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

Il comune di SCURCOLA MARSICANA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 26 febbraio 1998 e 5 marzo 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) nella misura del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nonché per gli immobili concessi in locazione finanziaria, purché il locatario la utilizzi come abitazione principale;

b) nella misura del 6 per mille per gli altri fabbricati;

c) nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione prevista per l'imposta comunale sugli immobili all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le abitazioni principali è confermata, anche per l'anno 1998, in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione, spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Detta detrazione di L. 200.000 annue, al fine di agevolare alcune categorie più deboli di cittadini, viene estesa anche alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili e non locate, anche se questi acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente.

(Omissis).

COMUNE DI SEDICO

Il comune di SEDICO (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4 per mille.

L'aliquota ridotta non si applica ai box, autorimesse, posti auto, sofitte accatastati separatamente dalla abitazione.

L'aliquota ridotta viene invece applicata alla unità immobiliare posseduta da ospiti di istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996);

detrazioni per l'abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000. rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione predetta;

di aumentare del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1998 le tariffe ed i diritti di cui al capo 1 del decreto legislativo n. 507/1993.

(Omissis).

COMUNE DI SEDRIANO

Il comune di SEDRIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 12 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire e determinare le seguenti norme ed aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto da 1° gennaio 1998:

aliquota ordinaria del 5,5 per mille;

aliquota ridota al 4,5 per mille per l'abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa residenti nel comune;

aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 2,5 per mille;

b) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille.

Tali aliquote agevolate sono da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetti di detti interventi, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, quinto comma, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Elevazione della detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000 per coloro che percepiscono la sola pensione minima o sociale.

(Omissis).

COMUNE DI SEFRO

Il comune di SEFRO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. per il territorio comunale nella misura unica del 6 per mille, senza alcuna particolare riduzione o detrazione se non quelle previste per legge dall'art. 8, primo e secondo comma del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e precisamente:

riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (fatte salve le particolari norme previste per i fabbricati interessati dal sisma del 26 settembre 1997);

detrazione di L. 200.000 (fino alla concorrenza del suo ammontare) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SEGRATE

Il comune di SEGRATE (provincia di Milano) ha adottato, il 14 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, oltre all'aliquota ordinaria pari al 5,5 per mille, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito diversificate:

terreni agricoli: 4,5 per mille;

aree fabbricabili: 5,5 per mille;

unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune: 4,5 per mille;

unità immobiliari locate con contratto registrato a persona che le utilizzi come abitazione principale: 4,5 per mille;

immobili sfitti e seconde case a disposizione: 7 per mille;

di fissare in L. 300.000. la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle categorie di soggetti la cui abitazione principale abbia un valore catastale non superiore a lire 120 milioni e nel contempo siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, opportunamente certificati:

a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di L. 1.600.000;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di L. 1.600.000;

c) disoccupati e lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a l. 21.000.000; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di L. 1.600.000.

Nel caso di presenza nei nuclei di cui ai punti *a), b)* e *c),* fra i soggetti a carico, di altri portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza, fra i soggetti a carico, di persone anziane, conviventi, non autosufficienti il cui stato risulti da certificazione medica dell'U.S.S.L., l'aumento di reddito è elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000;

d) titolari di assistenza sociale comunale, se non già beneficiari per i criteri sopra menzionati.

Della maggiore detrazione non beneficiano i titolari di immobili delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 anche se facenti parte delle categorie sociali menzionate.

Le domande per la maggiore detrazione si presentano presso l'ufficio servizi sociali del comune accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o di adeguata documentazione, entro il termine ultimo per il pagamento della prima rata.

(Omissis).

COMUNE DI SEGUSINO

Il comune di SEGUSINO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SELCI

Il comune di SELCI (provincia di Rieti) ha adottato, l'11 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;

di stabilire che, le riduzioni dell'imposta da applicarsi per l'anno 1998 sono quelle previste obbligatoriamente dalla legge, vale a dire quelle previste dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, punti uno e due;

di stabilire la non applicazione delle altre detrazioni o riduzioni previste dalla legge n. 662/1996 nonché dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

COMUNE DI SELVA DI CADORE

Il comune di SELVA DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali e del 7 per mille per gli altri immobili;

di fissare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

Il comune di SELVAZZANO DENTRO (provincia di Padova) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili:

abitazione principale: aliquota del 4,2 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto (garage, autorimesse), per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

di considerare ai fini del tributo, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;

edifici non locati o sfitti: aliquota del 7 per mille (si considerano quegli immobili seppur idonei all'uso sono sottratti volontariamente alla locazione);

aliquota ordinaria: per gli altri immobili assoggettati al tributo nella misura del 6,6 per mille.

ritenuto di determinare per l'anno 1998 le seguenti detrazioni d'imposta I.C.I.:

detrazione per abitazione principale: L. 200.000;

la maggiore detrazione può essere riconosciuta per il 1998 nella misura di L. 500.000 in relazione a particolari documentate situazioni di carattere socio-economico, così individuate:

1) soggetti assistiti economicamente in via continuativa dal comune;

2) soggetti la cui unità familiare disponga complessivamente di un reddito imponibile IRPEF non superiore a:

a) a L. 18.500.000 se composta da una sola persona;

b) a L. 22.500.000 se composta da due persone;

c) a L. 26.500.000 se composta da tre persone;

d) a L. 30.500.000 se composta da quattro o più persone;

3) l'unità immobiliare deve costituire l'unica abitazione principale e l'unica proprietà immobiliare del soggetto richiedente ovvero dell'unità familiare cui appartiene;

4) il soggetto richiedente deve possedere l'unità immobiliare a titolo di proprietà, oppure a titolo di usufrutto e di abitazione;

5) l'unità immobiliare deve risultare iscritta al catasto erariale in una delle seguenti categorie:

A/2 abitazione di tipo civile;

A/3 abitazione di tipo economico;

A/4 abitazione di tipo popolare;

A/5 abitazione di tipo ultrapopolare;

A/6 abitazione di tipo rurale;

6) la maggiore detrazione spetta solo se le condizioni da sub 1) a 5) si siano verificate contemporaneamente, risultando tra loro alternative solo le condizioni sub 1) e 2);

7) la maggiore detrazione non spetta se l'unità immobiliare è locata o è concessa in comodato a terzi, anche se parenti;

8) la maggiore detrazione spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e, in caso di contitolarità, l'eventuale eccedenza non può essere utilizzata dagli altri contitolari;

9) i soggetti che intendono beneficiare della maggiore detrazione dovranno provvedere a quanto segue, sotto pena di decadenza dal beneficio:

a) presentare apposita domanda all'amministrazione comunale entro il mese di giugno 1998, documentata, anche sotto forma di autocertificazione al sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unità immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonché la situazione reddituale del nucleo familiare e la categoria catastale dell'unità immobiliare;

b) indicare l'importo della maggiore detrazione spettante nell'apposito spazio del bollettino di versamento in conto corrente postale dell'imposta I.C.I.;

10) l'amministrazione comunale si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per la maggiore detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI SEMESTENE

Il comune di SEMESTENE (provincia di Sassari) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'esercizio finanziario 1998 le aliquote I.C.I. nel seguente modo:

c) per immobili adibiti ad abitazione principale: 4 per mille;

d) per immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SENISE

Il comune di SENISE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare *(omissis)* per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche, con delibera consiliare n. 1 del 30 gennaio 1993, al 6 per mille per tutti i soggetti passivi;

darsi atto che la detrazione per la prima casa, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1997, n. 662, è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SENORBI

Il comune di SENORBI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota immobili diversi dall'unità immobiliare principale del soggetto passivo, 5 per mille;

detrazione, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI SERAVEZZA

Il comune di SERAVEZZA (provincia di Lucca) ha adottato, il 27 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota da applicare per l'anno 1998 ai fini del tributo comunale in oggetto, con esclusione:

A. degli immobili a disposizione e non locati, posseduti a scopo abitativo in aggiunta all'abitazione principale, per i quali l'aliquota viene determinata nella misura del 6 per mille;

B. degli immobili concessi in locazione con contratto registrato ed utilizzati dal locatario come abitazione principale, per i quali l'aliquota viene fissata al 6 per mille;

di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000, salvo le eccezioni previste al successivo punto 4);

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di elevare per l'anno 1998, in base alla normativa citata in premessa, la detrazione spettante per l'abitazione principale a L. 300.000 in relazione a richieste documentate da parte di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale;

le suddette richieste dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune entro il termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni I.C.I.

la detrazione così aumentata spetta in particolare ai seguenti soggetti passivi:

ultrasessantacinquenni pensionati o ritirati dal lavoro, disabili, disoccupati che possiedano oltre al reddito da pensione, compresa quella di invaldiità e guerra e/o eventuali sussidi da qualunque ente erogati compresa l'indennità di accompagnamento, reddito da fabbricati riferito unicamente all'abitazione principale ed alle sue pertinenze, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione dagli stessi o dal coniuge convivente, purché non di categoria catastale A1, A7, A8, A9, per un totale complessivo annuo lordo non superiore al limite previsto per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

(Omissis).

COMUNE DI SERMONETA

Il comune di SERMONETA (provincia di Latina) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come di seguito indicato:

a) aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

b) aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre fattispecie di soggetti I.C.I.;

c) la detrazione per la prima casa, prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SERRAMEZZANA

Il comune di SERRAMEZZANA (provincia di Salerno) ha adottato, il 13 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998, l'applicazione dell'aliquota imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille, con esclusione di ogni tipo di agevolazione.

(Omissis).

COMUNE DI SERRAMONACESCA

Il comune di SERRAMONACESCA (provincia di Pescara) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per mille e in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SERRAPETRONA

Il comune di SERRAPETRONA (provincia di Macerata) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille;

di deteminare, ai sensi e per gli effetti del citato art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996 in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO

Il comune di SERRA SAN QUIRICO (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a) abitazione principale:

aliquota 5,5 per mille, da applicare anche alle sue pertinenze, da calcolare su un valore catastale rivalutato del cinque per cento (decorrenza 1° gennaio 1996;

detrazione annua: L. 200.000;

b) civili abitazioni locate o concesse in uso gratuito ad ascendenti e/o discendenti di 1° grado destinate ad abitazioni principali (con contratto registrato):

aliquota 6 per mille;

c) aree fabbricabili e tutti gli altri tipi di fabbricati:

aliquota 6,5 per mille;

d) abitazioni non locate (tenute a disposizione) e relative pertinenze:

aliquota 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SERRASTRETTA

Il comune di SERRASTRETTA (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SERRAVALLE A PO

Il comune di SERRAVALLE A PO (provincia di Mantova) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 5,25 per mille rapportato al valore degli immobili;

di dare atto che l'unica detrazione riguardante la prima abitazione è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SERRONE

Il comune di SERRONE (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare la misura dell'I.C.I., anno 1998, al 5,5 per mille del valore catastale degli stessi.

(Omissis).

COMUNE DI SERVIGLIANO

Il comune di SERVIGLIANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 25 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SESTO CALENDE

Il comune di SESTO CALENDE (provincia di Varese) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota ridotta per le «prime case» e relative pertinenze, 5,3 per mille;

aliquota maggiorata per alloggi sfitti, 7 per mille;

aliquota ordinaria per alloggi locati o dati in comodato o comunque utilizzati per esigenze abitative familiari, per fabbricati diversi dalle abitazioni e terreni fabbricabili, 6 per mille;

detrazione ordinaria d'imposta sulla «prima casa», L. 200.000.

essa è aumentata a L. 350.000 in uno dei seguenti casi:

contribuente pensionato il cui nucleo familiare nel 1997 abbia posseduto solo redditi di pensione, di fabbricati (purché non locati), di terreni o di dividendi azionari per un importo complessivo lordo non superiore a L. 21.00.000;

contribuente invalido al cento per cento.

(Omissis).

COMUNE DI SESTU

Il comune di SESTU (provincia di Cagliari) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. adottate per l'anno 1997 con deliberazione n. 50 del 27 gennaio 1997;

di adottare pertanto, l'aliquota al 4 per mille, per le abitazioni principali al fine di contenere la pressione fiscale a carico dei contribuenti possessori dell'immobile il cui solo utilizzo è quello della residenza per il proprio nucleo familiare;

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, relativa a tutti gli altri immobili (escluse le abitazioni principali) in misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SETTALA

Il comune di SETTALA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire che *(omissis)*, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), è applicata nel territorio comunale con le seguenti aliquote:

5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative ediizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale (ad esclusione del box nel caso in cui possegga una rendita separata);

5,75 per mille: anziché 5,5 per mille precedentemente deliberato con proprio atto n. 61 del 22 dicembre 1997 per i restanti soggetti passivi;

2) per l'anno 1998 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è fissata in L. 400.000, a favore dei soggetti passivi aventi i requisiti indicati nel prospetto allegato al sub A al presente provvedimento;

3) per l'anno 1998 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è fissata in L. 200.000, a favore dei soggetti passivi diversi a quelli indicati al punto 2;

4) di dare atto che per aver diritto all'aumento della detrazione di cui al punto 2 gli interessati dovranno presentare apposita domanda, corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti, entro il termine che sarà indicato in apposito avviso da predisporsi e pubblicarsi in tempo utile a cura del competente ufficio comunale;

5) di dare atto che l'efficacia temporale della maggiore detrazione per l'abitazione principale, come proposta, è limitata all'anno 1998.

(Omissis).

Allegato «A»

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Requisiti per avere diritto all'aumento della detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo

1) appartenenza nell'anno 1998 ad una delle seguenti categorie:

a) pensionati;

b) portatori di handicap con attestato di invalidà civile;

c) disoccupati;

d) lavoratori posti in cassa integrazione;

2) proprietà di una abitazione appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A2 - A3 - A4 - A5 - A6;

3) reddito annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F., anno 1997, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 22.000.000, più L. 1.700.000, per ogni persona a carico.

Nel caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con attestato di invalidità civile o in caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della U.S.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da L. 1.700.000, a L. 2.650.000.

Per ottenere il beneficio gli aventi diritto devono presentare apposita domanda, corredata da idonea documentazione comprovante il possesso di tutti i requisiti previsti ai punti 1, 2 e 3, entro il termine perentorio che sarà indicato in apposito avviso che sarà pubblicato in tempo utile a cura del competente ufficio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI SETTEFRATI

Il comune di SETTEFRATI (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni:

a) per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad usi diversi dalla abitazione, 4 per mille;

b) detrazione per l'abitazione principale, L. 200.000;

c) terreni edificabili, 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SETTIMO TORINESE

Il comune di SETTIMO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, l'11 e 12 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota relativa alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune e degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari come precisato in premessa, nella misura del 5,5 per mille;

determinare l'aliquota relativa ad immobili diversi dalle abitazioni, di qualunque destinazione catastale, o possedute in aggiunta alla abitazione principale nella misura del 6,5 per mille;

determinare l'aliquota relativa alle abitazioni non locate nella misura del 7 per mille;

(Omissis).

di sostituire *(omissis),* il punto 4 del dispositivo della delibera di C.C. n. 59 del 20 marzo 1997 contenente i criteri applicativi delle detrazioni per l'abitazione principale per i soggetti contemplati dal decreto-legge n. 50/1997, come di seguito riportato:

a) L. 200.000 per le unità immobiliari con tariffe d'estimo catastali (rintracciabili nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991 e successive modificazioni) superiore a L. 200.000 *(A1, A7 e A2 classe 3);*

b) L. 300.000 per le unità immobiliari con tariffe d'estimo catastali (rintracciabili nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991 e successive modificazioni) inferiore o uguale a L. 200.000 *(A3, A4, A5, A6 e A2 classe 1 e 2)* nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (ora denominati A.T.C.);

c) L. 400.000 per le unità immobiliari diverse da A1, A7 e A2, classe 3, possedute da soggetti:

I. *segnalati da servizi sociali in condizioni di accertata indigenza;*

II. in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima I.N.P.S.;

III. proprietari o comproprietari di unità immobiliari aventi:

*età non inferiore a 65 anni che traggano reddito esclusiva*mente da pensione I.N.P.S. o da altri assegni periodici e rispettino una delle seguenti condizioni:

1. se unico proprietario, il reddito deve essere inferiore a L. 12.000.000;

2. se in comproprietà ambedue i proprietari devono possedere un reddito derivante da pensione minima di lavoratore dipendente assicurata presso l'I.N.P.S.

In ogni caso per avere diritto alla detrazione di L. 400.000:

A) *l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale occupata* dal proprietario, dal suo nucleo familiare e dagli eventuali coabitanti deve avere un unico identificativo catastale fabbricati e i soggetti occupanti non devono possedere redditi da lavoro al di fuori di quelli contemplati ai punti 1 e 2 sopra indicati.

B) *i soggetti interessati non devono essere proprietari di beni* immobili oltre l'abitazione principale e sue pertinenze.

(Omissis).

COMUNE DI SETTINGIANO

Il comune di SETTINGIANO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 10 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di *confermare per l'anno 1998 l'aliquota* I.C.I. *nella misura unica del* 5 per mille da applicarsi in questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI SEQUALS

Il comune di SEQUALS (provincia di Pordenone) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'imposta I.C.I. anno 1998, applicando alla base imponibile la seguente aliquota:

2 per mille:

recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabile;

4,25 per mille:

immobile adibito ad abitazione principale e pertinenze;

seconda casa concessa in locazione a cittadini con residenza nell'immobile locato;

seconda casa data in locazione a familiari a titolo gatuito;

capannoni industriali;

6 per mille:

per immobili adibiti a seconda casa e pertinenze;

terreni fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO

Il comune di SERRA SANT'ABBONDIO (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 la conferma dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con aliquota unica del 5,6 per mille.

(Omissis).

Dato atto che le detrazioni da applicarsi sono anch'esse confermate senza modificazioni di quelle previste per legge e null'altro avendo da far constare in merito.

(Omissis).

COMUNE DI SEULO

Il comune di SEULO (provincia di Nuoro) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare e stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, in misura diversificata per categorie omogenee, nelle seguenti misure:

4 *per mille - per i fabbricati adibiti ad abitazione principale dai citta*dini ed ubicati nel territori di Seulo;

5 per mille - per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili inserite nel programma di fabbricazione;

di determinare e stabilire, altresì nella misura di legge la detrazione per le *abitazioni principali, ai sensi della legge n. 662/1996.*

(Omissis).

COMUNE DI SEVESO

Il comune di SEVESO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

5 per mille per l'unità immobilare adibita ad abitazione principale;

6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli);

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) di confermare la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni di L. 220.000 come il precedente anno;

4) di confermare l'ulteriore detrazione da L. 220.000 a L. 300.000 per l'abitazione principale di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, in relazione a richieste documentate da parte dei soggetti passivi dell'imposta per particolari situazioni di carattere sociale, ricorrendo le seguenti condizioni:

pensionati e loro coniugi con reddito complessivo, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 10.000.000, aumentate di ulteriore L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 10.000.000, aumentate di ulteriore L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

5) di escludere dalla applicazione della maggiore detrazione di L. 300.000 tutte le unità classificabili in:

A/1 (abitazione di tipo signorile);

A/8 (abitazione in villa);

A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 4);

6) di escludere altresì dalla applicazione della maggiore detrazione di L. 300.000 i proprietari di altro immobile adibito ad uso abitativo oltre all'abitazione principale;

7) di individuare il nucleo familiare di riferimento nella sua composizione al 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta, nonché di stabilire nel 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta il termine di riferimento per documentare lo status di pensionato o di portatore di handicap;

8) di fare coincidere il termine perentorio di consegna della documentazione volta ad ottenere l'applicazione della maggiore detrazione di L. 300.000 con quello previsto per la dichiarazione degli immobili posseduti previsto dall'art. 10 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI SGURGOLA

Il comune di SGURGOLA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 15 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire al 6 per mille l'aliquota I.C.I. nel territorio del comune di Sgurgola per l'anno 1998;

di fissare in L. 250.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SILANUS

Il comune di SILANUS (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di *(omissis)*, confermare la detrazione per la prima casa di L. 200.000 e di riconfermare l'aliquota nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SILLAVENGO

Il comune di SILLAVENGO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

confermare inoltre la detrazione di L. 250.000 annua da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SILVI

Il comune di SILVI (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

detrazione abitazione principale da L. 240.000 a L. 260.000;

aliquota abitazione principale, dal 5,80 per mille, al 5,50 per mille;

aliquota altri fabbricati ed aree, 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SINALUNGA

Il comune di SINALUNGA (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SIMERI CRICHI

Il comune di SIMERI CRICHI (provincia di Catanzaro) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per gli immobili diversi dalle abitazioni per i terreni edificabili e del 6 per mille per l'abitazione principale;

fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare e rapporata al periodo di possesso.

COMUNE DI SINDIA

Il comune di SINDIA (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SIROR

Il comune di SIROR (provincia di Trento) ha adottato, il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di dare mandato alla giunta comunale di confermare per il periodo di imposta 1998 l'aliquota I.C.I. per il teritorio catastale di Siror nella misura del 4 per mille;

di confermare per il periodo di imposta 1998 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI SIRTORI

Il comune di SIRTORI (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4,80 per mille;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SODDÌ

Il comune di SODDÌ (provincia di Oristano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

ordinaria: aliquota del 5 per mille;

abitazione principale: aliquota del 4 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SOLAROLO RAINIERO

Il comune di SOLAROLO RAINIERO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 1998 nella misura differenziata del 5 per mille;

di stabilire che per il periodo di imposta 1998 è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguiito di ricovero permanente purché l'unità immobiliare non resti locata;

di determinare in L. 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

di stabilire per l'anno 1998 i seguenti parametri di riferimento per ottenere la detrazione I.C.I. sull'abitazione principale per particolari situazioni di carattere sociale. La detrazione di L. 500.000 viene riconosciuta a tutti coloro i quali abbiano:

a) come unica proprietà immobiliare la casa nella quale abitano e qualora si trovino in alcune particolari situazioni soggettive, come l'essere pensionati, portatori di handicap, disoccupati, lavoratori posti in cassa integrazione o soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

b) una rendita catastale, per detta abitazione, non superiore a L. 1.000.000;

c) un reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di L. 18.000.000 per singolo, di L. 26.000.000 per coppia, aumentabile di L. 3.000.000 per ogni persona a carico, che diventano L. 5.000.000 in caso di presenza nei nuclei suddetti di altri soggetti in condizione di svantaggio sociale quali anziani non autosufficienti o portatori di handicap;

di stabilire a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, l'aliquota del 3 per mille;

la presentazione presso il comune delle domande per essere ammessi a godere di questa ulteriore detrazione dovranno contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o adeguata documentazione comprovante l'effettiva titolarità delle condizioni previste per ottenere la detrazione;

ogni richiesta di detrazione verrà vagliata e controllata dalla giunta comunale;

(Omissis).

di stabilire l'aliquota ordinaria del 5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.

(Omissis).

COMUNE DI SOLBIATE

Il comune di SOLBIATE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per il 1998 nella misura del 5 per mille senza le riduzioni e le detrazioni facoltative consentite dalla legge;

di stabilire l'aliquota agevolata del 2 per mille a favore di proprietari che eseguano interenti volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o achitettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI SOLBIATE ARNO

Il comune di SOLBIATE ARNO (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota del 5 per mille per abitazione principale e per gli altri immobili;

aliquota del 4 per mille per gli immobili di proprietà degli enti senza scopi di lucro;

detrazione d'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura di L. 240.000 senza l'applicazione di ulteriori agevolazioni;

attribuzione della qualità di abitazione principale agli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto, e non locati da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero e sanitari.

(Omissis).

COMUNE DI SOLBIATE OLONA

Il comune di SOLBIATE OLONA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di non avvalersi delle facoltà previste dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e dal decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, articoli 58 e 59;

di non procedere ad alcun incremento dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 né a diversificare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili;

pertanto l'aliquota per l'anno 1998 rimane al 4 per mille e unificata.

(Omissis).

COMUNE DI SOLDANO

Il comune di SOLDANO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nel 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

di stabilire contestualmente in L. 200.000 la detrazione per la prima casa prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

(Omissis).

COMUNE DI SOLESINO

Il comune di SOLESINO (provincia di Padova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

A) aliquota nella misura unica del 5 per mille, come l'anno precedente, con applicazione della detrazione ordinaria di L. 200.000;

di applicare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote differenziate ed agevolazioni:

B) fabbricati ad uso abitativo non locati, si applica l'aliquota massima del 7 per mille;

C) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione degli immobili, aliquota del 4 per mille. Tale agevolazione non potrà essere applicata per un periodo superiore a tre anni, con i limiti di carattere oggettivo, soggettivo e temporale di seguito riportati:

L'ambito oggettivo; l'aliquota minima viene calcolata su tutte le categorie di fabbricati che siano stati costruiti dalle imprese e rappresentino per le stesse rimanenze di magazzino. Al contrario, quindi il beneficio non può essere concesso per le unità immobiliari acquistate dal soggetto passivo o destinate a far parte del patrimonio immobilizzato dello stesso. Occorrerà, quindi, verificare le risultanze contabili del contribuente allo scopo di accertare le modalità di annotazione del fabbricato.

L'ambito soggettivo: l'agevolazione spetta alle sole imprese che esercitano in via esclusiva o prevalente, l'attività di costruzione di immobili, mentre è da escludere per le immobiliari pure (gestione e compravendita di immobili).

L'ambito temporale: il periodo di applicazione dell'aliquota nella misura del 4 per mille non potrà eccedere i tre anni, dopo di che il fabbricato ancora invenduto dovrà scontare l'imposta ordinaria. Il meccanismo di calcolo del 4 per mille sul valore catastale del fabbricato, decorre dalla data in cui questo è stato ultimato (o se precedente dalla data di utilizzo oggettivo) sino a quella di cessione ovvero, se antecedente, sino allo scadere dei tre anni dalla ultimazione.

(Omissis).

COMUNE DI SOLFERINO

Il comune di SOLFERINO (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille e del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati, senza alcuna agevolazione aggiuntiva rispetto a quelle stabilite dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI SOLONGHELLO

Il comune di SOLONGHELLO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune con l'effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota da applicare alle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate ad un soggetto che le utilizzi quale abitazione principale - 6 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi per tutti i restanti immobili che non rientrano nella categoria sopradetta - 6 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del comune con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti di ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratti, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare adibita ad abitazione di più soggetti passivi, la dotazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente si applicano anche alle unità immobiliari appartenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI SOLOPACA

Il comune di SOLOPACA (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare nel 6 per mille l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

Il comune di SOMMACAMPAGNA (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto, con riferimento all'imposta comunale sugli immobili (I.CI.), dell'aumento delle rendite catastali del 5% e dei redditi dominicali del 25% oltre che dell'aumento a L. 200.000 della detrazione sull'abitazione principale già intervenuti per il 1997 e:

di confermare anche per il 1998 l'applicazione dell'aliquota unica del 5 per mille salvo il caso di alloggi non locati, individuati come da deliberazione della giunta comunale n. 247 del 22 maggio 1997, sui quali graverà l'aliquota del 7 per mille, in modo da incentivare l'immissione sul mercato di nuovi alloggi;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di fissare l'aliquota del 2,5 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. — «Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo». I contribuenti che intenderanno usufruire di tale agevolazione dovranno darne comunicazione all'Ufficio tributi non oltre il termine di presentazione delle denunce annuali I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO

Il comune di SOMMARIVA PERNO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, confemando, pertanto, l'aliquota già applicata negli anni 1995, 1996 e 1997 e stabilendo, altresì, che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilita nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SOMMATINO

Il comune di SOMMATINO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998:

l'aliquota, in misura unica, del 5 per mille quale imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali;

l'aliquota, in misura unica, del 6 per mille quale imposta per il possesso di fabbricati non adibite ad abitazioni principali, di aree edificabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta all'attività dell'impresa.

(Omissis).

COMUNE DI SOMMO

Il comune di SOMMO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura pari al 5,5 per mille;

di fissare l'aumento delle detrazioni per particolari categorie nella misura indicata nell'allegato,

(Omissis).

ALLEGATO

La detrazione I.C.I. per l'abitazione principale è la seguente:

a favore di tutti i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale - L. 200.000;

a favore delle famiglie che abbiano al proprio interno un portatore di handicap e che abbiano un reddito complessivo annuo lordo fino a L. 100.000.000 - detrazione per l'abitazione principale pari a L. 270.000;

A favore delle seguenti categorie di cittadini:

1. pensionati;
2. coniugi a carico dei pensionati;
3. disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 1997 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;
4. lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno 6 mesi nell'anno 1997 che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori a 1/3 del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, le seguenti detrazioni:

Componenti nucleo familiare	L. 400.000 1ª fascia reddito	L. 300.000 2ª fascia reddito	L. 250.000 3ª fascia reddito
1 persona	L. 10.698.000	L. 12.481.000	L. 14.264.000
2 persone	L. 17.653.000	L. 20.595.000	L. 23.537.000
3 persone	L. 22.680.000	L. 26.460.000	L. 30.250.000
4 o più persone	L. 27.100.000	L. 31.560.000	L. 36.100.000

Il reddito si intende complessivo annuo lordo per nucleo familiare.

Di tali detrazioni non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1 - A/2 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 e i possessori di immobili il cui valore catastale sia superiore a 80 milioni.

(Omissis).

COMUNE DI SONCINO

Il comune di SONCINO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille e di fissare la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 220.000 annue;

di considerare ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SONICO

Il comune di SONICO (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale e del 6 per mille sui restanti immobili, con la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI SORAGA

Il comune di SORAGA (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. come segue:

4 per mille l'aliquota ridotta - per l'unità immobiliare prima casa dei soggetti passivi o dei soci di cooperative edilizie a propreità indivisa residente nel comune, nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

5 per mille l'aliquota ordinaria - per tutti gli altri immobili;

di fissare per l'anno 1998, nella misura di L. 200.000, la detrazione dall'imposta nei confronti dei soggetti passivi di cui al comma 2, art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità *immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o* disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SORBO SERPICO

Il comune di SORBO SERPICO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 le tariffe e tributi comunali e precisamente quelle relative a:

(Omissis).

Aliquota I.C.I. anno 1998 - 5 per mille;

Detrazione prima casa - L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SORDIO

Il comune di SORDIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille;

(Omissis);

di non avvalersi della facoltà di applicare le diversificazioni, riduzioni e detrazioni indicate all'art. 6, comma 2 e 8, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e coordinati.

(Omissis).

COMUNE DI SORICO

Il comune di SORICO (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

4,5 per mille: abitazione principale;

5 per mille: tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI SORISOLE

Il comune di SORISOLE (provincia di Bergamo) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 220.000, dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, superficie o di altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o superficie da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis);

1. di concedere, per l'anno 1998, la detrazione per abitazione principale nell'importo di L. 500.000 ai soggetti sottoelencati:

a) proprietari nel cui nucleo familiare è presente un invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 90% con reddito complessivo del nucleo inferiore alle seguenti fasce:

Componenti il nucleo familiare	Importo reddito
1	L. 13.275.000
2	L. 22.050.000
3	L. 28.350.000
4	L. 33.862.500
5	L. 39.375.000
6	L. 44.625.000
7 o più	L. 49.875.000

b) proprietari nel cui nucleo familiare è presente un cieco assoluto (legge n. 382/1970) con reddito complessivo del nucleo inferiore alle fasce di reddito indicate al punto *a)*;

c) proprietari nel cui nucleo familiare è presente un sordomuto (legge n. 381/1970) con reddito complessivo del nucleo inferiore alle fasce di reddito indicate al punto *a)*;

d) proprietari il cui nucleo familiare è composto da due componenti ultrasessantacinquenni con reddito complesssivo familiare non superiore a L. 22.050.000;

e) proprietari il cui nucleo familiare è composto da un componente ultrasessantacinquenne con reddito complessivo familiare non superiore a L. 13.275.000;

di stabilire che per beneficiare della detrazione in oggetto è necessaria la presentazione all'Ufficio tributi del comune, entro il termine del 30 giugno 1998, apposita domanda con unita la documentazione fiscale (mod. 101, 201, 730, 740), unitamente al documento comprovante di appartenere ad una delle categorie sopracitate, a pena di decadenza dal beneficio.

(Omissis).

COMUNE DI SORSO

Il comune di SORSO (provincia di Sassari), ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota d'imposta pari al 4,5 per mille con la detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000, così come disposto dalla legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI SOSPIROLO

Il comune di SOSPIROLO (provincia di Belluno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare che per l'anno 1998:

a) l'aliquota I.C.I. resti fissata al 6 per mille;

b) di differenziare tale aliquota per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo (1ª casa), fissando per questi l'aliquota al 5 per mille;

c) di applicare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo una detrazione pari a L. 200.000;

d) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) di applicare l'aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari a disposizione o stabilmente sfitte.

(Omissis).

COMUNE DI SOZZAGO

Il comune di SOZZAGO (provincia di Novara) ha adottato, il 27 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SPELLO

Il comune di SPELLO (provincia di Perugia) ha adottato, il 27 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

non apportare variazioni all'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da mantenere, quindi al livello del 5 per mille come già fissato con precedente proprio atto n. 92 del 27 febbraio 1997, né di stabilire, al riguardo, diversificazioni contributive.

(Omissis).

COMUNE DI SPINADESCO

Il comune di SPINADESCO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale - 5 per mille;

aliquota per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, direttamente adibita ad abitazione principale - 5 per mille;

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale - 5 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati - 5 per mille;

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni - 5 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

(Omissis).

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SPINAZZOLA

Il comune di SPINAZZOLA (provincia di Bari) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille ai sensi dell'art. 3, comma 53 e seguenti, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

stabilire, per l'anno 1998, in L. 210.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare del soggetto passivo, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per tale unità immobiliare.

(Omissis).

COMUNE DI SPINEA

Il comune di SPINEA (provincia di Venezia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di applicare, *(omissis)*, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

A) nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

B) nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

C) nella misura del 6 per mille per le abitazioni non principali locate a soggetti residenti con contratto registrato.

Le aliquote ridotte saranno applicate proporzionalmente al periodo nel quale se ne verifichi il presupposto. Non beneficiano dell'aliquota ridotta gli immobili posseduti da persone giuridiche;

2) *(Omissis).*

3) di confermare, per l'anno 1998, l'ulteriore detrazione fino alla concorrenza di L. 500.000 per l'abitazione principale al fine di poter favorire le categorie di soggetti d'imposta in situazioni di particolare disagio economico o sociale, in base ai seguenti criteri:

a) titolari di pensione sociale con minimo I.N.P.S. unici occupanti l'alloggio;

b) assistiti dal comune con sussidio, unici occupanti l'alloggio;

c) portatori di handicap riconosciuti al 100%, unici occupanti l'alloggio, con un reddito parificato alla pensione sociale, escluso l'assegno di accompagnamento.

L'ulteriore detrazione potrà essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre 1998, qualora le suindicate situazioni siano state accertate dall'Ufficio tributi.

Al fine di poter applicare tale ulteriore detrazione, il contribuente dovrà presentare, entro il 31 ottobre 1998, apposita autocertificazione con allegata documentazione, in fotocopia, che ne attesti i requisiti richiesti;

4) *(Omissis).*

5) di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6) di chiarire inoltre, allo scopo di permettere l'attività di controllo e di reperimento dei dati necessari per la programmazione, che:

A) relativamente all'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al punto 1 lettera C), il contribuente dovrà presentare apposita autocertificazione su modulo predisposto dal Servizio tributi nel quale dovranno essere inseriti:

dati del contribuente e del residente nell'alloggio;

dati catastali degli immobili interessati dall'aliquota agevolata e situazione immobiliare complessiva del contribuente;

importi pagati distinti per rata;

dati relativi al contratto d'affitto.

Tale autocertificazione dovrà essere presentata entro il medesimo termine della dichiarazione di variazione annuale;

B) relativamente all'applicazione del punto 5), di richiedere apposita autocertificazione comprendente:

dati del contribuente comprensivo della residenza;

dati catastali degli immobili interessati e situazione immobiliare complessiva del contribuente;

importi pagati distinti per rata.

Tale autocertificazione dovrà essere presentata entro il medesimo termine della dichiarazione di variazione annuale;

C) le autocertificazioni di cui ai punti 6A) e 6B) del presente provvedimento sono assimilate a tutti gli effetti alle dichiarazioni di variazione previste dall'art. 10, comma 4, del decreto legisaltivo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI SPIRANO

Il comune di SPIRANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 10 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SPOLETO

Il comune di SPOLETO (provincia di Perugia) ha adottato, il 30 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di diversificare l'aliquota, secondo quanto prevede l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, nel modo che segue con riferimento ai casi appresso indicati:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,7 per mille;

b) immobili classificati nei gruppi catastali A (ad eccezione del gruppo A/10) posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconde abitazioni) e abitazioni non locate: 7 per mille;

di riconoscere in L. 200.000 la detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare;

(Omissis).

di non applicare le altre agevolazioni previste nell'art. 3, comma 53, 55 e 56 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI SQUINZANO

Il comune di SQUINZANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per la unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 5,50 per mille;

b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per tutti gli altri tipi di immobili posseduti nel comune, 6 per mille;

(Omissis).

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque, inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è, comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI STAGNO LOMBARDO

Il comune di STAGNO LOMBARDO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,75 per mille.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata:

b) altre unità immobilari: 5 per mille;

c) terreni agicoli: 5,25 per mille;

d) aree edificabili: 5,25 per mille;

e) aliquota in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 1 per mille;

f) aliquote agevolate in favore di proprietari che eseguono interventi volti ad recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico: 1 per mille.

L'aliquota di cui alle lettere *e)* e *f)* sono da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma quinto, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI STAITI

Il comune di STAITI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'esercizio 1998 *(omissis)*, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, con esclusione di alcuna agevolazione, riduzione o detrazione d'imposta ad eccezione della detrazione di L. 200.000 diposta *ex lege* dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale desti-nazione.

(Omissis).

COMUNE DI STANGHELLA

Il comune di STANGHELLA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI STARANZANO

Il comune di STARANZANO (provincia di Gorizia) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota base per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per il 1998 sui fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;

di fissare sempre per l'anno 1998:

un'aliquota pari al 7 per mille con riferimento ai casi di alloggi non locati, così come previsto dall'art. 3, comma 53 della legge n. 621/1996; ai fini della presente deliberazione non si considerano non locati gli alloggi privi di regolare contratto di locazione, dati in uso a parenti ed affini di primo grado del proprietario, in cui vi abbiano la residenza;

(Omissis).

1) di maggiorare la detrazione sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente, da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti categorie:

A - soggetti passivi ultrasessantenni appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, percepito nell'anno 1997, derivante da sola pensione e da redditi dei fabbricati provenienti dall'unità immobiliare posseduta, adibita ad abitazione principale e dall'unità immobiliare adibita a un box auto:

a) interiore a L. 16.000.000, nel caso di nucleo familiare composto da una persona;

b) inferiore a L. 22.000.000, nel caso di nucleo familiare composto da più persone ed ove il limite citato sia corrispondente al reddito complessivo percepito dall'intero nucleo familiare;

B - soggetti passivi in particolari situazioni di bisogno segnalati da apposita relazione del servizio socio-assistenziale;

C - soggetti passivi con nucleo familiare monoreddito e uniche unità immobiliari possedute, adibite ad abitazione principale ed a un box auto, dai componenti il nucleo familiare, di valore catastale ai fini I.C.I. inferiore a L. 100.000.000, con reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a: L. 16.000.000 per nuclei familiari fino a due componenti, aumentato di L. 2.000.000 per ogni ulteriore componente, con reddito di lavoro dipendente e di pensione abbattuto al 60%;

2) di maggiorare la detrazione sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, così come considera l'art. 53, comma 56, della legge n. 662/1996, le unità imobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, da L. 200.000 a L. 400.000 per la seguente categoria:

soggetti passivi ultrasessantenni appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo imponibili ai fini IRPEF, percepito nell'anno 1997, derivante da sola pensione e da redditi dei fabbricati provenienti dall'unità immobiliare posseduta, adibita ad abitazione principale e dall'unità immobiliare adibita a un box auto:

a) inferiore a L. 32.000.000, nel caso di nucleo familiare composto da una persona;

b) inferiore a L. 44.000.000 nel caso di nucleo familiare composto da più persone ed ove il limite citato sia corrispondente al reddito complessivo percepito dall'intero nucleo familiare;

3) di maggiorare la detrazione sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente, da L. 200.000 a L. 500.000 per le seguenti categorie:

A - soggetti passivi aventi come unica fonte di reddito la pensione sociale o di invalidità, di importo non superiore alla pensione sociale;

B - soggetti passivi con nucleo familiare privo di reddito per almeno 6 mesi interi nel corso dell'anno 1998 in seguito a casi di disoccupazione accertata e valutata dal servizio sociale, purché le uniche unità immobiliari possedute siano quelle adibite ad abitazione principale ed a un box auto.

4) che i soggetti passivi di cui al punto «1.A» devono presentare al comune apposita richiesta di riduzione d'imposta in carta semplice, entro il 30 settembre 1998, allegando alla stessa la seguente documentazione:

copie di tutte le dichiarazioni dei redditi presentate dai componenti il nucleo familiare ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 1998 (mod. 730/98, mod. 740/98, mod. 201);

5) che i soggetti passivi di cui al punto «1.B» devono presentare al comune l'apposita relazione del servizio socio-assistenziale entro il 30 settembre 1998;

6) che i soggetti passivi di cui al punto «1.C.» devono presentare al Comune apposita richiesta di riduzione d'imposta in carta semplice, entro il 30 settembre 1998, allegando alla stessa la seguente documentazione:

copie di tutte le dichiarazioni dei redditi presentate dai componenti il nucleo familiare ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 1998 (mod. 730/98, mod. 740/1998, mod. 201);

7) che i soggetti passivi di cui al punto «2» devono presentare al comune apposita richiesta di riduzione d'imposta in carta semplice, entro il 30 settembre 1998. allegando alla stessa la seguente documentazione:

copie di tutte le dichiarazioni dei redditi presentate dai componenti il nucleo familiare ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 1998 (mod. 730/98, mod. 740/98, mod. 201);

certificato di residenza rilasciato dall'istituto di ricovero o sanitario;

8) che i soggetti passivi di cui al punto «3.A», devono presentare al comune apposita richiesta di riduzione d'imposta in carta semplice, entro il 30 settembre 1996, allegando alla stessa la seguente documuntazione:

certificato di percepimento di pensione sociale;

9) che i soggetti passivi di cui al punto «3.B» devono presentare al comune apposita richiesta di riduzione d'imposta in carta semplice, entro il 30 settembre 1998 allegando alla stessa la seguente documentazione:

relazione del servizio socio-assistenziale;

10) che i soggetti richiedenti la riduzione devono allegare autocertificazione in cui dichiarano la proprietà di altri immobili o parti di essi, il cui valore catastale complessivo non superi lire 30 milioni oppure che non sono proprietari di altri immobili o parti di essi;

11) che le richieste pervenute saranno sottoposte ad esame entro il 31 ottobre 1998 da parte del funzionario responsabile per l'imposta comunale sugli immobili, designato con deliberazione giuntale n. 345 del 28 agosto 1997, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 504/1992, e che entro novembre 1998 dovrà essere data comunicazione al richiedente dell'esito di tale esame, sia esso positivo o negativo;

12) di dare al soggetto passivo, nel caso di esito positivo della richiesta di detrazione successiva al termine del 30 giugno, la facoltà di applicare la maggiore riduzione in sede di saldo 1998 da effettuarsi entro il 20 dicembre;

13) di tenere conto di ogni possibile variazione dei termini stabilita da normative successivamente intervenute all'approvazione del presente atto.

(Omissis).

COMUNE DI STELLA

Il comune di STELLA (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,8 per mille per l'abitazione principale e del 6,5 per mille per le abitazioni secondarie e altri fabbricati e aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI STELLANELLO

Il comune di STELLANELLO (provincia di Savona) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, dando atto che per abitaizone si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI STERNATIA

Il comune di STERNATIA (provincia di Lecce) ha adottato, il 9 marzo 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, come di fatto conferma per l'anno 1998 l'aliquota in misura unica del 5,5 per mille da applicare come imposta comunale sugli immobili;

di fissare ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 la aliquota agevolata del 2 per mille a favore dei proprietari, che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI STEZZANO

Il comune di STEZZANO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille, invariata rispetto all'anno 1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nell'ambito del territorio comunale.

di determinare nell'importo di L. 300.000 pure invariata rispetto a quella in vigore per l'anno 1997, la maggior detrazione da considerare per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in forza delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3, ultimo periodo, dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nel comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

COMUNE DI STIENTA

Il comune di STIENTA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare *(omissis)* le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) differenziate in corrispondenza delle diverse tipologie di immobili patrimoniali, come segue:

abitazione principale, intesa come quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente (giusto il disposto di cui all'ultima parte del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostilito dal cinquantacinquesimo comma dell'art. 3 della legge n. 662/1996) nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale, come indicato al quarto comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/92 come sostituito dall'art. 3, cinquantatreesimo comma della legge 23 dicembre 1996, n. 662: aliquota 5 per mille;

altri fabbricati: aliquota 6 per mille;

aree fabbricabili aliquota: 7 per mille;

terreni agricoli: fino alla soglia del valore complessivo di L. 250.000.000 dei terreni posseduti dal soggetto passivo aliquota 6 per mille - oltre la soglia dei 250.000.000 di valore complessivo dei terreni posseduti dal soggetto passivo aliquota 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI STINTINO

Il comune di STINTINO (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

si determina l'aliquota del 4,5 per mille per i contribuenti residenti nel comune, limitatamente all'abitazione principale;

si determina l'aliquota del 5,5 per mille con riferimento alle seconde abitazioni sia dei residenti che dei nuclei familiari non residenti, comprese le pertinenze dell'abitazione principale (garage, negozi, etc.).

(Omissis).

COMUNE DI STIO

Il comune di STIO (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determianre ai sensi dell'art. 6 del decreto legisaltivo n. 504/1992 l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille con la detrazione minima prevista dalla legge sulla prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI STIMIGLIANO

Il comune di STIMIGLIANO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI STRADELLA

Il comune di STRADELLA (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

a) aliquota per l'abitazione principale: 4,75 per mille;

b) aliquota per tutti gli altri fabbricati: 5,50 per mille;

c) aliquota per gli alloggi non locati: 6 per mille;

d) aliquota per i terreni: 5,50 per mille;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di confermare le decisioni adottate con la deliberazione consiliare n. 62 del 30 ottobre 1996, citata in premessa e precisamente:

di approvare l'aumento della detrazione d'imposta da L. 180.000 a L. 300.000 a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione appartenenti alle seguenti categorie: pensionati, familiari a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, anziani non autosufficienti, disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1997 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nell'anno 1997;

di accogliere l'aumento della detrazione d'imposta a questi soggetti il cui reddito annuo complessivo ai fini IRPEF non sia superiore a L. 23.000.000 annue lorde più L. 1.500.000 per ogni persona a carico, elevato a L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;

di approvare l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 a favore anche di famiglie monoreddito da lavoro dipendente fino a L. 28.000.000 annue lorde composte da almeno 3 persone. Tale reddito sarà incrementato di L. 1.500.000 per ogni persona a carico elevato a L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;

di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti del nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto uso o abitazione su altri immobili (terreni - box - fabbricati) o quote d'immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale) siti su tutto il territorio nazionale;

di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unità immobiliari classificate in catasto come A/1, A/7, A/8, A/9;

di fissare dal 2 maggio al 15 giugno 1998 il periodo entro il quale gli interessati dovranno presentare l'istanza di aumento della detrazione. Il termine è da intendersi perentorio, pena la decadenza del beneficio per l'anno 1998. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 30 giugno 1998, l'istanza potrà essere presentata dal 2 al 20 dicembre 1998; Le istanze con la relativa documentazione, dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del comune di Stradella, oppure inoltrate a mezzo raccomandata, entro i termini previsti;

di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione alla eventuale motivata rettifica.

(Omissis).

COMUNE DI STRANGOLAGALLI

Il comune di STRANGOLAGALLI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 25 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare al 6 per mille l'aliquota da applicare per l'imposta comunale immobiliare nel comune di Strangolagalli relativa all'esercizio 1998 con riguardo ai principi e ai criteri direttivi contenuti nell'art. 4 legge delega 23 ottobre 1992 n. 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6 e legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI STREGNA

Il comune di STREGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 22 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare anche per l'anno 1998 le aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. in vigore nell'anno precedente e precisamente:

aliquota base 5 per mille;

aliquota del 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI STRIANO

Il comune di STRIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota stabilita per l'I.C.I. al 5,5 per mille, giusta delibera di G.C. n. 205/97.

(Omissis).

Con delibera n. 205/97 il comune ha stabilito:

(Omissis).

di confermare l'aliquota stabilità per l'I.C.I. del 5,5 per mille per il 1997, eccezion fatta per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute in aggiunta all'abitazione principale e locale senza contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale per il quale caso l'aliquota viene fissata al 6 per mille e per tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati.

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunciare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedentemente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille per un periodo non superiore ad anni 1 per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunciare al comune di dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente punto è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI STURNO

Il comune di STURNO (provincia di Avellino) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SUBIACO

Il comune di SUBIACO (provincia di Roma) ha adottato, il 10 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Con delibera n. 9 del 28 febbraio 1997 il comune ha stabilito:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. approvate con proprio atto n. 9 del 28 febbraio 1997.

(Omissis).

di fissare per l'anno 1997 nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le abitazioni adibite ad abitazione principale;

di fissare per l'anno 1997, nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o agli alloggi non locati;

di fissare dal 1° gennaio 1997 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis).

COMUNE DI SUEGLIO

Il comune di SUEGLIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura seguente:

immobili diversi da abitazioni: 6 per mille;

immobili realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili: 6 per mille;

abitazione principale (compresa cantina - solaio - box - se asserviti all'abitazione principale): 6 per mille;

abitazioni in aggiunta alla principale: 6 per mille;

alloggi non locati: 6 per mille;

abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili residenti in questo comune ma ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari: 6 per mille;

fabbricati di enti non economici che non hanno scopo di lucro: 6 per mille;

aree fabbricabili: 6 per mille;

terreni agricoli: esenti ai sensi dell'art. 7 del decreto legisaltivo n. 504/1992;

detrazione d'imposta per l'abitazione principale L. 400.000.

(Omissis).

COMUNE DI SUNO

Il comune di SUNO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura unica del 5 per mille l'aliquota che sarà applicata in questo comune nell'anno 1998 per imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI SUSTINENTE

Il comune di SUSTINENTE (provincia di Mantova) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota del 6 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta è pari a L. 200.000;

di stabilire un'aliquota agevolata, 5 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI TAIBON AGORDINO

Il comune di TAIBON AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli immobili principali e per tutti gli altri immobili;

nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

(Omissis).

di fissare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TAINO

Il comune di TAINO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel territorio del comune di Taino per l'anno 1998 nella misura ordinaria del 6 per mille, con le seguenti eccezioni:

abitazione principale: aliquota 5,2 per mille;

abitazioni locate con contratto di affitto registrato utilizzate come abitazione principale del conduttore: 5,2 per mille;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene prevista nella misura di L. 200.000, come per legge.

(Omissis).

COMUNE DI TALANA

Il comune di TALANA (provincia di Nuoro) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota proposta per il 1998 è del 4 per mille uguale a quella dell'anno precedente.

(Omissis).

COMUNE DI TALLA

Il comune di TALLA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

di dare atto che la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ammonta a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TARSIA

Il comune di TARSIA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta, da applicare 5 per mille;

(Omissis).

5) aliquota agevolata 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TAVAGNACCO

Il comune di TAVAGNACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di elevare per il 1998 la detrazione base annua d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini I.C.I. nella misura di L. 240.000;

2) di riconoscere ai contribuenti, che si trovino nelle condizioni sotto specificate, un aumento della detrazione annua prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con le modalità di seguito elencate:

a) soggetti passivi:

che alla data del 31 dicembre 1997 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

che siano proprietari o titolari del diritto di uso, usufrutto, abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze dirette;

che siano titolari di redditi, riferiti all'anno 1997, complessivi lordi, imponibili ai fini IRPEF, pari o inferiori all'importo di L. 10.000.000 se appartenenti a famiglie monoreddito o con redditi non superiori a L. 18.000.000, se appartenenti a nuclei familiari con due persone, aumentabile di L. 1.000.000 per ogni altra persona a carico;

che dichiarino che i componenti del nucleo familiare, risultante dal registro anagrafico, non siano proprietari di altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero;

Applicazione di una detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione (art. 58, comma 3, decreto legislativo n. 446/1997)

b) soggetti passivi:

nel cui nucleo familiare siano compresi quali conviventi uno o più disabili, con invalidità civile non inferiore al 75%, risultante dal certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, e tale da precludere un utile inserimento lavorativo;

con reddito familiare complessivo lordo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1997, pari o inferiore a L. 60.000.000;

che dichiarino che i componenti del nucleo familiare, risultante dal registro anagrafico, non siano proprietari di altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero;

Applicazione di una detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per abitazione principale

c) soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:

disoccupati da almeno sei mesi consecutivi, a partire dalla data del 1° ottobre 1997, con reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1997, non superiore nel suo complessivo all'importo lordo di L. 20.000.000;

Applicazione di una detrazione di L. 500.000

d) soggetti passivi in possesso di entrambi i requisiti sotto elencati:

numero componenti famiglia 4; monoreddito L. 25.000.000; plurireddito nessuna ulteriore detrazione;

numero componenti famiglia 5; monoreddito L. 30.000.000; plurireddito L. 35.000.000.

Per ogni ulteriore componente si applica una maggiorazione di L. 5.000.000. Il reddito di riferimento è quello relativo all'anno 1997 complessivo lordo ai fini IRPEF del nucleo familiare;

i componenti del nucleo familiare, risultante dal registro anagrafico, non devono essere proprietari o titolari di diritti reali immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero;

Applicazione di una detrazione di L. 400.000

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata a norma dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, previa presentazione di idonea documentazione;

3) di stabilire che per usufruire dell'applicazione della maggiore detrazione coloro che ne fanno richiesta devono documentare e dimostrare il possesso dei requisiti richiesti nel presente deliberato entro il termine del 31 maggio 1998; i contribuenti che avranno inoltrato la domanda per usufruire delle agevolazioni di cui sopra terranno conto, al momento del pagamento delle rate, della maggiore detrazione;

4) di fissare, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, l'aliquota I.C.I. nella misura agevolata del 2 per mille, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

5) di fissare, a favore dei proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, l'aliquota I.C.I. nella misura agevolata del 2 per mille, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI TAVERNELLE VAL DI PESA

Il comune di TAVERNELLE VAL DI PESA (provincia di Firenze) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare:

a) nella misura del 5,6 per mille l'aliquota da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicarsi alle unità immobiliari iscritte od iscrivibili in categoria A tenute a disposizione, o non occupate da residenti alla data del 31 dicembre 1997;

c) nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicarsi a tutte le altre unità immobiliari e per le aree fabbricabili.

di determinare per l'anno 1998 la detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili di cui al 55° comma dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TAVIGLIANO

Il comune di TAVIGLIANO (provincia di Biella) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di non adottare alcuna diversificazione per l'I.C.I., la cui misura viene confermata nel 5,50 per mille con la sola detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TEGLIO VENETO

Il comune di TEGLIO VENETO (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 deliberata dalla giunta comunale con l'atto citato in premessa;

di aumentare la detrazione dell'I.C.I., per il solo anno 1998, da L. 300.000 a L. 400.000 nei seguenti casi:

a) unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, possedute da contribuenti che pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale sono assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 1998 per stati di indigenza o povertà;

b) unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, possedute in proprietà o altro diritto reale da contribuenti il cui reddito proprio e dell'intero nucleo familiare, escluso quello derivante dell'abitazione stessa, sia costituito, per l'anno 1996, solo da pensioni sociali o minime INPS e da redditi fondiari per un importo non superiore a L. 720.000 nei seguenti casi:

unico componente il cui reddito annuo lordo sia inferiore a L. 11.000.000;

nucleo familiare costituito da n. 2 unità il cui reddito annuo sia inferiore a L. 14.000.000;

nucleo familiare costituto da n. 3 unità il cui reddito annuo sia inferiore a L. 17.000.000;

c) di escludere dal beneficio le unità immobiliari del gruppo «A» classificate A/1 - A/7 - A/8 - A/9 - A10;

i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno indicare l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione, nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso dei requisiti per il diritto al beneficio; detta dichiarazione dovrà pervenire all'ufficio tributi, pena la decadenza, entro il mese successivo a quello di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi. L'amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di richiedere documentazione integrativa, qualora lo ritenga opportuno.

(Omissis).

COMUNE DI TERMINI IMERESE

Il comune di TERMINI IMERESE (provincia di Palermo) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare per l'anno 1998, in applicazione alla vigente normativa, le aliquote I.C.I., come determinate dalla giunta municipale con proprio atto deliberativo n. 164 del 23 febbraio 1998, e precisamente:

Aliquota	Fattispecie degli immobili	Detrazioni
4,00 per mille	Abitazione principale a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative a proprietà indivisa	200.000
5,20 per mille	Terréni agricoli, come enunciato dalla lettera *c)* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992; aree edificabili, come enunciato dalla lettera *b)* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, sulle quali durante il corso dell'anno 1998 si effettueranno interventi di edificazione autorizzata;	
2,50 per mille	Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che durante il corso dell'anno 1998 saranno oggetto di interventi di recupero (comma 5, art. 1, legge n. 449/1997);	
5,50 per mille	Aree edificabili non soggetti ad interventi di edificazione nel corso del 1998; fabbricati in genere.	

(Omissis).

COMUNE DI TERNI

Il comune di TERNI ha adottato, il 23 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I., per l'anno 1998 nella misura del 5,50 per mille;

di attribuire le seguenti agevolazioni a favore dei contribuenti:

aumento della detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti categorie meno abbienti:

a) anziani di età superiore a 65 anni compiuti al 1° gennaio 1998, che possiedono un unica unità immobiliare, (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C7), distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale e che abbiano un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, al netto del reddito derivante dall'abitazione, conseguito nell'anno antecedente l'anno di imposizione I.C.I., non superiore a L. 18.000.000. In presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap, risultanti da certificazione dell'A.S.L., il limite di reddito è elevato a L. 24.000.000;

b) le famiglie numerose formata da minimo sei componenti, che possiedono un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, adibita direttamente ad abitazione principale, con un reddito complessivo familiare conseguito nell'anno antecedente all'anno di imposizione I.C.I., non superiore alla somma delle quote di L. 10.000.000 attribuite ad ogni componente, la quota di reddito di L. 10.000.000 si intende elevata di L. 2.500.000 per ogni componente portatore di handicap facente parte del nucleo familiare;

c) persone o nuclei familiari possessori di un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale, per i quali nell'anno di imposizione I.C.I. sia stata verificata o permanga una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione all'albo, o equivalente, dei beneficiari del comune;

d) anziani o disabili possessori di un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) nuclei familiari, di 4 o più persone, che possiedano un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, con reddito complessivo ai fini IRPEF, nell'anno antecedente quello di imposizione I.C.I., che derivi esclusivamente da redditi di lavoro dipendente ed assimilati non superiore a L. 20.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI TERRAGNOLO

Il comune di TERRAGNOLO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1993 (*):

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1993 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che non essendo intervenute delibere ulteriori, l'aliquota I.C.I. rimane invariata al minimo di legge del 4 per mille.

COMUNE DI TERRALBA

Il comune di TERRALBA (provincia di Oristano) ha adottato, il 28 febbraio 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1997 (*):

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 1997:

nella misura del 4 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che, in mancanza di successive delibere adottate al riguardo, l'aliquota rimane fissata anche per il 1998 nel minimo di legge del 4 per mille.

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Il comune di TERRANUOVA BRACCIOLINI (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, *(omissis)* l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

Il comune di TERRASSA PADOVANA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, e confermare, l'aliquota I.C.I. da applicare per il 1998 nella misura del 5,25 per mille, senza riduzioni o detrazioni aggiuntive.

(Omissis).

COMUNE DI TERZORIO

Il comune di TERZORIO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fare proprio, a tutti gli effetti, quanto stabilito dalla giunta comunale con atto esecutivo n. 4 del 17 gennaio 1998 per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 1° gennaio 1998, e così risultante:

di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà individuale, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6,5 per mille;

c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,5 per mille;

d) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille;

e) aliquota da applicare a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico, applicata per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 5 per mille;

f) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

g) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI TESTICO

Il comune di TESTICO (provincia di Savona) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, dando atto che per abitazione si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI TOLLEGNO

Il comune di TOLLEGNO (provincia di Biella) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di non adottare alcuna diversificazione dell'I.C.I., la cui misura viene confermata nel 5,75 per mille con la sola detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TORITTO

Il comune di TORITTO (provincia di Bari) ha adottato, il 13 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - con effetto dal 1° gennaio 1998 in questo comune:

di prendere atto dell'aliquota unica del 5 per mille, sia per fabbricati che per i terreni edificabili, stabilita dalla giunta comunale con delibera n. 38 del 25 febbraio 1998;

2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000, rapportate al perido dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

l'importo sopra indicato di L. 250.000 sia ridotto a L. 230.000, per le unità immobiliari di superficie superiore a mq. 150 e di vani catastali 8,5 in poi;

l'importo sopra indicato di L. 250.000 viene elevato a L. 280.000 nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale da anziani soli ultrasessantaciquenni come pure quella adibita ad abitazione principale da coniugi pensionati usufruenti ambedue della pensione sociale minina INPS.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

La disposizione di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TORLINO VIMERCATI

Il comune di TORLINO VIMERCATI (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille più detrazioni minime di legge.

(Omissis).

COMUNE DI TORRAZZA COSTE

Il comune di TORRAZZA COSTE (provincia di Pavia) ha adottato, il 4 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA

Il comune di TORRE ANNUNZIATA (provincia di Napoli) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare nella misura del 6 per mille anche per l'anno 1998 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE DE' BUSI

Il comune di TORRE DE' BUSI (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità imobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,50 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,50 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,50 per mille;

(Omissis).

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE ORSAIA

Il comune di TORRE ORSAIA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le tariffe in vigore per l'anno 1997 come appresso specificate:

Imposta comunale sugli immobili:

aliquota 4 per mille e detrazione L. 200.000 per abitazioni utilizzate direttamente;

aliquota 6 per mille per casi di immobili diversi dalle abitazioni, o possedute in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA

Il comune di TORRICELLA PELIGNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare nell'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Il comune di TORRI IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili, confermando in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

Il comune di TOVO SAN GIACOMO (provincia di Savona) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

delibera di confermare anche per l'anno 1998 *(omissis)* l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TRABIA

Il comune di TRABIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Aliquote:

abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche (prima casa): 4,50 per mille;

abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconda casa): 6,50 per mille;

abitazioni realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili: 4,50 per mille;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 4,50 per mille;

di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TRATALIAS

Il comune di TRATALIAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di approvare l'allegata tabella dei tassi di copertura dei servizi a domanda individuale con le entrate per tariffe e contribuzioni finalizzate, facente parte integrante del presente deliberato, relativamente all'esercizio finanziario 1998, dando atto che le tariffe per l'anno 1998 non subiscono aumenti;

2) di dare atto che le tariffe dei seguenti tributi comunali:

(Omissis).

imposta comunale sugli immobili;

sono confermate negli stessi importi previsti per il 1997.

(Omissis).

COMUNE DI TRECATE

Il comune di TRECATE (provincia di Novara) ha adottato, il 26 ottobre 1993, la seguente deliberazione per l'anno 1994 (*):

(Omissis).

di stabilire l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., ex art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura unica del 4 per mille, per l'anno 1994.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che, in mancanza di successive delibere adottate al riguardo, l'aliquota rimane fissata anche per il 1998 nel minimo di legge del 4 per mille, con la detrazione di legge (L. 200.000).

COMUNE DI TRENTINARA

Il comune di TRENTINARA (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6,5 per mille, confermando, altresì, in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI TRENTO

Il comune di TRENTO ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, sulla base dei criteri applicativi definiti dal Consiglio comunale con deliberazione 25 febbraio 1998 n. 32, *(omissis)* le seguenti aliquote:

un'aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate;

un'aliquota ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresì, quale abitazione principale, anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché, come consentito dal nuovo testo dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992, in favore dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a due anni;

un'aliquota parzialmente ridotta del 4,5 per mille in favore delle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

un'aliquota agevolata del 4 per mille per i proprietari che eseguano lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e non, al servizio di fabbricati già esistenti nonché per i fabbricati in corso di costruzione limitatamente alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L. P. 22/91, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, segnalati dal servizio edilizia privata;

un'aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita facendo presente che non rientrano nella categoria con l'applicazione dell'aliquota massima;

le abitazioni principali che scontano l'aliquota ridotta;

le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, che scontano l'aliquota ridotta;

gli alloggi a disposizione direttamente utilizzati dal soggetto passivo d'imposta o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) che scontano l'aliquota ordinaria;

gli alloggi dati in uso gratuito ad un proprio familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente che scontano l'aliquota ordinaria;

le unità immobiliari adibite a residenza secondaria o a disposizione in Italia da soggetto residente all'estero che scontano l'aliquota ordinaria;

determinare, sulla base dei criteri applicativi definiti dal Consiglio comunale con deliberazioni 25 febbraio 1998 n. 32 e n. 33, nonché delle motivazioni e modalità di cui in premessa, e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, le seguenti misure di detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

in L. 200.000, estesa anche agli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che gli stessi non risultino locati, nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dagli Istituti autonomi case popolari;

in misura variabile, anche superiore a L. 500.000 e comunque fino alla concorrenza del tributo dovuto per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, così come individuati sulla base dei criteri approvati con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 1998 n. 33 e così come evidenziato nell'esplicazione tecnica di cui all'allegato 1);

stabilire che la detrazione complessiva spettante ai soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale è pari alla detrazione fissa di L. 200.000 alla quale va aggiunto l'ulteriore importo calcolato come percentuale sulla differenza tra l'imposta dovuta e la detrazione fissa arrotondato alle L. 1.000;

definire per l'anno 1998 la seguente procedura per beneficiare della detrazione di cui sopra:

presentazione della richiesta mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in conformità dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 nella quale il contribuente dichiara gli elementi utili alla valutazione della condizione economica sulla base dei seguenti criteri:

per l'individuazione e le caratteristiche del nucleo familiare: situazione esistente alla data di presentazione della domanda;

per il reddito: quello percepito nell'anno precedente;

per il patrimonio: situazione al 1° gennaio dell'anno in corso ad esclusione degli investimenti finanziari per i quali la situazione è quella al 31 dicembre dell'anno precedente;

presentazione della dichiarazione di cui sopra al servizio tributi entro i seguenti periodi:

dal 30 marzo all'11 maggio 1998 per le certificazioni di cui all'art. 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e per i modd. 730;

dal 12 maggio al 5 giugno 1998 per i modd. 740 - 750 - 760;

demandare al funzionario responsabile del tributo ogni ulteriore elemento necessario a disciplinare dettagliatamente la procedura.

(Omissis).

COMUNE DI TRICARICO

Il comune di TRICARICO (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per i motivi espressi in narrativa, le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 nella maniera seguente:

4,8 per mille per le abitazioni principali;

7 per mille per gli altri fabbricati e unità immobiliari, ivi comprese le aree fabbricabili;

2) di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale rapportata alla quota di possesso dell'immobile.

(Omissis).

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE

Il comune di TRIVIGNANO UDINESE (provincia di Udine) ha adottato, il 14 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'esercizio 1998:

le aliquote I.C.I. deliberate con atto giuntale n. 333 del 21 dicembre 1996, esecutivo;

(Omissis).

Con atto n. 333 del 21 dicembre 1996 il comune ha stabilito:

(Omissis).

di riconfermare per l'esercizio 1997 le aliquote I.C.I. al 5,25 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti e al 5,5 per mille l'aliquota ordinaria per gli immobili diversi dalle abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI TROIA

Il comune di TROIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, come di seguito:

abitazione principale aliquota del 5 per mille e detrazione pari a L. 250.000;

immobili diversi dall'abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;

esenzioni per i possessori di immobili nel centro storico:

a) per gli immobili destinati ad albergo diffuso anni 5 di esenzione dal pagamento dell'imposta;

b) per gli immobili ristrutturati in conformità al piano particolareggiato del centro storico, anni 2 per il rifacimento della facciata ed anni 1 per gli infissi.

(Omissis).

COMUNE DI TURATE

Il comune di TURATE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 1998, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) di determinare, per l'anno 1998, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, nella misura di L. 200.000 elevabile a L. 300.000 per i nuclei familiari proprietari della sola unità immobiliare adibita a dimora principale che non appartenga alle classi A1, A8 o A9, composti da soggetti di età uguale o superiore a 65 anni e con reddito familiare complessivo non superiore a L. 20.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI TUSA

Il comune di TUSA (provincia di Messina) ha adottato, il 17 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,50 per mille, da rendere operante nel proprio territorio.

(Omissis).

COMUNE DI UBIALE CLAMEZZO

Il comune di UBIALE CLAMEZZO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota del 6 per mille e quindi sia per gli immobili adibiti ad abitazioni principali sia per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI UMBERTIDE

Il comune di UMBERTIDE (provincia di Perugia) ha adottato, il 9 marzo 1998, rispettivamente le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di elevare *(omissis)*, per l'anno 1998 l'aliquota principale al 7 per mille per l'imposta comunale sugli immobili e prevedere una aliquota agevolata del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

di applicare, per l'anno 1998, le seguenti migliori detrazioni in sostituzione della detrazione di L. 200.000 di cui all'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come modificato ed integrato dalla legge n. 662/1996 secondo le seguenti modalità:

a) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di detraggono L. 320.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti:

proprietario di un'unica abitazione nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare;

il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unità immobiliare adibita ad abitazione e relativa autorimessa, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 70.000.000;

il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unità immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a L. 25.000.000;

b) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 410.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti;

proprietario di un'unica abitazione nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare;

il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unità immobiliare adibita ad abitazione e relativa autorimessa, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 70.000.000;

il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggètti residenti nella stessa unità immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a L. 19.000.000.

I sopraindicati livelli di reddito vengono innalzati di:

L. 1.500.000 per ogni persona a carico;

L. 2.500.000 per ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente con certificazione medica della USL, che compongono il nucleo familiare.

(Omissis).

COMUNE DI UMBRIATICO

Il comune di UMBRIATICO (provincia di Crotone) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno d'imposta 1998, la misura del 7 per mille quale aliquota da applicare all'I.C.I. - Imposta comunale immobiliare, istituita con la legge 3 ottobre 1992, n. 421, ed attuata con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

stabilire, per lo stesso anno 1998, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI URBE

Il comune di URBE (provincia di Savona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

delibera *(omissis)* di approvare le tariffe *(omissis)* nella misura di cui agli atti *(omissis)* di giunta regionale n. 13 del 9 febbraio 1998 - «Aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille».

(Omissis).

COMUNE DI URBINO

Il comune di URBINO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, anche per l'anno 1998, le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili soggetti all'imposta comprese le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) aliquota ridotta del 5 per mille:

in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

per le unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti ultrasessantenni o da soggetti disabili (riconosciuti tali dalla competente autorità sanitaria) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ai soggetti di cui ai punti precedenti viene, altresì, riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dalla legge n. 662/1996;

c) aliquota del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (limitatamente alle seconde case) e per gli alloggi non locati comprendenti oltre gli alloggi effettivamente non locati anche quelli che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito o in comodato;

2. di confermare, anche per l'anno 1998, l'elevazione della detrazione dell'imposta I.C.I. da L. 200.000 a L. 300.000, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, nei confronti dei soggetti passivi I.C.I. in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)* oppure di quelli di cui alla lettera *b)* seguenti:

a):

1. avere compiuto sessanta anni di età alla data del 31 dicembre 1997;

2. essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, della sola unità immobiliare oggetto della detrazione classificata o classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6;

3. adibire l'immobile a propria abitazione principale;

4. l'immobile non deve essere utilizzato da altre persone escluso il soggetto passivo I.C.I. e l'eventuale coniuge;

5. essere titolare di pensione sociale o minima dell'INPS, senza altri redditi, eccetto quello catastale derivante dalla stessa unità immobiliare;

6. per i soggetti coniugati le condizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere possedute anche dal coniuge;

b):

1. possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera *a)*, appartenere ad un nucleo familiare composto da almeno tre figli conviventi a carico oppure da almeno una persona convivente con handicap grave di cui alla legge n. 104/1992 oppure da almeno una persona anziana convivente alla quale è stata riconosciuta indennità di accompagnamento, il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF relativamente all'anno 1997 non deve essere superiore a L. 28.000.000;

2. possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera *a)*, appartenere ad un nucleo familiare composto da un minimo di sei persone di cui almeno quattro figli conviventi a carico e con reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF relativamente all'anno 1997 non superiore a L. 35.000.000;

3. di precisare che le ipotesi soprariportate di cui alle lettere *a)* e *b)* non sono tra loro cumulabili;

4. la detrazione di L. 300.000 spetterà fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e proporzionalmente ai mesi nei quali sussistano le condizioni richieste;

5. i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita richiesta, su modello fornito dal comune, entro i termini di versamento delle rate I.C.I., allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti;

6. il comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle dichiarazioni.

(Omissis).

COMUNE DI USELLUS

Il comune di USELLUS (provincia di Oristano) ha adottato, il 20 febbraio 1998 e il 24 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per il 1998 la tariffa I.C.I. nella misura minima prevista dalla legge e cioé il 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALBONDIONE

Il comune di VALBONDIONE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota unica per l'imposta comunale sugli immobili del 7 per mille per la generalità degli immobili e contribuenti;

2. di determinare, per l'anno 1998, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) elevandola complessivamente a L. 400.000, alle seguenti condizioni:

possesso di unico immobile adibito esclusivamente a prima casa, compresi i relativi servizi (box, lavanderia, ecc.): (devono essere soddisfatte contemporaneamente);

reddito da immobili (fabbricati e terreni) non superiori a L. 1.000.000: (devono essere soddisfatte contemporaneamente);

particolari situazioni di carattere sociale: ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n. 537/1993, debitamente documentate, individuandole nella seguente tipologia: cittadini, residenti nel comune, che rientrino nella categoria degli indigenti di cui al mantenimento il comune stesso sia tenuto ai sensi di legge;

3. la detrazione va applicata solo sul reddito relativo alla prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Il comune di VALDOBBIADENE (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, ai sensi dell'art. 14, lettera *c)* del decreto legislativo n. 77/1995, per il 1998, i tassi di copertura per i servizi a domanda individuale, le tariffe e le aliquote di imposta, come segue:

(Omissis).

imposta comunale sugli immobili, *(omissis)*; non si modificano le aliquote, le tariffe e le norme in vigore;

(Omissis).

Con delibera n. 99 dell'11 marzo 1997 il comune ha stabilito:

(Omissis).

1. di confermare, come stabilito dal consiglio comunale nell'anno 1996, anche per l'anno 1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nelle seguenti misure:

5 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

5,5 per mille: per tutti gli altri fabbricati, terreni, aree edificabili;

2. di determinare la detrazione per la prima casa in L. 200.000 come prescritto all'art. 8 comma secondo del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 modificato ed integrato dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI VALFABBRICA

Il comune di VALFABRICA (provincia di Perugia) ha adottato, il 14 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 5,5 per mille, ai fini della quantificazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI VALLECORSA

Il comune di VALLECORSA (provincia di Frosinone) a adottato il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta I.C.I., attualmente al 6 per mille, viene ridotta, per l'anno 1998 al 5,50 per mille;

la detrazione dalla imposta I.C.I. per la unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, attualmente di L. 230.000 viene elevata, per l'anno 1998 a L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

Il comune di VALLE DI MADDALONI (provincia di Caserta) ha adottato, il 16 gennaio 1997, la seguente deliberazione, confermata per il 1998:

Con atto del C.C. n. 16 del 10 marzo 1998:

(Omissis).

1. rideterminare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1997 come segue:

a) prima casa - aliquota I.C.I. 4 per mille - detrazione L. 300.000;

b) aree fabbricabili aliquota I.C.I. 5 per mille;

c) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale:

locati - aliquta I.C.I. 4 per mille;

non locati - aliquota I.C.I. 5 per mille;

d) immobili diversi dalle abitazioni aliquota 5 per mille;

2. dare atto che per quanto non disciplinato nel presente atto, l'aliquota I.C.I. resta determinata nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALLEFIORITA

Il comune di VALLEFIORITA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALLELONGA

Il comune di VALLELONGA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 6 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'aliquota del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

Il comune di VALLELUNGA PRATAMENO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALLERANO

Il comune di VALLERANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 relativamente alla prima casa nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il comune di VALLO DI NERA (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, nella msiura del 6 per mille, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per il comune di Vallo di Nera.

(Omissis).

COMUNE DI VALTORTA

Il comune di VALTORTA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel comune di Valtorta, nella misura del 5 per mille;

2. di fissare in L. 200.000, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VALVASONE

Il comune di VALVASONE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 3 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1998:

1) 5 per mille per la prima casa;

2) 5,5 per mille per gli altri fabbricati (locati od utilizzati direttamente dal proprietario);

3) 5,5 per mille per i terreni;

4) 7 per mille per i fabbricati non locati;

5) 4 per mille per le unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi atti al loro recupero per un periodo di anni tre dalla data di inizio lavori;

6) 4 per mille per le unità immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico oggetto di interventi atti al loro recupero (per un periodo non superiore ad anni tre dalla data di inizio lavori);

7) 5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale relativamente ai punti numeri 1 e 7.

(Omissis).

COMUNE DI VARZI

Il comune di VARZI (provincia di Pavia) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998 l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. con l'aliquota unica del 6 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale resta fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VAS

Il comune di VAS (provincia di Belluno) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998 (*):

(Omissis).

di riapprovare senza variazioni rispetto all'anno precedente le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali.

(Omissis).

(*) Il comune ha dato notizia che:

«L'aliquota in vigore è il 5 per mille con detrazione per la prima casa di L. 220.000 ed è stata adottata con delibera di consiglio comunale n. 2 del 28 febbraio 1996 oggettivata "Imposta comunale sugli immobili I.C.I. determinazione aliquota anno 1996" esecutiva a termini di legge».

COMUNE DI VEGLIE

Il comune di VEGLIE (provincia di Lecce) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota di I.C.I. in ragione del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VENAFRO

Il comune di VENAFRO (provincia di Isernia) ha adottato, il 16 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare nella misura del 5,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998;

confermare, altresì, in L. 200.000 l'importo da portare in detrazione dell'imposta dovuta per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VENTIMIGLIA

Il comune di VENTIMIGLIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 24 e 26 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare le aliquote differenziate già vigenti nel 1997;

2) di applicare pertanto l'aliquota I.C.I. 1998 nella misura del 7 per mille e di applicare l'aliquota del 5,2 per mille solo per le abitazioni considerate principali;

3) di elevare la detrazione per le abitazioni principali da L. 200.000 a L. 280.000 per l'anno 1998 secondo i seguenti criteri:

a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un disabile totale ai sensi della legge n. 18/1980 o della legge n. 508/1988 o un minore con indennità di accompagnamento o di frequenza ai sensi della legge n. 289/1990;

b) soggetti passivi aventi tutti i seguenti requisiti:

aver compiuto 65 anni alla data del 1° gennaio 1998;

possedere a titolo di prorietà, usufrutto, uso o abitazione, oltre l'eventuale cantina, garage o posto macchina annessi, soltanto l'unità immobiliare per la quale viene chiesta la maggiore detrazione;

possedere un'unità immobiliare catastalmente classificata o classificabile in una delle seguenti categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9 - A/10;

essere persona fisica pensionata e non più in attività lavorativa;

disporre di un reddito complessivo imponibile, comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta al netto degli oneri deducibili ai fini IRPEF ed escluso il reddito del fabbricato, non superiore a L. 15.000.000 annui (come da dichiarazione dei redditi per l'anno 1997);

non avere fra i componenti del nucleo familiare soggetti proprietari di altri immobili;

nel caso in cui l'unità immobiliare per cui si chiede la maggiore detrazione sia adibita ad abitazione principale di più soggetti, ognuno di questi deve essere in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, ed il loro reddito non deve superare quello indicato al precedente punto, moltiplicato il numero dei soggetti interessati;

4) di confermare la detrazione di L. 200.000 per tutti gli altri soggetti.

(Omissis).

di modificare la deliberazione n. 135 del 24 febbraio 1998 introducendo l'aliquota I.C.I. del 6 per mille da applicare sui terreni agricoli.

(Omissis).

COMUNE DI VERBICARO

Il comune di VERBICARO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I., imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VETRALLA

Il comune di VETRALLA (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota del 4,75 per mille per le abitazioni principali, per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili;

di fissare la detrazione per l'abitazione principale a L. 210.000.

(Omissis).

COMUNE DI VEZZANO

Il comune di VEZZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata da questo comune, nella misura del 4,5 per mille, mantenendola invariata rispetto all'anno 1997 *(omissis);*

2. di fissare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIBONATI

Il comune di VIBONATI (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per il 1998 nella misura in atto, 6 per mille, l'aliquota I.C.I., con abbattimento, per la prima casa, di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIBO VALENTIA

Il comune di VIBO VALENTIA ha adottato, il 13 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare ed approvare le tariffe I.C.I. nel modo seguente:

a) al 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. dovuta per gli altri fabbricati, mantenendo invariata al 5 per mille, anche per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. dovuta dai cittadini residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta di cui all'art. 8 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992, spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI VICALVI

Il comune di VICALVI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 1° marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, così come si conferma, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

Il comune di VIGLIANO BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille e la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIGNANELLO

Il comune di VIGNANELLO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza 1° gennaio 1998:

1) 5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'abitazione principale;

2) 6 per mille: unità immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

3) 6 per mille: persona fisica per unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale;

4) 6 per mille: alloggi posseduti e non locati;

5) 6 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune;

6) 6 per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro;

7) - 8) *(Omissis);*

9) 6 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione.

2. detrazioni dall'imposta dovute per le abitazioni principali del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:

L. 200.000 per detrazione base;

3. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

Il comune di VIGNOLA FALESINA (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1993 (*):

(Omissis).

I. di prendere atto cha a decorrere dall'anno 1993, con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

II. di determinare, per l'anno 1993, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille;

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che:
«dal 1993 in poi non sono mai state adottate delibere di variazione dell'aliquota I.C.I. e relative detrazioni, per cui l'aliquota per l'anno 1998 rimane immutata al 4 per mille con le detrazioni stabilite dalla legge».

COMUNE DI VIGO DI CADORE

Il comune di VIGO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, le tariffe *(omissis)* relative all'I.C.I.

(Omissis);

Con delibera n. 12 del 29 febbraio 1996 il comune ha stabilito:

1) di dare atto che l'aliquota I.C.I. applicata per il 1996 è fissata in ragione del 6 per mille;

2) di stabilire che i residenti proprietari verrà applicata la detrazione di L. 300.000 sulla prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI VIGUZZOLO

Il comune di VIGUZZOLO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,7 per mille;

2. *(Omissis);*

3. di dare atto che la detrazione per abitazione principale resta stabilita in L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA BASILICA

Il comune di VILLA BASILICA (provincia di Lucca) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. fissare per l'anno 1998, le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ferme restando le riduzioni e detrazioni previste direttamente dalla legge:

A) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, l'aliquota dell'impsota è fissata al 6 per mille. Per la medesima unità immobiliare, la detrazione di cui all'art. 8 commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è fissata in L. 220.000;

B) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta, diversi da quelli di cui alla precedente lettera A), l'aliquota è fissata al 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLABATE

Il comune di VILLABATE (provincia di Palermo) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire pere l'anno d'imposta 1998 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

1) aliquota ordinaria: 5 per mille;

2) aliquota ridotta per abitazione principale: 4,25 per mille;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili i quali risiedono in istituti di ricovero o istituti sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che la stessa non risulti locata;

di applicare l'aliquota ridotta del 4,25 per mille, anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

di fissare un'aliquota agevolata, del 3 per mille, in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. Tale aliquota agevolata è applicabile limitatamente all'unità immobiliare oggetto di suddetti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di elevare la detrazione per abitazione principale, da L. 200.000 a L. 250.000, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente ai soggetti passivi che versino in situazioni di particolare disagio economico-sociale, i cui criteri di definizione sono contenuti nella delibera di consiglio comunale n. 129 del 20 ottobre 1995, criteri che si intendono qui confermati ed esposti in dettaglio nello schema che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale.

Requisiti previsti dalla delibera n. 129 del 20 ottobre 1995:

1) i disoccupati che all'1 gennaio dell'anno di applicazione dell'I.C.I. siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni. L'applicabilità dell'ulteriore detrazione è limitata ai soggetti passivi in possesso del solo appartamento condotto direttamente, comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale;

2) i titolari di pensioni o assegni minimi che, alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e siano in possesso del solo appartamento condotto direttamente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale;

3) i soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda uno o più disabili, con invalidità non inferiore al 75%, risultante da certificato di riconoscimento di invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

I soggetti di cui trattasi sono ammessi al godimento del beneficio in questione âlle seguenti condizioni:

che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia possessore di altri immobili (o quote di essi) oltre a quello adibito ad abitazione principale nel territorio nazionale;

che non venga effettuata sublocazione;

che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti alla ritenuta alla fonte, o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore al doppio dell'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS per i casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, ed al triplo, per i casi di cui al punto 3;

che i richiedenti dovranno produrre apposita domanda entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'imposta in parola, a pena di decadenza, al comune di Villabate, ufficio tributi, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Tale richiesta dovrà essere inoltrata per ogni anno per il quale si protraggono tali condizioni.

I contribuenti che avranno inviato la citata domanda, corredata dai sottoindicati documenti, terranno conto — al momento del pagamento delle rate — della maggiore detrazione. Nel caso di infedele dichiarazione saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

La richiesta dovra essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione, debitamente autenticata, nella quale l'obbligato al pagamento del tributo dichiari di essere nelle condizioni sopraindicate ed attesti inoltre: b) il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità dell'ulteriore detrazione; c) la composizione del nucleo familiare; d) l'indicazione dei soggetti disabili, con il relativo grado di inabilità, effettivamente presenti nel nucleo familiare, per i casi di cui al precedente punto 3; e) l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare relativo all'anno di applicazione dell'I.C.I., inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA CARCINA

Il comune di VILLA CARCINA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

5,7 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

5 per mille per abitazione principale dei residenti;

di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 come disposto dall'art. 3 comma 55 p. 2 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI VILLALVERNIA

Il comune di VILLALVERNIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere invariata per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 4,50 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAMASSARGIA

Il comune di VILLAMASSARGIA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. (imposta comunàle sugli immobili) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA MINOZZO

Il comune di VILLA MINOZZO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di approvare e stabilire *(omissis)* per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

2. di dare atto che l'applicazione di tale imposta avverrà in conformità alla normativa di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche e alle istruzioni ministeriali in materia.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAMIROGLIO

Il comune di VILLAMIROGLIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare e stabilire, *(omissis)*, per l'anno 1998:

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;

di non concedere agevolazioni o maggiori detrazioni, così come previste dalla vigente normativa.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE

Il comune di VILLANOVA CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 15 febbraio 1993, la seguente deliberazione per l'anno 1993 (*):

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1993, nella misura del 4 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che, in mancanza di successive delibere adottate al riguardo, l'aliquota rimane fissata anche per il 1998 nel minimo di legge del 4 per mille, con la detrazione di legge (lire 200.000).

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Il comune di VILLA SAN GIOVANNI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 10 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adeguare l'imposta I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

aliquota principale: 6 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 200.000;

aliquota ridotta al 5,50 per mille per:

a) le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VILLASANTA

Il comune di VILLASANTA (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota del 4,5 per mille da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

aliquota del 5,4 per mille da applicare a tutti gli altri immobili;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione applicabile all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza del suo ammontare.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO

Il comune di VILLA SANT'ANGELO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 26 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLASIMIUS

Il comune di VILLASIMIUS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 20 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. vigente nel 1997, vale a dire il 5 per mille per la prima casa ed il 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, per le seconde case e gli alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI VISANO

Il comune di VISANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

(Omissis).

di avvalersi, per l'anno 1998, della facoltà concessa dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 aumentando da L. 200.000 a L. 330.000 la detrazione I.C.I. di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per tutti i pensionati, cassintegrati e disoccupati proprietari di una sola casa e con reddito per nucleo familiare di cui all'allegata tabella sottoscritta dall'amministrazione comunale e dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL:

componenti nucleo familiare: una persona, reddito annuo L. 11.354.000;

componenti nucleo familiare: due persone, reddito annuo L. 18.744.000;

componenti nucleo familiare: tre persone, reddito annuo L. 24.105.000;

componenti nucleo familiare: quattro persone, reddito annuo L. 28.711.000;

componenti nucleo familiare: cinque persone, reddito annuo L. 33.741.000;

componenti nucleo familiare: sei persone, reddito annuo L. 38.036.000;

componenti nucleo familiare: sette persone, reddito annuo L. 42.425.000.

(Omissis).

COMUNE DI VISSO

Il comune di VISSO (provincia di Macerata) ha adottato, il 16 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, senza diversificazioni per il territorio comunale di Visso.

(Omissis).

COMUNE DI VITTORIA

Il comune di VITTORIA (provincia di Ragusa) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare due aliquote e precisamente:

il 5,30 per mille per le abitazioni principali possedute da persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

il 6 per mille per le altre abitazioni e per i terreni;

(Omissis).

ritenuto inoltre di introdurre per l'anno 1998 una aliquota agevolata del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, così come prevsito dall'art. 1, commi 5, 6, 7 della legge 449 del 27 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI VIÙ

Il comune di VIÙ (provincia di Torino) ha adottato, il 24 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 l'aliquota del 5,50 per mille, determinata in misura unica;

di elevare a L. 300.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare;

di dare atto che tale detrazione, nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetterà a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI VIVARO ROMANO

Il comune di VIVARO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 14 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'esercizio finanziario 1998 l'aliquota I.C.I. è confermata al 6 per mille senza riduzioni, detrazioni o agevolazioni di sorta.

(Omissis).

COMUNE DI VOLPARA

Il comune di VOLPARA (provincia di Pavia) ha adottato, l'11 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998 l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. con l'aliquota del 7 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

COMUNE DI ZAGARISE

Il comune di ZAGARISE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 3 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per il 1998 la stessa aliquota I.C.I. determinata fin dalla sua istituzione al 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ZERMEGHEDO

Il comune di ZERMEGHEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per le motivazioni sopra esposte in premessa, la conferma dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura già vigente del 6 per mille;

2. di disporre l'elevazione della detrazione di imposta da L. 200.000 a L. 300.000 sull'abitazione principale a favore dei possessori della sola abitazione principale, il cui reddito prevalente derivi da pensione, a condizione che il reddito imponibile relativo all'anno 1997, rientri nei seguenti limiti:

persona singola, L. 12.000.000;

nuclei familiari di due o più persone, L. 20.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO

Il comune di ZIBIDO SAN GIACOMO (provincia di Milano) ha adottato, il 16 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 sarà applicata in questo comune con le seguenti aliquote differenziate in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni e/o integrazioni:

aliquota di ordinaria applicazione 6,75 pr mille;

aliquota ridotta del 6,20 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale o locate.

(Omissis).

COMUNE DI ZIGNAGO

Il comune di ZIGNAGO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille così come stabilita per il precedente anno 1997 (delibera giunta comunale n. 17/97);

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione annua valevole per la prima casa, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 2, comma 55, della legge n. 662/1996;

3. di dare atto che la suddetta imposta verrà applicata e gestita in base alle disposizioni contenute negli articoli 1/18 del capo I, titolo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI ZOVENCEDO

Il comune di ZOVENCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare per il 1998 le seguenti aliquote I.C.I., che sostanzialmente confermano quelle applicate per il 1997:

5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali delle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta, residenti a Zovencedo;

5,5 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti a Zovencedo e per gli allogi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

6 per mille per tutte le altre unità immobiliari site nel territorio comunale;

2. di dare atto che l'aliquota del 5,5 per mille riferita alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dovrà essere applicata tenendo conto delle precisazioni dettate dalla circolare M.I. n. 318/E del 14 dicembre 1995, meglio indicate in premessa;

(Omissis).

5. di determinare che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ZUNGRI

Il comune di ZUNGRI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare l'aliquota I.C.I. per il comune di Zungri, per l'esercizio 1998, al minimo previsto dalla legge e pari, quindi, al 4 per mille, giusta atto giunta municipale n. 289/97.

(Omissis).

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — *L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla **Gazzetta Ufficiale.** L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla **Gazzetta Ufficiale.** I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.*

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione del comune di Bolano (provincia di La Spezia) recante la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998).

Nell'estratto della deliberazione citata in epigrafe, relativamente alla tabella *A* riportata nella seconda colonna della pag. 70 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «fino a L. *18.500.000*», leggasi: «fino a L. *15.500.000*».

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651412/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— ***presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;***

— **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 1 2 4 0 9 8 *

L. 16.500